

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2551/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1993

che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è necessario emendare la nomenclatura combinata prendendo in conto:

- le modifiche relative all'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale,
- le modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato,
- il bisogno di armonizzare e di esplicitare i testi;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle

decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione ⁽²⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato qui unito.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

⁽²⁾ Sono incorporate nell'allegato di questo regolamento le modificazioni risultanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti:

- regolamento (CEE) n. 3800/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 8),
- regolamento (CEE) n. 183/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993 (GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 58),
- regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione, del 10 marzo 1993 (GU n. L 58 del 11. 3. 1993, pag. 50),
- regolamento (CEE) n. 697/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12),
- regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1667/93 della Commissione, del 29 giugno 1993 (GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 25),
- regolamento (CEE) n. 1891/93 del Consiglio, del 12 luglio 1993 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1959/93 della Commissione, del 19 luglio 1993 (GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 12).

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

	Pagina	Capitolo	Pagina
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI			
Titolo I — Regole generali			
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata	11	11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	98
B. Regole generali relative ai dazi	12	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	104
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi	13	13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	109
Titolo II — Disposizioni speciali			
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento	13	14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	111
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili	15	Sezione III	
C. Tassazione forfettaria	16	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
D. Contenitori e imballaggi	17	15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale	113
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli	18	Sezione IV	
Elenco delle unità supplementari	19	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI			
Sezione I			
Animali vivi e prodotti del regno animale			
Capitolo		16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	125
1 Animali vivi	23	17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	131
2 Carni e frattaglie commestibili	27	18 Cacao e sue preparazioni	135
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	42	19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	138
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	58	20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	142
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	68	21 Preparazioni alimentari diverse	159
Sezione II			
Prodotti del regno vegetale			
6 Piante vive e prodotti della floricoltura	70	22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti	163
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	73	23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	174
8 Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	80	24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	179
9 Caffè, tè, mate e spezie	89	Sezione V	
10 Cereali	93	Prodotti minerali	
25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 182			
26 Minerali, scorie e ceneri 189			
27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 192			

Capitolo

Pagina

*Sezione VI***Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse**

28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	202
29	Prodotti chimici organici	216
30	Prodotti farmaceutici	238
31	Concimi	242
32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	246
33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	251
34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	254
35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	257
36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	260
37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia ...	261
38	Prodotti vari delle industrie chimiche	265

*Sezione VII***Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma**

39	Materie plastiche e lavori di tali materie	272
40	Gomma e lavori di gomma	286

*Sezione VIII***Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella**

41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	294
42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	298
43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali ...	301

*Sezione IX***Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio**

44	Legno, carbone di legna e lavori di legno	304
45	Sughero e lavori di sughero	314
46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio	316

Capitolo

Pagina

*Sezione X***Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone; carta e sue applicazioni**

47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	318
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	320
49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	336

*Sezione XI***Materie tessili e loro manufatti**

50	Seta	344
51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine ...	347
52	Cotone	351
53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	360
54	Filamenti sintetici o artificiali	364
55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	370
56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	378
57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	382
58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	385
59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	389
60	Stoffe a maglia	394
61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia ..	397
62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	407
63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	418

*Sezione XII***Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli**

64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	423
65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	429
66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	431
67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	432

Capitolo

Pagina

*Sezione XIII***Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro**

68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	434
69	Prodotti ceramici	440
70	Vetro e lavori di vetro	445

*Sezione XIV***Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete**

71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	455
----	--	-----

*Sezione XV***Metalli comuni e loro lavori**

72	Ghisa, ferro e acciaio	462
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio	492
74	Rame e lavori di rame	506
75	Nichel e lavori di nichel	513
76	Alluminio e lavori di alluminio	516
77	(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)	
78	Piombo e lavori di piombo	522
79	Zinco e lavori di zinco	525
80	Stagno e lavori di stagno	528
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	531
82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	535
83	Lavori diversi di metalli comuni	542

*Sezione XVI***Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi**

84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	547
85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi .	598

Capitolo

Pagina

*Sezione XVII***Materiale da trasporto**

86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	632
87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	636
88	Navigazione aerea o spaziale	648
89	Navigazione marittima o fluviale	650

*Sezione XVIII***Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi**

90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	653
91	Orologeria	669
92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	675

*Sezione XIX***Armi, munizioni e loro parti ed accessori**

93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	678
----	---	-----

*Sezione XX***Merci e prodotti diversi**

94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	681
95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	687
96	Lavori diversi	692

Capitolo	Pagina	Capitolo	Pagina
<i>Sezione XXI</i>		<i>99 (Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)</i>	
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità		<i>ALLEGATO</i>	
97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	698	Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al GATT o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti	703
98 Impianti industriali esportati conformemente al regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione	700		

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I**REGOLE GENERALI****A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata**

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
 - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
 - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
 - c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
 - a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

- b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ⁽¹⁾ che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi.

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 si applicano:

- quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali, ovvero
 - quando non esiste alcun dazio convenzionale, nel quale caso nella colonna 4 figura un trattino.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando nelle colonne 3 e 4 i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. Il simbolo «AGR» che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sottovoci va inteso nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di prelievi.
- L'indicazione di un dazio doganale seguito dal segno «+» e dal simbolo «AGR» (per esempio: 16 + AGR) significa che le merci in questione sono sottoposte al dazio doganale ed al prelievo.
- L'indicazione del dazio doganale seguito dal simbolo «(AGR)» senza altra indicazione [per esempio: 20 (AGR)] significa che il dazio doganale non è più applicabile dopo l'instaurazione del regime dei prelievi.
6. Il simbolo «MOB» che figura nelle colonne 3 e 4 significa che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
7. Il simbolo «AD S/Z» o «AD F/M» che figura nella colonna 4 dei capitoli da 17 a 19 e 21, indica che l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene aggiunto, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.
8. Il simbolo «AD S/Z» che figura nella colonna 4 dei capitoli 8 e 20 indica che la Comunità si è riservata il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un dazio addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodotto la cui percentuale, in peso, ecceda quella indicata nella nota complementare

⁽¹⁾ Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

del capitolo 8 e nelle note complementari 3 e 5 del capitolo 20, o, per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci 0811 e da 2006 a 2008 con tenore, in peso, superiore al 13 %.

9. Il simbolo «2 AD S/Z» che figura nelle colonne 3 e 4 della voce 2008 indica che il tasso applicabile del dazio addizionale sullo zucchero è fissato in modo forfettario nella misura del 2 % sul valore in dogana della merce.
10. Il simbolo «Ecu/% vol/hl» che figura nelle colonne 3 e 4 del capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in ECU, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:
- $1 \text{ Ecu/\% vol/hl} = 1 \text{ ECU} \times 40$, pari a un dazio di 40 ECU per ettolitro, oppure
 - $1 \text{ Ecu/\% vol/hl} + 5 \text{ Ecu/hl} = 1 \text{ ECU} \times 40$ più 5 ECU, pari a un dazio di 45 ECU per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 Ecu/% vol/hl MIN 9 Ecu/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 ECU per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
 2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
 3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 ⁽¹⁾, il controvalore in monete nazionali dell'ecu, al quale si fa riferimento per taluni dazi doganali specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, è quello del primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.
- Tuttavia, se interviene una modifica dei tassi centrali bilaterali di una o più monete nazionali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento precitato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.
2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:
 - a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:
 - 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel mare territoriale degli Stati membri,

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

Codice NC	Designazione delle merci
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10	— Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10	— — per la navigazione marittima
8901 20	— Navi cisterna:
8901 20 10	— — per la navigazione marittima
8901 30	— Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10	— — per la navigazione marittima
8901 90	— altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10	— — per la navigazione marittima
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
	— per la navigazione marittima:
8902 00 11	— — di stazza lorda superiore a 250 t (BRT)
8902 00 19	— — di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t (BRT)
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	— altri:
8903 91	— — Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10	— — — per la navigazione marittima
8903 92	— — Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903 92 10	— — — per la navigazione marittima
8904 00	Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10	— Rimorchiatori
	— Spintori:
8904 00 91	— — per la navigazione marittima
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10	— Draghe:
8905 10 10	— — per la navigazione marittima

Codice NC	Designazione delle merci
8905 90	— altri:
8905 90 10	— — per la navigazione marittima
8906 00	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 00 10	— Navi da guerra
	— altre:
8906 00 91	— — per la navigazione marittima

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili;
- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;
- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci ⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.»

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa ⁽¹⁾, comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

⁽¹⁾ Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 e 9405 99.

C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

— contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato,

o

— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 ⁽²⁾.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale;

— contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

— sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale,

e

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 200 ECU in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 ⁽³⁾, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

D. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono:

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:
 - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
 - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
 - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
 - b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
 - quando la merce è esente da dazio doganale,
 - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
 - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.
 2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.
-

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

★	Indica i nuovi numeri di codice
■	Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
AGR	Prelievo
b/f	Bombola
Kbit	1 024 bits
kg/br	Chilogrammo, peso lordo
kg/net	Chilogrammo, peso netto
MAX	Massimo
Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimo
MOB	Elemento mobile

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

BRT	Tonnellata di stazza lorda (2,8316 m ³)
c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate ⁽¹⁾
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg H ₂ O ₂	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K ₂ O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.	Chilogrammo di metilammina
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg P ₂ O ₅	Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	1 000 chilowattora
l	Litro
1 000 l	1 000 litri
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m ²	Metro quadrato
m ³	Metro cubo
1 000 m ³	1 000 metri cubi
pa	Numero delle paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	100 pezzi
1 000 p/st	1 000 pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)

⁽¹⁾ Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

SECONDA PARTE

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I**ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE****Note**

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti « secchi o disseccati » comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO I**ANIMALI VIVI****Nota**

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi :
 - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;
 - b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
 - c) gli animali della voce 9508.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi :			
	– Cavalli :			
0101 11 00	– – riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	p/st
0101 19	– – altri :			
0101 19 10	– – – destinati alla macellazione ⁽¹⁾	11	4	p/st
0101 19 90	– – – altri	23	18	p/st
0101 20	– Asini, muli e bardotti :			
0101 20 10	– – Asini	12	—	p/st
0101 20 90	– – Muli e bardotti	17	—	p/st
0102	Animali vivi della specie bovina :			
0102 10	– riproduttori di razza pura ⁽¹⁾ :			
0102 10 10	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	esenzione	p/st
0102 10 30	– – Vacche	esenzione	esenzione	p/st
0102 10 90	– – altri	esenzione	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0102 90	— altri :			
	— — delle specie domestiche :			
0102 90 05	— — — di peso inferiore o uguale a 80 kg	16 + AGR (1) (2)	(3) (4)	p/st
	— — — di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg :			
0102 90 21	— — — — destinati alla macellazione	16 + AGR (2)	—	p/st
0102 90 29	— — — — altri	16 + AGR (1) (2)	(3) (4)	p/st
	— — — di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg :			
0102 90 41	— — — — destinati alla macellazione	16 + AGR (2)	—	p/st
0102 90 49	— — — — altri	16 + AGR (1) (2)	(3) (4)	p/st
	— — — di peso superiore a 300 kg :			
	— — — — Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) :			
0102 90 51	— — — — — destinate alla macellazione	16 + AGR (2)	—	p/st
0102 90 59	— — — — — altre	16 + AGR (2)	(3) (4)	p/st
	— — — — Vacche :			
0102 90 61	— — — — — destinate alla macellazione	16 + AGR (2)	—	p/st
0102 90 69	— — — — — altre	16 + AGR (2)	(3) (4)	p/st
	— — — — altri :			
0102 90 71	— — — — — destinati alla macellazione	16 + AGR (2)	—	p/st
0102 90 79	— — — — — altri	16 + AGR (2)	(4)	p/st
0102 90 90	— — altri	esenzione	—	p/st
0103	Animali vivi della specie suina :			
0103 10 00	— riproduttori di razza pura (5)	esenzione	esenzione	p/st
	— altri :			
0103 91	— — di peso inferiore a 50 kg :			
0103 91 10	— — — delle specie domestiche	16 (AGR)	—	p/st

(1) In talune condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(2) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

(3) Dazio di 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità comunitarie competenti per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza chiazata del Pinzgau. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(4) Dazio di 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità comunitarie competenti per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati :

— i tori, dal certificato di ascendenza,

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico (« Herdbook ») attestante la purezza della razza.

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0103 91 90	— — — altri	esenzione	—	p/st
0103 92	— — di peso uguale o superiore a 50 kg :			
	— — — delle specie domestiche :			
0103 92 11	— — — — Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	16 (AGR)	—	p/st
0103 92 19	— — — — altri	16 (AGR)	—	p/st
0103 92 90	— — — altri	esenzione	—	p/st
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina :			
0104 10	— della specie ovina :			
0104 10 10	— — riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	p/st
	— — altri :			
0104 10 30	— — — Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	15 (AGR)	—	p/st
0104 10 80	— — — altri	15 (AGR)	—	p/st
0104 20	— della specie caprina :			
0104 20 10	— — riproduttori di razza pura ⁽¹⁾	5	—	p/st
0104 20 90	— — altri	5 (AGR)	—	p/st
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :			
	— di peso inferiore o uguale a 185 g :			
0105 11	— — Galli e galline :			
	— — — Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione :			
0105 11 11	— — — — Razze ovaiole	12 (AGR)	—	p/st
0105 11 19	— — — — altri	12 (AGR)	—	p/st
	— — — altri :			
0105 11 91	— — — — Razze ovaiole	12 (AGR)	—	p/st
0105 11 99	— — — — altri	12 (AGR)	—	p/st
0105 19	— — altri :			
0105 19 10	— — — Oche, tacchini e tacchine	12 (AGR)	—	p/st
0105 19 90	— — — Anatre e faraone	12 (AGR)	—	p/st
	— altri :			
0105 91 00	— — Galli e galline	12 (AGR)	—	p/st
0105 99	— — altri :			
0105 99 10	— — — Anatre	12 (AGR)	—	p/st
0105 99 20	— — — Oche	12 (AGR)	—	p/st
0105 99 30	— — — Tacchini e tacchine	12 (AGR)	—	p/st
0105 99 50	— — — Faraone	12 (AGR)	—	p/st
0106 00	Altri animali vivi :			
0106 00 10	— Conigli domestici	10	6	—
0106 00 20	— Piccioni	12	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0106 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

- a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
- c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1. A. Sono considerati come:

- a) « carcassa della specie bovina », ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come « carcassa » la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
- b) « mezzena della specie bovina », ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come « mezzena » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
- c) « quarti compensati », ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:
 - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
 - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i « quarti compensati » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
- d) « busto », ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- e) « quarto anteriore », ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- f) « sella », ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

- g) « quarto posteriore », ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
- h) 11. « tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade" », ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
22. « tagli di punta di petto detti "brisket" », ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

2. A. Sono considerati come :

- a) « carcasse intere o mezzene », ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
- b) « prosciutto », ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
- c) « parte anteriore », ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
- d) « spalla », ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
- e) « lombata », ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
- f) « pancetta », ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
- g) « mezzena bacon », ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
- h) « 3/4 anteriori », ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
- ij) « 3/4 posteriori », ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k) « parte centrale », ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzena bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 31, 0206 49 91 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.

Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata « guancia bassa ». Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81.

D. È considerato « lardo » ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E. Sono considerati « secchi o affumicati », ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto $\times 6,25$) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come :

a) « carcassa », ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b) « mezzena », ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c) « busto », ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d) « mezzo busto », ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e) « costata e sella », ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f) « mezza costata e mezza sella », ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g) « coscia intera », ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h) « mezza coscia », ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4. Sono considerate parti dette « paltò d'oca o d'anatra », ai sensi delle sottovoci 0207 39 81 e 0207 43 71, i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.

5. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente :

a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16 Sono considerate come « carni insaporite » le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7. a) Si considerano come « pezzi di volatili, non disossati » ai sensi delle sottovoci da 0207 39 13 a 0207 39 23, da 0207 39 33 a 0207 39 45, da 0207 39 57 a 0207 39 77, da 0207 41 11 a 0207 41 51, da 0207 42 11 a 0207 42 59 e da 0207 43 21 a 0207 43 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

b) I pezzi di volatili di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 o 0207 43 81.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :			
0201 10 00	— in carcasse o mezzene	20 + AGR (1)	(2)	—
0201 20	— altri pezzi non disossati :			
0201 20 20	— — Quarti detti « compensati »	20 + AGR (1)	(2)	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

(2) Dazio di 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci e sottovoci 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 300 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202 e la sottovoce 0206 29 91. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0201 20 30	— — Busti e quarti anteriori	20 + AGR (¹)	(²)	—
0201 20 50	— — Selle e quarti posteriori	20 + AGR (¹)	(²)	—
0201 20 90	— — altri	20 + AGR (¹)	(²)	—
0201 30 00	— dissossate	20 + AGR (¹)	(²)	—
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate :			
0202 10 00	— in carcasse o mezzene	20 + AGR (¹)	(²) (³)	—
0202 20	— altri pezzi non dissossati :			
0202 20 10	— — Quarti detti « compensati »	20 + AGR (¹)	(²) (³)	—
0202 20 30	— — Busti e quarti anteriori	20 + AGR (¹) (⁴)	(²) (³)	—
0202 20 50	— — Selle e quarti posteriori	20 + AGR (¹)	(²) (³)	—
0202 20 90	— — altri	20 + AGR (¹)	(²) (³)	—
0202 30	— dissossate :			
0202 30 10	— — Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20 + AGR (¹) (⁴)	(²) (³)	—
0202 30 50	— — Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (⁵)	20 + AGR (¹) (⁴)	(²) (³)	—
0202 30 90	— — altre	20 + AGR (¹) (⁴)	(²) (³) (⁶)	—
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate :			
	— fresche o refrigerate :			
0203 11	— — in carcasse o mezzene :			
0203 11 10	— — — di animali della specie suina domestica	20 (AGR)	—	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

(2) Dazio di 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci e sottovoci 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 300 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202 e la sottovoce 0206 29 91. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio di 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 53 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(4) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(6) Dazio di 20 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate (senza ossa), senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la voce 0202 e la sottovoce 0206 29 91. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0203 11 90	— — — altre	7	3	—
0203 12	— — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 12 11	— — — — Prosciutti e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 12 19	— — — — Spalle e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 12 90	— — — altri	7	3	—
0203 19	— — altre :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 19 11	— — — — Parti anteriori e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 19 13	— — — — Lombate e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 19 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
	— — — — altre :			
0203 19 55	— — — — — disossate	20 (AGR)	—	—
0203 19 59	— — — — — altre	20 (AGR)	—	—
0203 19 90	— — — altre	7	3	—
	— congelate :			
0203 21	— — in carcasse o mezzene :			
0203 21 10	— — — di animali della specie suina domestica	20 (AGR)	—	—
0203 21 90	— — — altre	7	3	—
0203 22	— — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 22 11	— — — — Prosciutti e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 22 19	— — — — Spalle e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 22 90	— — — altri	7	3	—
0203 29	— — altre :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 29 11	— — — — Parti anteriori e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 29 13	— — — — Lombate e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
0203 29 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi	20 (AGR)	—	—
	— — — — altre :			
0203 29 55	— — — — — disossate	20 (AGR)	—	—
0203 29 59	— — — — — altre	20 (AGR)	—	—
0203 29 90	— — — altre	7	3	—
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate :			
0204 10 00	— Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	20 (AGR)	20	—
	— altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate :			
0204 21 00	— — in carcasse o mezzene	20 (AGR)	20	—
0204 22	— — in altri pezzi non disossati :			
0204 22 10	— — — Busto o mezzo busto	20 (AGR)	20	—
0204 22 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (AGR)	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0204 22 50	— — — Coscia o mezza coscia	20 (AGR)	20	—
0204 22 90	— — — altri	20 (AGR)	20	—
0204 23 00	— — disossate	20 (AGR)	20	—
0204 30 00	— Carcasce e mezzene di agnello, congelate	20 (AGR)	20	—
	— altre carni di animali della specie ovina, congelate :			
0204 41 00	— — in carcasce o mezzene	20 (AGR)	20	—
0204 42	— — in altri pezzi, non disossate :			
0204 42 10	— — — Busto o mezzo busto	20 (AGR)	20	—
0204 42 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (AGR)	20	—
0204 42 50	— — — Coscia o mezza coscia	20 (AGR)	20	—
0204 42 90	— — — altre	20 (AGR)	20	—
0204 43	— — disossate :			
0204 43 10	— — — di agnello	20 (AGR)	20	—
0204 43 90	— — — altre	20 (AGR)	20	—
0204 50	— Carni di animali della specie caprina :			
	— — fresche o refrigerate :			
0204 50 11	— — — Carcasce o mezzene	20 (AGR)	20	—
0204 50 13	— — — Busto o mezzo busto	20 (AGR)	20	—
0204 50 15	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (AGR)	20	—
0204 50 19	— — — Coscia o mezza coscia	20 (AGR)	20	—
	— — — altre :			
0204 50 31	— — — — Pezzi non disossati	20 (AGR)	20	—
0204 50 39	— — — — Pezzi disossati	20 (AGR)	20	—
	— — congelate :			
0204 50 51	— — — Carcasce o mezzene	20 (AGR)	20	—
0204 50 53	— — — Busto o mezzo busto	20 (AGR)	20	—
0204 50 55	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	20 (AGR)	20	—
0204 50 59	— — — Coscia o mezza coscia	20 (AGR)	20	—
	— — — altre :			
0204 50 71	— — — — Pezzi non disossati	20 (AGR)	20	—
0204 50 79	— — — — Pezzi disossati	20 (AGR)	20	—
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :			
	— della specie equina :			
0205 00 11	— — fresche o refrigerate	16	8	—
0205 00 19	— — congelate	16	8	—
0205 00 90	— delle specie asinina o mulesca	16	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :			
0206 10	— della specie bovina, fresche o refrigerate :			
0206 10 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
0206 10 91	— — — Fegati	20	7	—
0206 10 95	— — — Pezzi detti « onglets » e « hampes »	20 + AGR ⁽²⁾	⁽³⁾	—
0206 10 99	— — — altre	20	4	—
	— della specie bovina, congelate :			
0206 21 00	— — Lingue	20	4	—
0206 22	— — Fegati :			
0206 22 10	— — — destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0206 22 90	— — — altri	20	7	—
0206 29	— — altre :			
0206 29 10	— — — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — altre :			
0206 29 91	— — — — Pezzi detti « onglets » e « hampes »	20 + AGR ⁽²⁾	⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0206 29 99	— — — — altre	20	4	—
0206 30	— della specie suina, fresche o refrigerate :			
0206 30 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
	— — — della specie suina domestica :			
0206 30 21	— — — — Fegati	20 (AGR)	7	—
0206 30 31	— — — — altre	20 (AGR)	4	—
0206 30 90	— — — altre	12	3	—
	— della specie suina, congelate :			
0206 41	— — Fegati :			
0206 41 10	— — — destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0206 41 91	— — — — della specie suina domestica	20 (AGR)	7	—
0206 41 99	— — — — altri	12	3	—
0206 49	— — altre :			
0206 49 10	— — — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

⁽³⁾ Dazio di 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci e sottovoci 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 300 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202 e la sottovoce 0206 29 91. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁴⁾ Dazio di 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 53 000 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
0206 49 91	— — — — della specie suina domestica	20 (AGR)	4	—
0206 49 99	— — — — altre	12	3	—
0206 80	— altre, fresche o refrigerate :			
0206 80 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
0206 80 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca	16	10	—
0206 80 99	— — — delle specie ovina o caprina	12	3	—
0206 90	— altre, congelate :			
0206 90 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — altri :			
0206 90 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca	16	10	—
0206 90 99	— — — delle specie ovina o caprina	12	3	—
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :			
0207 10	— Volatili interi, freschi o refrigerati :			
	— — Galli e galline :			
0207 10 11	— — — presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	18 (AGR)	—	—
0207 10 15	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti « polli 70 % »	18 (AGR)	—	—
0207 10 19	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati	18 (AGR)	—	—
	— — Tacchini e tacchine :			
0207 10 31	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % »	18 (AGR)	—	—
0207 10 39	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati	18 (AGR)	—	—
	— — Anatre :			
0207 10 51	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	18 (AGR)	—	—
0207 10 55	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	18 (AGR)	—	—
0207 10 59	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate	18 (AGR)	—	—
	— — Oche :			
0207 10 71	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	18 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0207 10 79	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate . .	18 (AGR)	—	—
0207 10 90	— — Faraone	18 (AGR)	—	—
	— Volatili interi, congelati :			
0207 21	— — Galli e galline :			
0207 21 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	18 (AGR)	—	—
0207 21 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati	18 (AGR)	—	—
0207 22	— — Tacchini e tacchine :			
0207 22 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % »	18 (AGR)	—	—
0207 22 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati	18 (AGR)	—	—
0207 23	— — Anatre, oche e faraone :			
	— — — Anatre :			
0207 23 11	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » . . .	18 (AGR)	—	—
0207 23 19	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate	18 (AGR)	—	—
	— — — Oche :			
0207 23 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	18 (AGR)	—	—
0207 23 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate	18 (AGR)	—	—
0207 23 90	— — — Faraone	18 (AGR)	—	—
	— Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati :			
0207 31	— — Fegati grassi di oche o di anatre :			
0207 31 10	— — — di oche	5 (AGR)	3	—
0207 31 90	— — — di anatre	5 (AGR)	3	—
0207 39	— — altri :			
	— — — di galli e di galline :			
	— — — — Pezzi :			
0207 39 11	— — — — — disossati	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
0207 39 13	— — — — — Metà o quarti	18 (AGR)	—	—
0207 39 15	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 39 17	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
0207 39 21	— — — — — Petti e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
0207 39 23	— — — — — Cosce e loro pezzi	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0207 39 25	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 39 27	— — — — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
	— — — — — di tacchini e di tacchine :			
	— — — — — Pezzi :			
0207 39 31	— — — — — disossati	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
0207 39 33	— — — — — Metà o quarti	18 (AGR)	—	—
0207 39 35	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 39 37	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
0207 39 41	— — — — — Petti e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 39 43	— — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
0207 39 45	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 39 47	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 39 51	— — — — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
	— — — — — di anatre, di oche o di faraone :			
	— — — — — Pezzi :			
	— — — — — disossati :			
0207 39 53	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 39 55	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
	— — — — — Metà o quarti :			
0207 39 57	— — — — — di anatre	18 (AGR)	—	—
0207 39 61	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 39 63	— — — — — di faraone	18 (AGR)	—	—
0207 39 65	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 39 67	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Petti e loro pezzi :			
0207 39 71	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 39 73	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 39 75	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 39 77	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—
0207 39 81	— — — — — Parti dette « paltò di oca o di anatra »	18 (AGR)	—	—
0207 39 83	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 39 85	— — — — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
0207 39 90	— — — — — Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre	16 (AGR)	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :			
0207 41	— — di galli o di galline :			
	— — — Pezzi :			
0207 41 10	— — — — disossati	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
0207 41 11	— — — — — Metà o quarti	18 (AGR)	—	—
0207 41 21	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 41 31	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
0207 41 41	— — — — — Petti e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
0207 41 51	— — — — — Cosce e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
0207 41 71	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 41 90	— — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
0207 42	— — di tacchini o di tacchine :			
	— — — Pezzi :			
0207 42 10	— — — — disossati	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
0207 42 11	— — — — — Metà o quarti	18 (AGR)	—	—
0207 42 21	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 42 31	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
0207 42 41	— — — — — Petti e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 42 51	— — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi	18 (AGR)	—	—
0207 42 59	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 42 71	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 42 90	— — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
0207 43	— — di anatre, di oche o di faraone :			
	— — — Pezzi :			
	— — — — disossati :			
0207 43 11	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 43 15	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
	— — — — — Metà o quarti :			
0207 43 21	— — — — — di anatre	18 (AGR)	—	—
0207 43 23	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 43 25	— — — — — di faraone	18 (AGR)	—	—
0207 43 31	— — — — — Ali intere, anche senza punta	18 (AGR)	—	—
0207 43 41	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Petti e loro pezzi :			
0207 43 51	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 43 53	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 43 61	— — — — — di oche	18 (AGR)	—	—
0207 43 63	— — — — — di anatre o di faraone	18 (AGR)	—	—
0207 43 71	— — — — — Parti dette « paltò di oca o di anatra »	18 (AGR)	—	—
0207 43 81	— — — — — altri	18 (AGR)	—	—
0207 43 90	— — — Frattaglie, diverse dai fegati	18 (AGR)	—	—
0207 50	— Fegati di volatili, congelati :			
0207 50 10	— — Fegati grassi di oche o di anatre	5 (AGR)	3	—
0207 50 90	— — altri	16 (AGR)	10	—
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate :			
0208 10	— di conigli o di lepri :			
	— — di conigli domestici :			
0208 10 11	— — — fresche o refrigerate	13	10	—
0208 10 19	— — — congelate	13	10	—
0208 10 90	— — — altre	7	3	—
0208 20 00	— Cosce di rane	19	10	—
0208 90	— altre :			
0208 90 10	— — di piccioni domestici	13	10	—
	— — di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri :			
0208 90 20	— — — di quaglie	7	3	—
0208 90 40	— — — altre	7	3	—
0208 90 50	— — Carni di balena e di foca	19	10	—
0208 90 90	— — altre	19	14	—
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :			
	— Lardo :			
0209 00 11	— — fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	22 (AGR)	—	—
0209 00 19	— — secco o affumicato	22 (AGR)	—	—
0209 00 30	— Grasso di maiale	22 (AGR)	—	—
0209 00 90	— Grasso di volatili	22 (AGR)	—	—
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie :			
	— Carni della specie suina :			
0210 11	— — Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati :			
	— — — della specie suina domestica :			
	— — — — salati o in salamoia :			
0210 11 11	— — — — Prosciutti e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
0210 11 19	— — — — Spalle e loro pezzi	25 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — secchi o affumicati :			
0210 11 31	— — — — — Prosciutti e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
0210 11 39	— — — — — Spalle e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
0210 11 90	— — — — — altre	24	—	—
0210 12	— — Pancette (ventresche) e loro pezzi :			
	— — — della specie suina domestica :			
0210 12 11	— — — — salate o in salamoia	25 (AGR)	—	—
0210 12 19	— — — — secche o affumicate	25 (AGR)	—	—
0210 12 90	— — — — — altre	24	—	—
0210 19	— — — — — altre :			
	— — — della specie suina domestica :			
	— — — — salate o in salamoia :			
0210 19 10	— — — — — Mezzene bacon o 3/4 anteriori	25 (AGR)	—	—
0210 19 20	— — — — — 3/4 posteriori o parti centrali	25 (AGR)	—	—
0210 19 30	— — — — — Parti anteriori e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
0210 19 40	— — — — — Lombate e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
	— — — — — altre :			
0210 19 51	— — — — — disossate	25 (AGR)	—	—
0210 19 59	— — — — — altre	25 (AGR)	—	—
	— — — — — secche o affumicate :			
0210 19 60	— — — — — Parti anteriori e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
0210 19 70	— — — — — Lombate e loro pezzi	25 (AGR)	—	—
	— — — — — altre :			
0210 19 81	— — — — — disossate	25 (AGR)	—	—
0210 19 89	— — — — — altre	25 (AGR)	—	—
0210 19 90	— — — — — altre	24	—	—
0210 20	— Carni della specie bovina :			
0210 20 10	— — non disossate	24 + AGR ⁽¹⁾	—	—
0210 20 90	— — disossate	24 + AGR ⁽¹⁾	—	—
0210 90	— — — — — altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie :			
	— — — — — Carni :			
0210 90 10	— — — — — di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	16	10	—
	— — — — — delle specie ovina e caprina :			
0210 90 11	— — — — — non disossate	24 (AGR)	—	—
0210 90 19	— — — — — disossate	24 (AGR)	—	—
0210 90 20	— — — — — altre	24	—	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — Frattaglie :			
	— — — della specie suina domestica :			
0210 90 31	— — — — Fegati	25 (AGR)	—	—
0210 90 39	— — — — altre	25 (AGR)	—	—
	— — — della specie bovina :			
0210 90 41	— — — — Pezzi detti « ongles » e « hampes »	24 + AGR (¹)	—	—
0210 90 49	— — — — altre	24	20	—
0210 90 60	— — — delle specie ovina e caprina	24	—	—
	— — — altre :			
	— — — — Fegati di volatili :			
0210 90 71	— — — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	5 (AGR)	3	—
0210 90 79	— — — — — altri	16 (AGR)	10	—
0210 90 80	— — — — altre	24	—	—
0210 90 90	— — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	24 + AGR (¹)	—	—
(¹) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.				

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i mammiferi marini (voce 0106) e le loro carni (voci 0208 o 0210);
- b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
- c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0301	Pesci vivi :			
0301 10	— Pesci ornamentali :			
0301 10 10	— — di acqua dolce	10	esenzione	—
0301 10 90	— — di mare	15	15	—
	— altri pesci vivi :			
0301 91 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0301 92 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	3	—
0301 93 00	— — Carpe	10	8	—
0301 99	— — altri :			
	— — — di acqua dolce :			
0301 99 11	— — — — Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾ . .	16	2	—
0301 99 19	— — — — altri	10	8	—
0301 99 90	— — — di mare	17	16	—

⁽¹⁾ Cambiamento del nome scientifico :

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 1 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :			
	— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 11 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0302 12 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0302 19 00	— — altri	16	8	—
	— Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 21	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) :			
0302 21 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	8	—
0302 21 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	8	—
0302 21 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	15	—
0302 22 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	15	—
0302 23 00	— — Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	15	—
0302 29	— — altri :			
0302 29 10	— — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	15	—
0302 29 90	— — — altri	15	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 31	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>) :			
0302 31 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽³⁾	25 ^{(4) (5)}	22 ^{(4) (6)}	—
0302 31 90	— — — altri	25 ⁽⁴⁾	22 ^{(4) (6)}	—
0302 32	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>) :			
0302 32 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽³⁾	25 ^{(4) (5)}	22 ^{(4) (6)}	—
0302 32 90	— — — altri	25 ⁽⁴⁾	22 ^{(4) (6)}	—

(1) Cambiamento del nome scientifico :

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

(2) *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 1 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(5) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(6) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0302 33	— — Tonnetti striati :			
0302 33 10	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1)	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0302 33 90	— — — altri	25 (2)	22 (2) (4)	—
0302 39	— — altri :			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1) :			
★ 0302 39 11	— — — — Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
★ 0302 39 19	— — — — altri	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
	— — — altri :			
★ 0302 39 91	— — — — Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	25 (2)	22 (2) (4)	—
★ 0302 39 99	— — — — altri	25 (2)	22 (2) (4)	—
0302 40	— Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 40 10	— — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 40 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 (2)	15 (2) (5)	—
0302 50	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 50 10	— — della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12	—
0302 50 90	— — altri	15	15	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0302 61	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) :			
0302 61 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	25	23	—
0302 61 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella spp.</i>)	15	15	—
	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) :			
0302 61 91	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 61 99	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	13	—
0302 62 00	— Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
0302 63 00	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0302 64	— Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :			
0302 64 10	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0302 64 90	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0302 65	— — Squali :			
0302 65 20	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	15	8 (6)	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(4) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

(6) Dazio di 6 % per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 20 e 0303 75 20, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0302 65 50	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	15	8	—
0302 65 90	— — — altri	15	8	—
0302 66 00	— — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	10	3	—
0302 69	— — altri :			
	— — — di acqua dolce :			
0302 69 11	— — — — Carpe	10	8	—
0302 69 19	— — — — altri	10	8	—
	— — — — di mare :			
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] della sottovoce 0302 33 :			
0302 69 21	— — — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾	25 ^{(2) (3)}	22 ^{(2) (4)}	—
0302 69 25	— — — — — altri	25 ⁽²⁾	22 ^{(2) (4)}	—
	— — — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) :			
0302 69 31	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	15	8	—
0302 69 33	— — — — — altri	15	15	—
0302 69 35	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	15	12	—
0302 69 41	— — — — Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	15	15	—
0302 69 45	— — — — Molve (<i>Molva</i> spp.)	15	15	—
0302 69 51	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	15	—
0302 69 55	— — — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	15	—
0302 69 61	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	15	—
0302 69 65	— — — — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	15	15 ⁽⁵⁾	—
0302 69 75	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0302 69 81	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—
0302 69 85	— — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0302 69 87	— — — — Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0302 69 91	— — — — Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	15	—
0302 69 97	— — — — altri	15	15	—
0302 70 00	— Fegati, uova e lattimi	14	10	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(4) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Dazio di 8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :			
0303 10 00	— Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	16	2	—
	— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 21 00	— — Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽²⁾	16	12	—
0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	16	2	—
0303 29 00	— — altri	16	9	—
	— Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scotallamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 31	— — Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) :			
0303 31 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	8	—
0303 31 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	8	—
0303 31 90	— — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	15	—
0303 32 00	— — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	15	—
0303 33 00	— — Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	15	—
0303 39	— — altri :			
0303 39 10	— — — Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	15	15	—
0303 39 20	— — — Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	15	—
0303 39 90	— — — altri	15	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 41	— — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>) :			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽³⁾ :			
0303 41 11	— — — — interi	25 ^{(4) (5)}	22 ^{(4) (6)}	—
0303 41 13	— — — — senza visceri né branchie	25 ^{(4) (5)}	22 ^{(4) (6)}	—
0303 41 19	— — — — altri (ad esempio decapitati)	25 ^{(4) (5)}	22 ^{(4) (6)}	—
0303 41 90	— — — — altri	25 ⁽⁴⁾	22 ^{(4) (6)}	—

(1) *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 2 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

(2) Cambiamento del nome scientifico :

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(5) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(6) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0303 42	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>) :			
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
	-- -- -- interi :			
0303 42 12	-- -- -- di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 (2) (3)	20 (2) (4)	—
0303 42 18	-- -- -- altri	25 (2) (3)	20 (2) (4)	—
	-- -- -- senza visceri né branchie :			
0303 42 32	-- -- -- di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 42 38	-- -- -- altri	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
	-- -- -- altri (ad esempio decapitati) :			
0303 42 52	-- -- -- di peso superiore a 10 kg per pezzo	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 42 58	-- -- -- altri	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 42 90	-- -- -- altri	25 (2)	22 (2) (4)	—
0303 43	-- Tonnetti striati :			
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
	-- -- -- interi	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 43 13	-- -- -- senza visceri né branchie	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 43 19	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 43 90	-- -- -- altri	25 (2)	22 (2) (4)	—
0303 49	-- altri :			
	-- -- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
	-- -- -- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>) :			
★ 0303 49 21	-- -- -- interi	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
★ 0303 49 23	-- -- -- senza visceri né branchie	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
★ 0303 49 29	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
	-- -- -- altri :			
★ 0303 49 41	-- -- -- interi	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
★ 0303 49 43	-- -- -- senza visceri né branchie	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
★ 0303 49 49	-- -- -- altri (ad esempio decapitati)	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 49 90	-- -- -- altri	25 (2)	22 (2) (4)	—
0303 50	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 50 10	-- dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(4) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0303 50 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 ⁽¹⁾	15 ^{(1) (2)}	—
0303 60	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 60 11	— — della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12 ⁽³⁾	—
0303 60 19	— — della specie <i>Gadus ogac</i>	15	15 ⁽³⁾	—
0303 60 90	— — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	15	15	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 71	— — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) :			
0303 71 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	25	23	—
0303 71 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella spp.</i>)	15	15	—
	— — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) :			
0303 71 91	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 71 99	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	13	—
0303 72 00	— Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
0303 73 00	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0303 74	— Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :			
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 74 19	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0303 74 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	15	—
0303 75	— Squali :			
0303 75 20	— — — Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	15	8 ⁽⁴⁾	—
0303 75 50	— — — Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	15	8	—
0303 75 90	— — — altri	15	8	—
0303 76 00	— Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)	10	3	—
0303 77 00	— Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	15	15	—
0303 78	— Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>) :			
0303 78 10	— — — Naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽⁵⁾	—
0303 78 90	— — — Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	15	—
0303 79	— — altri :			
	— — — di acqua dolce :			
0303 79 11	— — — — Carpe	10	8	—
0303 79 19	— — — — altri	10	8	—

⁽¹⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽²⁾ Esenzione per le aaringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

⁽³⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁴⁾ Dazio di 6 % per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 20 e 0303 75 20, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽⁵⁾ Dazio di 8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di mare :			
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43 :			
	— — — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ :			
0303 79 21	— — — — — interi	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 79 23	— — — — — senza visceri né branchie	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 79 29	— — — — — altri (ad esempio decapitati)	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 79 31	— — — — — altri	25 ⁽²⁾	22 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
	— — — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) :			
0303 79 35	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	15	8	—
0303 79 37	— — — — — altri	15	15	—
0303 79 41	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	15	12 ⁽⁵⁾	—
0303 79 45	— — — — Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	15	15	—
0303 79 51	— — — — Molve (<i>Molva</i> spp.)	15	15	—
0303 79 55	— — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	15	—
	— — — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0303 79 61	— — — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0303 79 63	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	20	—
0303 79 65	— — — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	15	—
0303 79 71	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	15	—
0303 79 75	— — — — Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0303 79 81	— — — — Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—
0303 79 83	— — — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0303 79 87	— — — — Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0303 79 91	— — — — Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	15	15	—
0303 79 97	— — — — altri	15	15	—
0303 80 00	— Fegati, uova e lattimi	14	10	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa per una durata indeterminata.

(4) Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati :			
0304 10	— freschi o refrigerati :			
	— — Filetti :			
	— — — di pesci di acqua dolce :			
0304 10 11	— — — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0304 10 13	— — — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾ . .	16	2	—
0304 10 19	— — — — di altri pesci di acqua dolce	13	9	—
	— — — — altri :			
0304 10 31	— — — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	18	—
0304 10 33	— — — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	18	—
0304 10 35	— — — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	18	18	—
0304 10 38	— — — — altri	18	18	—
	— — altra carne di pesce (anche tritata) :			
0304 10 91	— — — di pesci di acqua dolce	8	8	—
	— — — — altri :			
	— — — — — Lati di aringhe :			
0304 10 92	— — — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—
0304 10 93	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20	15 ⁽³⁾	—
0304 10 98	— — — — — altri	18	15 ⁽³⁾	—
0304 20	— Filetti congelati :			
	— — di pesci di acqua dolce :			
0304 20 11	— — — di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) ⁽¹⁾	16	12	—
0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽²⁾	16	2	—
0304 20 19	— — — di altri pesci di acqua dolce	13	9	—
	— — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	18	15	—

⁽¹⁾ Cambiamento del nome scientifico :

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdnerii</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

⁽²⁾ *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 1 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

⁽³⁾ Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304 20 29	— — — altri	18	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
0304 20 31	— — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	15	—
0304 20 33	— — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	18	15	—
	— — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):			
0304 20 35	— — — della specie <i>Sebastes marinus</i>	18	12	—
0304 20 37	— — — altri	18	15	—
0304 20 41	— — di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	18	15	—
0304 20 43	— — di molve (<i>Molva</i> spp.)	18	15	—
0304 20 45	— — di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i>	18	18	—
	— — di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0304 20 51	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	18	15	—
0304 20 53	— — — altri	18	15	—
	— — di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304 20 57	— — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	18	15 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0304 20 59	— — — di naselli del genere <i>Urophycis</i>	18	15	—
	— — di squali:			
0304 20 61	— — — di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)	18	15	—
0304 20 69	— — — di altri squali	18	15	—
0304 20 71	— — di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	18	15	—
0304 20 73	— — di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	18	15	—
0304 20 75	— — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	18	15	—
0304 20 79	— — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	18	15	—
0304 20 81	— — di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	18	15	—
0304 20 83	— — di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	18	15	—
0304 20 85	— — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	18	15	—
0304 20 87	— — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18	15	—
0304 20 97	— — altri	18	15	—
0304 90	— — altri:			
★ 0304 90 05	— — Surimi	15	15	—
	— — altri:			
0304 90 10	— — — di pesci di acqua dolce	8	8	—
	— — — altri:			
	— — — — di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):			
0304 90 21	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione	—

(1) Dazio di 8 % per i merluzzi della specie *Gadus morhua*, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 tonnellate da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

(2) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(3) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

(4) Dazio di 10 % a condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento, nei limiti di un contingente annuo di 5 000 tonnellate, per i blocchi industriali con lische (« standard »), nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304 90 25	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	20 ⁽¹⁾	15 ^{(1) (2)}	—
0304 90 31	— — — — di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	15	8	—
	— — — — di merluzzi bianchi delle specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 90 35	— — — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	15	15	—
0304 90 38	— — — — di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	15	12 ⁽³⁾	—
0304 90 39	— — — — altri	15	15 ⁽³⁾	—
0304 90 41	— — — — di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15	15	—
0304 90 45	— — — — di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15	15	—
	— — — — di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) :			
0304 90 47	— — — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽⁴⁾	—
0304 90 49	— — — — di naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	15	—
0304 90 51	— — — — di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	15	—
0304 90 55	— — — — di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	15	—
0304 90 57	— — — — di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	15	—
0304 90 59	— — — — di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	15	15	—
0304 90 61	— — — — di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15	15	—
0304 90 65	— — — — di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	15	—
0304 90 97	— — — — altri	15	15	—
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana :			
0305 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	15	13	—
0305 20 00	— Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	15	11	—
0305 30	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati :			
	— — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 30 11	— — — di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	18	16	—
0305 30 19	— — — altri	20	20	—
0305 30 30	— — di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia ⁽⁵⁾	18	15	—
0305 30 50	— — di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia .	18	15	—
0305 30 90	— — altri	18	16	—

(1) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(2) Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.

(3) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(4) Dazio di 8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 tonnellate, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

(5) *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 2 alla pagina 53 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Pesci affumicati, compresi i filetti :			
0305 41 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽¹⁾	16	13	—
0305 42 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>)	16	10	—
0305 49	— — altri :			
0305 49 10	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	16	15	—
0305 49 20	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	16	—
0305 49 30	— — — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>)	16	14	—
0305 49 40	— — — Trote (<i>Salmo trutta</i>, <i>Salmo gairdnerii</i>, <i>Salmo clarki</i>, <i>Salmo aguabonita</i>, <i>Salmo gilae</i>) ⁽²⁾	16	14	—
0305 49 50	— — — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	16	14	—
0305 49 90	— — — altri	16	14	—
	— Pesci secchi, anche salati ma non affumicati :			
0305 51	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>) :			
0305 51 10	— — — secchi, non salati	13	13 ⁽³⁾	—
0305 51 90	— — — secchi e salati	13	13 ⁽³⁾	—
0305 59	— — altri :			
	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 59 11	— — — — secchi, non salati	13	13 ⁽³⁾	—
0305 59 19	— — — — secchi e salati	13	13 ⁽³⁾	—
0305 59 30	— — — Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>)	12	12	—
0305 59 50	— — — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	10	—
0305 59 60	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	12	—
0305 59 70	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—	—
0305 59 90	— — — altri	15	12	—
	— Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia :			
0305 61 00	— — Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>)	12	12	—
0305 62 00	— — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>) . .	13	13 ⁽³⁾	—
0305 63 00	— — Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	10	—
0305 69	— — altri :			
0305 69 10	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	13 ⁽³⁾	—

(1) *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate alla nota 2 e di *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*.

(2) Cambiamento del nome scientifico :

Nome scientifico desueto	sostituito con
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
<i>Salmo clarki</i>	<i>Oncorhynchus clarki</i>
<i>Salmo aguabonita</i>	<i>Oncorhynchus aguabonita</i>
<i>Salmo gilae</i>	<i>Oncorhynchus gilae</i>

(3) Esenzione per i merluzzi bianchi delle specie *Gadus morhua* e *Gadus ogac* che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie *Boreogadus saida* che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 tonnellate da concedersi dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0305 69 20	— — — Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) e ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	12	—
0305 69 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	—	—
0305 69 50	— — — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) ⁽¹⁾	15	11	—
0305 69 90	— — — altri	15	12	—
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana :			
	— congelati :			
0306 11 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	25	(2)	—
0306 12	— — Astici (<i>Homarus</i> spp.) :			
0306 12 10	— — — interi	25	8 (3)	—
0306 12 90	— — — altri	25	16	—
0306 13	— — Gamberetti :			
0306 13 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae	18	12	—
0306 13 30	— — — Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>	18	18	—
0306 13 90	— — — altri	18	18	—
0306 14	— — Granchi :			
0306 14 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	18	8	—
0306 14 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	18	15	—
0306 14 90	— — — altri	18	15	—
0306 19	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana :			
0306 19 10	— — — Gamberi	18	15	—
0306 19 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	14	12	—
0306 19 90	— — — altri	14	12	—
	— non congelati :			
0306 21 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	25	(2)	—
0306 22	— — Astici (<i>Homarus</i> spp.) :			
0306 22 10	— — — vivi	25	8 (3)	—
	— — — altri :			
0306 22 91	— — — — interi	25	8 (3)	—

(1) *Oncorhynchus* spp. : ad eccezione delle specie indicate qui di seguito :
 — *Oncorhynchus mykiss* (nome scientifico desueto : *Salmo gairdneri*),
 — *Oncorhynchus clarki* (nome scientifico desueto : *Salmo clarki*),
 — *Oncorhynchus aguabonita* (nome scientifico desueto : *Salmo aguabonita*),
 — *Oncorhynchus gilae* (nome scientifico desueto : *Salmo gilae*),
 — *Oncorhynchus apache* (nome scientifico desueto : *Salmo apache*),
 — *Oncorhynchus chrysogaster* (nome scientifico desueto : *Salmo chrysogaster*).

(2) Vedi allegato.

(3) Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0306 22 99	— — — — altri	25	20	—
0306 23	— — Gamberetti :			
0306 23 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae	18	12	—
	— — — Gamberetti grigi del genere Crangon :			
0306 23 31	— — — — freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	18	18	—
0306 23 39	— — — — altri	18	18	—
0306 23 90	— — — altri	18	18	—
0306 24	— — Granchi :			
0306 24 10	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	18	8	—
0306 24 30	— — — Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	18	15	—
0306 24 90	— — — altri	18	15	—
0306 29	— — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana :			
0306 29 10	— — — Gamberi	18	15	—
0306 29 30	— — — Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	14	12	—
0306 29 90	— — — altri	14	12	—
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana :			
0307 10	— Ostriche :			
0307 10 10	— — Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	esenzione	—
0307 10 90	— — altre	18	18	—
	— Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :			
0307 21 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	8	—
0307 29	— — altri :			
0307 29 10	— — — Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	8	—
0307 29 90	— — — altri	8	8	—
	— Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :			
0307 31	— — vivi, freschi o refrigerati :			
0307 31 10	— — — <i>Mytilus</i> spp.	10	10	—
0307 31 90	— — — <i>Perna</i> spp.	8	8	—
0307 39	— — altri :			
0307 39 10	— — — <i>Mytilus</i> spp.	10	10	—
0307 39 90	— — — <i>Perna</i> spp.	8	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41	— — vivi, freschi o refrigerati:			
0307 41 10	— — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	8	—
	— — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41 91	— — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 41 99	— — — — altri	8	8	—
0307 49	— — altri:			
	— — — congelati:			
	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.):			
0307 49 11	— — — — — del genere <i>Sepiola</i> diverse dalle <i>Sepiola</i> rondeleti	8	8	—
0307 49 19	— — — — — altre	8	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
	— — — — — <i>Loligo</i> spp.:			
0307 49 31	— — — — — <i>Loligo vulgaris</i>	8	6	—
0307 49 33	— — — — — <i>Loligo</i> pealei	8	6	—
0307 49 35	— — — — — <i>Loligo</i> patagonica	8	6	—
0307 49 38	— — — — — altri	8	6	—
0307 49 51	— — — — — <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 49 59	— — — — — altri	8	8	—
	— — — altri:			
0307 49 71	— — — — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 49 91	— — — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	8	6	—
0307 49 99	— — — — — altri	8	8	—
	— Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):			
0307 51 00	— — vivi, freschi o refrigerati	8	8	—
0307 59	— — altri:			
0307 59 10	— — — congelati	8	8	—
0307 59 90	— — — altri	8	8	—
0307 60 00	— Lumache, diverse da quelle di mare	6	esenzione	—
	— altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0307 91 00	— — vivi, freschi o refrigerati	11	11	—
0307 99	— — altri:			
	— — — congelati:			
0307 99 11	— — — — Totani (<i>Illex</i> spp.)	8	8	—
0307 99 13	— — — — Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae	8	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0307 99 19	— — — — altri invertebrati acquatici	14	11	—
0307 99 90	— — — — altri	16	11	—

CAPITOLO 4

**LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI;
MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**

Note

1. Si considera come « latte » il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti :
 - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
 - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
 - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
3. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
 - b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Nota di sottovoci

1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione « siero di latte modificato » designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

Nota complementare

1. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 0401 30, 0402, da 0403 10 02 a 0403 10 36, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404, 0405, 0406, 1702 10 a 2106 90 51 è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 % :			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri .	16 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0401 10 90	— — altri	16 (AGR)	—	—
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % :			
	— — inferiore o uguale a 3 % :			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (AGR)	—	—
0401 20 19	— — — altri	16 (AGR)	—	—
	— — superiore a 3 % :			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (AGR)	—	—
0401 20 99	— — — altri	16 (AGR)	—	—
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % :			
	— — inferiore o uguale a 21 % :			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (AGR)	—	—
0401 30 19	— — — altri	16 (AGR)	—	—
	— — superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 % :			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (AGR)	—	—
0401 30 39	— — — altri	16 (AGR)	—	—
	— — superiore a 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	16 (AGR)	—	—
0401 30 99	— — — altri	16 (AGR)	—	—
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 10 19	— — — altri	18 (AGR)	—	—
	— — altri :			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 10 99	— — — altri	23 (AGR)	—	—
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % :			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 % :			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri :			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	18 (AGR)	—	—
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0402 21 91	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 % : — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 21 99	— — — — altri	18 (AGR)	—	—
0402 29	— — — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 % :			
0402 29 11	— — — — Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
	— — — — altri :			
0402 29 15	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 29 19	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 % :			
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 29 99	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
0402 91	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 % :			
0402 91 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 91 19	— — — — altri	18 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 % :			
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 91 39	— — — — altri	18 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 % :			
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 91 59	— — — — altri	18 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % :			
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	18 (AGR)	—	—
0402 91 99	— — — — altri	18 (AGR)	—	—
0402 99	— — — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 99 19	— — — — altri	23 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ Il latte importato da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per il quale è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, è assoggettato a un prelievo ridotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 % :			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 99 39	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % :			
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	23 (AGR)	—	—
0402 99 99	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :			
0403 10	— Iogurt :			
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide :			
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 02	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0403 10 04	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0403 10 06	— — — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 12	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0403 10 14	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0403 10 16	— — — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — — — altri :			
	— — — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 22	— — — — — inferiore o uguale a 3 %	18 (AGR)	—	—
0403 10 24	— — — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	18 (AGR)	—	—
0403 10 26	— — — — — superiore a 6 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 32	— — — — — inferiore o uguale a 3 %	23 (AGR)	—	—
0403 10 34	— — — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	23 (AGR)	—	—
0403 10 36	— — — — — superiore a 6 %	23 (AGR)	—	—
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 10 51	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 53	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 59	— — — — superiore a 27 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 91	— — — — inferiore o uguale a 3 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 93	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0403 10 99	— — — — superiore a 6 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90	— altri :			
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide :			
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 11	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0403 90 13	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0403 90 19	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 31	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0403 90 33	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0403 90 39	— — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — — — altri :			
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 51	— — — — inferiore o uguale a 3 %	18 (AGR)	—	—
0403 90 53	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	18 (AGR)	—	—
0403 90 59	— — — — superiore a 6 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale a 3 %	23 (AGR)	—	—
0403 90 63	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	23 (AGR)	—	—
0403 90 69	— — — — superiore a 6 %	23 (AGR)	—	—
	— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 90 71	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 73	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 79	— — — — superiore a 27 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 90 91	— — — — inferiore o uguale a 3 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 93	— — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 99	— — — — superiore a 6 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove :			
0404 10	— Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide :			
	— — — senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38) :			
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 02	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 04	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 06	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 12	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 14	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 16	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38) :			
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 26	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 28	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 32	— — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 34	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 36	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 38	— — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — altri :			
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38) :			
	— — — — inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 48	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 52	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 54	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 10 56	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 58	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 10 62	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38):			
	— — — — inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 72	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 74	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 76	— — — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — — — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 10 78	— — — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 82	— — — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 10 84	— — — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 90	— altri:			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38):			
	— — — inferiore o uguale a 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 11	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 90 13	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 90 19	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — — superiore a 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 31	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	18 (AGR)	—	—
0404 90 33	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	18 (AGR)	—	—
0404 90 39	— — — — superiore a 27 %	18 (AGR)	—	—
	— — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto $\times$ 6,38):			
	— — — inferiore o uguale a 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 51	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 90 53	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 90 59	— — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
	— — — superiore a 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 91	— — — — inferiore o uguale a 1,5 %	23 (AGR)	—	—
0404 90 93	— — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	23 (AGR)	—	—
0404 90 99	— — — — superiore a 27 %	23 (AGR)	—	—
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
0405 00 11	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . .	24 (AGR)	—	—
0405 00 19	— — altri	24 (AGR)	—	—
0405 00 90	— altri	24 (AGR)	—	—
0406	Formaggi e latticini:			
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:			
0406 10 20	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % . . .	23 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0406 10 80	— — altri	23 (AGR)	—	—
0406 20	— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi :			
0406 20 10	— — Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	23 (AGR) ⁽¹⁾	⁽¹⁾	—
0406 20 90	— — altri	23 (AGR)	—	—
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :			
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
	— — altri :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale a 48 %	23 (AGR)	—	—
0406 30 39	— — — — superiore a 48 %	23 (AGR)	—	—
0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	23 (AGR)	—	—
0406 40	— Formaggi a pasta erborinata :			
★ 0406 40 10	— — Roquefort	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
★ 0406 40 50	— — Gorgonzola	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
★ 0406 40 90	— — altri	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
0406 90	— altri formaggi :			
0406 90 11	— — destinati alla trasformazione ⁽³⁾	23 (AGR) ⁽²⁾	⁽⁴⁾	—
	— — altri :			
0406 90 13	— — — Emmental	23 (AGR) ⁽²⁾	⁽⁵⁾	—
0406 90 15	— — — Gruyère, Sbrinz	23 (AGR) ⁽²⁾	⁽⁵⁾	—
0406 90 17	— — — Bergkäse, Appenzell, Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	23 (AGR) ⁽²⁾	⁽⁵⁾	—
0406 90 19	— — — Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	23 (AGR) ⁽¹⁾	⁽¹⁾	—
0406 90 21	— — — Cheddar	23 (AGR) ⁽²⁾	⁽⁴⁾	—
0406 90 23	— — — Edam (Geheimratskäse)	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
0406 90 25	— — — Tilsit	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
0406 90 27	— — — Butterkäse	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—
0406 90 29	— — — Kashkaval	23 (AGR) ⁽²⁾	—	—

(1) Per i formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, il prelievo previsto nella colonna delle aliquote di dazi autonomi è limitato a 6 % del valore in dogana e l'aliquota dei dazi convenzionali è fissata a 12 %.

(2) I formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, sono assoggettati a un prelievo ridotto.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) Vedi allegato.

(5) Per i formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle autorità comunitarie competenti, vedere l'allegato

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Feta :			
0406 90 31	— — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
0406 90 33	— — — altri	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
0406 90 35	— — — Kefalotyri	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
0406 90 37	— — — Finlandia	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
0406 90 39	— — — Jarlsberg	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
	— — — altri :			
0406 90 50	— — — Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	23 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
	— — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :			
	— — — — — inferiore o uguale a 47 % :			
0406 90 61	— — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano	23 (AGR)	—	—
0406 90 63	— — — — — Fiore sardo, Pecorino	23 (AGR)	—	—
0406 90 69	— — — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :			
0406 90 73	— — — — — Provolone	23 (AGR)	—	—
0406 90 75	— — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 78	— — — — — Gouda	23 (AGR)	—	—
0406 90 79	— — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	23 (AGR)	—	—
0406 90 81	— — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 82	— — — — — Camembert	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 84	— — — — — Brie	23 (AGR)	—	—
0406 90 85	— — — — — Kefalograviera, Kasseri	23 (AGR)	—	—
	— — — — — altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :			
★ 0406 90 86	— — — — — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 87	— — — — — superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	23 (AGR)	—	—
★ 0406 90 88	— — — — — superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	23 (AGR)	—	—
0406 90 93	— — — — — superiore a 72 %	23 (AGR)	—	—
0406 90 99	— — — — — altri	23 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ I formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, sono assoggettati a un prelievo ridotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :			
	— di volatili da cortile :			
	— — da cova ⁽¹⁾ :			
0407 00 11	— — — di tacchine o di ocche	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 19	— — — altri	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 30	— — altri	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 90	— altri	12	—	1 000 p/st
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— Tuorli :			
0408 11	— — essiccati :			
★ 0408 11 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	esenzione	—
★ 0408 11 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—
0408 19	— — altri :			
★ 0408 19 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
★ 0408 19 81	— — — — liquidi	22 (AGR)	—	—
★ 0408 19 89	— — — — altri, compresi congelati	22 (AGR)	—	—
	— altri :			
0408 91	— — essiccati :			
★ 0408 91 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	esenzione	—
★ 0408 91 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—
0408 99	— — altri :			
★ 0408 99 20	— — — inadatti ad uso alimentare ⁽²⁾	esenzione	esenzione	—
★ 0408 99 80	— — — altri	22 (AGR)	—	—
0409 00 00	Miele naturale	30	27	—
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	12	—	—

(1) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI
NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o disseccato) e dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
- b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
- c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
- d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3. Nella nomenclatura si considera come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come « crini » i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenzione	esenzione	—
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli :			
0502 10 00	— Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esenzione	esenzione	—
0502 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	esenzione	esenzione	—
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci	esenzione	esenzione	—
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti :			
0505 10	— Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine :			
0505 10 10	— — gregge	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0505 10 90	— — altre	4	3,5	—
0505 90 00	— altri	3	2	—
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie :			
0506 10 00	— Osseina e ossa acidulate	esenzione	esenzione	—
0506 90 00	— altre	esenzione	esenzione	—
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie :			
0507 10 00	— Avorio; polveri e cascami d'avorio	esenzione	—	—
0507 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	esenzione	esenzione	—
0509 00	Spugne naturali di origine animale :			
0509 00 10	— gregge	esenzione	—	—
0509 00 90	— altre	8	—	—
0510 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio :			
0510 00 10	— Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici	esenzione	esenzione	—
0510 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana :			
0511 10 00	— Sperma di tori	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
0511 91	— — Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 :			
0511 91 10	— — — Cascami di pesci	esenzione	esenzione	—
0511 91 90	— — — altri	esenzione	(¹)	—
0511 99	— — — altri :			
0511 99 10	— — — Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	esenzione	esenzione	—
0511 99 50	— — — Embrioni della specie bovina	esenzione	esenzione	—
0511 99 80	— — — altri	esenzione	esenzione	—

(1) Vedi allegato.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1. In questa sezione, l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli aglio mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i « collages » e simili quadretti (« tableautins ») della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 :			
0601 10	— Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo :			
0601 10 10	— — Giacinti	10	8	p/st
0601 10 20	— — Narcisi	10	8	p/st
0601 10 30	— — Tulipani	10	8	p/st
0601 10 40	— — Gladioli	10	8	p/st
0601 10 90	— — altri	10	8	—
0601 20	— Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria :			
0601 20 10	— — Piantimi, piante e radici di cicoria	2	2	—
0601 20 30	— — Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18	15	—
0601 20 90	— — altri	15	10	—
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) :			
0602 10	— Talee senza radici e marze :			
0602 10 10	— — di viti	esenzione	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0602 10 90	— — altre	12	8	—
0602 20	— Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati :			
0602 20 10	— — Talee innestate e barbatelle, di viti	3	—	—
0602 20 90	— — altri	15	13	—
0602 30 00	— Rododendri e azalee, anche innestati	15	13	—
0602 40	— Rosai, anche innestati :			
0602 40 10	— — non innestati	15	13	p/st
0602 40 90	— — innestati	15	13	p/st
	— altri :			
0602 91 00	— — Bianco di funghi (micelio)	15	13	—
0602 99	— — altri :			
0602 99 10	— — — Barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0602 99 30	— — — — Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	15	13	—
	— — — — altri :			
	— — — — — Piante da pien'aria :			
	— — — — — — Alberi, arbusti e arboscelli :			
0602 99 41	— — — — — — da bosco	15	13	—
	— — — — — — altri :			
0602 99 45	— — — — — — Talee radicate e giovani piante	15	13	—
0602 99 49	— — — — — — altri	15	13	—
	— — — — — — altre piante da pien'aria :			
0602 99 51	— — — — — — Piante vivaci	15	13	—
0602 99 59	— — — — — — altre	15	13	—
	— — — — — — Piante d'appartamento :			
0602 99 70	— — — — — — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	15	13	—
	— — — — — — altre :			
0602 99 91	— — — — — — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	15	13	—
0602 99 99	— — — — — — altre	15	13	—
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :			
0603 10	— freschi :			
	— — dal 1° giugno al 31 ottobre :			
0603 10 11	— — — Rose	20	24	p/st
0603 10 13	— — — Garofani	20	24	p/st
0603 10 15	— — — Orchidee	20	24	p/st
0603 10 21	— — — Gladioli	20	24	p/st
0603 10 25	— — — Crisantemi	20	24	p/st
0603 10 29	— — — altri	20	24	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — dal 1° novembre al 31 maggio :			
0603 10 51	— — — Rose	15	17	p/st
0603 10 53	— — — Garofani	15	17	p/st
0603 10 55	— — — Orchidee	15	17	p/st
0603 10 61	— — — Gladioli	15	17	p/st
0603 10 65	— — — Crisantemi	15	17	p/st
0603 10 69	— — — altri	15	17	—
0603 90 00	— altri	20	—	—
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :			
0604 10	— Muschi e licheni :			
0604 10 10	— — Licheni delle renne	10	esenzione	—
0604 10 90	— — altri	13	10	—
	— altri :			
0604 91	— — freschi :			
	— — — Alberi di Natale :			
★ 0604 91 21	— — — — Abeti di Nordmann [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] e abeti nobili (Abies procera Rehd.)	12	10	p/st
★ 0604 91 29	— — — — altri	12	10	p/st
	— — — Rami di conifere :			
★ 0604 91 41	— — — — di abeti di Nordmann [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] e di abeti nobili (Abies procera Rehd.)	12	10	—
★ 0604 91 49	— — — — altri	12	10	—
0604 91 90	— — — altri	12	10	—
0604 99	— — altri :			
0604 99 10	— — — semplicemente essiccati	10	4	—
0604 99 90	— — — altri	17	—	—

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione « ortaggi o legumi » comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* », finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi :
 - a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);
 - b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;
 - c) le farine, i semolini, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);
 - d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* » essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Note complementari

1. Sono considerati « funghi coltivati », ai sensi della sottovoce 0709 51 10, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie *Psalliota* (*Agaricus*) : *Psalliota hortensis*, *Psalliota alba* o *bispora* e *Psalliota subedulis*. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente (per esempio : *Rhodopaxillus nudus* e *Polyporus tuberaster*) sono da classificare nella sottovoce 0709 51 90.
2. Sono considerati « pellets ottenuti a partire da farine e semolini » ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0701	Patate, fresche o refrigerate :			
0701 10 00	— da semina ⁽¹⁾	10	7	—
0701 90	— altre :			
0701 90 10	— — destinate alla fabbricazione della fecola ⁽¹⁾	9	—	—
	— — altre :			
	— — — di primizia :			
0701 90 51	— — — — dal 1° gennaio al 15 maggio	15	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0701 90 59	— — — dal 16 maggio al 30 giugno	21	—	—
0701 90 90	— — — altre	18	—	—
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati :			
0702 00 10	— dal 1° novembre al 14 maggio	11 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—	—
0702 00 90	— dal 15 maggio al 31 ottobre	18 MIN 3,5 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—	—
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :			
0703 10	— Cipolle e scalogni :			
	— — Cipolle :			
0703 10 11	— — — da semina	12	12	—
0703 10 19	— — — altre	12	12	—
0703 10 90	— — Scalogni	12	12	—
0703 20 00	— Aglio	12	12	—
0703 90 00	— Porri ed altri ortaggi agliacei	13	—	—
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati :			
0704 10	— Cavolfiori e cavoli broccoli :			
0704 10 10	— — dal 15 aprile al 30 novembre	17 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	—	—
0704 10 90	— — dal 1° dicembre al 14 aprile	12 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—	—
0704 20 00	— Cavoletti di Bruxelles	15	—	—
0704 90	— altri :			
0704 90 10	— — Cavoli bianchi e cavoli rossi	15 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	—	—
0704 90 90	— — altri	15	—	—
0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate :			
	— Lattughe :			
0705 11	— — a cappuccio :			
0705 11 10	— — — dal 1° aprile al 30 novembre	15 MIN 2,5 Ecu/ 100 kg/br ⁽¹⁾	—	—
0705 11 90	— — — dal 1° dicembre al 31 marzo	13 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br ⁽¹⁾	—	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0705 19 00	— — altre	13	—	—
	— Cicorie :			
0705 21 00	— — Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	13	—	—
0705 29 00	— — altre	13 ⁽¹⁾	—	—
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati :			
0706 10 00	— Carote e navoni	17	—	—
0706 90	— altri :			
	— — Sedani-rapa :			
0706 90 11	— — — dal 1° maggio al 30 settembre	13	—	—
0706 90 19	— — — dal 1° ottobre al 30 aprile	17	—	—
0706 90 30	— — Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	17	15	—
0706 90 90	— — altri	17	—	—
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati :			
	— Cetrioli :			
0707 00 11	— — dal 1° novembre al 15 maggio	16 ⁽¹⁾	—	—
0707 00 19	— — dal 16 maggio al 31 ottobre	20 ⁽¹⁾	20	—
0707 00 90	— Cetriolini	16	—	—
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati :			
0708 10	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>) :			
0708 10 10	— — dal 1° settembre al 31 maggio	12	10	—
0708 10 90	— — dal 1° giugno al 31 agosto	17	—	—
0708 20	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) :			
0708 20 10	— — dal 1° ottobre al 30 giugno	13	—	—
		MIN 2 Ecu/ 100 kg/net		
0708 20 90	— — dal 1° luglio al 30 settembre	17	—	—
		MIN 2 Ecu/ 100 kg/net		
0708 90 00	— altri legumi	17	14	—
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati :			
0709 10 00	— Carciofi	13 ⁽¹⁾	—	—
0709 20 00	— Asparagi	16	16	—
0709 30 00	— Melanzane	16 ⁽¹⁾	—	—
0709 40 00	— Sedani, esclusi i sedani-rapa	16	—	—
	— Funghi e tartufi :			
0709 51	— — Funghi :			
0709 51 10	— — — Funghi coltivati	16	—	—
0709 51 30	— — — Funghi galletti o gallinacci	10	4	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0709 51 50	— — — Funghi porcini	10	7	—
0709 51 90	— — — altri	10	8	—
0709 52 00	— — Tartufi	10	8	—
0709 60	— Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta » :			
0709 60 10	— — Peperoni	11	9	—
	— — altri :			
0709 60 91	— — — del genere « Capsicum » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « Capsicum » ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0709 60 95	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0709 60 99	— — — altri	20	10	—
0709 70 00	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	13	—	—
0709 90	— altri :			
0709 90 10	— — Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	13	—	—
0709 90 20	— — Bietole da costa e cardi	13	—	—
	— — Olive :			
0709 90 31	— — — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽¹⁾	7	—	—
0709 90 39	— — — altre	7 (AGR)	—	—
0709 90 40	— — Capperi	7	—	—
0709 90 50	— — Finocchi	12	10	—
0709 90 60	— — Granturco dolce	9 (AGR)	—	—
0709 90 70	— — Zucchine	16 ⁽²⁾	—	—
0709 90 90	— — altri	16	—	—
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :			
0710 10 00	— Patate	19	18	—
	— Legumi da granella, anche sgranati :			
0710 21 00	— — Piselli (Pisum sativum)	19	18	—
0710 22 00	— — Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	19	18	—
0710 29 00	— — altri	19	18	—
0710 30 00	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	19	18	—
0710 40 00	— Granturco dolce	20,8 + MOB	8 + MOB	—
0710 80	— altri ortaggi o legumi :			
0710 80 10	— — Olive	19	19	—
	— — Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta » :			
0710 80 51	— — — Peperoni	19	18	—
0710 80 59	— — — altri	20	10	—
0710 80 60	— — Funghi	19	18	—
0710 80 70	— — Pomodori	19	18	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0710 80 80	— — Carciofi	19	18	—
★ 0710 80 85	— — Asparagi	19	18	—
★ 0710 80 95	— — altri	19	18	—
0710 90 00	— Miscele di ortaggi o di legumi	19	18	—
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :			
0711 10 00	— Cipolle	9	9	—
0711 20	— Olive :			
0711 20 10	— — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ⁽¹⁾	8	—	—
0711 20 90	— — altre	8 (AGR)	—	—
0711 30 00	— Capperi	8	6	—
0711 40 00	— Cetrioli e cetriolini	15	15	—
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi :			
	— — Ortaggi o legumi :			
0711 90 10	— — — Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni	20	10	—
0711 90 30	— — — Granturco dolce	20,8 + MOB	8 + MOB	—
	— — — Funghi :			
0711 90 40	— — — — della specie Agaricus	12	—	—
0711 90 60	— — — — altri	12	—	—
0711 90 70	— — — — altri	12	—	—
0711 90 90	— — Miscele di ortaggi o legumi	15	—	—
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :			
0712 10 00	— Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	16	16	—
0712 20 00	— Cipolle	20	16	—
0712 30 00	— Funghi e tartufi	16	16	—
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi :			
	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) :			
0712 90 11	— — — ibrido, destinato alla semina ⁽¹⁾	esenzione ⁽²⁾	4	—
0712 90 19	— — — altro	9 (AGR)	—	—
0712 90 30	— — Pomodori	16	16	—
0712 90 50	— — Carote	16	16	—
0712 90 90	— — altri	16	16	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :			
0713 10	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>) :			
0713 10 10	— — destinati alla semina	10	3	—
0713 10 90	— — altri	10	3	—
0713 20	— Ceci :			
0713 20 10	— — destinati alla semina	10	3	—
0713 20 90	— — altri	10	3	—
	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) :			
0713 31	— — Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek :			
0713 31 10	— — — destinati alla semina	10	3	—
0713 31 90	— — — altri	10	3	—
0713 32	— — Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>) :			
0713 32 10	— — — destinati alla semina	10	3	—
0713 32 90	— — — altri	10	3	—
0713 33	— — Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>) :			
0713 33 10	— — — destinati alla semina	10	3	—
0713 33 90	— — — altri	10	3	—
0713 39	— — altri :			
0713 39 10	— — — destinati alla semina	10	3	—
0713 39 90	— — — altri	10	3	—
0713 40	— Lenticchie :			
0713 40 10	— — destinate alla semina	7	2	—
0713 40 90	— — altre	7	2	—
0713 50	— Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>) :			
0713 50 10	— — destinate alla semina	7	5	—
0713 50 90	— — altre	7	5	—
0713 90	— altre :			
0713 90 10	— — destinate alla semina	7	5	—
0713 90 90	— — altre	7	5	—
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago :			
0714 10	— Radici di manioca :			
0714 10 10	— — Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	28 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0714 10 91	— — altri : — — — dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi .	6 (AGR)	(¹)	—
0714 10 99	— — — altri	6 (AGR)	(¹)	—
0714 20	— Patate dolci :			
0714 20 10	— — fresche, intere, destinate al consumo umano (²)	6 (³)	6	—
0714 20 90	— — altre	10 Ecu/ 100 kg/net (⁴)	(⁵)	—
0714 90	— altri : — — Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido :			
0714 90 11	— — — dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi .	6 (AGR)	(¹)	—
0714 90 19	— — — altri	6 (AGR)	(¹)	—
0714 90 90	— — altri	6 (³)	6	—

(¹) 6 % ad valorem a determinate condizioni.

(²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(³) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(⁴) Esenzione nel limite di un contingente tariffario annuo di 600 000 tonnellate originarie della Repubblica popolare cinese. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(⁵) Esenzione nel limite di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di :
 - a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio, mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);
 - b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio, mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);
 purché mantengano il carattere di frutta secche.

Nota complementare

1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio (« tenore in zuccheri »), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate :			
0801 10	— Noci di cocco :			
0801 10 10	— — Polpa disidratata di noci di cocco	esenzione	2	—
0801 10 90	— — altre	esenzione	2	—
0801 20 00	— Noci del Brasile	5	esenzione	—
0801 30 00	— Noci di acagiù	5	esenzione	—
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate :			
	— Mandorle :			
0802 11	— — con guscio :			
0802 11 10	— — — amare	esenzione	esenzione	—
0802 11 90	— — — altre	7	7 ⁽¹⁾	—

(1) Dazio del 2 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 45 000 t per concessione delle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0802 12	— — sgusciate :			
0802 12 10	— — — amare	esenzione	esenzione	—
0802 12 90	— — — altre	7	7 ⁽¹⁾	—
	— Nocciole (<i>Corylus spp.</i>) :			
0802 21 00	— — con guscio	4	—	—
0802 22 00	— — sgusciate	4	—	—
	— Noci comuni :			
0802 31 00	— — con guscio	8	8	—
0802 32 00	— — sgusciate	8	8	—
0802 40 00	— Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)	7	—	—
0802 50 00	— Pistacchi	2	—	—
0802 90	— altre :			
0802 90 10	— — Noci di pecan	4	esenzione	—
0802 90 30	— — Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione	1,5	—
0802 90 50	— — Pinoli o semi del pino domestico	2	—	—
0802 90 80	— — altre	2	—	—
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate :			
	— fresche :			
★ 0803 00 11	— — banane da cuocere	20	20	—
★ 0803 00 19	— — altre	850 Ecu/ 1 000 kg/net (²)	—	—
0803 00 90	— essiccate	20	20	—
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :			
0804 10 00	— Datteri	12	—	—
0804 20	— Fichi :			
0804 20 10	— — freschi	7	—	—
0804 20 90	— — secchi	10	—	—
0804 30 00	— Ananassi	9	9	—
0804 40	— Avocado :			
0804 40 10	— — dal 1° dicembre al 31 maggio	12	8	—
0804 40 90	— — dal 1° giugno al 30 novembre	12	8	—
0804 50 00	— Guaiave, manghi e mangostani	4	6	—

(1) Dazio del 2 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 45 000 t per concessione delle autorità comunitarie competenti.

(2) Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ecu, in cui è espresso il dazio doganale, in deroga alla regola generale C, paragrafo 3 di cui alla prima parte, titolo I (NC) è il tasso di conversione agricolo previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0805	Agrumi, freschi o secchi :			
0805 10	— Arance :			
	— — Arance dolci, fresche :			
	— — — dal 1° aprile al 30 aprile :			
0805 10 11	— — — — Sanguigne e semisanguigne	15 (1)	13 (2)	—
	— — — — altre :			
0805 10 15	— — — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	15 (1)	13 (2)	—
0805 10 19	— — — — — altre	15 (1)	13 (2)	—
	— — — dal 1° maggio al 15 maggio :			
0805 10 21	— — — — — Sanguigne e semisanguigne	15 (1)	6	—
	— — — — — altre :			
0805 10 25	— — — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	15 (1)	6	—
0805 10 29	— — — — — altre	15 (1)	6	—
	— — — dal 16 maggio al 15 ottobre :			
0805 10 31	— — — — — Sanguigne e semisanguigne	15 (1)	4	—
	— — — — — altre :			
0805 10 35	— — — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	15 (1)	4	—
0805 10 39	— — — — — altre	15 (1)	4	—
	— — — dal 16 ottobre al 31 marzo :			
0805 10 41	— — — — — Sanguigne e semisanguigne	20 (1)	(2)	—
	— — — — — altre :			
0805 10 45	— — — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	20 (1)	(2)	—
0805 10 49	— — — — — altre	20 (1)	(2)	—
	— — — altre :			
0805 10 70	— — — dal 1° aprile al 15 ottobre	15	15	—
0805 10 90	— — — dal 16 ottobre al 31 marzo	20	—	—
0805 20	— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi :			
0805 20 10	— — Clementine	20 (1)	—	—
0805 20 30	— — Monreal e satsuma	20 (1)	—	—
0805 20 50	— — Mandarini e wilkings	20 (1)	—	—
0805 20 70	— — Tangerini	20 (1)	—	—
0805 20 90	— — altri	20 (1)	(3)	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) Dazio del 10 % per le arance dolci di alta qualità durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile, nel limite di un contingente tariffario annuale di 20 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio del 2 % per ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » durante il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile, nel limite di un contingente tariffario annuale di 15 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0805 30	— Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) :			
0805 30 10	— — Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	8 ⁽¹⁾	(2)	—
0805 30 90	— — Limette (Citrus aurantifolia)	16	—	—
0805 40 00	— Pompelmi e pomeli	12	3 ⁽³⁾	—
0805 90 00	— altri	16	—	—
0806	Uve, fresche o secche :			
0806 10	— fresche :			
	— — da tavola :			
	— — — dal 1° novembre al 14 luglio :			
0806 10 11	— — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 gennaio ⁽⁴⁾	18 ⁽¹⁾	10	—
0806 10 15	— — — — altre	18 ⁽¹⁾	—	—
0806 10 19	— — — dal 15 luglio al 31 ottobre	22 ⁽¹⁾	—	—
	— — altre :			
0806 10 91	— — — dal 1° novembre al 14 luglio	18 ⁽¹⁾	—	—
0806 10 99	— — — dal 15 luglio al 31 ottobre	22 ⁽¹⁾	—	—
0806 20	— secche :			
	— — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg :			
0806 20 11	— — — Uve di Corinto	9 ⁽¹⁾	3	—
0806 20 12	— — — Uva sultanina	9 ⁽¹⁾	3	—
0806 20 18	— — — altre	9 ⁽¹⁾	3	—
	— — altre :			
0806 20 91	— — — Uve di Corinto	9 ⁽¹⁾	3	—
0806 20 92	— — — Uva sultanina	9 ⁽¹⁾	3	—
0806 20 98	— — — altre	9 ⁽¹⁾	3	—
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi :			
0807 10	— Meloni (compresi i cocomeri) :			
0807 10 10	— — Cocomeri	11	—	—
0807 10 90	— — altri	11	—	—
0807 20 00	— Papaie	2	6	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

⁽²⁾ Dazio del 6 % durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno, nel limite di un contingente tariffario annuale di 10 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽³⁾ Dazio dell'1,5 % durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

⁽⁴⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0808	Mele, pere e cotogne, fresche :			
0808 10	— Mele :			
0808 10 10	— — Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	9 MIN 0,45 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — altre :			
	— — — dal 1° agosto al 31 dicembre :			
0808 10 31	— — — — della varietà Golden Delicious	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 33	— — — — della varietà Granny Smith	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 39	— — — — altre	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — dal 1° gennaio al 31 marzo :			
0808 10 51	— — — — della varietà Golden Delicious	10 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	8 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 53	— — — — della varietà Granny Smith	10 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	8 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 59	— — — — altre	10 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	8 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — dal 1° aprile al 31 luglio :			
0808 10 81	— — — — della varietà Golden Delicious	8 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	6 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 83	— — — — della varietà Granny Smith	8 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	6 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 89	— — — — altre	8 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	6 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20	— Pere e cotogne :			
	— — Pere :			
0808 20 10	— — — Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre .	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	9 MIN 0,45 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — altre :			
0808 20 31	— — — — dal 1° gennaio al 31 marzo	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0808 20 33	— — — — dal 1° aprile al 15 luglio	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	5 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 35	— — — — dal 16 luglio al 31 luglio	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 39	— — — — dal 1° agosto al 31 dicembre	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 90	— — Cotogne	9	—	—
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche :			
0809 10 00	— Albicocche	25	—	—
0809 20	— Ciliege :			
	— — dal 1° maggio al 15 luglio :			
0809 20 20	— — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—	—
0809 20 40	— — — altre	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—	—
	— — dal 16 luglio al 30 aprile :			
0809 20 60	— — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	15 ⁽¹⁾	15	—
0809 20 80	— — — altre	15 ⁽¹⁾	15	—
0809 30	— Pesche, comprese le pesche noci :			
0809 30 10	— — Pesche noci	22 ⁽¹⁾	—	—
0809 30 90	— — altre	22 ⁽¹⁾	—	—
0809 40	— Prugne e prugnone :			
	— — Prugne :			
0809 40 11	— — — dal 1° luglio al 30 settembre	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net ⁽¹⁾	—	—
0809 40 19	— — — dal 1° ottobre al 30 giugno	10 ⁽¹⁾	8	—
0809 40 90	— — Prugnone	15	—	—
0810	Altre frutta fresche :			
0810 10	— Fragole :			
0810 10 10	— — dal 1° maggio al 31 luglio	16 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net	—	—
0810 10 90	— — dal 1° agosto al 30 aprile	16	14	—
0810 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi :			
0810 20 10	— — Lamponi	12	11	—
0810 20 90	— — altri	12	—	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina :			
0810 30 10	— — Ribes nero (cassis)	12	11	—
0810 30 30	— — Ribes rosso	12	11	—
0810 30 90	— — altri	12	—	—
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « Vaccinium » :			
0810 40 10	— — Mirtilli rossi (frutti del « Vaccinium vitis idaea »)	9	esenzione	—
0810 40 30	— — Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	9	4	—
0810 40 50	— — Frutti del « Vaccinium macrocarpon » e del « Vaccinium corymbosum »	12	4	—
0810 40 90	— — altri	12	—	—
0810 90	— altri :			
0810 90 10	— — Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	11	—	—
0810 90 30	— — Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack, (pane di scimmia), litchi e sapotiglie	7,5	—	—
0810 90 80	— — altre	11	—	—
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0811 10	— Fragole :			
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0811 10 11	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
0811 10 19	— — — altre	26	26	—
0811 10 90	— — — altre	20	18	—
0811 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina :			
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0811 20 11	— — — con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
0811 20 19	— — — altri	26	26	—
	— — — altri :			
0811 20 31	— — — Lamponi	20	18	—
0811 20 39	— — — Ribes nero (cassis)	20	18	—
0811 20 51	— — — Ribes rosso	20	15	—
0811 20 59	— — — More di rovo o di gelso e more-lamponi	20	15	—
0811 20 90	— — — altri	20	18	—
0811 90	— altre :			
	— — con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :			
0811 90 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
0811 90 30	— — — altre	26	26	—
	— — — altre :			
0811 90 50	— — — Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	20	15	—
0811 90 70	— — — Mirtilli delle specie « Vaccinium myrtilloides » e « Vaccinium angustifolium »	20	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Ciliege :			
0811 90 75	— — — — Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	20	18	—
0811 90 80	— — — — altre	20	18	—
0811 90 99	— — — — altre	20	18	—
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate :			
0812 10 00	— Ciliege	11	—	—
0812 20 00	— Fragole	11	—	—
0812 90	— altre :			
0812 90 10	— — Albicocche	16	—	—
0812 90 20	— — Arance	16	—	—
0812 90 30	— — Papaie	3	5,5	—
0812 90 40	— — Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	11	8	—
0812 90 50	— — Ribes nero (<i>cassis</i>)	11	—	—
0812 90 60	— — Lamponi	11	—	—
0812 90 90	— — altre	11	—	—
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :			
0813 10 00	— Albicocche	9	7	—
0813 20 00	— Prugne	18	12	—
0813 30 00	— Mele	10	8	—
0813 40	— altre frutta :			
0813 40 10	— — Pesche, comprese le pesche noci	9	7	—
0813 40 30	— — Pere	10	8	—
0813 40 50	— — Papaie	2	4	—
0813 40 60	— — Tamarindi	esenzione	6	—
0813 40 80	— — altre	8	6	—
0813 50	— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :			
	— — Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :			
0813 50 11	— — — senza prugne	9	8	—
0813 50 19	— — — con prugne	12	12	—
0813 50 30	— — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802	8	8	—
	— — altri miscugli di frutta secche :			
0813 50 91	— — — non contenenti prugne e fichi	10	10	—
0813 50 99	— — — altri	12	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	2	2	—

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue :

a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di « Cubebe » (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla precedente nota 1 a) è quello applicabile al componente gravato dal dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :			
	— Caffè non torrefatto :			
0901 11 00	— — non decaffeinizzato	4	5	—
0901 12 00	— — decaffeinizzato	10	13	—
	— Caffè torrefatto :			
0901 21 00	— — non decaffeinizzato	12	15	—
0901 22 00	— — decaffeinizzato	15	18	—
0901 30 00	— Bucche e pellicole di caffè	7	13	—
0901 40 00	— Succedanei del caffè contenenti caffè	30	18	—
0902	Tè, anche aromatizzato :			
0902 10 00	— Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	23	5	—
0902 20 00	— Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	10,8	esenzione	—
0902 30 00	— Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	esenzione	5	—
0902 40 00	— Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati . .	10,8	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0903 00 00	Mate	25	esenzione	—
0904	Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati :			
	— Pepe :			
0904 11	— — non tritato né polverizzato :			
0904 11 10	— — — destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0904 11 90	— — — altro	esenzione	10	—
0904 12 00	— — tritato o polverizzato	4	12,5	—
0904 20	— Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0904 20 10	— — — Peperoni	16	12	—
	— — — altri :			
0904 20 31	— — — — del genere « Capsicum », destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture di oleoresine di « Capsicum » ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0904 20 35	— — — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0904 20 39	— — — — altri	5	10	—
0904 20 90	— — tritati o polverizzati	5	12	—
0905 00 00	Vaniglia	11,5	11,5	—
0906	Cannella e fiori di cinnamomo :			
0906 10 00	— non tritati né polverizzati	esenzione	8	—
0906 20 00	— tritati o polverizzati	esenzione	8	—
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10	15	—
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :			
0908 10	— Noci moscate :			
0908 10 10	— — non tritate né polverizzate, destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
0908 10 90	— — altre	5	10	—
0908 20	— Macis :			
0908 20 10	— — non tritato né polverizzato	20	esenzione	—
0908 20 90	— — tritato o polverizzato	4	8	—
0908 30 00	— Amomi e cardamomi	20	esenzione	—
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro :			
0909 10	— Semi di anice o di badiana :			
0909 10 10	— — di anice	esenzione	10	—
0909 10 90	— — di badiana	10	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0909 20 00	— Semi di coriandolo	5	esenzione	—
0909 30	— Semi di cumino :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 30 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—	—
0909 30 19	— — — altri	esenzione	—	—
0909 30 90	— — tritati o polverizzati	esenzione	10	—
0909 40	— Semi di carvi :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 40 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—	—
0909 40 19	— — — altri	esenzione	—	—
0909 40 90	— — tritati o polverizzati	esenzione	10	—
0909 50	— Semi di finocchio; bacche di ginepro :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 50 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—	—
0909 50 19	— — — altri	esenzione	—	—
0909 50 90	— — tritati o polverizzati	esenzione	10	—
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie :			
0910 10 00	— Zenzero	esenzione	(2)	—
0910 20	— Zafferano :			
0910 20 10	— — non tritato né polverizzato	10	—	—
0910 20 90	— — tritato o polverizzato	10	—	—
0910 30 00	— Curcuma	esenzione	esenzione	—
0910 40	— Timo; foglie di alloro :			
	— — Timo :			
	— — — non tritato né polverizzato :			
0910 40 11	— — — — Serpillo (Thymus serpyllum)	esenzione	—	—
0910 40 13	— — — — altro	7	—	—
0910 40 19	— — — tritato o polverizzato	8,5	—	—
0910 40 90	— — Foglie di alloro	7	—	—
0910 50 00	— Curry	25	esenzione	—
	— altre spezie :			
0910 91	— — Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo :			
0910 91 10	— — — non tritati né polverizzati	12,5	20	—
0910 91 90	— — — tritati o polverizzati	12,5	25	—
0910 99	— — altre :			
0910 99 10	— — — Semi di fieno greco	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
0910 99 91	— — — — non tritate né polverizzate	12,5	20	—
0910 99 99	— — — — tritate o polverizzate	12,5	25	—

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoce

1. Si considera come « frumento (grano) duro » il frumento della specie « *Triticum durum* » e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del « *Triticum durum* » che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1. Sono considerati :

- a) « *riso a grani tondi* », ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
- b) « *riso a grani medi* », ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;
- c) « *riso a grani lunghi* », ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;
- d) « *risone* » (riso « *paddy* »), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;
- e) « *riso semigreggio* », ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « *riso bruno* », « *riso cargo* », « *riso loonzain* » e « *riso sbramato* »;
- f) « *riso semilavorato* », ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
- g) « *riso lavorato* », ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
- h) « *rottture* », ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2. Prelievo applicabile ai miscugli dei cereali :

- A.** Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 è quello applicabile :
- a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio;
 - b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio.
- B.** Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 e, se diversi, di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.
- C.** Per i miscugli composti dei cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008, che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.
- D.** Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20, 1006 30 e 1006 40 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.
- E.** Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero da riso appartenente a uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile :
- a) al principale componente, in peso, se questo costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio;
 - b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno 90 % del peso del miscuglio.
- F.** Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1001	Frumento (grano) e frumento segalato :			
1001 10 00	— Frumento (grano) duro	20 (AGR)	—	—
1001 90	— altro :			
1001 90 10	— — Spelta, destinata alla semina ⁽¹⁾	20	—	—
	— — altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :			
1001 90 91	— — — Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina .	20 (AGR)	—	—
1001 90 99	— — — altri	20 (AGR)	—	—
1002 00 00	Segala	16 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1003 00	Orzo :			
1003 00 10	— destinato alla semina	13 (AGR)	—	—
★ 1003 00 90	— altro	13 (AGR)	—	—
1004 00 00	Avena	13 (AGR)	—	—
1005	Granturco :			
1005 10	— destinato alla semina :			
	— — ibrido ⁽¹⁾ :			
1005 10 11	— — — ibrido doppio e ibrido top-cross	esenzione ⁽²⁾	4	—
1005 10 13	— — — ibrido a tre vie	esenzione ⁽²⁾	4	—
1005 10 15	— — — ibrido semplice	esenzione ⁽²⁾	4	—
1005 10 19	— — — altro	esenzione ⁽²⁾	4	—
1005 10 90	— — altro	9 (AGR)	—	—
1005 90 00	— altro	9 (AGR)	—	—
1006	Riso :			
1006 10	— Risone (riso « paddy ») :			
1006 10 10	— — destinato alla semina ⁽¹⁾	12	—	—
	— — altro :			
	— — — surriscaldato (parboiled) :			
1006 10 21	— — — — a grani tondi	12 (AGR)	—	—
1006 10 23	— — — — a grani medi	12 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 10 25	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 10 27	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	12 (AGR)	—	—
	— — — — altro :			
1006 10 92	— — — — a grani tondi	12 (AGR)	—	—
1006 10 94	— — — — a grani medi	12 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 10 96	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 10 98	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 20	— Riso semigreggio (riso « cargo » o riso « bruno ») :			
	— — surriscaldato (parboiled) :			
1006 20 11	— — — a grani tondi	12 (AGR)	—	—
1006 20 13	— — — a grani medi	12 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — a grani lunghi :			
1006 20 15	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 20 17	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	12 (AGR)	—	—
	— — — altro :			
1006 20 92	— — — a grani tondi	12 (AGR)	—	—
1006 20 94	— — — a grani medi	12 (AGR)	—	—
	— — — a grani lunghi :			
1006 20 96	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 20 98	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	12 (AGR)	—	—
1006 30	— Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato :			
	— — Riso semilavorato :			
	— — — surriscaldato (parboiled) :			
1006 30 21	— — — — a grani tondi	16 (AGR)	—	—
1006 30 23	— — — — a grani medi	16 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 30 25	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	16 (AGR)	—	—
1006 30 27	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	16 (AGR)	—	—
	— — — — altro :			
1006 30 42	— — — — a grani tondi	16 (AGR)	—	—
1006 30 44	— — — — a grani medi	16 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 30 46	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	16 (AGR)	—	—
1006 30 48	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	16 (AGR)	—	—
	— — Riso lavorato :			
	— — — surriscaldato (parboiled) :			
1006 30 61	— — — — a grani tondi	16 (AGR)	—	—
1006 30 63	— — — — a grani medi	16 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 30 65	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	16 (AGR)	—	—
1006 30 67	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	16 (AGR)	—	—
	— — — — altro :			
1006 30 92	— — — — a grani tondi	16 (AGR)	—	—
1006 30 94	— — — — a grani medi	16 (AGR)	—	—
	— — — — a grani lunghi :			
1006 30 96	— — — — — con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	16 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1006 30 98	— — — — con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 .	16 (AGR)	—	—
1006 40 00	— Rotture di riso	16 (AGR)	—	—
1007 00	Sorgo da granella :			
1007 00 10	— ibrido destinato alla semina ⁽¹⁾	10	—	—
1007 00 90	— altro	8 (AGR)	—	—
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali :			
1008 10 00	— Grano saraceno	10 (AGR)	—	—
1008 20 00	— Miglio	8 (AGR)	—	—
1008 30 00	— Scagliola	8 (AGR)	—	—
1008 90	— altri cereali :			
1008 90 10	— — Triticale	8 (AGR)	—	—
1008 90 90	— — altri	8 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 11**PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE;
INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
- b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
- c) i « corn flakes » ed altri prodotti della voce 1904;
- d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
- e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
- f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco :

- a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
- b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce 1104.

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
Altri cereali	45 %	2 %	50 %	—

3. Ai sensi della voce 1103 sono considerati come « semole » e « semolini », i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni :

- a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;
- b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Nota complementare

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente :

- a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	30 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato :			
1102 10 00	— Farina di segala	8 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ Il dazio autonomo è di 13 % per la farina di frumento segalato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1102 20	— Farina di granturco :			
1102 20 10	— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % . .	8 (AGR)	—	—
1102 20 90	— — altra	8 (AGR)	—	—
1102 30 00	— Farina di riso	14 (AGR)	—	—
1102 90	— altre :			
1102 90 10	— — di orzo	8 (AGR)	—	—
1102 90 30	— — di avena	8 (AGR)	—	—
1102 90 90	— — altre	8 (AGR)	—	—
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :			
	— Semole e semolini :			
1103 11	— — di frumento (grano) :			
★ 1103 11 10	— — — di frumento (grano) duro	30 (AGR)	—	—
1103 11 90	— — — di frumento (grano) tenero e di spelta	30 (AGR)	—	—
1103 12 00	— — di avena	23 (AGR)	—	—
1103 13	— — di granturco :			
1103 13 10	— — — aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % .	23 (AGR)	—	—
1103 13 90	— — — altri	23 (AGR)	—	—
1103 14 00	— — di riso	23 (AGR)	—	—
1103 19	— — di altri cereali :			
1103 19 10	— — — di segala	25 (AGR)	—	—
1103 19 30	— — — di orzo	23 (AGR)	—	—
1103 19 90	— — — altri	23 (AGR)	—	—
	— Agglomerati in forma di pellets :			
1103 21 00	— — di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—
1103 29	— — di altri cereali :			
1103 29 10	— — — di segala	25 (AGR)	—	—
1103 29 20	— — — di orzo	23 (AGR)	—	—
1103 29 30	— — — di avena	23 (AGR)	—	—
1103 29 40	— — — di granturco	23 (AGR)	—	—
1103 29 50	— — — di riso	23 (AGR)	—	—
1103 29 90	— — — altri	23 (AGR)	—	—
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :			
	— Cereali schiacciati o in fiocchi :			
1104 11	— — di orzo :			
1104 11 10	— — — Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 11 90	— — — Fiocchi	28 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1104 12	-- di avena :			
1104 12 10	-- -- Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 12 90	-- -- Fiocchi	28 (AGR)	—	—
1104 19	-- di altri cereali :			
1104 19 10	-- -- di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—
1104 19 30	-- -- di segala	25 (AGR)	—	—
1104 19 50	-- -- di granturco	23 (AGR)	—	—
	-- -- altri :			
1104 19 91	-- -- -- Fiocchi di riso	23 (AGR)	—	—
1104 19 99	-- -- -- altri	23 (AGR)	—	—
	-- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati) :			
1104 21	-- di orzo :			
1104 21 10	-- -- mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 21 30	-- -- mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 21 50	-- -- perlati	23 (AGR)	—	—
1104 21 90	-- -- soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 22	-- di avena :			
1104 22 10	-- -- mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 22 30	-- -- mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 22 50	-- -- perlati	23 (AGR)	—	—
1104 22 90	-- -- soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23	-- di granturco :			
1104 23 10	-- -- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23 30	-- -- perlati	23 (AGR)	—	—
1104 23 90	-- -- soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 29	-- di altri cereali :			
	-- -- mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :			
1104 29 11	-- -- -- di frumento (grano)	25 (AGR)	—	—
1104 29 15	-- -- -- di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 19	-- -- -- altri	25 (AGR)	—	—
	-- -- perlati :			
1104 29 31	-- -- -- di frumento (grano)	25 (AGR)	—	—
1104 29 35	-- -- -- di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 39	-- -- -- altri	25 (AGR)	—	—
	-- -- soltanto spezzati :			
1104 29 91	-- -- -- di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1104 29 95	— — — — di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 99	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :			
1104 30 10	— — di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—
1104 30 90	— — altri	30 (AGR)	—	—
1105	Farina, semolino, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate :			
1105 10 00	— Farina e semolino	19	—	—
1105 20 00	— Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	19	—	—
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :			
1106 10 00	— Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713	12	(1)	—
1106 20	— Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 :			
1106 20 10	— — denaturati (2)	28 (AGR)	—	—
1106 20 90	— — altri	28 (AGR)	—	—
1106 30	— Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :			
1106 30 10	— — di banane	17	17	—
1106 30 90	— — altri	13	—	—
1107	Malto, anche torrefatto :			
1107 10	— non torrefatto :			
	— — di frumento (grano) :			
1107 10 11	— — — presentato in forma di farina	20 (AGR)	—	—
1107 10 19	— — — altro	20 (AGR)	—	—
	— — altro :			
1107 10 91	— — — presentato in forma di farina	20 (AGR)	—	—
1107 10 99	— — — altro	20 (AGR)	—	—
1107 20 00	— torrefatto	20 (AGR)	—	—
1108	Amidi e fecole; inulina :			
	— Amidi e fecole :			
1108 11 00	— — Amido di frumento (grano)	28 (AGR)	—	—
1108 12 00	— — Amido di granturco	27 (AGR)	—	—
1108 13 00	— — Fecola di patate	25 (AGR)	—	—

(1) Vedi allegato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1108 14 00	— — Fecola di manioca	28 (AGR)	(¹) (²)	—
1108 19	— — altri amidi e fecole :			
1108 19 10	— — — Amido di riso	25 (AGR)	—	—
1108 19 90	— — — altri	28 (AGR)	—	—
1108 20 00	— Inulina	30	—	—
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	27 (AGR)	—	—
(¹) Dazio di 150 ECU/t nel limite di un contingente tariffario annuo di 8 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione : — di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio della voce 1901, — o della tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacci condizionati per la vendita al dettaglio della voce 1903. L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni comunitarie in materia. (²) Dazio di 150 ECU/t nel limite di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicinali delle voci 3303 o 3004. L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.				

*CAPITOLO 12***SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI;
PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI****Note**

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati « semi oleosi » in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come « semi da sementa » della voce 1209.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa :
 - a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
 - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
 - c) i cereali (capitolo 10);
 - d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie : basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi :
 - a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
 - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
 - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine « alghe » non comprende :
 - a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
 - b) le colture di microrganismi della voce 3002;
 - c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1201 00	Fave di soia, anche frantumate :			
1201 00 10	— destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1201 00 90	— altre	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate :			
1202 10	— con guscio :			
1202 10 10	— — destinate alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1202 10 90	— — altre	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1202 20 00	— sgusciate, anche frantumate	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1203 00 00	Copra	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1204 00	Semi di lino, anche frantumati :			
1204 00 10	— destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1204 00 90	— altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1205 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :			
1205 00 10	— destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1205 00 90	— altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati :			
1206 00 10	— destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
★ 1206 00 91	— — sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
★ 1206 00 99	— — altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati :			
1207 10	— Noci e mandorle di palmisti :			
1207 10 10	— — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1207 10 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1207 20	— Semi di cotone :			
1207 20 10	— — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1207 20 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1207 30	— Semi di ricino :			
1207 30 10	— — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	—	—
1207 30 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	—	—
1207 40	— Semi di sesamo :			
1207 40 10	— — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1207 40 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1207 50	— Semi di senapa :			
1207 50 10	— — destinati alla semina ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1207 50 90	— — altri	esenzione (1)	esenzione	—
1207 60	— Semi di cartamo :			
1207 60 10	— — destinati alla semina (2)	esenzione	esenzione	—
1207 60 90	— — altri	esenzione (1)	esenzione	—
	— altri :			
1207 91	— — Semi di papavero nero o bianco :			
1207 91 10	— — — destinati alla semina (2)	esenzione	esenzione	—
1207 91 90	— — — altri	esenzione (1)	esenzione	—
1207 92	— — Semi di karité :			
1207 92 10	— — — destinati alla semina (2)	esenzione	esenzione	—
1207 92 90	— — — altri	esenzione (1)	esenzione	—
1207 99	— — altri :			
1207 99 10	— — — destinati alla semina (2)	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
1207 99 91	— — — — Semi di canapa	esenzione (1)	esenzione	—
1207 99 99	— — — — altri	esenzione (1)	esenzione	—
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa :			
1208 10 00	— di fave di soia	10 (1)	7	—
1208 90 00	— altre	esenzione (1)	—	—
1209	Semi, frutti e spore da sementa :			
	— Semi di barbabietole :			
1209 11 00	— — Semi di barbabietole da zucchero	15	13	—
1209 19 00	— — altri	15	13	—
	— Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole :			
1209 21 00	— — di erba medica	10	5	—
1209 22	— — di trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>) :			
★ 1209 22 10	— — — Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense L.</i>)	10	4	—
★ 1209 22 80	— — — altri	10	4	—
1209 23	— — di festuca :			
1209 23 11	— — — Paleo (<i>Festuca pratensis Huds.</i>)	10	4	—
1209 23 15	— — — Festuca rossa (<i>Festuca rubra L.</i>)	10	4	—
1209 23 80	— — — altri	10	5	—
1209 24 00	— — di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)	10	4	—
1209 25	— — di loglio (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>) :			
★ 1209 25 10	— — — Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum Lam.</i>)	10	4	—
★ 1209 25 90	— — — Loglio inglese (<i>Lolium perenne L.</i>)	10	4	—
1209 26 00	— — di fleolo (coda di topo)	10	4	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1209 29	— — altri :			
1209 29 10	— — — Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	10	4	—
1209 29 50	— — — Semi di lupini	10	5	—
1209 29 80	— — — altri	10	5	—
1209 30 00	— Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	10	6	—
	— altri :			
1209 91	— — Semi di ortaggi :			
1209 91 10	— — — Semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i> L.)	10	6	—
1209 91 90	— — — altri	10	7	—
1209 99	— — altri :			
1209 99 10	— — — Semi da bosco	10	esenzione	—
	— — — altri :			
1209 99 91	— — — Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	10	6	—
1209 99 99	— — — altri	10	7	—
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina :			
1210 10 00	— Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	12	9	—
1210 20	— Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina :			
1210 20 10	— — Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	12	9	—
1210 20 90	— — altri	12	9	—
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :			
1211 10 00	— Radici di liquirizia	2	—	—
1211 20 00	— Radici di ginseng	esenzione	esenzione	—
1211 90	— altri :			
1211 90 10	— — Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	esenzione	3	—
1211 90 30	— — Fave tonka	3	8	—
1211 90 40	— — Menta (steli e foglie)	esenzione	esenzione	—
1211 90 60	— — Tiglio (fiore e foglie)	esenzione	esenzione	—
1211 90 65	— — Verbena (foglie e cime)	esenzione	esenzione	—
1211 90 70	— — Maggiorana volgare o origano (<i>Origanum vulgare</i>) (rami, steli e foglie)	esenzione	esenzione	—
1211 90 75	— — Salvia (<i>Salvia officinalis</i>) (fiore e foglie)	esenzione	esenzione	—
1211 90 80	— — altri	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :			
1212 10	— Carrube, compresi i semi di carrube :			
1212 10 10	— — Carrube	8	—	—
	— — Semi di carrube :			
1212 10 91	— — — non sgusciati, né frantumati, né macinati	2	—	—
1212 10 99	— — — altri	9	—	—
1212 20 00	— Alghe	esenzione	2	—
1212 30 00	— Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	5	4	—
	— altri :			
1212 91	— — Barbabietole da zucchero :			
1212 91 10	— — — fresche	12 (AGR)	—	—
1212 91 90	— — — disseccate o in polvere	12 (AGR)	—	—
1212 92 00	— — Canne da zucchero	esenzione (AGR)	—	—
1212 99	— — altri :			
1212 99 10	— — — Radici di cicoria	2	2	—
1212 99 90	— — — altri	esenzione	esenzione	—
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	esenzione	esenzione	—
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets :			
1214 10 00	— Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	esenzione	esenzione	—
1214 90	— altri :			
1214 90 10	— — Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	9	—	—
	— — altri :			
1214 90 91	— — — agglomerati in forma di pellets	esenzione	esenzione	—
1214 90 99	— — — altri	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi :

- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
- b) gli estratti di malto (voce 1901);
- c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
- d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonché le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
- e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
- f) i medicinali delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);
- g) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);
- h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);
- ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali :			
1301 10 00	— Gomma lacca	esenzione	esenzione	—
1301 20 00	— Gomma arabica	esenzione	esenzione	—
1301 90	— altri :			
1301 90 10	— — Prodotto detto « Mastice di Hios » (mastice dell'albero della specie Pistacia lentiscus)	esenzione	esenzione	—
1301 90 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :			
	— Succhi ed estratti vegetali :			
1302 11 00	— — Oppio	esenzione	esenzione	—
1302 12 00	— — di liquirizia	10	5	—
1302 13 00	— — di luppolo	6	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1302 14 00	— — di piretro o di radici delle piante da rotenone	esenzione	5	—
1302 19	— — altri :			
1302 19 10	— — — di « Quassia amara »; aloe e manna	esenzione	esenzione	—
1302 19 30	— — — Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione	5	—
	— — — altri :			
1302 19 91	— — — — medicinali	esenzione	2,5	—
1302 19 99	— — — — altri	esenzione	esenzione	—
1302 20	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati :			
1302 20 10	— — allo stato secco	24	(1)	—
1302 20 90	— — altri	14	—	—
	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :			
1302 31 00	— — Agar-agar	4	2,5	—
1302 32	— — Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati :			
1302 32 10	— — — di carrube o di semi di carrube	6	3	—
1302 32 90	— — — di semi di guar	esenzione	esenzione	—
1302 39 00	— — altri	esenzione	esenzione	—

(1) Vedi allegato.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).
3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).
4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) :			
1401 10 00	— Bambù	esenzione	esenzione	—
1401 20 00	— Canne d'India	esenzione	esenzione	—
1401 90 00	— altre	esenzione	esenzione	—
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie :			
1402 10 00	— Capoc	esenzione	(¹)	—
	— altre :			
1402 91 00	— — Crine vegetale	esenzione	esenzione	—
1402 99 00	— — altre	esenzione	esenzione	—
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci :			
1403 10 00	— Saggina per scope (<i>Sorghum vulgare</i> var. <i>technicum</i>)	esenzione	esenzione	—
1403 90 00	— altre	esenzione	esenzione	—

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove :			
1404 10 00	— Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	esenzione	esenzione	—
1404 20 00	— Linters di cotone	esenzione	esenzione	—
1404 90 00	— altri	—	esenzione	—

SEZIONE III**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE****CAPITOLO 15****GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
- b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
- c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
- d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
- e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
- f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4. Le paste di saponificazione (*soap-stocks*), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce 1522.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31 :

a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti :

— decantazione entro i termini normali;

— centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi », quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi sono quelle di seguito riportate :

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi	Percentuali
Acido miristico	M 0,1
Acido linolenico	M 0,9
Acido arachico	M 0,7
Acido eicosenoico	M 0,5
Acido beenico	M 0,3
Acido lignocerico	M 0,5
M = massimo.	

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli	Percentuali
Colesterolo	M 0,5
Brassicasterolo	M 0,2
Campesterolo	M 4,0
Stigmasterolo (1)	< Campesterolo
Betasitosterolo (2)	m 93,0
Delta-7-stigmastenolo	M 0,5
m = minimo. M = massimo. (1) Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (codice NC 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (codice NC 1510 00 10). (2) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.	

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante i metodi descritti negli allegati V, VII, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91.

- B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi rientrano nel codice NC 1510.

- I. È considerato « olio di oliva vergine lampante » ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti :
- a) tenore in alcoli alifatici non superiore a 400 mg/kg;
 - b) tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 %
 - c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;

d) *somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,10 %, e*

e) *una o più delle seguenti caratteristiche :*

1) *numero di perossidi superiore a 20 mEq di ossigeno attivo /kg;*

2) *tenore in solventi alogenati volatili totali superiore a 0,2 mg/kg e superiore a 0,1 mg/kg per almeno uno di essi;*

3) *coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,250 e, dopo trattamento dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11; in realtà, certi oli aventi tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 3,3 g/100 g possono avere, dopo passaggio su allumina attivata conformemente al metodo descritto nell'allegato IX del regolamento (CEE) n. 2568/91, un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,10; in tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuate in laboratorio conformemente al metodo descritto nell'allegato XIII del regolamento citato, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti :*

— *coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 1,20*

— *variazione (K) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16, e cioè :*

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

K_m = *indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm, e*

K_{m-4} e K_{m+4} = *indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda inferiore e superiore di 4 nm a quella di K_m ;*

4) *caratteristiche organolettiche che evidenzino difetti percepibili con un'intensità superiore al limite di accettabilità, con punteggio inferiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.*

II. *È considerato « altro olio d'oliva vergine » ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche :*

a) *acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g;*

b) *numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo /kg;*

c) *tenore in alcoli alifatici non superiore a 300 mg/kg;*

d) *tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,2 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,1 mg/kg;*

e) *coefficiente di estinzione K_{270} non superiore a 0,25 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, non superiore a 0,10;*

f) *variazione (K) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;*

g) *caratteristiche organolettiche che evidenzino anche difetti percepibili con un'intensità inferiore al limite di accettabilità, con punteggio pari o superiore a 3,5 nell'analisi sensoriale di cui all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;*

h) *tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 %;*

ij) *contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,3 %;*

k) *somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,03 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,03 %.*

C. *Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergini, che presenti le seguenti caratteristiche :*

a) *acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 3,3 g/100 g;*

b) *tenore in alcoli alifatici non superiore a 350 mg/kg;*

- c) *coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 0,25 e non superiore a 1,20 e, dopo passaggio dell'olio su allumina attivata, superiore a 0,10;*
 - d) *variazione (K) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm superiore a 0,01 e non superiore a 0,16;*
 - e) *tenore in eritrodiole + uvaolo non superiore a 4,5 %;*
 - f) *contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %.*
 - g) *somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,30 %.*
- D. Sono considerati « oli greggi » ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche :
- a) *acidità, espressa in acido oleico, pari o superiore a 2 g/100 g;*
 - b) *tenore in eritrodiole + uvaolo superiore a 12 %;*
 - c) *contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;*
 - d) *somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,10 %*
- E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2.B, 2.C e 2.D. Gli oli di questo codice devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 % e una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 %.
3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39 :
- a) *i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;*
 - b) *i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo ⁽¹⁾, determinata conformemente dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli.*
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91.

⁽¹⁾ Delta-5,23-stigmastadienolo + cleroestero + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1501 00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi :			
	— Strutto e altri grassi di maiale :			
1501 00 11	— — destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	4 (AGR)	3	—
1501 00 19	— — altri	20 (AGR)	—	—
1501 00 90	— Grassi di volatili	18 (AGR)	18	—
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi :			
1502 00 10	— destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	2	esenzione	—
1502 00 90	— altri	10	5	—
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati :			
	— Stearina solare e oleostearina :			
1503 00 11	— — destinate ad usi industriali ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
1503 00 19	— — altre	8	8	—
1503 00 30	— Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	12	4	—
1503 00 90	— altri	12	10	—
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
	— Oli di fegato di pesci e loro frazioni :			
1504 10	— — aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	6 ⁽²⁾	6	—
1504 10 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	⁽³⁾	—
1504 20	— Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato :			
1504 20 10	— — Frazioni solide	17 ⁽²⁾	—	—
1504 20 90	— — altri	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1504 30	— Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni :			
	— — Frazioni solide :			
1504 30 11	— — — di balena o di capodoglio	17 ⁽²⁾	—	—
1504 30 19	— — — altre	17 ⁽²⁾	—	—
1504 30 90	— — altri	2 ⁽²⁾	esenzione	—
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :			
1505 10 00	— Grasso di lana greggio	6	5	—
1505 90 00	— altri	10	4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

⁽³⁾ Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	4	2	—
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
1507 10	— Olio greggio, anche depurato delle mucillagini :			
1507 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 (2)	—	—
1507 10 90	— — altro	10 (2)	10	—
1507 90	— altri :			
1507 90 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 (2)	—	—
1507 90 90	— — altri	15 (2)	15	—
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
1508 10	— Olio greggio :			
1508 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 (2)	5	—
1508 10 90	— — altro	10 (2)	10	—
1508 90	— altri :			
1508 90 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 (2)	—	—
1508 90 90	— — altri	15 (2)	15	—
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
1509 10	— vergini :			
1509 10 10	— — Olio d'oliva vergine lampante	20 (AGR)	—	—
1509 10 90	— — altri	20 (AGR)	—	—
1509 90 00	— altri	20 (AGR)	—	—
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 :			
1510 00 10	— Oli greggi	20 (AGR)	—	—
1510 00 90	— altri	20 (AGR)	—	—
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
1511 10	— Olio greggio :			
1511 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 (2)	4	—
1511 10 90	— — altro	9 (2)	6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1511 90	— altri :			
	— — Frazioni solide :			
1511 90 11	— — — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1511 90 19	— — — altrimenti presentate	17 ⁽¹⁾	—	—
	— — altri :			
1511 90 91	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	8 ⁽¹⁾	—	—
1511 90 99	— — — altri	14 ⁽¹⁾	14	—
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
	— Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni :			
1512 11	— — Oli greggi :			
1512 11 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	5 ⁽¹⁾	⁽³⁾	—
	— — — altri :			
1512 11 91	— — — — di girasole	10 ⁽¹⁾	10	—
1512 11 99	— — — — di cartamo	10 ⁽¹⁾	—	—
1512 19	— — altri :			
1512 19 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	8 ⁽¹⁾	⁽³⁾	—
	— — — altri :			
1512 19 91	— — — — di girasole	15 ⁽¹⁾	15	—
1512 19 99	— — — — di cartamo	15 ⁽¹⁾	⁽³⁾	—
	— Olio di cotone e sue frazioni :			
1512 21	— — Olio greggio, anche depurato del gossipolo :			
1512 21 10	— — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	5 ⁽¹⁾	—	—
1512 21 90	— — — altro	10 ⁽¹⁾	10	—
1512 29	— — altri :			
1512 29 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	8 ⁽¹⁾	—	—
1512 29 90	— — — altri	15 ⁽¹⁾	15	—
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
	— Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni :			
1513 11	— — Olio greggio :			
1513 11 10	— — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	4	5	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altro :			
1513 11 91	— — — — presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1513 11 99	— — — — altrimenti presentato	10 ⁽¹⁾	10	—
1513 19	— — — altri :			
	— — — Frazioni solide :			
1513 19 11	— — — — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1513 19 19	— — — — altrimenti presentate	17 ⁽¹⁾	—	—
	— — — — altri :			
1513 19 30	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	8 ⁽¹⁾	—	—
	— — — — altri :			
1513 19 91	— — — — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1513 19 99	— — — — — altrimenti presentati	15 ⁽¹⁾	—	—
	— Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni :			
1513 21	— — Oli greggi :			
	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾ :			
1513 21 11	— — — — di palmisti	5 ⁽¹⁾	—	—
1513 21 19	— — — — di babassù	5 ⁽¹⁾	5	—
	— — — — altri :			
1513 21 30	— — — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1513 21 90	— — — — altrimenti presentati	10 ⁽¹⁾	—	—
1513 29	— — — altri :			
	— — — Frazioni solide :			
1513 29 11	— — — — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1513 29 19	— — — — altrimenti presentate	17 ⁽¹⁾	—	—
	— — — — altri :			
1513 29 30	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	8 ⁽¹⁾	⁽³⁾	—
	— — — — altri :			
1513 29 50	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
	— — — — — altrimenti presentati :			
1513 29 91	— — — — — di palmisti	15 ⁽¹⁾	—	—
1513 29 99	— — — — — di babassù	15 ⁽¹⁾	⁽³⁾	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽³⁾ Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
1514 10	– Oli greggi :			
1514 10 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	⁽³⁾	—
1514 10 90	– – altri	10 ⁽²⁾	10	—
1514 90	– altri :			
1514 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾	⁽³⁾	—
1514 90 90	– – altri	15 ⁽²⁾	⁽³⁾	—
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :			
	– Olio di lino e sue frazioni :			
1515 11 00	– – Olio greggio	5 ⁽²⁾	5	—
1515 19	– – altri :			
1515 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾	8	—
1515 19 90	– – – altri	15 ⁽²⁾	⁽³⁾	—
	– Olio di granturco e sue frazioni :			
1515 21	– – Olio greggio :			
1515 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	—	—
1515 21 90	– – – altro	10 ⁽²⁾	—	—
1515 29	– – altri :			
1515 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾	—	—
1515 29 90	– – – altri	15 ⁽²⁾	⁽³⁾	—
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni :			
1515 30 10	– – destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche ⁽¹⁾	esenzione ⁽²⁾	esenzione	—
1515 30 90	– – altri	8 ⁽²⁾	8	—
1515 40 00	– Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	3 ⁽²⁾	3	—
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni :			
	– – Olio greggio :			
1515 50 11	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾	—	—
1515 50 19	– – – altro	10 ⁽²⁾	—	—
	– – altri :			
1515 50 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

⁽³⁾ Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1515 50 99	— — — altri	15 (1)	(2)	—
1515 60	— Olio di jojoba e sue frazioni :			
1515 60 10	— — Olio greggio	esenzione	esenzione	—
1515 60 90	— — altri	8	4	—
1515 90	— altri :			
1515 90 10	— — Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	3 (1)	(2)	—
	— — Olio di semi di tabacco e sue frazioni :			
	— — — Olio greggio :			
1515 90 21	— — — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)	5 (1)	esenzione	—
1515 90 29	— — — — altro	10 (1)	—	—
	— — — — altri :			
1515 90 31	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)	8 (1)	esenzione	—
1515 90 39	— — — — altri	15 (1)	(2)	—
	— — — — altri oli e loro frazioni :			
	— — — — Oli greggi :			
1515 90 40	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)	5 (1)	(2)	—
	— — — — altri :			
1515 90 51	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	20 (1)	—	—
1515 90 59	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	10 (1)	—	—
	— — — — — altri :			
1515 90 60	— — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)	8 (1)	(2)	—
	— — — — — altri :			
1515 90 91	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	20 (1)	—	—
1515 90 99	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi	15 (1)	(2)	—
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati :			
1516 10	— Grassi e oli animali e loro frazioni :			
1516 10 10	— — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	20 (1)	—	—
1516 10 90	— — altrimenti presentati	17 (1)	(2)	—
1516 20	— Grassi e oli vegetali e loro frazioni :			
1516 20 10	— — Oli di ricino idrogenato, detti « opalwax »	12	5,3	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) Vedi allegato.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
1516 20 91	— — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	20 ⁽¹⁾	—	—
1516 20 99	— — — altrimenti presentati	17 ⁽¹⁾	⁽²⁾	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :			
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida :			
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1517 10 90	— — altra	25 ⁽¹⁾	25	—
1517 90	— altre :			
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — altre :			
1517 90 91	— — — Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	15 ⁽¹⁾	15	—
1517 90 93	— — — Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	10	4,6	—
1517 90 99	— — — altre	25 ⁽¹⁾	25	—
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove :			
1518 00 10	— Linossina	20	12	—
	— Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽³⁾ :			
1518 00 31	— — greggi	5 ⁽¹⁾	5	—
1518 00 39	— — altri	8 ⁽¹⁾	8	—
	— altri :			
1518 00 91	— — Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	15	12	—
	— — altri :			
1518 00 95	— — — Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	12	—
1518 00 99	— — — altri	15	12	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

⁽²⁾ Vedi allegato.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali :			
	— Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione :			
1519 11 00	— — Acido stearico	12	8	—
1519 12 00	— — Acido oleico	10	7	—
1519 13 00	— — Acidi grassi del tallolio	8	4,5	—
1519 19	— — altri :			
1519 19 10	— — — Acidi grassi distillati	8	4,5	—
1519 19 30	— — — Distillato d'acidi grassi	8	4,5	—
1519 19 90	— — — altri	8	4,5	—
1519 20 00	— Alcoli grassi industriali	13	6	—
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose :			
1520 10 00	— Glicerina greggia; acque e liscivie glicenerose	3	1,5	—
1520 90 00	— altre, compresa la glicerina sintetica	10	6	—
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati :			
1521 10	— Cere vegetali :			
1521 10 10	— — gregge	esenzione	esenzione	—
1521 10 90	— — altre	3	4	—
1521 90	— altri :			
1521 90 10	— — Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	3,5	—
	— — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate :			
1521 90 91	— — — gregge	esenzione	esenzione	—
1521 90 99	— — — altre	2,5	5	—
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :			
1522 00 10	— Degras	9	6	—
	— Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :			
	— — contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva :			
1522 00 31	— — — Paste di saponificazione (soapstocks)	7 (AGR)	—	—
1522 00 39	— — — altri	2 (AGR)	—	—
	— — altri :			
1522 00 91	— — — Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	7 ⁽¹⁾	5	—
1522 00 99	— — — altri	2 ⁽¹⁾	2	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

SEZIONE IV**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE,
LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI
E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI****Nota**

1. In questa sezione l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16**PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI
O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI****Note**

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90 61 e 1602 90 71 sono considerati « non cotti », i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e, che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61 e 1602 90 71 tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione « e loro pezzi » si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti :			
1601 00 10	— di fegato	24 (AGR)	24	—
	— altri ⁽¹⁾ :			
1601 00 91	— — Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	21 (AGR)	—	—
1601 00 99	— — altri	21 (AGR)	—	—
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue :			
1602 10 00	— Preparazioni omogeneizzate	26 (AGR)	26	—
1602 20	— di fegato di qualsiasi animale :			
	— — di oca o di anatra :			
1602 20 11	— — — contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	20	16	—
1602 20 19	— — — altre	20	16	—
1602 20 90	— — altre	25 (AGR)	25	—
	— di volatili della voce 0105 :			
1602 31	— — di tacchino :			
	— — — contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :			
1602 31 11	— — — — contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	21 (AGR)	17	—
1602 31 19	— — — — altre	21 (AGR)	17	—
1602 31 30	— — — contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie ⁽²⁾	21 (AGR)	17	—
1602 31 90	— — — altre	21 (AGR)	17	—
1602 39	— — altre :			
	— — — contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :			
1602 39 11	— — — — non cotte	21 (AGR)	—	—
1602 39 19	— — — — altre	21 (AGR)	17	—
1602 39 30	— — — contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie ⁽²⁾	21 (AGR)	17	—
1602 39 90	— — — altre	21 (AGR)	17	—
	— della specie suina :			
1602 41	— — Prosciutti e loro pezzi :			
1602 41 10	— — — della specie suina domestica	26 (AGR)	—	—
1602 41 90	— — — altri	21	17	—
1602 42	— — Spalle e loro pezzi :			
1602 42 10	— — — della specie suina domestica	26 (AGR)	—	—
1602 42 90	— — — altre	21	17	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1602 49	— — altre, compresi i miscugli :			
	— — — della specie suina domestica :			
	— — — — contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :			
1602 49 11	— — — — — Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	26 (AGR)	—	—
1602 49 13	— — — — — Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	26 (AGR)	—	—
1602 49 15	— — — — — altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	26 (AGR)	—	—
1602 49 19	— — — — — altre	26 (AGR)	—	—
1602 49 30	— — — — — contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	26 (AGR)	—	—
1602 49 50	— — — — — contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	26 (AGR)	—	—
1602 49 90	— — — altre	21	17	—
1602 50	— della specie bovina :			
1602 50 10	— — non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	20 + AGR ⁽¹⁾	—	—
	— — altre :			
	— — — in recipienti ermeticamente chiusi :			
1602 50 31	— — — — « Corned beef »	26	26	—
1602 50 39	— — — — altre	26	26	—
1602 50 80	— — — — altre	26	26	—
1602 90	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale :			
1602 90 10	— — Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	26 (AGR)	26	—
	— — altre :			
1602 90 31	— — — di selvaggina o di coniglio	21	17	—
	— — — altre :			
1602 90 51	— — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	26 (AGR)	—	—
	— — — — altre :			
	— — — — — contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina :			
1602 90 61	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	20 + AGR ⁽¹⁾	—	—
1602 90 69	— — — — — altre	26	26	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altre :			
	— — — — — di ovini e di caprini :			
1602 90 71	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	20	(1)	—
1602 90 79	— — — — — altre	20	(1)	—
1602 90 99	— — — — — altre	26	26	—
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici :			
1603 00 10	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . . .	24	20	—
1603 00 30	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg	9	4	—
1603 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce :			
	— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati :			
1604 11 00	— — Salmoni	20	5,5	—
1604 12	— — Aringhe :			
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18	15	—
	— — — altri :			
★ 1604 12 91	— — — — in recipienti ermeticamente chiusi	23	20	—
★ 1604 12 99	— — — — altri	23	20	—
1604 13	— — Sardine, alacce e spratti :			
	— — — Sardine :			
1604 13 11	— — — — sotto olio d'oliva	25	25	—
1604 13 19	— — — — altri	25	25	—
1604 13 90	— — — — altri	25	20	—
1604 14	— — Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) :			
	— — — Tonni e palamite :			
	— — — — sotto olio vegetale :			
★ 1604 14 12	— — — — — « Loins »	25	24	—
★ 1604 14 14	— — — — — altri	25	24	—
	— — — — — altri :			
★ 1604 14 16	— — — — — « Loins »	25	24	—
★ 1604 14 18	— — — — — altri	25	24	—
1604 14 90	— — — Boniti (Sarda spp.)	25	25	—
1604 15	— — Sgombri :			
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :			
1604 15 11	— — — — Filetti	25	25	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1604 15 19	— — — — altri	25	25	—
1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i>	25	20	—
1604 16 00	— — Acciughe	25	—	—
1604 19	— — — altri :			
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni	20	7	—
	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] :			
★ 1604 19 31	— — — — « Loins »	25	24	—
★ 1604 19 39	— — — — altri	25	24	—
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	25	—
	— — — — altri :			
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18	15	—
	— — — — — altri :			
1604 19 92	— — — — — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	25	20	—
1604 19 93	— — — — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	25	20	—
1604 19 94	— — — — — Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	25	20	—
1604 19 95	— — — — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	25	20	—
1604 19 98	— — — — — altri	25	20	—
1604 20	— — — — — altre preparazioni e conserve di pesci :			
★ 1604 20 05	— — — Preparazioni di surimi	25	20	—
	— — — — — altri :			
1604 20 10	— — — — di salmoni	20	5,5	—
1604 20 30	— — — — di salmonidi, diversi dai salmoni	20	7	—
1604 20 40	— — — — di acciughe	25	—	—
1604 20 50	— — — — di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	25	—
1604 20 70	— — — — di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	25	24	—
1604 20 90	— — — — di altri pesci	25	20	—
1604 30	— — — — Caviale e suoi succedanei :			
1604 30 10	— — — — Caviale (uova di storioni)	30	30	—
1604 30 90	— — — — Succedanei del caviale	30	30	—
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati :			
1605 10 00	— — — Granchi	20	16	—
1605 20	— — — Gamberetti :			
★ 1605 20 10	— — — — in recipienti ermeticamente chiusi	20	20	—
	— — — — — altri :			
★ 1605 20 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20	20	—
★ 1605 20 99	— — — — — altri	20	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1605 30 00	— Astici	20	20	—
1605 40 00	— altri crostacei	20	20	—
1605 90	— altri :			
	— — Molluschi :			
	— — — Mitili (Mytilus spp., Perna spp.) :			
★ 1605 90 11	— — — — in recipienti ermeticamente chiusi	20	20	—
★ 1605 90 19	— — — — altri	20	20	—
★ 1605 90 30	— — — altri	20	20	—
1605 90 90	— — altri invertebrati acquatici	26	26	—

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
- b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per « zucchero greggio » lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati « zuccheri greggi » gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati « zuccheri bianchi » gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
3. È considerato « isoglucosio » ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.
4. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido :			
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti :			
1701 11	– – di canna :			
1701 11 10	– – – destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	80 (AGR)	—	—
1701 11 90	– – – altri	80 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1701 12	— di barbabietola :			
1701 12 10	— — — destinati ad essere raffinati ⁽¹⁾	80 (AGR)	—	—
1701 12 90	— — — altri	80 (AGR)	—	—
	— altri :			
1701 91 00	— — con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	80 (AGR)	—	—
1701 99	— — altri :			
1701 99 10	— — — Zuccheri bianchi	80 (AGR)	—	—
1701 99 90	— — — altri	80 (AGR)	—	—
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati :			
1702 10	— Lattosio e sciroppo di lattosio :			
1702 10 10	— — contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro ⁽²⁾ .	24 (AGR)	—	—
1702 10 90	— — altri	24 (AGR)	—	—
1702 20	— Zucchero e sciroppo d'acero :			
1702 20 10	— — Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	67 (AGR)	—	—
1702 20 90	— — altri	42 (AGR)	10	—
1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio :			
1702 30 10	— — Isoglucosio	80 (AGR)	—	—
	— — altri :			
	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio ⁽³⁾ :			
1702 30 51	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25 (AGR)	—	—
1702 30 59	— — — — altri	25 (AGR)	—	—
	— — — — altri :			
1702 30 91	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50 (AGR)	—	—
1702 30 99	— — — — altri	50 (AGR)	—	—
1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio :			
1702 40 10	— — Isoglucosio	80 (AGR)	—	—
1702 40 90	— — altri	50 (AGR)	—	—
1702 50 00	— Fruttosio chimicamente puro	20 + MOB	—	—
1702 60	— altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio :			
1702 60 10	— — Isoglucosio	80 (AGR)	—	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 10 90 è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce (1702 10 10).

⁽³⁾ Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 99 è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1702 60 90	— — altri	80 (AGR)	—	—
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito :			
1702 90 10	— — Maltosio chimicamente puro	20	—	—
1702 90 30	— — Isoglucosio	80 (AGR)	—	—
1702 90 50	— — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	50 (AGR)	—	—
1702 90 60	— — Sucedanei del miele, anche misti con miele naturale	50 (AGR)	—	—
	— — Zuccheri e melassi, caramellati :			
1702 90 71	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio . . .	47 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
1702 90 75	— — — — in polvere, anche agglomerati	47 (AGR)	—	—
1702 90 79	— — — — altri	47 (AGR)	—	—
1702 90 90	— — altri	80 (AGR)	—	—
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero :			
1703 10 00	— Melassi di canna	65 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
1703 90 00	— altri	65 (AGR) ⁽¹⁾	—	—
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) :			
1704 10	— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero :			
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :			
1704 10 11	— — — sotto forma di strisce	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 10 19	— — — altre	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :			
1704 10 91	— — — sotto forma di strisce	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 10 99	— — — altre	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 90	— altri :			
1704 90 10	— — Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	21	—	—
1704 90 30	— — Preparazione detta « cioccolato bianco »	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

(1) Il dazio autonomo è :

- nullo (esenzione) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dei prodotti melassati per l'alimentazione degli animali;
- di 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè;
- di 19 % per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico;
- di 67 % per i melassi aromatizzati o colorati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1704 90 51	— — altri : — — — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 55	— — — Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 61	— — — Confetti e prodotti simili confettati	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 65	— — — altri : — — — — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 71	— — — — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 75	— — — — Caramelle	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 81	— — — — altri : — — — — — ottenuti per compressione	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 99	— — — — — altri	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	6,7	3	—
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	esenzione	3	—
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata :			
1803 10 00	— non sgrassata	12	15	—
1803 20 00	— completamente o parzialmente sgrassata	12	15	—
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	9	12	—
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti . .	12	16	—
1806	Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :			
1806 10	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
1806 10 10	— — non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	29,6 + MOB ⁽¹⁾	10 + MOB ⁽¹⁾	—
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	29,6 + MOB	10 + MOB	—

⁽¹⁾ L'elemento mobile (MOB) non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o contengano meno di 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1806 10 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	29,6 + MOB	10 + MOB	—
1806 20	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :			
1806 20 10	— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 20 30	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— — altre :			
1806 20 50	— — — aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 20 70	— — — Preparazioni dette « Chocolate milk crumb »	22,3 + MOB (¹)	—	—
1806 20 80	— — — Glassatura al cacao	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 20 95	— — — altre	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini :			
1806 31 00	— — ripiene	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 32	— — non ripiene :			
1806 32 10	— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 32 90	— — — altre	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90	— altre :			
	— — Cioccolata e prodotti di cioccolata :			
	— — — cioccolatini (praline), anche ripieni :			
1806 90 11	— — — — contenenti alcole	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 19	— — — — altri	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

(¹) Il dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
1806 90 31	— — — — ripieni	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 39	— — — — non ripieni	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 50	— — Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 60	— — Pasta da spalmare contenente cacao	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 70	— — Preparazioni per bevande, contenenti cacao	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 90	— — altre	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE;
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
- b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

2. Ai fini della voce 1901, per « farine » e « semolini » si intendono :

- a) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
- b) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini o dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 8 % di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione « altrimenti preparati » significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

- 1. *Le merci delle sottovoci 1905 30, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*
- 2. *Ai sensi della sottovoce 1905 30, sono considerati come « biscotti con aggiunta di dolcificanti » soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 %. (Le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori.)*
- 3. *La sottovoce 1905 30 non comprende le cialde e le cialdine che hanno, in peso, un tenore in acqua superiore a 10 % (sottovoce 1905 90 40).*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove :			
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	19,6 + MOB	11 + MOB	—
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	19,6 + MOB	11 + MOB	—
1901 90	— altri :			
	— — Estratti di malto :			
1901 90 11	— — — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % . .	16,3 + MOB	8 + MOB	—
1901 90 19	— — — altri	16,3 + MOB	8 + MOB	—
1901 90 90	— — altri	19,6 + MOB	11 + MOB	—
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato :			
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate :			
1902 11 00	— — contenenti uova	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 19 00	— — altre	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) :			
1902 20 10	— — contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	17	17	—
1902 20 30	— — contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	26 (AGR)	—	—
	— — altre :			
1902 20 91	— — — cotte	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1902 20 99	— — — altre	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1902 30	— altre paste alimentari :			
1902 30 10	— — secche	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1902 30 90	— — altre	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1902 40	— Cuscus :			
1902 40 10	— — non preparato	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 40 90	— — altro	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacé, scarti di setacciature o forme simili .	15,4 + MOB	10 + MOB	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati :			
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura :			
1904 10 10	— — a base di granturco	14,3 + MOB	6 + MOB	—
1904 10 30	— — a base di riso	14,3 + MOB	8 + MOB	—
1904 10 90	— — altri	14,3 + MOB	8 + MOB	—
1904 90	— altri :			
1904 90 10	— — Riso	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1904 90 90	— — altri	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :			
1905 10 00	— Pane croccante detto « Knäckebröt »	24 + MOB	9 + MOB MAX 24 + AD F/M	—
1905 20	— Pane con spezie (panpepato) :			
1905 20 10	— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	29,2 + MOB	13 + MOB	—
1905 20 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	29,2 + MOB	13 + MOB	—
1905 20 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	29,2 + MOB	13 + MOB	—
1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini :			
	— — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao :			
1905 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 30 19	— — — altri	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
	— — altri :			
	— — — biscotti con aggiunta di dolcificanti :			
1905 30 30	— — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
1905 30 51	— — — — — doppio biscotto con ripieno	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 30 59	— — — — — altri	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Cialde e cialdine :			
1905 30 91	— — — — salate, anche ripiene	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 30 99	— — — — altre	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati :			
1905 40 10	— — Fette biscottate	28,5 + MOB	14 + MOB	—
1905 40 90	— — altri	28,5 + MOB	14 + MOB	—
1905 90	— altri :			
1905 90 10	— — Pane azimo (mazoth)	20 + MOB	6 + MOB MAX 20 + AD F/M	—
1905 90 20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	19,5 + MOB	7 + MOB	—
	— — altri :			
1905 90 30	— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca	28,5 + MOB	14 + MOB	—
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 90 45	— — — Biscotti	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
	— — — altri :			
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 90 90	— — — — altri	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—

CAPITOLO 20**PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA
O DI ALTRE PARTI DI PIANTE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
 - b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
 - c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2009 per « succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole », si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per « ortaggi o legumi omogeneizzati » si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

Note complementari

1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, o aventi un tenore di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, pari o superiore a 0,5 % in peso.
2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (« tenore di zuccheri »), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore :
— 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

- 0,95 per i prodotti delle altre voci.
3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro « tenore di zuccheri » è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante :
- ananassi, uve : 13 %,
- altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante : 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 11 a 2008 92 39 e da 2008 99 11 a 2008 99 39 si intende per :
- « titolo alcolometrico massico effettivo » il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
- « % mas » il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi :
- succo di limone o di pomodoro : 3,
- succo di mela : 11,
- succo di uva : 15,
- succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi : 13.
6. Per « succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato » (sottovoci 2009 60 51 e 2009 60 71), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :			
2001 10 00	— Cetrioli e cetriolini	22	22	—
2001 20 00	— Cipolle	22	20	—
2001 90	— altri :			
2001 90 10	— — « Chutney » di manghi	22	esenzione	—
2001 90 20	— — Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	7,5	10	—
2001 90 30	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
2001 90 50	— — Funghi	22	20	—
2001 90 60	— — Cuori di palma	15	20	—
2001 90 65	— — Olive	22	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2001 90 70	— — Peperoni	22	20	—
2001 90 75	— — Barbabietole rosse da insalata (Beta vulgaris var. conditiva)	22	20	—
2001 90 85	— — Cavoli rossi	22	20	—
2001 90 95	— — altri	22	20	—
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :			
2002 10	— Pomodori, interi o in pezzi :			
2002 10 10	— — pelati	18	18	—
2002 10 90	— — altri	18	18	—
2002 90	— altri :			
	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 % :			
★ 2002 90 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	18	18	—
★ 2002 90 19	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18	18	—
	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 % :			
★ 2002 90 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	18	18	—
★ 2002 90 39	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18	18	—
	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % :			
★ 2002 90 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	18	18	—
★ 2002 90 99	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18	18	—
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :			
2003 10	— Funghi :			
	— — della specie Agaricus :			
2003 10 20	— — — conservati temporaneamente, completamente cotti	23 ⁽¹⁾	—	—
2003 10 30	— — — altri	23 ⁽¹⁾	—	—
2003 10 80	— — altri	23	—	—
2003 20 00	— Tartufi	20	18	—
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :			
2004 10	— Patate :			
2004 10 10	— — semplicemente cotte	19	18	—
	— — altre :			
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	19,6 + MOB	11 + MOB	—
2004 10 99	— — — altri	24	22	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, è prevista l'applicazione di un importo supplementare.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :			
2004 90 10	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2004 90 30	— — Crauti, capperi e olive	20	—	—
2004 90 50	— — Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	24	24	—
	— — altri, compresi i miscugli :			
2004 90 91	— — — Cipolle, semplicemente cotte	19	18	—
2004 90 95	— — — Carciofi	24	22	—
2004 90 99	— — — altri	24	22	—
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :			
2005 10 00	— Ortaggi e legumi omogeneizzati	24	22	—
2005 20	— Patate :			
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	19,6 + MOB	11 + MOB	—
	— — altri :			
★ 2005 20 20	— — — a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	24	22	—
★ 2005 20 80	— — — altre	24	22	—
2005 30 00	— Crauti	20	—	—
2005 40 00	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	24	24	—
	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) :			
2005 51 00	— — Fagioli in grani	24	22	—
2005 59 00	— — altri	24	24	—
2005 60 00	— Asparagi	22	22	—
2005 70	— Olive :			
★ 2005 70 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg . .	20	—	—
★ 2005 70 90	— — altre	20	—	—
2005 80 00	— Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2005 90	— altri ortaggi e miscugli di ortaggi :			
2005 90 10	— — Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	20	10	—
2005 90 30	— — Capperi	20	—	—
2005 90 50	— — Carciofi	24	22	—
★ 2005 90 60	— — Carote	24	22	—
★ 2005 90 70	— — Miscugli di ortaggi	24	22	—
★ 2005 90 80	— — altri	24	22	—
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) :			
2006 00 10	— Zenzero	25	esenzione	—
	— altre :			
	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			
2006 00 31	— — — Ciliege	25 + AGR	25 + AD S/Z	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2006 00 39	— — — altre	25 + AGR	25 + AD S/Z	—
2006 00 90	— — altre	25	25	—
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate :			
2007 10 10	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 10 90	— — altre	30	30	—
	— altre :			
2007 91	— — di agrumi :			
2007 91 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	30 + AGR	25 + AD S/Z	—
2007 91 30	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	30 + AGR	25 + AD S/Z	—
2007 91 90	— — — altre	30	27	—
2007 99	— — altre :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :			
2007 99 10	— — — — Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ⁽¹⁾	30	28 + AD S/Z	—
2007 99 20	— — — — Puree e paste di marroni	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
	— — — — altre :			
2007 99 31	— — — — — di ciliege	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 33	— — — — — di fragole	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 35	— — — — — di lamponi	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 39	— — — — — altre	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :			
2007 99 51	— — — — Puree e paste di marroni	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
★ 2007 99 55	— — — — Puree di mele	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
★ 2007 99 58	— — — — altre	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
	— — — — altre :			
★ 2007 99 91	— — — — Puree di mele	30	30	—
★ 2007 99 99	— — — — altre	30	30	—
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :			
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :			
2008 11	— — Arachidi :			
2008 11 10	— — — Burro di arachidi	25	20	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 11 91	— — — — superiore ad 1 kg	17	14 ⁽¹⁾	—
2008 11 99	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg	22	16 ⁽²⁾	—
2008 19	— — altre, compresi i miscugli :			
2008 19 10	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17	14	—
2008 19 90	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	22	16	—
2008 20	— Ananassi :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 20 11	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	32 + AGR	—	—
2008 20 19	— — — — altri	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 20 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	32 + AGR	—	—
2008 20 39	— — — — altri	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 20 59	— — — — altri	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 20 79	— — — — altri	27	24	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 20 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	23	⁽³⁾	—
2008 20 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
2008 30	— Agrumi :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :			
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 30 19	— — — — altri	32 + AGR	—	—
	— — — altri :			
2008 30 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—

⁽¹⁾ Dazio del 12 % per le arachidi tostate.⁽²⁾ Dazio del 14 % per le arachidi tostate.⁽³⁾ Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 30 39	— — — — altri	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	23 + AGR	17 + 2 AD S/Z	—
2008 30 55	— — — — Mandarinini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi . . .	23 + AGR	21 + 2 AD S/Z	—
2008 30 59	— — — — altri	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	27 + AGR	17 + 2 AD S/Z	—
2008 30 75	— — — — Mandarinini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi . . .	27 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 30 79	— — — — altri	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 30 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	23	(1)	—
2008 30 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
2008 40	— Pere :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			
2008 40 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 40 19	— — — — — altre	32 + AGR	—	—
	— — — — — altre :			
2008 40 21	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 40 29	— — — — — altre	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 40 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + AGR	—	—
2008 40 39	— — — — — altre	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 40 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 40 59	— — — — altre	23	20	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 40 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 40 79	— — — — altre	27	22	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 40 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	23	21	—
2008 40 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	21	—
2008 50	— Albicocche :			
	— — con aggiunta d'alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			
2008 50 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 50 19	— — — — — altre	32 + AGR	—	—
	— — — — — altre :			
2008 50 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 50 39	— — — — — altre	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 50 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + AGR	—	—
2008 50 59	— — — — altre	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 50 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 50 69	— — — — altre	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 50 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 50 79	— — — — altre	27	24	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 50 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	17	(¹)	—
2008 50 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 60	— Ciliege :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :			
2008 60 11	— — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 60 19	— — — — altre	32 + AGR	—	—
	— — — — altre :			
2008 60 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 60 39	— — — — altre	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 60 51	— — — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 60 59	— — — — altre	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 60 61	— — — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 60 69	— — — — altre	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg :			
2008 60 71	— — — — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	23	(¹)	—
2008 60 79	— — — — — altre	23	(¹)	—
	— — — — inferiore a 4,5 kg :			
2008 60 91	— — — — — Ciliege acide (Prunus cerasus)	25	23	—
2008 60 99	— — — — — altre	25	23	—
2008 70	— Pesche :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :			
2008 70 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 70 19	— — — — — altre	32 + AGR	—	—
	— — — — — altre :			
2008 70 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 70 39	— — — — — altre	32	—	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 70 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	32 + AGR	—	—
2008 70 59	— — — — altre	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole:			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:			
2008 70 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 70 69	— — — — altre	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:			
2008 70 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 70 79	— — — — altre	27	22	—
	— — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 70 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	19	(1)	—
2008 70 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
2008 80	— Fragole:			
	— — con aggiunta di alcole:			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:			
2008 80 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 80 19	— — — — altre	32 + AGR	—	—
	— — — altre:			
2008 80 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 80 39	— — — — altre	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole:			
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
2008 80 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	23	(1)	—
2008 80 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:			
2008 91 00	— — Cuori di palma	16	20	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 92	— — Miscugli :			
	— — — con aggiunta di alcole :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :			
2008 92 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 92 19	— — — — — altri	32 + AGR	—	—
	— — — — — altri :			
2008 92 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 92 39	— — — — — altri	32	—	—
	— — — senza aggiunta di alcole :			
2008 92 45	— — — — Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — — — — altri :			
	— — — — — con aggiunta di zuccheri :			
2008 92 50	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — altri :			
2008 92 71	— — — — — Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti	27 + AGR	15 + 2 AD S/Z	—
2008 92 79	— — — — — altri	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 92 91	— — — — — superiore o uguale a 4,5 kg	23	(¹)	—
2008 92 99	— — — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
2008 99	— — — — — altri :			
	— — — — — con aggiunta di alcole :			
	— — — — — Zenzero :			
2008 99 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	16	20	—
2008 99 19	— — — — — altri	24	—	—
	— — — — — Uva :			
2008 99 21	— — — — — avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	32 + AGR	—	—
2008 99 23	— — — — — altra	32	—	—
	— — — — — altri :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :			
	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas :			
2008 99 25	— — — — — Frutti della passione e guaiave	20 + 2 AD S/Z	30 + 2 AD S/Z	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 99 27	— — — — — altri	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — altri :			
2008 99 32	— — — — — Frutti della passione e guaiave	20 + AGR	—	—
2008 99 34	— — — — — altri	32 + AGR	—	—
	— — — — — altri :			
2008 99 35	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	32	30	—
2008 99 39	— — — — — altri	32	—	—
	— — — — — senza aggiunta di alcole :			
	— — — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 99 41	— — — — — Zenzero	23	esenzione	—
2008 99 43	— — — — — Uva	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 99 45	— — — — — Prugne	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — altri :			
2008 99 46	— — — — — Frutti della passione, guaiave e tamarindi	10 + 2 AD S/Z	20 + 2 AD S/Z	—
2008 99 48	— — — — — altri	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 99 51	— — — — — Zenzero	27	esenzione	—
2008 99 53	— — — — — Uva	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 99 55	— — — — — Prugne	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — altri :			
2008 99 61	— — — — — Frutti della passione e guaiave	12 + 2 AD S/Z	24 + 2 AD S/Z	—
2008 99 69	— — — — — altri	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — senza aggiunta di zuccheri :			
	— — — — — Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 99 71	— — — — — superiore o uguale a 4,5 kg	19	(¹)	—
2008 99 79	— — — — — inferiore a 4,5 kg	25	23	—
2008 99 85	— — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2008 99 91	— — — — — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	20,8 + MOB	13 + MOB	—
2008 99 99	— — — — — altri	23	(¹)	—

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— Succhi di arancia :			
2009 11	— — congelati :			
	— — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 11 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 11 19	— — — altri	42	—	—
	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 11 91	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % .	21 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 11 99	— — — altri	21	19 + AD S/Z ⁽¹⁾	—
2009 19	— — altri :			
	— — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 19 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 19 19	— — — altri	42	—	—
	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 19 91	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % .	21 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 19 99	— — — altri	21	19 + AD S/Z	—
2009 20	— Succhi di pompelmo o di pomelo :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 20 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . .	42 + AGR	—	—
2009 20 19	— — — altri	42	—	—
	— — — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 20 91	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % . . .	21 + AGR	15 + AD S/Z	—
2009 20 99	— — — altri	21	15 + AD S/Z	—
2009 30	— Succhi di altri agrumi :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 30 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . .	42 + AGR	—	—
2009 30 19	— — — altri	42	—	—
	— — — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
2009 30 31	— — — — contenenti zuccheri addizionati	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 39	— — — — altri	21	19	—

⁽¹⁾ Dazio del 13 % per i succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, aventi un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti il concentrato di arance sanguigne, nel limite di un contingente tariffario annuale di 1 500 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :			
	— — — — di limoni :			
2009 30 51	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + AGR	18 + AD S/Z	—
2009 30 55	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 59	— — — — — senza zuccheri addizionati	21	19	—
	— — — — di altri agrumi :			
2009 30 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	21 + AGR	18 + AD S/Z	—
2009 30 95	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	21	19	—
2009 40	— Succhi di ananasso :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 40 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	42 + AGR	—	—
2009 40 19	— — — altri	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 40 30	— — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	22	19 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
2009 40 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 40 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22	19 + AD S/Z	—
2009 40 99	— — — — senza zuccheri addizionati	22	20	—
2009 50	— Succhi di pomodoro :			
2009 50 10	— — con zuccheri addizionati	21	20 + AD S/Z	—
2009 50 90	— — altri	21	21	—
2009 60	— Succhi di uva (compresi i mosti di uva) :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 60 11	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	50 + AGR	—	—
2009 60 19	— — — altri	50 ⁽¹⁾	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :			
2009 60 51	— — — — concentrati	28 ⁽¹⁾	28 + AD S/Z	—
2009 60 59	— — — — altri	28 ⁽¹⁾	28 + AD S/Z	—
	— — — di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :			
2009 60 71	— — — — — concentrati	28 + AGR ⁽¹⁾	28 + AD S/Z	—
2009 60 79	— — — — — altri	28 + AGR ⁽¹⁾	28 + AD S/Z	—

⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2009 60 90	— — — — altri	28 ⁽¹⁾	28 + AD S/Z	—
2009 70	— Succhi di mela :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 70 11	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto . . .	42 + AGR	—	—
2009 70 19	— — — altri	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
2009 70 30	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	25	24 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
2009 70 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % .	25 + AGR	24 + AD S/Z	—
2009 70 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24 + AD S/Z	—
2009 70 99	— — — — senza zuccheri addizionati	25	25	—
2009 80	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — Succhi di pera :			
2009 80 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 80 19	— — — — altri	42	—	—
	— — — altri :			
	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
2009 80 32	— — — — — di frutti della passione e gualave	21 + AGR	—	—
2009 80 34	— — — — — altri	42 + AGR	—	—
2009 80 39	— — — — altri	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — Succhi di pera :			
2009 80 50	— — — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	25	24 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
2009 80 61	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + AGR	24 + AD S/Z	—
2009 80 63	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25	24 + AD S/Z	—
2009 80 69	— — — — — senza zuccheri addizionati	25	25	—
	— — — — altri :			
	— — — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati :			
★ 2009 80 81	— — — — — Succhi di ciliegie	24	21 + AD S/Z	—
★ 2009 80 82	— — — — — altri	24	21 + AD S/Z	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altri :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :		*	
2009 80 83	— — — — — di frutti della passione e guaiave	15 + AGR	21 + AD S/Z	—
2009 80 85	— — — — — altri	24 + AGR	21 + AD S/Z	—
2009 80 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21 + AD S/Z	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati :			
2009 80 95	— — — — — Succo di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	24	22	—
★ 2009 80 96	— — — — — Succhi di ciliegie	24	22	—
★ 2009 80 98	— — — — — altri	24	22	—
2009 90	— Miscugli di succhi :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera :			
2009 90 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 90 19	— — — — altri	42	—	—
	— — — — altri :			
2009 90 21	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 90 29	— — — — altri	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C :			
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera :			
2009 90 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + AGR	—	—
2009 90 39	— — — — altri	25	—	—
	— — — — altri :			
	— — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso :			
2009 90 41	— — — — — con zuccheri addizionati	22	19 + AD S/Z	—
2009 90 49	— — — — — altri	22	20	—
	— — — — — altri :			
2009 90 51	— — — — — con zuccheri addizionati	24	21 + AD S/Z	—
2009 90 59	— — — — — altri	24	22	—
	— — — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso :			
2009 90 71	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	22 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 90 73	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	22	19 + AD S/Z	—
2009 90 79	— — — — — senza zuccheri addizionati	22	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- altri :			
2009 90 91	----- - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	24 + AGR	21 + AD S/Z	—
2009 90 93	----- - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	24	21 + AD S/Z	—
2009 90 99	----- - senza zuccheri addizionati	24	22	—

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
- b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);
- c) il té aromatizzato (voce 0902);
- d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
- e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
- f) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) è superiore a 0,5 % vol (voce 2208);
- g) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
- h) gli enzimi preparati della voce 3507.

2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3. Ai sensi della voce 2104, per « preparazioni alimentari composte omogeneizzate » si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

- 1. Il termine « amido o fecola » di cui alle sottovoci 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 e 2106 90 91 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
- 2. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10 per preparazioni dette « fondute » si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
- 3. Per « isoglucosio », ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :			
2101 10	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè :			
	— — Estratti, essenze e concentrati :			
2101 10 11	— — — con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	30	18	—
2101 10 19	— — — altri	30	18	—
	— — Preparazioni :			
2101 10 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	30	18	—
2101 10 99	— — — altri	20,8	13 + MOB	—
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate :			
2101 20 10	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	6	12	—
2101 20 90	— — altri	20,8	13 + MOB	—
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :			
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè :			
2101 30 11	— — — Cicoria torrefatta	18	—	—
2101 30 19	— — — altri	16,9 + MOB	8 + MOB	—
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè :			
2101 30 91	— — — di cicoria torrefatta	22	—	—
2101 30 99	— — — altri	16,9 + MOB ⁽¹⁾	—	—
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati :			
2102 10	— Lieviti vivi :			
2102 10 10	— — Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	23	17	—
	— — Lieviti di panificazione :			
2102 10 31	— — — secchi	22,1 + MOB	15 + MOB	—
2102 10 39	— — — altri	22,1 + MOB	15 + MOB	—

⁽¹⁾ Il dazio è ridotto a 14 % per una durata indeterminata (sospensione).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2102 10 90	— — altri	31	23	—
2102 20	— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti :			
	— — Lieviti morti :			
2102 20 11	— — — in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17	13	—
2102 20 19	— — — altri	10	8	—
2102 20 90	— — altri	4	2	—
2102 30 00	— Lieviti in polvere preparati	19	9,5	—
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata :			
2103 10 00	— Salsa di soia	20	12	—
2103 20 00	— Salsa « Ketchup » ed altre salse al pomodoro	20	16	—
2103 30	— Farina di senapa e senapa preparata :			
2103 30 10	— — Farina di senapa	5	4	—
2103 30 90	— — Senapa preparata	17	14	—
2103 90	— altri :			
2103 90 10	— — « Chutney » di mango liquido	20	esenzione	—
2103 90 30	— — Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	esenzione	1 alc. 100 %
2103 90 90	— — altri	20	12	—
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate :			
2104 10	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati :			
★ 2104 10 10	— — secchi o disseccati	22	18	—
★ 2104 10 90	— — altri	22	18	—
2104 20 00	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	24	22	—
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao :			
2105 00 10	— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
2105 00 91	— — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
2105 00 99	— — uguale o superiore a 7 %	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :			
2106 10	— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate :			
2106 10 10	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	25	20	—
2106 10 90	— — altri	20,8 + MOB	13 + MOB	—
2106 90	— altre :			
2106 90 10	— — Preparazioni dette « fondute »	20,8 + MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/net	13 + MOB	—
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :			
2106 90 30	— — — di isoglucosio	67 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
2106 90 51	— — — — di lattosio	67 (AGR)	—	—
2106 90 55	— — — — di glucosio o di maltodestrina	67 (AGR)	—	—
2106 90 59	— — — — altri	67 (AGR)	—	—
	— — altre :			
2106 90 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	25	20	—
2106 90 99	— — — altre	20,8 + MOB	13 + MOB	—

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
 - b) l'acqua di mare (voce 2501);
 - c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);
 - d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
 - e) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il « titolo alcolometrico volumico » è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per « bevande non alcoliche » si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per « vino spumante » si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per :
 - a) *titolo alcolometrico volumico effettivo* : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
 - b) *titolo alcolometrico volumico potenziale* : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
 - c) *titolo alcolometrico volumico totale* : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
 - d) *titolo alcolometrico volumico naturale* : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.
 - e) *% vol* : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
2. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 :

A. Si intende per « estratto secco totale », il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico;

B. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 21 a 2204 21 90 e da 2204 29 21 a 2204 29 90, delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV :

I. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno : 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol : 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 90 e 2204 29 90;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55.

4. Le sottovoci da 2204 21 21 a 2204 21 90 e da 2204 29 21 a 2204 29 90 comprendono in particolare :

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto :

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

— ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto :

— avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

— ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

— avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto :

— avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

— ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol :

— mediante concentrazione a freddo, o

— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :

— di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

— di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

— di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

5. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come « vinello » il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti :
- le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;
 - le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
7. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come « aceto di vino » l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
8. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 21, 2204 21 23, 2204 21 31, 2204 21 33, 2204 29 21, 2204 29 23, 2204 29 31 e 2204 29 33, si considerano come « vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) » i vini originari della Comunità economica europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che fissa le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve :			
2201 10	— Acque minerali e acque gassate :			
	— — Acque minerali naturali :			
2201 10 11	— — — senza diossido di carbonio	8	4	—
2201 10 19	— — — altre	8	4	—
	— — altre :			
2201 10 91	— — — senza diossido di carbonio	8	4	—
2201 10 99	— — — altre	8	4	—
2201 90 00	— altre	esenzione	esenzione	—
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :			
2202 10 00	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	20	15	1
2202 90	— altre :			
2202 90 10	— — non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	20	15	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :			
2202 90 91	— — — inferiore a 0,2 %	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2202 90 95	— — — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2202 90 99	— — — uguale o superiore a 2 %	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2203 00	Birra di malto :			
	— in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri :			
★ 2203 00 01	— — presentata in bottiglie	30	24	1
★ 2203 00 09	— — altra	30	24	1
2203 00 10	— in recipienti di capacità superiore a 10 litri	30	24	1
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 :			
2204 10	— Vini spumanti :			
	— — con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol :			
2204 10 11	— — — Champagne	40 Ecu/hl	—	1
2204 10 19	— — — altri	40 Ecu/hl	—	1
	— — — altri :			
★ 2204 10 91	— — — Asti spumante	40 Ecu/hl	—	1
★ 2204 10 99	— — — altri	40 Ecu/hl	—	1
	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :			
2204 21	— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :			
2204 21 10	— — — Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	40 Ecu/hl	—	1
	— — — — altri :			
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
2204 21 21	— — — — — Vini bianchi	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	1
2204 21 23	— — — — — altri	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	1
	— — — — — altri :			
2204 21 25	— — — — — Vini bianchi	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	1
2204 21 29	— — — — — altri	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	1

(1) Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ecu, in cui è espresso il dazio doganale, in deroga alla regola generale C, paragrafo 3 di cui alla prima parte, titolo I (NC) è il tasso di conversione agricolo previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità, prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
2204 21 31	— — — — — Vini bianchi	16,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
2204 21 33	— — — — — altri	16,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
	— — — — — altri :			
2204 21 35	— — — — — Vini bianchi	16,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
2204 21 39	— — — — — altri	16,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol :			
2204 21 41	— — — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal ⁽³⁾	18,1 Ecu/hl ⁽¹⁾	16,3 Ecu/hl ⁽¹⁾	1
2204 21 49	— — — — — altri	20,6 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :			
2204 21 51	— — — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal ⁽³⁾	19,3 Ecu/hl ⁽¹⁾	17,5 Ecu/hl ⁽¹⁾	1
2204 21 59	— — — — — altri	23 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	23 Ecu/hl ⁽¹⁾	1
2204 21 90	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,93 Ecu/ % vol/hl + 12,1 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—	1
2204 29	— — — — — altri :			
2204 29 10	— — — — Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	40 Ecu/hl	—	1
	— — — — — altri :			
	— — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
2204 29 21	— — — — — Vini bianchi	10,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	10,9 Ecu/hl ⁽¹⁾	1
2204 29 23	— — — — — altri	10,9 Ecu/hl ⁽¹⁾ ⁽²⁾	10,9 Ecu/hl ⁽¹⁾	1

(1) Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ecu, in cui è espresso il dazio doganale, in deroga alla regola generale C, paragrafo 3 di cui alla prima parte, titolo I (NC) è il tasso di conversione agricolo previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altri :			
2204 29 25	— — — — — Vini bianchi	10,9 Ecu/hl (1) (2)	10,9 Ecu/hl (1)	1
2204 29 29	— — — — — altri	10,9 Ecu/hl (1) (2)	10,9 Ecu/hl (1)	1
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
2204 29 31	— — — — — Vini bianchi	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
2204 29 33	— — — — — altri	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
	— — — — — altri :			
2204 29 35	— — — — — Vini bianchi	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
2204 29 39	— — — — — altri	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol :			
2204 29 41	— — — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal (3)	14,5 Ecu/hl (1)	13,3 Ecu/hl (1)	1
2204 29 45	— — — — — Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (3)	14,5 Ecu/hl (1)	—	1
2204 29 49	— — — — — altri	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	1
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol :			
2204 29 51	— — — — — Vini di Porto, di Madeira, di Xeres e moscatello di Setúbal (3)	15,7 Ecu/hl (1)	14,5 Ecu/hl (1)	1
2204 29 55	— — — — — Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (3)	15,7 Ecu/hl (1)	—	1
2204 29 59	— — — — — altri	23 Ecu/hl (1) (2)	23 Ecu/hl (1)	1
2204 29 90	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,93 Ecu/ % vol/hl (1) (2)	—	1
2204 30	— — — — — altri mosti di uva :			
2204 30 10	— — — — — parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	40 (2)	—	1
	— — — — — altri :			
2204 30 91	— — — — — con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol	28 (2)	28 + AD S/Z	1
2204 30 99	— — — — — altri	50 + AGR (2)	—	1

(1) Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ecu, in cui è espresso il dazio doganale, in deroga alla regola generale C, paragrafo 3 di cui alla prima parte, titolo I (NC) è il tasso di conversione agricolo previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche :			
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :			
2205 10 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	17 Ecu/hl	—	1
2205 10 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1
2205 90	— altri :			
2205 90 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	14 Ecu/hl	—	1
2205 90 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1,4 Ecu/ % vol/hl	—	1
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio : sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove :			
2206 00 10	— Vinello	1,6 Ecu/ % vol/hl MIN 9 Ecu/hl ⁽¹⁾	—	1
	— altri :			
	— — spumanti :			
★ 2206 00 31	— — — Sidro e sidro di pere	30 Ecu/hl	—	1
★ 2206 00 39	— — — altri	30 Ecu/hl	—	1
	— — non spumanti, presentati in recipienti di capacità :			
	— — — inferiore o uguale a 2 litri :			
★ 2206 00 51	— — — — Sidro e sidro di pere	12 Ecu/hl	—	1
★ 2206 00 59	— — — — altri	12 Ecu/hl	—	1
	— — — superiore a 2 litri :			
★ 2206 00 81	— — — — Sidro e sidro di pere	9 Ecu/hl	—	1
★ 2206 00 89	— — — — altri	9 Ecu/hl	—	1
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo :			
2207 10 00	— Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	30 Ecu/hl	—	1
2207 20 00	— Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	16 Ecu/hl	—	1
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :			
2208 10 00	— Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	30 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	27 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2208 20	— Acquaviti di vino o di vinacce :			
	— — presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :			
★ 2208 20 12	— — — Cognac	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 14	— — — Armagnac	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 26	— — — Grappa	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 28	— — — altri	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
	— — presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri :			
★ 2208 20 40	— — — Distillato greggio	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
	— — — altri :			
★ 2208 20 62	— — — — Cognac	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 64	— — — — Armagnac	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 86	— — — — Grappa	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 20 88	— — — — altri	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
2208 30	— Whisky :			
	— — Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti di capacità :			
2208 30 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri ⁽¹⁾	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 19	— — — superiore a 2 litri ⁽¹⁾	1,2 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Whisky detto « pure malt », presentato in recipienti di capacità :			
★ 2208 30 31	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %
★ 2208 30 39	— — — superiore a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Whisky detto « blended », presentato in recipienti di capacità :			
★ 2208 30 51	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %
★ 2208 30 59	— — — superiore a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — altri, presentati in recipienti di capacità :			
★ 2208 30 81	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 2208 30 89	— — — superiore a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 40	— Rum e tafia :			
2208 40 10	— — presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	1,1 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 40 90	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	1,1 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) :			
	— — Gin, presentato in recipienti di capacità :			
2208 50 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 50 19	— — — superiore a 2 litri	1,2 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità :			
2208 50 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(¹)	1 alc. 100 %
2208 50 99	— — — superiore a 2 litri	1,6 Ecu/ % vol/hl	(¹)	1 alc. 100 %
2208 90	— altri :			
	— — Arak, presentato in recipienti di capacità :			
2208 90 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri	1,1 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 19	— — — superiore a 2 litri	1,1 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità :			
	— — — inferiore o uguale a 2 litri :			
2208 90 31	— — — — Vodka	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 33	— — — — Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	— — — superiore a 2 litri :			
★ 2208 90 35	— — — — Vodka	1,6 Ecu/ % vol/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
★ 2208 90 38	— — — — Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie	1,6 Ecu/ % vol/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 2208 90 41	— — altre acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità : — — — inferiore o uguale a 2 litri : — — — — Ouzo	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
★ 2208 90 45	— — — — altri : — — — — — Acquaviti : — — — — — di frutta : — — — — — Calvados	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
★ 2208 90 48	— — — — — altre	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
★ 2208 90 52	— — — — — altre : — — — — — Korn	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
★ 2208 90 58	— — — — — altre	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
★ 2208 90 65	— — — — — Liquori	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
★ 2208 90 69	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione — — — superiore a 2 litri : — — — — Acquaviti : — — — — di frutta	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
2208 90 71	— — — — — altre	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 73	— — — — — altre	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 79	— — — — Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 91	— — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità : — — — inferiore o uguale a 2 litri	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 99	— — — superiore a 2 litri	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico :			
2209 00 11	— Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità : — — inferiore o uguale a 2 litri	8 Ecu/hl (2)	—	1

(1) Vedi allegato.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2209 00 19	— — superiore a 2 litri	6 Ecu/hl ⁽¹⁾	—	1
	— altri, presentati in recipienti di capacità :			
2209 00 91	— — inferiore o uguale a 2 litri	8 Ecu/hl	—	1
2209 00 99	— — superiore a 2 litri	6 Ecu/hl	—	1
⁽¹⁾ Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.				

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1. Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Note complementari

1. Sono classificati nelle sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 % in peso sul secco secondo il metodo figurante nell'allegato I cifra 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 % in peso sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2. Sono classificati nella sottovoce 2306 90 91 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 e 2308 90 19, si intende per :

- « titolo alcolometrico massico effettivo », il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;
- « titolo alcolometrico massico potenziale », il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;
- « titolo alcolometrico massico totale », la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziale;
- « % mas », il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come « prodotti lattiero-caseari », i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 02 a 0403 10 36, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 10 e 2106 90 51.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :			
2301 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	4	esenzione	—
2301 20 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	5	2	—
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :			
2302 10	— di granturco :			
2302 10 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	21 (AGR)	—	—
2302 10 90	— — altri	21 (AGR)	—	—
2302 20	— di riso :			
2302 20 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	21 (AGR)	—	—
2302 20 90	— — altri	21 (AGR)	—	—
2302 30	— di frumento :			
2302 30 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	21 (AGR)	(1)	—
2302 30 90	— — altri	21 (AGR)	(1)	—
2302 40	— di altri cereali :			
2302 40 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	21 (AGR)	(1)	—
2302 40 90	— — altri	21 (AGR)	(1)	—
2302 50 00	— di legumi	8	—	—
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets :			
2303 10	— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili :			
	— — Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :			
2303 10 11	— — — superiore a 40 % in peso	27 (AGR)	—	—
2303 10 19	— — — uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	esenzione	—
2303 10 90	— — altri	esenzione	esenzione	—

(1) Si applica un prelievo nei limiti di un contingente tariffario annuo complessivo di 550 000 tonnellate. Il beneficio di tale contingente è subordinato alle condizioni previste nella normativa comunitaria applicabile.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2303 20	— Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero :			
	— — Polpe di barbabietole aventi tenore, in peso, di materie secche :			
2303 20 11	— — — uguale o superiore a 87 %	esenzione	esenzione	—
2303 20 18	— — — inferiore a 87 %	esenzione	esenzione	—
2303 20 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
2303 30 00	— Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	esenzione	esenzione	—
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	esenzione	—
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	esenzione	esenzione	—
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :			
2306 10 00	— di cotone	esenzione	esenzione	—
2306 20 00	— di lino	esenzione	esenzione	—
2306 30 00	— di girasole	esenzione	esenzione	—
2306 40 00	— di ravizzone o di colza	esenzione	esenzione	—
2306 50 00	— di noce di cocco o di copra	esenzione	esenzione	—
2306 60 00	— di noci o di mandorle di palmisti	esenzione	esenzione	—
2306 90	— altri :			
	— — Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva :			
2306 90 11	— — — aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	—	—
2306 90 19	— — — aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	esenzione (AGR)	—	—
	— — altri :			
2306 90 91	— — — di germi di granturco	esenzione	esenzione	—
2306 90 93	— — — di sesamo	esenzione	esenzione	—
2306 90 99	— — — altri	esenzione	esenzione	—
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio :			
	— Fecce di vino :			
2307 00 11	— — aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	—	—
2307 00 19	— — altre	2,03 Ecu/kg/tot/alc.	—	—
2307 00 90	— Tartaro greggio	esenzione	—	—
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove :			
2308 10 00	— Ghiande di quercia e castagne d'India	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2308 90	— altri :			
	— — Vinaccia :			
2308 90 11	— — — aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % . .	esenzione	esenzione	—
2308 90 19	— — — altri	2,03 Ecu/ kg/tot/alc.	—	—
2308 90 30	— — Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	esenzione	esenzione	—
2308 90 90	— — altri	4	2	—
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :			
2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :			
	— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :			
	— — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :			
	— — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :			
2309 10 11	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 13	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 15	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :			
2309 10 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :			
2309 10 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 53	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	15 (AGR)	—	—
2309 10 90	— — altri	15	—	—
2309 90	— altri :			
2309 90 10	— — Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	9	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :			
	— — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :			
	— — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 % :			
2309 90 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 35	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :			
2309 90 41	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 49	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :			
2309 90 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 53	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15 (AGR)	—	—
2309 90 70	— — — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	15 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
2309 90 91	— — — Polpe di barbabietole melassate	15	—	—
★ 2309 90 93	— — — Premiscele	15	—	—
★ 2309 90 98	— — — altre	15	—	—

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco :			
2401 10	— Tabacchi non scostolati :			
	— — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi « light air cured » del tipo Maryland e tabacchi « fire cured » ⁽¹⁾ :			
2401 10 10	— — — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 20	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 30	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Maryland	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — Tabacchi « fire cured » :			
2401 10 41	— — — — del tipo Kentucky	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 49	— — — — altri	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — — altri :			
2401 10 50	— — — Tabacchi « light air cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 60	— — — Tabacchi « sun cured » del tipo orientale	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 70	— — — Tabacchi « dark air cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2401 10 80	— — — Tabacchi « flue cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 90	— — — altri tabacchi	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20	— Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati :			
	— — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi « light air cured » del tipo Maryland e tabacchi « fire cured » (1) :			
2401 20 10	— — — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 20	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 30	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Maryland	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — Tabacchi « fire cured » :			
2401 20 41	— — — — del tipo Kentucky	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 49	— — — — altri	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — — altri :			
2401 20 50	— — — Tabacchi « light air cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 60	— — — Tabacchi « sun cured » del tipo orientale	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 70	— — — Tabacchi « dark air cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 80	— — — Tabacchi « flue cured »	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 90	— — — altri tabacchi	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2401 30 00	— Cascami di tabacco	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco :			
2402 10 00	— Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	80	52	1 000 p/st
2402 20 00	— Sigarette contenenti tabacco	180	90	1 000 p/st
2402 90 00	— altri	180	90	—
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco :			
2403 10	— Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione :			
★ 2403 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	180	117	—
★ 2403 10 90	— — altro	180	117	—
	— altri :			
2403 91 00	— — Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »	40	26	—
2403 99	— — altri :			
2403 99 10	— — — Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100	65	—
2403 99 90	— — — altri	40	26	—

SEZIONE V**PRODOTTI MINERALI****CAPITOLO 25****SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI****Note**

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 , (voce 2821);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;
 - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);
 - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);
 - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
 - h) i gessi per bigliardi (voce 9504);
 - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).
3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.
4. La voce 2530 comprende in particolare : la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare :			
2501 00 10	— Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	esenzione	—
	— Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità :			
2501 00 31	— — destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti ⁽¹⁾	1 Ecu/ 1 000 kg/net	—	—
	— — altri :			
2501 00 51	— — — denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ⁽¹⁾	5 Ecu/ 1 000 kg/net	2,5 Ecu/ 1 000 kg/net	—
	— — — altri :			
2501 00 91	— — — — Sale per l'alimentazione umana	16 Ecu/ 1 000 kg/net	5,2 Ecu/ 1 000 kg/net	—
2501 00 99	— — — — altri	16 Ecu/ 1 000 kg/net	5,2 Ecu/ 1 000 kg/net	—
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate	esenzione	esenzione	—
2503	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale :			
2503 10 00	— Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	esenzione	—
2503 90 00	— altri	10	3,2	—
2504	Grafite naturale :			
2504 10 00	— in polvere o in scaglie	esenzione	esenzione	—
2504 90 00	— altra	esenzione	esenzione	—
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 :			
2505 10 00	— Sabbie silicee e sabbie quarzose	esenzione	esenzione	—
2505 90 00	— altre sabbie	esenzione	esenzione	—
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare :			
2506 10 00	— Quarzi	1	esenzione	—
	— Quarziti :			
2506 21 00	— — gregge o sgrossate	1	esenzione	—
2506 29 00	— — altre	1	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati :			
2507 00 10	— greggi	esenzione	esenzione	—
2507 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas :			
2508 10 00	— Bentonite	esenzione	esenzione	—
2508 20 00	— Terre decoloranti e terre da follone	esenzione	esenzione	—
2508 30 00	— Argille refrattarie	esenzione	esenzione	—
2508 40 00	— altre argille	esenzione	esenzione	—
2508 50 00	— Andalusite, cianite e sillimanite	esenzione	esenzione	—
2508 60 00	— Mullite	esenzione	esenzione	—
2508 70	— Terre di chamotte o di dinas :			
★ 2508 70 10	— — Terra di chamotte	esenzione	esenzione	—
★ 2508 70 90	— — Terra di dinas	esenzione	esenzione	—
2509 00 00	Creta	esenzione	esenzione	—
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche :			
2510 10 00	— non macinati	esenzione	esenzione	—
2510 20 00	— macinati	esenzione	esenzione	—
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 :			
2511 10 00	— Solfato di bario naturale (baritina)	esenzione	esenzione	—
2511 20 00	— Carbonato di bario naturale (witherite)	3	1	—
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	esenzione	0,5	—
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente :			
	— Pietra pomice :			
2513 11 00	— — greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o « bims Kies »)	esenzione	esenzione	—
2513 19 00	— — altra	3	0,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2513 21 00	— Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali : — — greggi o in pezzi irregolari	esenzione	esenzione	—
2513 29 00	— — altri	3	0,9	—
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	esenzione	—
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare : — Marmi e travertini :			
2515 11 00	— — greggi o sgrossati	esenzione	esenzione	—
2515 12	— — semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :			
★ 2515 12 20	— — — di spessore inferiore o uguale a 4 cm	esenzione	esenzione	—
★ 2515 12 50	— — — di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm	esenzione	esenzione	—
2515 12 90	— — — altri	esenzione	esenzione	—
2515 20 00	— Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	esenzione	esenzione	—
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare : — Granito :			
2516 11 00	— — greggio o sgrossato	esenzione	esenzione	—
2516 12	— — semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :			
2516 12 10	— — — di spessore inferiore o uguale a 25 cm	7	3,5	—
2516 12 90	— — — altro	esenzione	esenzione	—
	— Arenaria :			
2516 21 00	— — greggia o sgrossata	esenzione	esenzione	—
2516 22	— — semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :			
2516 22 10	— — — di spessore uguale o inferiore a 25 cm	7	3,5	—
2516 22 90	— — — altra	esenzione	esenzione	—
2516 90	— altre pietre da taglio o da costruzione :			
2516 90 10	— — Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	7	3,5	—
2516 90 90	— — altre	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente :			
2517 10	— Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente :			
2517 10 10	— — Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	esenzione	—
2517 10 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
2517 20 00	— Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	esenzione	esenzione	—
2517 30 00	— Tarmacadam	esenzione	esenzione	—
	— Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente :			
2517 41 00	— — di marmo	esenzione	esenzione	—
2517 49 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite :			
2518 10 00	— Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta « cruda »	esenzione	esenzione	—
2518 20 00	— Dolomite calcinata o sinterizzata	4	1,8	—
2518 30 00	— Pigiata di dolomite	5	2,2	—
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri :			
2519 10 00	— Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	esenzione	—
2519 90	— altri :			
2519 90 10	— — Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	9	4,1	—
2519 90 30	— — Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	esenzione	—
2519 90 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti :			
2520 10 00	— Pietra da gesso; anidrite	esenzione	esenzione	—
2520 20	— Gessi :			
2520 20 10	— — da costruzione	esenzione	esenzione	—
2520 20 90	— — altri	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia (« castines »); pietre da calce o da cemento	esenzione	esenzione	—
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 :			
2522 10 00	— Calce viva	4	3,5	—
2522 20 00	— Calce spenta	4	3,5	—
2522 30 00	— Calce idraulica	4	3,5	—
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati :			
2523 10 00	— Cementi non polverizzati detti « clinkers »	8	3,2	—
	— Cementi Portland :			
2523 21 00	— — Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	8	3,2	—
2523 29 00	— — altri	8	3,2	—
2523 30 00	— Cementi alluminosi	8	3,2	—
2523 90	— altri cementi idraulici :			
2523 90 10	— — Cementi di altiforni	8	3,2	—
2523 90 30	— — Cementi pozzolanici	8	3,2	—
2523 90 90	— — altri	8	3,2	—
2524 00	Amianto (asbesto) :			
2524 00 30	— in forma di fibre, di fiocchi o di polvere	esenzione	esenzione	—
2524 00 80	— altro	esenzione	esenzione	—
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (« splittings »); cascami di mica :			
2525 10 00	— Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	esenzione	—
2525 20 00	— Mica in polvere	esenzione	esenzione	—
2525 30 00	— Cascami di mica	esenzione	esenzione	—
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco :			
2526 10 00	— non frantumati né polverizzati	esenzione	esenzione	—
2526 20 00	— frantumati o polverizzati	3	0,9	—
2527 00 00	Criolite naturale; chiolite naturale	esenzione	esenzione	—
2528	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H₃BO₃ sul prodotto secco :			
2528 10 00	— Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	esenzione	esenzione	—
2528 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore :			
2529 10 00	— Feldspato	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Spatofluore :			
2529 21 00	— — contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	3	esenzione	—
2529 22 00	— — contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	3	esenzione	—
2529 30 00	— Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	esenzione	—
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove :			
2530 10	— Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi :			
★ 2530 10 10	— — Perlite	esenzione	esenzione	—
★ 2530 10 90	— — Vermiculite e cloriti	esenzione	esenzione	—
2530 20 00	— Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	esenzione	—
2530 30 00	— Terre coloranti	esenzione	esenzione	—
2530 40 00	— Ossidi di ferro micacei naturali	3	1,8	—
2530 90	— altre :			
★ 2530 90 10	— — Schiuma di mare	esenzione	esenzione	—
★ 2530 90 90	— — altre	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
 - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
 - c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
 - d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
 - e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (voce 7112);
 - f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per « minerali » si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce 2620 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite) :			
	— Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite) :			
2601 11 00	— — non agglomerati (CECA)		esenzione	—
2601 12 00	— — agglomerati (CECA)		esenzione	—
2601 20 00	— Pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite)	esenzione	esenzione	—
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco (CECA)		esenzione	—
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati :			
2612 10	— Minerali di uranio e loro concentrati :			
2612 10 10	— — Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	esenzione	—
2612 10 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
2612 20	— Minerali di torio e loro concentrati :			
2612 20 10	— — Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	esenzione	esenzione	—
2612 20 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati :			
2613 10 00	— arrostiti	esenzione	esenzione	—
2613 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati :			
2614 00 10	— Ilmenite e suoi concentrati	esenzione	esenzione	—
2614 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati :			
2615 10 00	— Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2615 90	— altri :			
2615 90 10	— — Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2615 90 90	— — Minerali di vanadio e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati :			
2616 10 00	— Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2616 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
2617	Altri minerali e loro concentrati :			
2617 10 00	— Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	esenzione	—
2617 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione del ferro o dell'acciaio	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :			
2619 00 10	— Polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) (CECA)		esenzione	—
	— altri :			
2619 00 91	— — Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	esenzione	esenzione	—
2619 00 93	— — Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio	esenzione	esenzione	—
2619 00 95	— — Cascami atti all'estrazione del vanadio	esenzione	esenzione	—
2619 00 99	— — altri	esenzione	esenzione	—
2620	Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli o composti di metalli :			
	— contenenti principalmente zinco :			
2620 11 00	— — metalline di galvanizzazione	esenzione	esenzione	—
2620 19 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
2620 20 00	— contenenti principalmente piombo	esenzione	esenzione	—
2620 30 00	— contenenti principalmente rame	esenzione	esenzione	—
2620 40 00	— contenenti principalmente alluminio	esenzione	esenzione	—
2620 50 00	— contenenti principalmente vanadio	esenzione	esenzione	—
2620 90	— altri :			
2620 90 10	— — contenenti principalmente nichel	esenzione	esenzione	—
2620 90 20	— — contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	esenzione	—
2620 90 30	— — contenenti principalmente tungsteno	esenzione	esenzione	—
2620 90 40	— — contenenti principalmente stagno	esenzione	esenzione	—
2620 90 50	— — contenenti principalmente molibdeno	esenzione	esenzione	—
2620 90 60	— — contenenti principalmente titanio	esenzione	esenzione	—
2620 90 70	— — contenenti principalmente antimonio	esenzione	esenzione	—
2620 90 80	— — contenenti principalmente cobalto	esenzione	esenzione	—
2620 90 91	— — contenenti principalmente zirconio	esenzione	esenzione	—
2620 90 99	— — altri	esenzione	esenzione	—
2621 00 00	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE;
SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
- b) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
- c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2. I termini « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

Note di sottovoci

- 1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per « antracite » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
- 2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per « carbone bituminoso » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
- 3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60 per « benzoli », « toluoli », « xiloli », « naftaleni » e « fenoli » si intendono prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più di 50 % di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

Note complementari ⁽¹⁾

1. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come :

- a) oli leggeri (sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
- b) benzine speciali (sottovoci 2710 21 e 2710 00 25), gli oli leggeri definiti alla precedente lettera a), che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
- c) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 00 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera b) e il cui punto d'inflammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

⁽²⁾ Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755-März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

- d) oli medi (sottovoci da 2710 00 41 a 2710 00 59), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
- e) oli pesanti (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 98) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
- f) oli da gas (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
- g) oli combustibili (sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera f) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
 - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
 - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 330 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza — colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Per « viscosità » V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.

Per « colore diluito C » si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), per i quali non è possibile determinare:

- la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o
- la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o
- il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 98.

2. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

3. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39), si considerano come greggi i prodotti che presentano :

- a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445;
- b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo ASTM D 445.

4. Per « trattamento definito », ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni :

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- ij) l'isomerizzazione;
- k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 98, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 98, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 98, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione);
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 78, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39 o da 2710 00 41 a 2710 00 59, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 00 74 a 2710 00 78, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 81 a 2710 00 98.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 e 2902 44 10 sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti « destinati ad altri usi », secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

6. Sono ammessi nella sottovoce 2710 00 85 soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti della voce 3811 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, da imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente nota complementare 5 relativa alla voce 2710 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente :

- almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
- almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
- apparecchi di condizionamento.

Qualora le miscele siano preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito dal cliente, queste condizioni, concernenti l'equipaggiamento delle installazioni, sono sempre richieste.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili :			
	— Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati :			
2701 11	— — Antracite (CECA) :			
2701 11 10	— — — con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 11 90	— — — altre		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 12	— — Carboni fossili bituminoso (CECA) :			
2701 12 10	— — — Carboni da coke		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2701 12 90	— — — altro		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 19 00	— — altri carboni fossili (CECA)		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 20 00	— Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili (CECA)		Italia : 1,8 Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo :			
2702 10 00	— Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate (CECA)		Grecia : 5 Francia : 2,2 altri : esenzione	—
2702 20 00	— Ligniti agglomerate (CECA)		Grecia : 5 Italia : 1,8 Francia : 2,2 altri : esenzione	—
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	esenzione	—
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta :			
	— Coke e semi-coke di carboni fossili :			
2704 00 11	— — per la fabbricazione di elettrodi	3	1,4	—
2704 00 19	— — altri (CECA)		Italia : 3,8 altri : esenzione	—
2704 00 30	— Coke e semi-coke di lignite (CECA)		Italia : 3,8 altri : esenzione	—
2704 00 90	— altri	3	1,4	—
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	esenzione	1 000 m ³
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici :			
2707 10	— Benzoli :			
2707 10 10	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
2707 10 90	— — destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
2707 20	— Toluoli :			
2707 20 10	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
2707 20 90	— — destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
2707 30	— Xiloli :			
2707 30 10	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
2707 30 90	— — destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
2707 40 00	— Naftalene	esenzione	1,5	—
2707 50	— altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 :			
2707 50 10	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
	— — destinati ad altri usi ⁽¹⁾ :			
2707 50 91	— — — Nafta solvente	esenzione	esenzione	—
2707 50 99	— — — altri	esenzione	esenzione	—
2707 60 00	— Fenoli	3	2,5	—
	— altri :			
2707 91 00	— — Oli di creosoto	5	3,5	—
2707 99	— — altri :			
	— — — Oli greggi :			
2707 99 11	— — — — Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	10	3,2	—
2707 99 19	— — — — altri	2	1	—
2707 99 30	— — — Teste solforate	esenzione	esenzione	—
2707 99 50	— — — Prodotti basici	6	3	—
2707 99 70	— — — Antracene	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
2707 99 91	— — — — destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	esenzione	2,9	—
2707 99 99	— — — — altri	5	3,5	—
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali :			
2708 10 00	— Pece	esenzione	esenzione	—
2708 20 00	— Coke di pece	esenzione	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi :			
2709 00 10	— Condensati di gas naturale	esenzione	esenzione	—
2709 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base :			
	— Oli leggeri :			
2710 00 11	— — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	14 ⁽²⁾	7	—
2710 00 15	— — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11 ⁽¹⁾	14 ^{(2) (3)}	7 ⁽³⁾	—
	— — destinati ad altri usi :			
	— — — Benzine speciali :			
2710 00 21	— — — — Acqua ragia minerale	14 ⁽⁴⁾	7	—
2710 00 25	— — — — altre	14 ⁽⁴⁾	7	—
	— — — — altri :			
	— — — — — Benzine per motori :			
2710 00 26	— — — — — Benzine avio	14 ⁽⁴⁾	7	—
	— — — — — altre, aventi tenore di piombo :			
	— — — — — — inferiore o uguale a 0,013 g per l :			
2710 00 27	— — — — — — aventi numero di ottani inferiore a 95	14 ⁽⁴⁾	7	1 000 l ⁽⁵⁾
2710 00 29	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore 95 e inferiore a 98	14 ⁽⁴⁾	7	1 000 l ⁽⁵⁾
2710 00 32	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore 98	14 ⁽⁴⁾	7	1 000 l ⁽⁵⁾
	— — — — — — superiore a 0,013 g per l :			
2710 00 34	— — — — — — aventi numero di ottani inferiore a 98	14 ⁽⁴⁾	7	1 000 l ⁽⁵⁾
2710 00 36	— — — — — — aventi numero di ottani uguale o superiore a 98	14 ⁽⁴⁾	7	1 000 l ⁽⁵⁾
2710 00 37	— — — — Carboturbi tipo benzina	14 ⁽⁴⁾	7	—
2710 00 39	— — — — altri oli leggeri	14 ⁽⁴⁾	7	—
	— Oli medi :			
2710 00 41	— — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	14 ⁽²⁾	7	—
2710 00 45	— — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 41 ⁽¹⁾	14 ^{(2) (3)}	7 ⁽³⁾	—
	— — destinati ad altri usi :			
	— — — Petrolio lampante :			
2710 00 51	— — — — Carboturbi	14 ⁽⁴⁾	7	—
2710 00 55	— — — — altro	14 ⁽⁴⁾	7	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

⁽³⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).

⁽⁴⁾ Il dazio è ridotto a 6 % (sospensione) per una durata indeterminata.

⁽⁵⁾ Misurati alla temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2710 00 59	— — — altri	14 ⁽¹⁾	7	—
	— Oli pesanti :			
	— — Oli da gas :			
2710 00 61	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	10 ⁽³⁾	5	—
2710 00 65	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61 ⁽²⁾ . . .	10 ^{(3) (4)}	5 ⁽⁴⁾	—
2710 00 69	— — — destinati ad altri usi	10 ⁽⁵⁾	5	—
	— — Oli combustibili :			
2710 00 71	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	10 ⁽³⁾	5	—
2710 00 72	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71 ⁽²⁾ . . .	10 ^{(3) (4)}	5 ⁽⁴⁾	—
	— — — destinati ad altri usi :			
2710 00 74	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	10 ⁽⁶⁾	5	—
2710 00 76	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	10 ⁽⁶⁾	5	—
2710 00 77	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	10 ⁽⁶⁾	5	—
2710 00 78	— — — — aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	10 ⁽⁶⁾	5	—
	— — Oli lubrificanti ed altri :			
2710 00 81	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	12 ⁽³⁾	6	—
2710 00 83	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 81 ⁽²⁾ . . .	12 ^{(3) (4)}	6 ⁽⁴⁾	—
2710 00 85	— — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo ⁽²⁾	12 ⁽⁷⁾	6	—
	— — — destinati ad altri usi :			
2710 00 87	— — — — Oli per motore, per compressori o per turbine	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 88	— — — — Liquidi per trasmissioni idrauliche	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 89	— — — — Oli bianchi; paraffina liquida	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 92	— — — — Oli per cambi	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 94	— — — — Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 96	— — — — Oli per isolamenti elettrici	12 ⁽⁸⁾	6	—
2710 00 98	— — — — altri oli lubrificanti ed altri	12 ⁽⁸⁾	6	—

(1) Il dazio è ridotto a 6 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(4) Vedi nota complementare 5 (NC).

(5) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso. Per gli oli da gas aventi tenore di zolfo superiore a 0,2 % in peso, il dazio è ridotto a 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(6) Il dazio è ridotto a 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(7) Il dazio è ridotto a 4 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(8) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :			
	— liquefatti :			
2711 11 00	— — Gas naturale	3,5 ⁽¹⁾	1,5	TJ
2711 12	— — Propano :			
	— — — Propano di purezza uguale o superiore a 99 % :			
2711 12 11	— — — — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	25	16	—
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi ⁽²⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — — altro :			
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽¹⁾	1,5	—
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 ⁽²⁾	3,5 ^{(1) (3)}	1,5 ⁽³⁾	—
	— — — — destinato ad altri usi :			
2711 12 94	— — — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	3,5	1,5	—
2711 12 96	— — — — — Miscele di propano e di butano contenenti più di 50 % ma non più di 70 % di propano	3,5	1,5	—
2711 12 98	— — — — — altro	3,5	1,5	—
2711 13	— — Butani :			
2711 13 10	— — — destinati a subire un trattamento definito ⁽²⁾	3,5 ⁽¹⁾	1,5	—
2711 13 30	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 ⁽²⁾	3,5 ^{(1) (3)}	1,5 ⁽³⁾	—
	— — — destinati ad altri usi :			
2711 13 91	— — — — di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	3,5	1,5	—
2711 13 93	— — — — Miscele di butani e di propano contenenti più di 50 % ma non più di 65 % di butani	3,5	1,5	—
2711 13 98	— — — — altri	3,5	1,5	—
2711 14 00	— — Etilene, propilene, butilene e butadiene	3,5 ⁽¹⁾	1,5	—
2711 19 00	— — altri	3,5 ⁽¹⁾	1,5	—
	— allo stato gassoso :			
2711 21 00	— — Gas naturale	3,5 ⁽¹⁾	1,5	TJ
2711 29 00	— — altri	3,5 ⁽¹⁾	1,5	—
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati :			
2712 10	— Vaselina :			
2712 10 10	— — greggia	2,5 ^{(3) (1)}	1,8 ⁽³⁾	—
2712 10 90	— — altra	10	4,9	—

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Vedi nota complementare 5 (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2712 20 00	— Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	10	4,4	—
2712 90	— altri :			
	— — Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) :			
2712 90 11	— — — greggi	3	1,5	—
2712 90 19	— — — altri	10	3,8	—
	— — — altri :			
	— — — greggi :			
2712 90 31	— — — — destinati a subire un trattamento definito ⁽¹⁾	2,5 ⁽²⁾	1,8	—
2712 90 33	— — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 ⁽¹⁾	2,5 ^{(3) (2)}	1,8 ⁽³⁾	—
2712 90 39	— — — — destinati ad altri usi	2,5	1,8	—
2712 90 90	— — — — altri	10	4,4	—
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
	— Coke di petrolio :			
2713 11 00	— — non calcinato	esenzione	esenzione	—
2713 12 00	— — calcinato	esenzione	esenzione	—
2713 20 00	— Bitume di petrolio	esenzione	esenzione	—
2713 90	— altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
2713 90 10	— — destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 ⁽¹⁾	esenzione	1,8	—
2713 90 90	— — altri	4	1,8	—
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche :			
2714 10 00	— Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	esenzione	—
2714 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs »)	0,9	⁽⁴⁾	—
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	esenzione	1 000 kWh

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
⁽²⁾ Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.
⁽³⁾ Vedi nota complementare 5 (NC).
⁽⁴⁾ Vedi allegato.

SEZIONE VI**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE****Note**

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano :
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28**PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI,
DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI****Note**

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :
 - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
 - b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
 - c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi

(voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito :

- a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
- b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
- c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
- d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
- e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende :

- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
- b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
- c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
- d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » della voce 3206;
- e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3823; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823;
- f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
- g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;
- h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

6. La voce 2844 comprende soltanto :

- a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
- b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
- c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
- d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μ Ci/g);
- e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per « isotopi » s'intendono :

- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
- le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrelle o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. ELEMENTI CHIMICI			
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio :			
2801 10 00	— Cloro	14	11	—
2801 20 00	— Iodio	esenzione	esenzione	—
2801 30	— Fluoro; bromo :			
2801 30 10	— — Fluoro	9	5	—
2801 30 90	— — Bromo	15	9	—
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	10	4,6	—
2803 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) :			
2803 00 10	— Nero di gas di petrolio	5	esenzione	—
2803 00 30	— Nero di acetilene	5	esenzione	—
2803 00 90	— altro	5	esenzione	—
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici :			
2804 10 00	— Idrogeno	7	3,7	m ³ (1)
	— Gas rari :			
2804 21 00	— — Argo	11	5	m ³ (1)
2804 29 00	— — altri	11	5	m ³ (1)
2804 30 00	— Azoto	8	6	m ³ (1)

(1) Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2804 40 00	— Ossigeno	9	5	m ³ (1)
2804 50	— Boro; tellurio :			
2804 50 10	— — Boro	8	6	—
2804 50 90	— — Tellurio	4	2,1	—
	— Silicio :			
2804 61 00	— — contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	8	6	—
2804 69 00	— — altro	8	6	—
2804 70 00	— Fosforo	15	6	—
2804 80 00	— Arsenico	4	2,1	—
2804 90 00	— Selenio	esenzione	esenzione	—
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio :			
	— Metalli alcalini :			
2805 11 00	— — Sodio	7	5	—
2805 19 00	— — altri	9	4,1	—
	— Metalli alcalino-terrosi :			
2805 21 00	— — Calcio	11	5,7	—
2805 22 00	— — Stronzio e bario	11	5,7	—
2805 30	— Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro :			
2805 30 10	— — miscelati o in lega fra loro	18	12	—
2805 30 90	— — altri	5	2,7	—
2805 40	— Mercurio :			
2805 40 10	— — presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU	8,4 Ecu b/f	6,72 Ecu b/f	—
2805 40 90	— — altro	esenzione	esenzione	—
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico :			
2806 10 00	— Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	12	6	—
2806 20 00	— Acido clorosolforico	12	6	—
2807 00	Acido solforico; oleum :			
2807 00 10	— Acido solforico	4	3	—
2807 00 90	— Oleum	4	3	—
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	15	6	—

(1) Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici :			
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	14	11	kg P ₂ O ₅
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	14	11	kg P ₂ O ₅
2810 00 00	Ossidi di boro; acidi borici	8	3,7	—
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :			
	– altri acidi inorganici :			
2811 11 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	13	7	—
2811 19 00	– – altri	12	5,3	—
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :			
2811 21 00	– – Diossido di carbonio	15	8	—
2811 22 00	– – Diossido di silicio	10	4,6	—
2811 23 00	– – Diossido di zolfo	15	12	—
2811 29	– – altri :			
2811 29 10	– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	8	4,6	—
2811 29 30	– – – Ossidi di azoto	11	5	—
2811 29 90	– – – altri	12	5,3	—
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici :			
2812 10	– Cloruri e ossicloruri :			
	– – di fosforo :			
2812 10 11	– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	12	6	—
2812 10 15	– – – Tricloruro di fosforo	12	6	—
2812 10 19	– – – altri	12	6	—
2812 10 90	– – altri	12	6	—
2812 90 00	– altri	14	5,7	—
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio :			
2813 10 00	– Disolfuro di carbonio	8	6	—
2813 90	– altri :			
2813 90 10	– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio . . .	13	5,3	—
2813 90 90	– – altri	8	3,7	—
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI			
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) :			
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	15	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2814 20 00	— Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	15	11	
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio :			
	— Idrossido di sodio (soda caustica) :			
2815 11 00	— — solido	14	12	—
2815 12 00	— — in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	14	12	kg NaOH
2815 20	— Idrossido di potassio (potassa caustica) :			
2815 20 10	— — solido	13	11	—
2815 20 90	— — in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)	13	11	kg KOH
2815 30 00	— Perossidi di sodio o di potassio	13	8	—
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario :			
2816 10 00	— Idrossido e perossido di magnesio	9	4,1	—
2816 20 00	— Ossido, idrossido e perossido di stronzio	12	6	—
2816 30 00	— Ossido, idrossido e perossido di bario	11	8,8	—
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	14	11	—
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio :			
2818 10 00	— Corindone artificiale, anche definito chimicamente	10	5,2	—
2818 20 00	— Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	11 ⁽¹⁾	5,7	—
2818 30 00	— Idrossido di alluminio	11 ⁽¹⁾	5,7	—
2819	Ossidi e idrossidi di cromo :			
2819 10 00	— Triossido di cromo	15	13,4	—
2819 90 00	— altri	15	13,4	—
2820	Ossidi di manganese :			
2820 10 00	— Diossido di manganese	12	5,3	—
2820 90 00	— altri	15	6,9	—
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃ :			
2821 10 00	— Ossidi e idrossidi di ferro	10	4,6	—
2821 20 00	— Terre coloranti	10	4,6	—
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	10	4,6	—
2823 00 00	Ossidi di titanio	15	6	—

⁽¹⁾ Il dazio è ridotto a 5,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione :			
2824 10 00	— Monossido di piombo (litargirio, massicot)	13	10,5	—
2824 20 00	— Minio rosso e minio arancione	13	10,5	—
2824 90 00	— altri	13	10,5	—
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli :			
2825 10 00	— Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	15	6	—
2825 20 00	— Ossido e idrossido di litio	13	5,3	—
2825 30 00	— Ossidi e idrossidi di vanadio	9	5,5	—
2825 40 00	— Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	esenzione	—
2825 50 00	— Ossidi e idrossidi di rame	5	3,2	—
2825 60 00	— Ossidi di germanio e diossido di zirconio	10	7	—
2825 70 00	— Ossidi e idrossidi di molibdeno	13	5,3	—
2825 80 00	— Ossidi di antimonio	14	11	—
2825 90	— altri :			
2825 90 10	— — Ossido, idrossido e perossido di calcio	10	4,6	—
2825 90 20	— — Ossido e idrossido di berillio	10	5,3	—
2825 90 30	— — Ossidi di stagno	11	5,7	—
2825 90 40	— — Ossidi e idrossidi di tungsteno	8	4,6	—
2825 90 50	— — Ossidi di mercurio	7	4,1	—
2825 90 90	— — altri	14	11	—
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI			
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro :			
	— Fluoruri :			
2826 11 00	— — di ammonio o di sodio	14	10	—
2826 12 00	— — di alluminio	12	5,3	—
2826 19 00	— — altri	12	5,3	—
2826 20 00	— Fluorosilicati di sodio o di potassio	15	12	—
2826 30 00	— Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	11	8	—
2826 90	— altri :			
2826 90 10	— — Esafluorozirconato di dipotassio	9	5	—
2826 90 90	— — altri	13	8	—
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri :			
2827 10 00	— Cloruro di ammonio	14	6,6	—
2827 20 00	— Cloruro di calcio	10	4,6	—
	— altri cloruri :			
2827 31 00	— — di magnesio	10	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2827 32 00	— di alluminio	14	6,6	—
2827 33 00	— di ferro	3	2,1	—
2827 34 00	— di cobalto	13	10,4	—
2827 35 00	— di nichel	13	10,4	—
2827 36 00	— di zinco	12	6	—
2827 37 00	— di stagno	9	4,1	—
2827 38 00	— di bario	11	5,7	—
2827 39 00	— altri	12	6	—
	— Ossicloruri e idrossicloruri :			
2827 41 00	— di rame	5	3,2	—
2827 49	— altri :			
2827 49 10	— di piombo	5	3,2	—
2827 49 90	— altri	12	5,3	—
	— Bromuri e ossibromuri :			
2827 51 00	— Bromuri di sodio o di potassio	15	6,9	—
2827 59 00	— altri	15	6,9	—
2827 60 00	— Ioduri e ossioduri	15	6,9	—
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti :			
2828 10 00	— Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	15	6,9	—
2828 90 00	— altri	14	6,6	—
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati :			
	— Clorati :			
2829 11 00	— di sodio	10	8	—
2829 19 00	— altri	10	8	—
2829 90	— altri :			
2829 90 10	— Perclorati	7	4,8	—
2829 90 90	— altri	15	6,9	—
2830	Solfuri; polisolfuri :			
2830 10 00	— Solfuri di sodio	15	6,9	—
2830 20 00	— Solfuro di zinco	15	6,9	—
2830 30 00	— Solfuro di cadmio	15	6,9	—
2830 90	— altri :			
	— Solfuri :			
2830 90 11	— di calcio, di antimonio, di ferro	8	4,6	—
2830 90 19	— altri	15	6,9	—
2830 90 90	— Polisolfuri	15	6,9	—
2831	Ditioniti e solfossilati :			
2831 10 00	— di sodio	15	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2831 90 00	— altri	15	12	—
2832	Solfiti; tiosolfati :			
2832 10 00	— Solfiti di sodio	12	8	—
2832 20 00	— altri solfiti	12	8	—
2832 30 00	— Tiosolfati	12	8	—
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) :			
	— Solfati di sodio :			
2833 11 00	— — Solfato di disodio	11	7,2	—
2833 19 00	— — altri	11	7,2	—
	— altri solfati :			
2833 21 00	— — di magnesio	15	9	—
2833 22 00	— — di alluminio	15	9	—
2833 23 00	— — di cromo	15	9	—
2833 24 00	— — di nichel	9	5	—
2833 25 00	— — di rame	5	3,2	—
2833 26 00	— — di zinco	14	9	—
2833 27 00	— — di bario	14	9	—
2833 29	— — altri :			
2833 29 10	— — — di cadmio	11	7,2	—
2833 29 30	— — — di cobalto, di titanio	10	5,3	—
2833 29 50	— — — di ferro	9	5	—
2833 29 70	— — — di mercurio, di piombo	8	4,6	—
2833 29 90	— — — altri	13	5,3	—
2833 30	— Allumi :			
2833 30 10	— — Bis(solfato) di alluminio e di ammonio	12	6	—
2833 30 90	— — altri	13	10	—
2833 40 00	— Perossolfati (persolfati)	13	6,3	—
2834	Nitriti; nitrati :			
2834 10 00	— Nitriti	12	7	—
	— Nitrati :			
2834 21 00	— — di potassio	10	8	—
2834 22 00	— — di bismuto	14	3	—
2834 29	— — altri :			
2834 29 10	— — — di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel	11	8	—
2834 29 30	— — — di rame, di mercurio	8	4,6	—
2834 29 50	— — — di piombo	15	6,9	—
2834 29 90	— — — altri	14	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati :			
2835 10 00	— Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	15	6	—
	— Fosfati :			
2835 21 00	— — di triammonio	12	5,3	—
2835 22 00	— — di mono o di disodio	15	10	—
2835 23 00	— — di trisodio	15	10	—
2835 24 00	— — di potassio	15	10	—
2835 25	— — Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) :			
2835 25 10	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	15	10	—
2835 25 90	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco	15	10	—
2835 26	— — altri fosfati di calcio :			
2835 26 10	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	15	10	—
2835 26 90	— — — aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	15	10	—
2835 29 00	— — altri	15	10	—
	— Polifosfati :			
2835 31 00	— — Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	15	10	—
2835 39	— — altri :			
2835 39 10	— — — di ammonio	15	6,6	—
2835 39 30	— — — di sodio	15	10	—
2835 39 70	— — — altri	15	10	—
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio :			
2836 10 00	— Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio	12	6	—
2836 20 00	— Carbonato di disodio	13	10	—
2836 30 00	— Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	13	10	—
2836 40 00	— Carbonati di potassio	14	8	—
2836 50 00	— Carbonato di calcio	9	5	—
2836 60 00	— Carbonato di bario	14	8	—
2836 70 00	— Carbonato di piombo	14	8	—
	— altri :			
2836 91 00	— — Carbonati di litio	14	6,2	—
2836 92 00	— — Carbonato di stronzio	14	8	—
2836 93 00	— — Carbonato di bismuto	10	8	—
2836 99	— — altri :			
	— — — Carbonati :			
2836 99 11	— — — — di magnesio, di rame	6	3,7	—
2836 99 19	— — — — altri	10	8	—
2836 99 90	— — — Perossocarbonati (percarbonati)	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi :			
	— Cianuri e ossicianuri :			
2837 11 00	— — di sodio	15	6,9	—
2837 19 00	— — altri	13	6,2	—
2837 20 00	— Cianuri complessi	15	12	—
2838 00 00	Fulminati, cianati e tiocianati	12	6,3	—
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio :			
	— di sodio :			
2839 11 00	— — Metasilicati	15	5	—
2839 19 00	— — altri	15	5	—
2839 20 00	— di potassio	15	5	—
2839 90 00	— altri	15	5	—
2840	Borati; perossoborati (perborati) :			
	— Tetraborato di disodio (borace raffinato) :			
2840 11 00	— — anidro	7	3,7	—
2840 19 00	— — altro	12	5,3	—
2840 20	— altri borati :			
2840 20 10	— — Borati di sodio, anidri	7	3,7	—
2840 20 90	— — altri	12	5,3	—
2840 30 00	— Perossoborati (perborati)	15	6,9	—
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici :			
2841 10 00	— Alluminati	15	6,9	—
2841 20 00	— Cromati di zinco o di piombo	15	13	—
2841 30 00	— Dicromato di sodio	14	12,4	—
2841 40 00	— Dicromato di potassio	14	12,4	—
2841 50 00	— altri cromati e dicromati; perossocromati	15	13	—
2841 60	— Manganiti, manganati e permanganati :			
2841 60 10	— — Permanganato di potassio	15	6,9	—
2841 60 90	— — altri	15	6,9	—
2841 70 00	— Molibdati	14	6,6	—
2841 80 00	— Tungstati (volframati)	13	6,3	—
2841 90	— altri :			
2841 90 10	— — Antimonati	14	6,6	—
2841 90 30	— — Zincati, vanadati	10	4,6	—
2841 90 90	— — altri	13	6,3	—
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici, esclusi gli azoturi :			
2842 10 00	— Silicati doppi o complessi	14	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2842 90	— altri :			
2842 90 10	— — Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio . .	10	5,3	—
2842 90 90	— — altri	12	6,2	—
VI. PRODOTTI VARI				
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi :			
2843 10	— Metalli preziosi allo stato colloidale :			
2843 10 10	— — Argento	10	5,3	—
2843 10 90	— — altri	8	3,7	—
	— Composti dell'argento :			
2843 21 00	— — Nitrato d'argento	12	6	—
2843 29 00	— — altri	12	6	—
2843 30 00	— Composti d'oro	5	3	g
2843 90	— altri composti; amalgami :			
2843 90 10	— — Amalgami	12	5,3	—
2843 90 90	— — altri	5	3	g
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti :			
2844 10 00	— Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale (<i>Euratom</i>)	esenzione	(¹)	kg U
2844 20	— Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (<i>Euratom</i>) :			
	— — Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti, con tenore in U 235 :			
2844 20 11	— — — inferiore al 20 % in peso	esenzione	(¹)	gi F/S
2844 20 19	— — — uguale o superiore al 20 % in peso	esenzione	(¹)	gi F/S
	— — Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti :			
2844 20 91	— — — Miscele d'uranio e di plutonio	esenzione	(¹)	gi F/S
2844 20 99	— — — altri	esenzione	(¹)	gi F/S

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2844 30	— Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti :			
	— — Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto :			
2844 30 11	— — — Cermet	12	7,5	—
2844 30 19	— — — altri	7	2,9	—
	— — Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto :			
2844 30 51	— — — Cermet	12	7,5	—
2844 30 59	— — — altri (<i>Euratom</i>)	esenzione	(1)	—
2844 30 90	— — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>)	esenzione	(1)	—
2844 40 00	— Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sotto-voci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi (2)	esenzione	(1)	—
2844 50 00	— Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	esenzione	—	gi F/S
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no :			
2845 10 00	— Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	10	—	—
2845 90	— altri :			
2845 90 10	— — Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	10	—	—
2845 90 90	— — altri	15	6	—
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli :			
2846 10 00	— Composti del cerio	6	3,2	—
2846 90 00	— altri	6	3,2	—
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea .	15	6,9	kg H ₂ O ₂
2848	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori :			
2848 10 00	— di rame (fosfuri di rame), contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo	14	6,6	—
2848 90 00	— di altri metalli o elementi non metallici	14	6,6	—

(1) Vedi allegato.

(2) Ex 2844 40 : isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*Euratom*).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no :			
2849 10 00	— di calcio	15	14	—
2849 20 00	— di silicio	9	8	—
2849 90	— altri :			
2849 90 10	— — di boro	7	4,1	—
2849 90 30	— — di tungsteno	12	8	—
2849 90 50	— — di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	12	8	—
2849 90 90	— — altri	13	5,3	—
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 :			
2850 00 10	— Idruri	10	4,6	—
2850 00 30	— Nitruri	10	4,6	—
2850 00 50	— Azoturi	13	6,3	—
2850 00 70	— Siliciuri	11	8,8	—
2850 00 90	— Boruri	13	5,3	—
2851 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi :			
2851 00 10	— Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4	2,7	—
2851 00 30	— Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	7	4,1	—
2851 00 90	— altri	15	6	—

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :

- a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
- b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
- c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita;
- d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
- e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
- g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici : sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti della voce 1504, nonché la glicerina (voce 1520);
- b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
- c) il metano e il propano (voce 2711);
- d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
- e) l'urea (voci 3102 o 3105);
- f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » o come « sostanze luminescenti » (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
- g) gli enzimi (voce 3507);
- h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm³ (voce 3606);
- ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti « scolorine » condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3823;

k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi « nitrati » o « nitrosi » non sono da considerare prodotti a « funzioni azotate ».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per « funzioni ossigenate » si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28 :

1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo e della glicerina (voce 2905);

e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

Nota di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua « altri ».

Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 2937 22 l'espressione « ormoni cortico-surrenali » si riferisce agli ormoni cortico-surrenali naturali o riprodotti per sintesi e ai loro derivati sempreché questi conservino l'attività di ormone.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2901	Idrocarburi aciclici :			
2901 10	— saturi :			
2901 10 10	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	25	12	—
2901 10 90	— — destinati ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— non saturi :			
2901 21 00	— — Etilene	esenzione	(2)	—
2901 22 00	— — Propene (propilene)	esenzione	(2)	—
2901 23	— — Butene (butilene) e suoi isomeri :			
★ 2901 23 10	— — — But-1-ene e but-2-ene	esenzione	(2)	—
★ 2901 23 90	— — — altri	esenzione	(2)	—
2901 24	— — Buta-1,3-diene e isoprene :			
★ 2901 24 10	— — — Buta-1,3-diene	esenzione	(2)	—
★ 2901 24 90	— — — Isoprene	esenzione	(2)	—
2901 29 00	— — altri	esenzione	(2)	—
2902	Idrocarburi ciclici :			
	— cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :			
2902 11 00	— — Cicloesano	esenzione	(2)	—
2902 19	— — altri :			
2902 19 10	— — — cicloterpenici	13	6	—
2902 19 30	— — — Azulene e suoi derivati alchilici	16	7,1	—
2902 19 90	— — — altri	esenzione	(2)	—
2902 20	— Benzene :			
2902 20 10	— — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . .	25	8	—
2902 20 90	— — destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
2902 30	— Toluene :			
2902 30 10	— — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . .	25	8	—
2902 30 90	— — destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Xileni :			
2902 41 00	— — o-Xilene	esenzione	esenzione	—
2902 42 00	— — m-Xilene	esenzione	esenzione	—
2902 43 00	— — p-Xilene	esenzione	esenzione	—
2902 44	— — Miscele di isomeri dello xilene :			
2902 44 10	— — — destinate ad essere utilizzate come carburanti o come combustibili .	25	8	—
2902 44 90	— — — destinate ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
2902 50 00	— Stirene	8	6	—
2902 60 00	— Etilbenzene	8	4,6	—
2902 70 00	— Cumene	8	8	—
2902 90	— altri :			
2902 90 10	— — Naftalene, antracene	esenzione	2,5	—
2902 90 30	— — Bifenile, terfenili	15	6,9	—
2902 90 90	— — altri	16	6,3	—
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi :			
	— Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici :			
2903 11 00	— — Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	18	12	—
2903 12 00	— — Diclorometano (cloruro di metilene)	16	12	—
2903 13 00	— — Cloroformio (triclorometano)	16	12	—
2903 14 00	— — Tetracloruro di carbonio	16	12	—
2903 15 00	— — 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)	16	12	—
2903 16 00	— — 1,2-Dicloropropano (cloruro di propilene) e diclorobutani	16	12	—
2903 19	— — altri :			
2903 19 10	— — — 1,1,1-Tricloroetano	16	12	—
2903 19 90	— — — altri	16	12	—
	— Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici :			
2903 21 00	— — Cloruro di vinile (cloroetilene)	19	12	—
2903 22 00	— — Tricloroetilene	19	12	—
2903 23 00	— — Tetracloroetilene (percloroetilene)	19	12	—
2903 29 00	— — altri	19	12	—
2903 30	— Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici :			
2903 30 10	— — Fluoruri	18	7,6	—
	— — Bromuri :			
2903 30 31	— — — Dibromoetano e bromuro di vinile	23	8,6	—
★ 2903 30 33	— — — Bromometano (bromuro di metile)	23	8,6	—
★ 2903 30 38	— — — altri	23	8,6	—
2903 30 90	— — Ioduri	25	8,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2903 40	— Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi :			
	— — unicamente fluorurati e clorurati :			
2903 40 10	— — — Triclorofluorometano	17	7,4	—
2903 40 20	— — — Diclorodifluorometano	17	7,4	—
2903 40 30	— — — Triclorotrifluoroetano	17	7,4	—
2903 40 40	— — — Diclorotetrafluoroetano	17	7,4	—
2903 40 50	— — — Cloropentafluoroetano	17	7,4	—
	— — — altri :			
2903 40 61	— — — — peralogenati	17	7,4	—
2903 40 69	— — — — altri	17	7,4	—
	— — — altri :			
2903 40 70	— — — Bromotrifluorometano	17	7,4	—
2903 40 80	— — — Dibromotetrafluoroetano	17	7,4	—
2903 40 91	— — — Bromoclorodifluorometano	17	7,4	—
	— — — altri :			
2903 40 92	— — — — peralogenati	17	7,4	—
2903 40 98	— — — — altri	17	7,4	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :			
2903 51	— — 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano :			
2903 51 10	— — — Lindano (ISO)	17	7,4	—
2903 51 90	— — — altri	17	7,4	—
2903 59 00	— — — altri	17	7,4	—
	— Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici :			
2903 61 00	— — Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	18	7,6	—
2903 62 00	— — Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]	18	7,6	—
2903 69 00	— — — altri	18	7,6	—
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati :			
2904 10 00	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	16	7,1	—
2904 20	— Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi :			
2904 20 10	— — Trinitrotolueni, dinitronaftaleni	10	8	—
2904 20 90	— — — altri	16	7,1	—
2904 90	— — — altri :			
2904 90 10	— — — Derivati solfoalogenati	14	6,6	—
2904 90 90	— — — — altri	16	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Monoalcoli saturi :			
2905 11 00	— — Metanolo (alcole metilico)	18	13	—
2905 12 00	— — Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	15	6,9	—
2905 13 00	— — Butan-1-olo (alcole n-butilico)	14	6,6	—
2905 14	— — altri butanoli :			
2905 14 10	— — — 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	8	4,6	—
2905 14 90	— — — altri	14	6,6	—
2905 15 00	— — Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri	20	8	—
2905 16	— — Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri :			
2905 16 10	— — — 2-Etilsan-1-olo	18	7,9	—
2905 16 90	— — — altri	18	7,9	—
2905 17 00	— — Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	18	7,9	—
2905 19	— — altri :			
2905 19 10	— — — Alcolati metallici	20	10	—
2905 19 90	— — — altri	18	7,9	—
	— Monoalcoli non saturi :			
2905 21 00	— — Alcole allilico	14	6,6	—
2905 22	— — Alcoli terpenici aciclici :			
2905 22 10	— — — Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	16	6,9	—
2905 22 90	— — — altri	16	6,9	—
2905 29 00	— — altri	16	6,9	—
	— Dioli :			
2905 31 00	— — Glicole etilenico (etandiolo)	19	13	—
2905 32 00	— — Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	19	13	—
2905 39	— — altri :			
2905 39 10	— — — 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)	19	13	—
2905 39 90	— — — altri	19	13	—
	— altri polialcoli :			
2905 41 00	— — 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	19	13	—
2905 42 00	— — Pentaeritritolo (pentaeritrite)	19	13	—
2905 43 00	— — Mannitolo	12 + MOB	—	—
2905 44	— — D-glucitolo (sorbitolo) :			
	— — — in soluzione acquosa :			
2905 44 11	— — — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	12 + MOB	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2905 44 19	— — — — altro	12 + MOB (¹)	—	—
	— — — — altro :			
2905 44 91	— — — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	12 + MOB	—	—
2905 44 99	— — — — altro	12 + MOB (¹)	—	—
2905 49	— — — — altri :			
2905 49 10	— — — — Trioli; tetrol	19	13	—
2905 49 90	— — — — altri	14	6,6	—
2905 50	— — — — Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici :			
2905 50 10	— — — — di monoalcoli saturi	18	7,9	—
2905 50 30	— — — — di monoalcoli non saturi	16	6,9	—
2905 50 90	— — — — di polialcoli	18	7,6	—
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— — — — Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :			
2906 11 00	— — — — Mentolo	11	8,5	—
2906 12 00	— — — — Cicloesano, metilcicloesano e dimetilcicloesano	20	8	—
2906 13 00	— — — — Steroli e inositoli	14	6,6	—
2906 14 00	— — — — Terpineoli	16	7,1	—
2906 19 00	— — — — altri	16	7,1	—
	— — — — aromatici :			
2906 21 00	— — — — Alcole benzilico	17	7,4	—
2906 29	— — — — altri :			
2906 29 10	— — — — Alcole cinnamilo	13	6,3	—
2906 29 90	— — — — altri	17	7,4	—
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2907	Fenoli; fenoli-alcoli :			
	— — — — Monofenoli :			
2907 11 00	— — — — Fenolo (Idrossibenzene) e suoi sali	4	3	—
2907 12 00	— — — — Cresoli e loro sali	3	2,1	—
2907 13 00	— — — — Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	17	7,4	—
2907 14 00	— — — — Xilenoli e loro sali	3	2,1	—
2907 15 00	— — — — Naftoli e loro sali	18	14	—
2907 19	— — — — altri :			
2907 19 10	— — — — p-terz-Butilfenol	17	7,4	—
2907 19 90	— — — — altri	17	7,4	—

(¹) Il dazio è ridotto a 9 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Polifenoli :			
2907 21 00	— — Resorcinolo e suoi sali	17	7,4	—
2907 22	— — Idrochinone e suoi sali :			
2907 22 10	— — — Idrochinone	18	7,6	—
2907 22 90	— — — altri	15	6,9	—
2907 23	— — 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali :			
2907 23 10	— — — 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano)	15	6	—
2907 23 90	— — — altri	15	6,9	—
2907 29	— — altri :			
2907 29 10	— — — Diidrossinaftaleni e loro sali	17	7,4	—
2907 29 90	— — — altri	15	6,9	—
2907 30 00	— Fenoli-alcoli	18	7,6	—
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli :			
2908 10	— Derivati unicamente alogenati e loro sali :			
2908 10 10	— — derivati bromurati	15	6,9	—
2908 10 90	— — altri	15	6,9	—
2908 20 00	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri	18	7,6	—
2908 90 00	— altri	18	7,6	—
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 11 00	— — Etere dietilico (ossido di dietile)	25	8,4	—
2909 19 00	— — altri	17	7,4	—
2909 20 00	— Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	17	7,4	—
2909 30	— Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 30 10	— — Eteri difenilici (ossido di difenile)	17	12	—
2909 30 30	— — derivati bromurati	16	7,1	—
2909 30 90	— — altri	16	7,1	—
	— Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 41 00	— — 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	20	8	—
2909 42 00	— — Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	20	8	—
2909 43 00	— — Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	20	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2909 44 00	— — altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	20	8	—
2909 49	— — altri :			
2909 49 10	— — — aciclici	20	8	—
2909 49 90	— — — ciclici	14	6,6	—
2909 50	— Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 50 10	— — Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	19	11	—
2909 50 90	— — altri	15	6,9	—
2909 60 00	— Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	17	6,6	—
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2910 10 00	— Ossirano (ossido di etilene)	18	7,9	—
2910 20 00	— Metilossirano (ossido di propilene)	18	7,9	—
2910 30 00	— 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	18	12	—
2910 90 00	— altri	18	7,9	—
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	18	5	—
V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE				
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide :			
	— Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2912 11 00	— — Metanale (formaldeide)	18	7,6	—
2912 12 00	— — Etanale (acetaldeide)	24	19,2	—
2912 13 00	— — Butanale (butirraldeide, isomero normale)	19	7,8	—
2912 19 00	— — altre	16	7,1	—
	— Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2912 21 00	— — Benzaldeide (aldeide benzoica)	16	7,1	—
2912 29 00	— — altre	16	7,1	—
2912 30 00	— Aldeidi-alcoli	16	7,1	—
	— Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate :			
2912 41 00	— — Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	20	8	—
2912 42 00	— — Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	20	8	—
2912 49 00	— — altre	17	6,9	—
2912 50 00	— Polimeri ciclici delle aldeidi	17	7,4	—
2912 60 00	— Paraformaldeide	18	7,6	—
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE			
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2914 11 00	— — Acetone	15	6,6	—
2914 12 00	— — Butanone (metiletilchetone)	15	6,6	—
2914 13 00	— — 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	15	6,6	—
2914 19 00	— — altri	15	6,6	—
	— Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2914 21 00	— — Canfora	16	7,1	—
2914 22 00	— — Cicloesanone e metilcicloesanoni	15	6,9	—
2914 23 00	— — Iononi e metiliononi	15	6,9	—
2914 29 00	— — altri	15	6,9	—
2914 30	— Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2914 30 10	— — Fenilacetone	18	7,6	—
2914 30 90	— — altri	18	7,6	—
	— Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi :			
2914 41 00	— — 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	14	7	—
2914 49 00	— — altri	14	3	—
2914 50 00	— Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	18	7,6	—
	— Chinoni :			
2914 61 00	— — Antrachinone	17	7,4	—
2914 69 00	— — altri	17	7,4	—
2914 70	— Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2914 70 10	— — 4'-terz-Butil-2', 6'-dimetil-3', 5'-dinitroacetofenone (muschio chetone) . .	14	11,2	—
2914 70 90	— — altri	16	7,1	—
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDICI, ALOGENURI, PEROSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Acido formico, suoi sali e suoi esteri :			
2915 11 00	— — Acido formico	19	7,8	—
2915 12 00	— — Sali dell'acido formico	19	7,8	—
2915 13 00	— — Esteri dell'acido formico	19	7,8	—
	— Acido acetico e suoi sali; anidride acetica :			
2915 21 00	— — Acido acetico	21	16,8	—
2915 22 00	— — Acetato di sodio	19	15,2	—
2915 23 00	— — Acetati di cobalto	14	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2915 24 00	— — Anidride acetica	20	8	—
2915 29 00	— — altri	17	7,4	—
	— Esteri dell'acido acetico :			
2915 31 00	— — Acetato di etile	20	11,5	—
2915 32 00	— — Acetato di vinile	20	11,5	—
2915 33 00	— — Acetato di n-butile	19	7,8	—
2915 34 00	— — Acetato di isobutile	19	7,8	—
2915 35 00	— — Acetato di 2-etossietile	17	7,4	—
2915 39	— — altri :			
2915 39 10	— — — Acetato di propile, acetato di isopropile	20	11,5	—
2915 39 30	— — — Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	19	7,8	—
2915 39 50	— — — Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo	13	10	—
2915 39 90	— — — altri	17	7,4	—
2915 40 00	— Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	16	7,1	—
2915 50 00	— Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	14	4,2	—
2915 60	— Acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri :			
2915 60 10	— — Acidi butirrici, loro sali e loro esteri	15	6,9	—
2915 60 90	— — Acidi valerianici, loro sali e loro esteri	13	6,3	—
2915 70	— Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri :			
2915 70 15	— — Acido palmitico	13	6,5	—
2915 70 20	— — Sali e esteri dell'acido palmitico	13	6,5	—
2915 70 25	— — Acido stearico	13	6	—
2915 70 30	— — Sali dell'acido stearico	13	6,5	—
2915 70 80	— — Esteri dell'acido stearico	13	6	—
2915 90	— altri :			
2915 90 10	— — Acido laurico	16	7,1	—
★ 2915 90 20	— — Cloroformati	16	7,1	—
★ 2915 90 80	— — altri	16	7,1	—
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2916 11	— — Acido acrilico e suoi sali :			
2916 11 10	— — — Acido acrilico	15	8	—
2916 11 90	— — — Sali dell'acido acrilico	15	10	—
2916 12	— — Esteri dell'acido acrilico :			
★ 2916 12 10	— — — Acrilato di metile	15	10	—
★ 2916 12 20	— — — Acrilato di etile	15	10	—
★ 2916 12 90	— — — altri	15	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2916 13 00	— — Acido metacrilico e suoi sali	17	7,4	—
2916 14	— — Esteri dell'acido metacrilico :			
★ 2916 14 10	— — — Metacrilato di metile	17	7,4	—
★ 2916 14 90	— — — altri	17	7,4	—
2916 15 00	— — Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	15	10	—
2916 19	— — altri :			
2916 19 10	— — — Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	15	5,9	—
2916 19 30	— — — Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)	15	8	—
2916 19 90	— — — altri	15	10	—
2916 20 00	— Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	17	7,4	—
	— Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2916 31 00	— — Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	17	7,4	—
2916 32	— — Perossido di benzoile e cloruro di benzoile :			
2916 32 10	— — — Perossido di benzoile	16	7,1	—
2916 32 90	— — — Cloruro di benzoile	18	7,6	—
2916 33	— — Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri :			
★ 2916 33 10	— — — Acido fenilacetico e suoi sali	19	7,8	—
★ 2916 33 90	— — — Esteri dell'acido fenilacetico	19	7,8	—
2916 39 00	— — altri	16	7,1	—
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati :			
2917 11 00	— — Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	19	7,8	—
2917 12	— — Acido adipico, suoi sali e suoi esteri :			
2917 12 10	— — — Acido adipico e suoi sali	17	13	—
2917 12 90	— — — Esteri dell'acido adipico	17	13	—
2917 13 00	— — Acido azelaico, acido sebacoico, loro sali e loro esteri	14	6	—
2917 14 00	— — Anidride maleica	15	6,9	—
2917 19	— — altri :			
2917 19 10	— — — Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	17	13	—
2917 19 90	— — — altri	16	6,3	—
2917 20 00	— Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	17	6	—
	— Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2917 31 00	— — Ortoftalati di dibutile	18	13	—
2917 32 00	— — Ortoftalati di diottile	18	13	—
2917 33 00	— — Ortoftalati di dinonile o di didecile	18	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2917 34	— — altri esteri dell'acido ortoftalico :			
2917 34 10	— — — Ortoftalati di diisoottile, di diisononile o di diisodecile	18	13	—
2917 34 90	— — — altri	18	13	—
2917 35 00	— — Anidride ftalica	18	13	—
2917 36 00	— — Acido tereftalico e suoi sali	18	10	—
2917 37 00	— — Tereftalato di dimetile	18	10	—
2917 39	— — altri :			
2917 39 10	— — — Derivati bromurati	18	13	—
2917 39 90	— — — altri	18	13	—
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
	— Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2918 11 00	— — Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17	6,5	—
2918 12 00	— — Acido tartarico	18	7,6	—
2918 13 00	— — Sali ed esteri dell'acido tartarico	18	7,6	—
2918 14 00	— — Acido citrico	19	13	—
2918 15 00	— — Sali ed esteri dell'acido citrico	20	8	—
2918 16 00	— — Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	23	8,6	—
2918 17 00	— — Acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20	8	—
2918 19	— — altri :			
2918 19 10	— — — Acido malico, suoi sali e suoi esteri	15	6,5	—
2918 19 30	— — — Acido colico, acido 3 alfa, 12 alfa-diidrossi-5 beta-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	13	6,3	—
2918 19 90	— — — altri	15	6,9	—
	— Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2918 21 00	— — Acido salicilico e suoi sali	21	8,2	—
2918 22 00	— — Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	21	12	—
2918 23	— — altri esteri dell'acido salicilico e loro sali :			
2918 23 10	— — — Salicilati di metile, di fenile (salolo)	22	17,6	—
2918 23 90	— — — altri	18	7,6	—
2918 29	— — altri :			
2918 29 10	— — — Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri . . .	18	7,6	—
2918 29 30	— — — Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16	7,1	—
2918 29 50	— — — Acido gallico (acido 3,4,5-triidrossibenzoico), suoi sali e suoi esteri .	14	6,6	—
2918 29 90	— — — altri	17	7,4	—
2918 30 00	— Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati . .	19	7,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2918 90 00	— altri	17	7,4	—
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2919 00	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2919 00 10	— Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)	15	6,6	—
2919 00 90	— altri	17	7,4	—
2920	Esteri degli altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2920 10 00	— Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	17	7,4	—
2920 90	— altri :			
2920 90 10	— — Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	18	7,6	—
2920 90 20	— — Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	17	7,4	—
2920 90 30	— — Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	17	7,4	—
2920 90 80	— — altri prodotti	17	7,4	—
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE			
2921	Composti a funzione ammina :			
	— Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 11	— — Mono-, di- o trimetilammina e loro sali :			
2921 11 10	— — — Mono-, di- o trimetilammina	16	12	kg met.am.
2921 11 90	— — — Sali	16	12	—
2921 12 00	— — Dietilammina e suoi sali	11	5,7	—
2921 19	— — altri :			
2921 19 10	— — — Trietilammina e suoi sali	14	6,6	—
2921 19 30	— — — Isopropilammina e suoi sali	14	6,6	—
2921 19 90	— — — altri	14	6,6	—
	— Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 21 00	— — Etilendiammina e suoi sali	15	6	—
2921 22 00	— — Esametildiammina e suoi sali	16	7,1	—
2921 29 00	— — altri	15	6	—
2921 30	Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 30 10	— — Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	13	6,3	—
2921 30 90	— — altri	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 41 00	— — Anilina e suoi sali	16	12	—
2921 42	— — Derivati dell'anilina e loro sali :			
2921 42 10	— — — Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	16	12	—
2921 42 90	— — — altri	16	7,1	—
2921 43	— — Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 43 10	— — — Toluidine e loro sali	16	7,1	—
2921 43 90	— — — altri	16	7,1	—
2921 44 00	— — Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	16	7,1	—
2921 45 00	— — 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	16	7,1	—
2921 49	— — altri :			
2921 49 10	— — — Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti	15	6,9	—
2921 49 90	— — — altri	16	7,1	—
	— Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 51	— — o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 51 10	— — — o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti	14	6,6	—
2921 51 90	— — — altri	16	10	—
2921 59 00	— — altri	16	10	—
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate :			
	— Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :			
2922 11 00	— — Monoetanolammina e suoi sali	14	6,6	—
2922 12 00	— — Dietanolammina e suoi sali	16	7,1	—
2922 13 00	— — Trietanolammina e suoi sali	16	7,1	—
2922 19 00	— — altri	16	7,1	—
	— Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :			
2922 21 00	— — Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	16	10	—
2922 22 00	— — Anisidine, dianisidine, fenetidina e loro sali	18	7,6	—
2922 29 00	— — altri	16	10	—
2922 30 00	— Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti	16	7,1	—
	— Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :			
2922 41 00	— — Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	13	6,3	—
2922 42 00	— — Acido glutammico e suoi sali	19	15	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2922 49	— — altri :			
2922 49 10	— — — Glicina	17	6,6	—
2922 49 50	— — — Acido antranilico (acido 2-amminobenzoico) e suoi sali	17	7,4	—
2922 49 80	— — — altri	17	7,4	—
2922 50 00	— Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	17	7,4	—
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi :			
2923 10	— Colina e suoi sali :			
2923 10 10	— — Cloruro di colina	17	7,4	—
2923 10 90	— — altri	17	7,4	—
2923 20 00	— Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14	5,7	—
2923 90 00	— altri	17	7,4	—
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico :			
2924 10 00	— Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti	18	7,6	—
	— Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2924 21 00	— — Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	15	6,9	—
2924 29	— — altri :			
2924 29 10	— — — Lidocaina (DCI)	17	12	—
2924 29 30	— — — Paracetamolo (DCI)	17	7,4	—
★ 2924 29 40	— — — Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetil-antranilico)	17	7,4	—
★ 2924 29 90	— — — altri	17	7,4	—
2925	Composti a funzione carbossilimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina :			
	— Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2925 11 00	— — Saccarina e suoi sali	15	6,9	—
2925 19	— — altri :			
2925 19 10	— — — 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide	17	7	—
2925 19 90	— — — altri	17	7	—
2925 20 00	— Immine e loro derivati; sali di tali prodotti	17	7,4	—
2926	Composti a funzione nitrile :			
2926 10 00	— Acrilonitrile	17	13	—
2926 20 00	— 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	17	13	—
2926 90	— altri :			
2926 90 10	— — 2-Idrossi-2-metilpropiononitrile (acetoncianidrina)	17	13	—
2926 90 90	— — altri	17	13	—
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2928 00 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	17	7,4	—
2929	Composti ad altre funzioni azotate :			
2929 10	— Isocianati :			
★ 2929 10 10	— — Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)	17	13	—
★ 2929 10 90	— — altri	17	13	—
2929 90 00	— altri	17	13	—
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI			
2930	Tiocomposti organici :			
2930 10 00	— Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	14	6,6	—
2930 20 00	— Tiocarbammati e ditiocarbammati	18	7,6	—
2930 30 00	— Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame	18	7,6	—
2930 40 00	— Metionina	18	7,6	—
2930 90	— altri :			
2930 90 10	— — Cisteina, cistina e loro derivati	18	7,6	—
2930 90 20	— — Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	18	7,6	—
2930 90 80	— — altri	18	7,6	—
2931 00	Altri composti organo-inorganici :			
2931 00 10	— Metilfosfonato di dimetile	18	7,6	—
2931 00 20	— Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	18	7,6	—
2931 00 30	— Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	18	7,6	—
★ 2931 00 40	— Acido 2-cloroetilfosfonico	18	7,6	—
★ 2931 00 50	— Composti organo-silicici	18	7,6	—
★ 2931 00 80	— altri	18	7,6	—
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno :			
	— Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato :			
2932 11 00	— — Tetraidrofurano	16	8	—
2932 12 00	— — 2-Furaldeide (furfurale)	14	6,6	—
2932 13 00	— — Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	17	7,4	—
2932 19 00	— — altri	16	8	—
	— Lattoni :			
2932 21 00	— — Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	18	7,6	—
2932 29	— — altri lattoni :			
2932 29 10	— — — Fenoltaleina	18	14	—
2932 29 90	— — — altri	16	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2932 90	— altri :			
2932 90 10	— — Benzofurano (cumarone)	14	6,6	—
2932 90 30	— — Eteri interni	17	7,4	—
2932 90 50	— — Epossidi con anello tetraatomico	18	7,9	—
	— — Acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2932 90 71	— — — Saфроlo	17	6,9	—
2932 90 73	— — — Isosafrolo	17	6,9	—
2932 90 75	— — — Piperonale	17	6,9	—
2932 90 77	— — — 3,4-(Metilendioossi)fenilpropan-2-one	17	6,9	—
2932 90 79	— — — altri	17	6,9	—
2932 90 90	— — altri	16	8	—
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali :			
	— Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato :			
2933 11	— — Fenazone (antipirina) e suoi derivati :			
2933 11 10	— — — Propifenazone (DCI)	15	10	—
2933 11 90	— — — altri	25	17	—
2933 19	— — altri :			
2933 19 10	— — — Fenilbutazone (DCI)	16	5,5	—
2933 19 90	— — — altri	16	8	—
	— Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato :			
2933 21 00	— — Idantoina e suoi derivati	17	7,4	—
2933 29	— — altri :			
2933 29 10	— — — Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	16	5,5	—
2933 29 90	— — — altri	16	8	—
	— Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato :			
2933 31 00	— — Piridina e suoi sali	10	5,3	—
2933 39	— — altri :			
2933 39 10	— — — Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	16	5,5	—
2933 39 30	— — — Piperidina e suoi sali	16	8	—
2933 39 80	— — — altri	16	8	—
2933 40	— Composti la cui struttura contiene un anello chinolinico o isochinolinico (idrogenati o non) senza altre condensazioni :			
2933 40 10	— — Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	16	5,5	—
2933 40 90	— — altri	16	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico; acidi nucleici e loro sali :			
2933 51	— — Malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti :			
2933 51 10	— — — Fenobarbital (DCI) e suoi sali	22	17,5	—
2933 51 30	— — — Barbitol (DCI) e suoi sali	19	15,2	—
2933 51 90	— — — altri	17	7,4	—
2933 59	— — altri :			
2933 59 10	— — — Diazinon (ISO)	16	5,5	—
2933 59 90	— — — altri	18	7,6	—
	— Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati :			
2933 61 00	— — Melamina	16	8	—
2933 69	— — altri :			
2933 69 10	— — — atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	16	5,5	—
★ 2933 69 20	— — — Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)	18	14	—
2933 69 90	— — — altri	16	8	—
	— Lattami :			
2933 71 00	— — 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	16	8	—
2933 79 00	— — altri lattami	16	8	—
2933 90	— altri :			
★ 2933 90 20	— — Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)	18	14	—
2933 90 30	— — Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5 H-dibenzo [c, e]azepina (azapetina), clordiazepossido (DCI), dextrometorfano (DCI), Fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	16	5,5	—
2933 90 50	— — Monoazepine	16	8	—
2933 90 60	— — Diazepine	16	8	—
2933 90 80	— — altri	16	8	—
2934	Altri composti eterociclici :			
2934 10 00	— Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	16	8	—
2934 20	— Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni :			
2934 20 20	— — Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	18	14	—
2934 20 50	— — Derivati di benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) (esclusi i sali del benzotiazol-2-tiolo)	16	8	—
2934 20 90	— — altri	16	8	—
2934 30	— Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni :			
2934 30 10	— — Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	16	5,5	—
2934 30 90	— — altri	16	8	—
2934 90	— altri :			
2934 90 10	— — Tiofene	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2934 90 30	— — Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati . . .	16	5,5	—
2934 90 40	— — Furazolidone (DCI)	16	8	—
2934 90 50	— — Monotiamonoazepine, idrogenate o no	16	8	—
2934 90 60	— — Monotoli, idrogenati o no	16	8	—
2934 90 70	— — Monooxamonoazine, idrogenate o no	16	8	—
2934 90 80	— — Monotiine	16	8	—
2934 90 85	— — Acido 7-amminocefalosporanico	16	8	—
2934 90 99	— — altri	16	8	—
2935 00 00	Solfonammidi	18	6,6	—
XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI				
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione :			
2936 10 00	— Provitamine, non miscelate	14	4,9	—
	— Vitamine e loro derivati, non miscelati :			
2936 21 00	— — Vitamine A e loro derivati	9	3,5	—
2936 22 00	— — Vitamina B ₁ e suoi derivati	14	5	—
2936 23 00	— — Vitamina B ₂ e suoi derivati	9	4,3	—
2936 24 00	— — Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B ₃ o vitamina B ₅) e suoi derivati .	9	4,3	—
2936 25 00	— — Vitamina B ₆ e suoi derivati	9	4,3	—
2936 26 00	— — Vitamina B ₁₂ e suoi derivati	9	4,3	—
2936 27 00	— — Vitamina C e suoi derivati	12	4	—
2936 28 00	— — Vitamina E e suoi derivati	14	5	—
2936 29	— — altre vitamine e loro derivati :			
2936 29 10	— — — Vitamina B ₉ e suoi derivati	18	7,6	—
2936 29 30	— — — Vitamina H e suoi derivati	9	4,3	—
2936 29 90	— — — altre	14	5	—
2936 90	— altre, compresi i concentrati naturali :			
	— — Concentrati naturali di vitamine :			
2936 90 11	— — — Concentrati naturali di vitamine A + D	9	4,1	—
2936 90 19	— — — altri	14	6,6	—
2936 90 90	— — Miscela, anche disciolte in qualsiasi solvente	18	6,8	—
2937	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :			
2937 10	— Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati :			
2937 10 10	— — Ormoni gonadotropi	11	5,7	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2937 10 90	— — altri	15	6,9	g
	— Ormoni cortico-surrenali e loro derivati :			
2937 21 00	— — Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidro cortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	11	5,7	g
2937 22 00	— — Derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali	14	6,6	g
2937 29	— — altri :			
2937 29 10	— — — Acetati di cortisone o di idrocortisone	11	5,7	g
2937 29 90	— — — altri	14	6,6	g
	— altri ormoni e loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :			
2937 91 00	— — Insulina e suoi sali	16	6,5	g
2937 92 00	— — Estrogeni e progestogeni	14	6,6	g
2937 99 00	— — altri	14	6,6	g
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI			
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :			
2938 10 00	— Rutoside (rutina) e suoi derivati	18	7,6	—
2938 90	— altri :			
2938 90 10	— — Eterosidi delle digitali	12	6	—
2938 90 30	— — Glicirizina e glicirizati	11	5,7	—
2938 90 90	— — altri	14	6,6	—
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :			
2939 10 00	— Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti	17	7,4	g
	— Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2939 21	— — Chinina e suoi sali :			
2939 21 10	— — — Chinina e solfato di chinina	9	4	—
2939 21 90	— — — altri	12	9,6	—
2939 29 00	— — altri	12	9,6	—
2939 30 00	— Caffaina e suoi sali	13	10,4	—
2939 40	— Efedrine e loro sali :			
2939 40 10	— — Efedrina e suoi sali	16	7,1	—
2939 40 30	— — Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	16	7,1	—
2939 40 90	— — altri	16	7,1	—
2939 50	— Teofillina e aminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2939 50 10	— — Teofillina, aminofillina (DCI); sali di tali prodotti	17	13,6	—
2939 50 90	— — altre	13	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2939 60	— Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2939 60 10	— — Ergometrina (DCI) e suoi sali	13	8	—
2939 60 30	— — Ergotamina (DCI) e suoi sali	13	8	—
2939 60 50	— — Acido lisergico e suoi sali	13	8	—
2939 60 90	— — altri	13	8	—
2939 70 00	— Nicotina e suoi sali	13	8	—
2939 90	— altri :			
	— — Cocaina e suoi sali :			
2939 90 11	— — — Cocaina greggia	5	esenzione	g
2939 90 19	— — — altre	17	6,6	g
2939 90 30	— — Emetina e suoi sali	10	5,3	—
2939 90 90	— — altri	13	8	—
XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI				
2940 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939 :			
2940 00 10	— Ramnosio, raffiniosio, mannosio	15	—	—
2940 00 90	— altri	20	—	—
2941	Antibiotici :			
2941 10	— Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti :			
★ 2941 10 10	— — Amossicillina (DCI) e suoi sali	21	8,2	—
★ 2941 10 20	— — Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali	21	8,2	—
★ 2941 10 90	— — altri	21	8,2	—
2941 20	— Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2941 20 10	— — Diidrostreptomicina	9	5,3	—
2941 20 90	— — altre	9	5,3	—
2941 30 00	— Tetraciline e loro derivati; sali di tali prodotti	9	5,3	—
2941 40 00	— Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	13	10	—
2941 50 00	— Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	9	5,3	—
2941 90 00	— altri	9	5,3	—
2942 00 00	Altri composti organici	20	10	—

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV);
- b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
- c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
- d) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
- e) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
- f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
- g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

2. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati :

- a) come « prodotti non miscelati » :
 - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
 - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
 - 3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
- b) come « prodotti miscelati » :
 - 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
 - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
 - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

3. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura :

- a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
- b) le lamine sterili;
- c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
- d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
- e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
- f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
- g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
- h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni o di spermicidi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove :			
3001 10	— Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati :			
3001 10 10	— — polverizzati	10	5,3	—
3001 10 90	— — altri	8	4,6	—
3001 20	— Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni :			
3001 20 10	— — di origine umana	esenzione	5,7	—
3001 20 90	— — altri	11	5,7	—
3001 90	— altri :			
3001 90 10	— — di origine umana	esenzione	5,7	—
	— — altri :			
3001 90 91	— — — Eparina e suoi sali	20	12	—
3001 90 99	— — — altri	11	5,7	—
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili :			
3002 10	— Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue :			
3002 10 10	— — Sieri specifici di animali o di persone immunizzati	15	6	—
	— — altri costituenti del sangue :			
3002 10 91	— — — Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	12	5,3	—
	— — — altri :			
3002 10 95	— — — — di origine umana	esenzione	5,7	—
3002 10 99	— — — — altri	11	5,7	—
3002 20 00	— Vaccini per la medicina umana	15	6	—
	— Vaccini per la medicina veterinaria :			
3002 31 00	— — Vaccini antiafta	15	6	—
3002 39 00	— — altri	15	6	—
3002 90	— altri :			
3002 90 10	— — Sangue umano	esenzione	5,7	—
3002 90 30	— — Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici .	11	5,7	—
3002 90 50	— — Colture di microrganismi	17	7	—
3002 90 90	— — altri	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto :			
3003 10 00	— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	17	6,3	—
3003 20 00	— contenenti altri antibiotici	15	5,2	—
	— contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici :			
3003 31 00	— — contenenti insulina	15	5,2	—
3003 39 00	— — altri	15	5,2	—
3003 40 00	— contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	15	5,2	—
3003 90	— altri :			
3003 90 10	— — contenenti iodio o suoi composti	29	8,9	—
3003 90 90	— — altri	15	5,2	—
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto :			
3004 10	— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati :			
3004 10 10	— — contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico	17	6,3	—
3004 10 90	— — altri	17	6,3	—
3004 20	— contenenti altri antibiotici :			
3004 20 10	— — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—
3004 20 90	— — altri	15	5,2	—
	— contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici :			
3004 31	— — contenenti insulina :			
3004 31 10	— — — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—
3004 31 90	— — — altri	15	5,2	—
3004 32	— — contenenti ormoni corticosurrenali :			
3004 32 10	— — — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—
3004 32 90	— — — altri	15	5,2	—
3004 39	— — altri :			
3004 39 10	— — — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—
3004 39 90	— — — altri	15	5,2	—
3004 40	— contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici :			
3004 40 10	— — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—
3004 40 90	— — altri	15	5,2	—
3004 50	— altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936 :			
3004 50 10	— — condizionati per la vendita al minuto	20	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3004 50 90	— — altri	15	5,2	—
3004 90	— altri :			
	— — condizionati per la vendita al minuto :			
3004 90 11	— — — contenenti iodio o suoi composti	34	9,6	—
3004 90 19	— — — altri	20	6,3	—
	— — altri :			
3004 90 91	— — — contenenti iodio o suoi composti	29	8,9	—
3004 90 99	— — — altri	15	5,2	—
3005	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari :			
3005 10 00	— Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	17	6,6	—
3005 90	— altri :			
3005 90 10	— — Ovatte e prodotti di ovatta	17	6,6	—
	— — altri :			
	— — — di materie tessili :			
3005 90 31	— — — — Garze e prodotti di garza	17	6,6	—
	— — — — altri :			
3005 90 51	— — — — di « stoffe non tessute »	17	6,6	—
3005 90 55	— — — — altri	17	6,6	—
3005 90 99	— — — altri	17	6,6	—
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo :			
3006 10	— Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria :			
3006 10 10	— — Catgut sterili	15	6,9	—
3006 10 90	— — altri	15	6,9	—
3006 20 00	— Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	15	6,9	—
3006 30 00	— Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	15	6,9	—
3006 40 00	— Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	15	6,9	—
3006 50 00	— Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso . .	15	6,9	—
3006 60	— Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi :			
	— — a base di ormoni :			
3006 60 11	— — — condizionate per la vendita al minuto	20	6,3	—
3006 60 19	— — — altre	15	5,2	—
3006 60 90	— — a base di spermicidi	18	7,6	—

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) il sangue animale della voce 0511;
 - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;
 - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :
 - A. I seguenti prodotti :
 - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
 - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
 - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
 - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
 - 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
 - 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
 - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
 - 8) l'urea, anche pura.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
 - C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
 - D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :
 - A. I seguenti prodotti :
 - 1) le scorie di defosforazione;
 - 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
 - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
 - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.
 - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :

A. I seguenti prodotti :

- 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
- 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
- 3) il solfato di potassio, anche puro;
- 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione « altri concimi » comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo o potassio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	esenzione	esenzione	—
3102	Concimi minerali o chimici azotati :			
3102 10	— Urea, anche in soluzione acquosa :			
3102 10 10	— — Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	16	11	kg N
3102 10 90	— — altra	10	8	kg N
	— Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio :			
3102 21 00	— — Solfato di ammonio	10	8	kg N
3102 29 00	— — altri	10	8	kg N
3102 30	— Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa :			
3102 30 10	— — in soluzione acquosa	10	8	kg N
3102 30 90	— — altro	10	8	kg N
3102 40	— Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante :			
3102 40 10	— — con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	10	8	kg N
3102 40 90	— — contenore di azoto superiore a 28 %, in peso	10	8	kg N
3102 50	— Nitrato di sodio :			
3102 50 10	— — Nitrato di sodio naturale ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3102 50 90	— — altro	10	8	kg N
3102 60 00	— Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	10	8	kg N
3102 70 00	— Calciocianammide	10	8	kg N
3102 80 00	— Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	10	8	kg N
3102 90 00	— altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	10	8	kg N
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici :			
3103 10	— Perfosfati :			
★ 3103 10 10	— — con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	6	4,8	kg P ₂ O ₅
★ 3103 10 90	— — altri	6	4,8	kg P ₂ O ₅
3103 20 00	— Scorie di defosforazione	esenzione	esenzione	kg P ₂ O ₅
3103 90 00	— altri	esenzione	esenzione	kg P ₂ O ₅
3104	Concimi minerali o chimici potassici :			
3104 10 00	— Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3104 20	— Cloruro di potassio :			
3104 20 10	— — con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 50	— — con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3104 20 90	— — con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3104 30 00	— Solfato di potassio	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3104 90 00	— altri	esenzione	esenzione	kg K ₂ O
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg :			
3105 10 00	— Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	11	8,8	—
3105 20	— Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio :			
3105 20 10	— — con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	7	6,6	—
3105 20 90	— — altri	7	6,6	—
3105 30	— Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) :			
3105 30 10	— — con tenore di ferro inferiore o uguale a 0,03 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	7	6,6	—
3105 30 90	— — con tenore di ferro superiore a 0,03 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	7	6,6	—
3105 40	— Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) :			
3105 40 10	— — con tenore di ferro inferiore o uguale a 0,03 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	7	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3105 40 90	— — con tenore di ferro superiore a 0,03 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	7	6,6	—
	— altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo :			
3105 51 00	— — contenenti nitrati e fosfati	7	6,6	—
3105 59 00	— — altri	10	8	—
3105 60	— Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio :			
3105 60 10	— — Perfosfati potassici	4	3,2	—
3105 60 90	— — altri	4	3,2	—
3105 90	— altri :			
3105 90 10	— — Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco ⁽¹⁾	10	esenzione	—
	— — altri :			
3105 90 91	— — — con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	10	8	—
3105 90 99	— — — altri	4	3,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 32

**ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;
PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;
 - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;
 - c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.
3. Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti :
 - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
 - b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati :			
3201 10 00	— Estratto di quebracho	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3201 20 00	— Estratto di mimosa	10 ⁽¹⁾	9	—
3201 30 00	— Estratti di quercia o di castagno	9	5,8	—
3201 90	— altri :			
3201 90 10	— — Estratti di sommacco, di vallonee	9	5,8	—
3201 90 90	— — altri	9	5,3 ⁽²⁾	—
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia :			
3202 10 00	— Prodotti per concia organici sintetici	10	5,3	—
3202 90 00	— altri	10	5,3	—
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo :			
	— Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze :			
3203 00 11	— — Catecù	esenzione	esenzione	—
3203 00 19	— — altre	esenzione	4,1	—
3203 00 90	— Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	5,3	—
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » o come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :			
	— Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo :			
3204 11 00	— — Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 12 00	— — Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 13 00	— — Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 14 00	— — Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 15 00	— — Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 16 00	— — Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 17 00	— — Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	17	10	—
3204 19 00	— — altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di più sottovoci da 3204 11 a 3204 19	17	10	—

(1) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(2) Dazio di 3,2% per gli estratti tannici di eucalipto nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 250 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3204 20 00	— Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio »	17	6	—
3204 90 00	— altri	19	10	—
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	16	10	—
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :			
3206 10	— Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio :			
3206 10 10	— — contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio	15	6	—
3206 10 90	— — altri	16	6,9	—
3206 20 00	— Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	15	6,9	—
3206 30 00	— Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	15	6,9	—
	— altre sostanze coloranti e altre preparazioni :			
3206 41 00	— — Oltremare e sue preparazioni	15	6,9	—
3206 42 00	— — Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	15	6,9	—
3206 43 00	— — Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)	15	6,9	—
3206 49	— — altre :			
3206 49 10	— — — Magnetite	esenzione	4,9	—
3206 49 90	— — — altre	15	6,9	—
3206 50 00	— Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti »	12	5,3	—
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :			
3207 10 00	— Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	15	6,9	—
3207 20	— Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili :			
3207 20 10	— — Ingobbi	13	5,3	—
3207 20 90	— — altri	16	6,3	—
3207 30 00	— Lustri liquidi e preparazioni simili	13	5,3	—
3207 40	— Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :			
3207 40 10	— — Vetro detto « smalto »	8	3,7	—
3207 40 90	— — altri	8	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo :			
3208 10	— a base di poliesteri :			
3208 10 10	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	19	10	—
3208 10 90	— — altre	19	10	—
3208 20	— a base di polimeri acrilici o vinilici :			
3208 20 10	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	19	10	—
3208 20 90	— — altre	19	10	—
3208 90	— altre :			
3208 90 10	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	19	10	—
	— — altre :			
3208 90 91	— — — a base di polimeri sintetici	19	10	—
3208 90 99	— — — a base di polimeri naturali modificati	19	10	—
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso :			
3209 10 00	— a base di polimeri acrilici o vinilici	19	10	—
3209 90 00	— altre	19	10	—
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio :			
3210 00 10	— Pitture e vernici all'olio	19	10	—
3210 00 90	— altri	19	10	—
3211 00 00	Siccativi preparati	17	6,6	—
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto :			
3212 10	— Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) :			
3212 10 10	— — a base di metalli comuni	17	6,6	—
3212 10 90	— — altri	17	6,6	—
3212 90	— altri :			
	— — Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture :			
3212 90 10	— — — Essenza di perle o essenza d'Oriente	16	7,1	—
	— — — altre :			
3212 90 31	— — — — a base di polvere di alluminio	19	10	—
3212 90 39	— — — — altri	19	10	—
3212 90 90	— — Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili :			
3213 10 00	— Colori in assortimenti	22	7,6	—
3213 90 00	— altri	22	7,6	—
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura :			
3214 10	— Mastici; stucchi utilizzati nella pittura :			
3214 10 10	— — Mastici	11	5	—
3214 10 90	— — Stucchi utilizzati nella pittura	11	5	—
3214 90 00	— altri	11	5	—
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide :			
	— Inchiostri da stampa :			
3215 11 00	— — neri	18	6,6	—
3215 19 00	— — altri	18	6,6	—
3215 90	— altri :			
3215 90 10	— — Inchiostri per scrivere o da disegno	15	6,9	—
3215 90 80	— — altri	16	7,1	—

CAPITOLO 33

**OLI ESSENZIALI E RESINOIDI;
PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTE PREPARATI
E PREPARAZIONI COSMETICHE**

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce 2208;
- b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
- c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

2. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

3. Ai sensi della voce 3307, per « prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche » si intendono in particolare i seguenti prodotti : i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e « le stoffe non tessute », impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toilette preparati per animali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali :			
	— Oli essenziali di agrumi :			
3301 11	— — di bergamotto :			
3301 11 10	— — — non deterpenati	12	11	—
3301 11 90	— — — deterpenati	12	6,9	—
3301 12	— — di arancio :			
3301 12 10	— — — non deterpenati	12	11	—
3301 12 90	— — — deterpenati	12	6,9	—
3301 13	— — di limone :			
3301 13 10	— — — non deterpenati	12	11	—
3301 13 90	— — — deterpenati	12	6,9	—
3301 14	— — di lima o limetta :			
3301 14 10	— — — non deterpenati	12	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3301 14 90	— — — deterpenati	12	6,9	—
3301 19	— — — altri :			
3301 19 10	— — — non deterpenati	12	11	—
3301 19 90	— — — deterpenati	12	6,9	—
	— Oli essenziali diversi da quelli di agrumi :			
3301 21	— — — di geranio :			
3301 21 10	— — — non deterpenati	esenzione	2,7	—
3301 21 90	— — — deterpenati	2,3	4,6	—
3301 22	— — — di gelsomino :			
3301 22 10	— — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 22 90	— — — deterpenati	2,3	4,6	—
3301 23	— — — di lavanda o di lavandina :			
3301 23 10	— — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 23 90	— — — deterpenati	10	4,6	—
3301 24	— — — di menta piperita (Mentha piperita) :			
3301 24 10	— — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 24 90	— — — deterpenati	10	4,6	—
3301 25	— — — di altra menta :			
3301 25 10	— — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 25 90	— — — deterpenati	10	4,6	—
3301 26	— — — di vetiver :			
3301 26 10	— — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 26 90	— — — deterpenati	2,3	4,6	—
3301 29	— — — altri :			
	— — — di garofano, di niauli, di ylang-ylang :			
3301 29 11	— — — — non deterpenati	esenzione	2,7	—
3301 29 31	— — — — deterpenati	2,3	4,6	—
	— — — altri :			
3301 29 61	— — — — non deterpenati	esenzione	esenzione	—
3301 29 91	— — — — deterpenati	2,3	4,6	—
3301 30 00	— Resinoidi	2	4,1	—
3301 90	— — — altri :			
3301 90 10	— — Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	4,6	—
3301 90 90	— — — altri	3	6	—
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria :			
3302 10 00	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	10	5,3	—
3302 90	— — — altri :			
★ 3302 90 10	— — Soluzioni alcoliche	10	5,3	—
★ 3302 90 90	— — — altri	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3303 00	Profumi ed acque da toilette :			
3303 00 10	— Profumi	18	6,6	—
3303 00 90	— Acque da toilette	18	6,6	—
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure :			
3304 10 00	— Prodotti per il trucco delle labbra	18	6,6	—
3304 20 00	— Prodotti per il trucco degli occhi	18	6,6	—
3304 30 00	— Preparazioni per manicure o pedicure	18	6,6	—
	— altri :			
3304 91 00	— — Ciprie, comprese le polveri compatte	18	6,6	—
3304 99 00	— — altri	18	6,6	—
3305	Preparazioni per capelli :			
3305 10 00	— Shampooings	18	6,6	—
3305 20 00	— Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	18	6,6	—
3305 30 00	— Lacche per capelli	18	6,6	—
3305 90	— altre :			
3305 90 10	— — Lozioni per capelli	18	6,6	—
3305 90 90	— — altre	18	6,6	—
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere :			
3306 10 00	— Dentifrici	18	6,6	—
3306 90 00	— altre	18	6,6	—
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toilette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti :			
3307 10 00	— Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	18	6,6	—
3307 20 00	— Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	18	6,6	—
3307 30 00	— Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	18	6,6	—
	— Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose :			
3307 41 00	— — Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	18	6,6	—
3307 49 00	— — altre	18	6,6	—
3307 90 00	— altri	18	6,6	—

CAPITOLO 34

**SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE,
PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI,
CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,
PASTE PER MODELLI; « CERE PER L'ODONTOIATRIA » E COMPOSIZIONI
PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO**

Note**1. Questo capitolo non comprende :**

- a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);
- b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
- c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

2. Ai sensi della voce 3401, il termine « saponi » si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio : disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3. Ai sensi della voce 3402, gli « agenti organici di superficie » sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura :

- a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
- b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 dine/cm) o meno.

4. L'espressione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione « cere artificiali e cere preparate », usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto :

- A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
- B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
- C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende :

- a) i prodotti delle voci 1516, 1519 o 3402, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
- b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
- c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
- d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti :			
	— Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti :			
3401 11 00	— — da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	19	6,9	—
3401 19 00	— — altri	19	6,9	—
3401 20	— Saponi presentati in altre forme :			
3401 20 10	— — Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	19	6,9	—
3401 20 90	— — altri	19	6,9	—
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :			
	— Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto :			
3402 11 00	— — anionici	17	6,9	—
3402 12 00	— — cationici	17	6,9	—
3402 13 00	— — non ionici	17	6,9	—
3402 19 00	— — altri	17	6,9	—
3402 20	— Preparazioni condizionate per la vendita al minuto :			
3402 20 10	— — Preparazioni tensioattive	17	6,9	—
3402 20 90	— — Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	17	6,9	—
3402 90	— altri :			
3402 90 10	— — Preparazioni tensioattive	17	6,9	—
3402 90 90	— — Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	17	6,9	—
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
	— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
3403 11 00	— — Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	10	4,6	—
3403 19	— — altre :			
3403 19 10	— — — contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	18	7,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
3403 19 91	— — — Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	10	4,6	—
3403 19 99	— — — altre	10	4,6	—
	— altre :			
3403 91 00	— — Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	10	4,6	—
3403 99	— — altre :			
3403 99 10	— — — Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	10	4,6	—
3403 99 90	— — — altre	10	4,6	—
3404	Cere artificiali e cere preparate :			
3404 10 00	— di lignite, modificata chimicamente	12	5,3	—
3404 20 00	— di polietilenglicoli	12	5,3	—
3404 90	— altre :			
3404 90 10	— — Cere preparate, compresa la ceralacca	12	5,3	—
3404 90 90	— — altre	12	5,3	—
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :			
3405 10 00	— Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	15	6	—
3405 20 00	— Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	15	6	—
3405 30 00	— Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli . .	15	6	—
3405 40 00	— Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	15	6	—
3405 90	— altri :			
3405 90 10	— — Lucidi per metalli	15	6	—
3405 90 90	— — altri	15	6	—
3406 00	Candele, ceri ed articoli simili :			
	— Candele e ceri :			
3406 00 11	— — lisci, non profumati	16	7,1	—
3406 00 19	— — altri	16	7,1	—
3406 00 90	— altri	16	7,1	—
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette « cere per l'odontoiatria » presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.	16	6,9	—

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI
O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i lieviti (voce 2102);
- b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
- c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);
- d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
- e) le proteine indurite (voce 3913);
- f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine « destrina », impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1. Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :			
3501 10	— Caseine :			
3501 10 10	— — destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali ⁽¹⁾	2	2	—
3501 10 50	— — destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio ⁽¹⁾	6	5	—
3501 10 90	— — altre	14	—	—
3501 90	— altri :			
3501 90 10	— — Colle di caseina	13	—	—
3501 90 90	— — altri	10	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine :			
3502 10	— Ovoalbumina :			
3502 10 10	— — inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — altra :			
3502 10 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10 ⁽²⁾	—	—
3502 10 99	— — — altra	10 ⁽²⁾	—	—
3502 90	— altri :			
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina :			
3502 90 10	— — — inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — altre :			
	— — — — Lattoalbumina :			
3502 90 51	— — — — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10 ⁽²⁾	—	—
3502 90 59	— — — — — altra	10 ⁽²⁾	—	—
3502 90 70	— — — — — altre	10	—	—
3502 90 90	— — Albuminati ed altri derivati delle albumine	12	12	—
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; itticolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :			
3503 00 10	— Gelatine e loro derivati	15	12	—
3503 00 80	— altre	15	12	—
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	12	5,3	—
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :			
3505 10	— Destrina ed altri amidi e fecole modificati :			
3505 10 10	— — Destrina	23,9 + MOB	14 + MOB	—
	— — altri amidi e fecole modificati :			
3505 10 50	— — — Amidi e fecole esterificati o eterificati	20	12	—
3505 10 90	— — — altri	23,9 + MOB	14 + MOB	—
3505 20	— Colle :			
3505 20 10	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce delle albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(²) Il dazio ad valorem è sostituito da un'imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3505 20 30	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3505 20 50	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3505 20 90	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg :			
3506 10 00	— Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg . — altri :	19	7,8	—
3506 91 00	— — Adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali)	16	7,1	—
3506 99 00	— — altri	16	7	—
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove :			
3507 10 00	— Presame e suoi concentrati	13	6,3	—
3507 90 00	— altri	13	6,3	—

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE;
SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2. Ai sensi della voce 3606 per « prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili », si intendono esclusivamente :
- a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
- b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm³;
- c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3601 00 00	Polveri propellenti	11	5,7	—
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	16	7,1	—
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici :			
3603 00 10	— Micce di sicurezza; cordoni detonanti	15	6	—
3603 00 90	— altri	24	8,7	—
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici :			
3604 10 00	— Articoli per fuochi d'artificio	18	6,6	—
3604 90 00	— altri	18	6,6	—
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	14	10	—
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo :			
3606 10 00	— Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	19	7,8	—
3606 90	— altri :			
3606 90 10	— — Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	15	6	—
3606 90 90	— — altri	19	7,8	—

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né i materiali di scarto.
2. In questo capitolo, il termine « fotografico » qualifica ad un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.
2. Per « pellicole cinematografiche d'attualità », ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori :			
3701 10	— per raggi X :			
3701 10 10	— — per uso medico, odontoiatrico o veterinario	21	7,4	m ²
3701 10 90	— — altre	21	7,4	m ²
3701 20 00	— Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	23	7,6	p/st
3701 30 00	— altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	21	7,4	m ²
	— altre :			
3701 91 00	— — per la fotografia a colori (policromia)	21	7,4	—
3701 99 00	— — altre	21	7,4	—
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate :			
3702 10 00	— per raggi X	20	7,1	m ²
3702 20 00	— Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	20	7,1	p/st
	— altre pellicole, non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm :			
3702 31	— — per la fotografia a colori (policromia) :			
3702 31 10	— — — di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	20	7,1	p/st
3702 31 90	— — — di lunghezza superiore a 30 m	20	7,1	m

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3702 32	— — altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento :			
	— — — di larghezza inferiore o uguale a 35 mm :			
3702 32 11	— — — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 32 19	— — — — altre	20	5,3	—
	— — — di larghezza superiore a 35 mm :			
3702 32 31	— — — — Microfilm	20	7,1	—
3702 32 51	— — — — Pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 32 90	— — — — altre	20	7,1	—
3702 39 00	— — altre	20	7,1	—
	— altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm :			
3702 41 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	20	7,1	m ²
3702 42 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	20	7,1	m ²
3702 43 00	— — di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	20	7,1	m ²
3702 44 00	— — di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm	20	7,1	m ²
	— altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) :			
3702 51 00	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m	20	5,3	p/st
3702 52	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m :			
3702 52 10	— — — di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	20	5,3	p/st
3702 52 90	— — — di lunghezza superiore a 30 m	20	5,3	m
3702 53 00	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	20	5,3	p/st
3702 54 00	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive . .	20	5,3	p/st
3702 55 00	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	20	5,3	m
3702 56	— — di larghezza superiore a 35 mm :			
3702 56 10	— — — di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	20	7,1	p/st
3702 56 90	— — — di lunghezza superiore a 30 m	20	7,1	m
	— altre :			
3702 91	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m :			
3702 91 10	— — — Pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 91 90	— — — altre	20	5,3	p/st
3702 92	— — di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m :			
3702 92 10	— — — Pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 92 90	— — — altre	20	5,3	m
3702 93	— — di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m :			
3702 93 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 93 90	— — — altre	20	5,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3702 94	— di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m :			
3702 94 10	— — Microfilm; pellicole per arti grafiche	20	7,1	—
3702 94 90	— — — altre	20	5,3	m
3702 95 00	— di larghezza superiore a 35 mm	20	7,1	—
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati :			
3703 10 00	— in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	23	7,6	—
3703 20	— altri, per la fotografia a colori (policromia) :			
3703 20 10	— — per immagini ottenute da pellicole invertibili	23	7,6	—
3703 20 90	— — altri	23	7,6	—
3703 90	— altri :			
3703 90 10	— — sensibilizzati con sali d'argento o di platino	23	7,6	—
3703 90 90	— — altri	23	7,6	—
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati :			
3704 00 10	— Lastre e pellicole	esenzione	esenzione	—
3704 00 90	— altre	23	7,6	—
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche :			
3705 10 00	— per la stampa in offset	12	5,3	—
3705 20 00	— Microfilm	5	3,2	—
3705 90	— altre :			
3705 90 10	— — per le arti grafiche	12	5,3	—
3705 90 90	— — altre	12	5,3	—
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono :			
3706 10	— di larghezza uguale o superiore a 35 mm :			
3706 10 10	— — portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	(¹)	m
	— — altre :			
3706 10 91	— — — negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione	m
3706 10 99	— — — altre positive	5 Ecu/ 100 m	1,9 Ecu/ 100 m	m
3706 90	— altre :			
3706 90 10	— — portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	(¹)	m
	— — altre :			
3706 90 31	— — — negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	esenzione	m

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3706 90 51	— — — altre positive : — — — — Pellicole di attualità	2,25 Ecu/ 100 m	1,07 Ecu/ 100 m	m
3706 90 91	— — — — altre, di larghezza : — — — — — inferiore a 10 mm	0,5 Ecu/ 100 m	0,28 Ecu/ 100 m	m
3706 90 99	— — — — — uguale o superiore a 10 mm	3,5 Ecu/ 100 m	1,6 Ecu/ 100 m	m
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego :			
3707 10 00	— Emulsioni per sensibilizzare le superfici	15	6	—
3707 90	— altri :			
	— — Rivelatori e fissatori :			
	— — — per la fotografia a colori (policromia) :			
3707 90 11	— — — — per pellicole e lastre fotografiche	15	6	—
3707 90 19	— — — — altri	15	6	—
3707 90 30	— — — altri	15	6	—
3707 90 90	— — altri	15	6	—

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti :
 - 1) la grafite artificiale (voce 3801);
 - 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
 - 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
 - 4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);
- b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
- c) i medicinali (voci 3003 o 3004).

2. Sono compresi nella voce 3823, e non in altra voce della nomenclatura :

- a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
- b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
- c) le « scolorine », condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
- d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
- e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio : i coni di Seger).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiproducti :			
3801 10 00	— Grafite artificiale	6	3,6	—
3801 20	— Grafite colloidale o semicollodale :			
3801 20 10	— — Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicollodale	18	7,6	—
3801 20 90	— — altra	9	4,1	—
3801 30 00	— Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	10	5,3	—
3801 90 00	— altre	6	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito :			
3802 10 00	— Carboni attivati	5	6,3	—
3802 90 00	— altri	14	5,7	—
3803 00	Tallol, anche raffinato :			
3803 00 10	— greggio	4	esenzione	—
3803 00 90	— altro	7	4,1	—
3804 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 :			
3804 00 10	— Lignosolfonati	9	5	—
3804 00 90	— altri	18	7,6	—
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterepineolo :			
3805 10	— Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato :			
3805 10 10	— — Essenza di trementina	5	4	—
3805 10 30	— — Essenza di legno di pino	7	3,7	—
3805 10 90	— — Essenza di cellulosa al solfato	7	3,2	—
3805 20 00	— Olio di pino	7	3,7	—
3805 90 00	— altri	7	3,4	—
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse :			
3806 10	— Colofonie ed acidi resinici :			
3806 10 10	— — di gemma	6	5	—
3806 10 90	— — altre	6	5	—
3806 20 00	— Sali di colofonie o di acidi resinici	10	4,6	—
3806 30 00	— « Gomme-esteri »	17	6,6	—
3806 90 00	— altri	10	4,6	—
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali :			
3807 00 10	— Catrami di legno	4	2,1	—
3807 00 90	— altri	6	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie :			
3808 10	— Insetticidi :			
★ 3808 10 10	— — a base di piretrinoidi	15	6	—
★ 3808 10 20	— — a base di idrocarburi clorati	15	6	—
★ 3808 10 30	— — a base di carbammati	15	6	—
★ 3808 10 40	— — a base di composti organofosforici	15	6	—
★ 3808 10 90	— — altri	15	6	—
3808 20	— Fungicidi :			
	— — inorganici :			
3808 20 10	— — — Preparazioni cupriche	8	4,6	—
★ 3808 20 15	— — — altri	15	6	—
	— — altri :			
★ 3808 20 30	— — — a base di ditiocarbammati	15	6	—
★ 3808 20 40	— — — a base di benzimidazoli	15	6	—
★ 3808 20 50	— — — a base di diazoli o di triazoli	15	6	—
★ 3808 20 60	— — — a base di diazine o di morfoline	15	6	—
★ 3808 20 80	— — — altri	15	6	—
3808 30	— Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante :			
	— — Erbicidi :			
★ 3808 30 11	— — — a base di fenossifitoormoni	15	6	—
★ 3808 30 13	— — — a base di triazine	15	6	—
★ 3808 30 15	— — — a base di ammidi	15	6	—
★ 3808 30 17	— — — a base di carbammati	15	6	—
★ 3808 30 21	— — — a base di derivati di dinitroaniline	15	6	—
★ 3808 30 23	— — — a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	15	6	—
★ 3808 30 27	— — — altri	15	6	—
3808 30 30	— — Inibitori di germinazione	15	6	—
3808 30 90	— — Regolatori di crescita per piante	18	7,6	—
3808 40	— Disinfettanti :			
★ 3808 40 10	— — a base di sali di ammonio quaternario	15	6	—
★ 3808 40 20	— — a base di composti alogenati	15	6	—
★ 3808 40 90	— — altri	15	6	—
3808 90	— altri :			
★ 3808 90 10	— — Rodenticidi	15	6	—
★ 3808 90 90	— — altri	15	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :			
3809 10	— a base di sostanze amidacee :			
3809 10 10	— — aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 30	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 50	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 90	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
	— altri :			
3809 91 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	16	6,3	—
3809 92 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	16	6,3	—
3809 93 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	16	6,3	—
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura :			
3810 10 00	— Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	14	6,6	—
3810 90	— altre :			
3810 90 10	— — Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	9	4,1	—
3810 90 90	— — altre	9	5	—
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :			
	— Preparazioni antidetonanti :			
3811 11	— — a base di composti del piombo :			
3811 11 10	— — — a base di piombo tetraetile	19	7,2	—
3811 11 90	— — — altre	17	5,8	—
3811 19 00	— — altre	17	5,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Additivi per oli lubrificanti :			
3811 21 00	— — contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13	5,3	—
3811 29 00	— — altri	16	5,8	—
3811 90 00	— altri	17	5,8	—
3812	Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche :			
3812 10 00	— Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »	16	6,3	—
3812 20 00	— Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	18	7,6	—
3812 30	— Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche :			
3812 30 20	— — Preparazioni antiossidanti	18	7,6	—
3812 30 80	— — altri	18	7,6	—
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	15	6,9	—
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici :			
3814 00 10	— a base di acetato di butile	18	6,6	—
3814 00 90	— altri	18	6,6	—
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove :			
	— Catalizzatori su supporti :			
3815 11 00	— — aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	14	6,6	—
3815 12 00	— — aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	14	6,6	—
3815 19 00	— — altri	14	6,6	—
3815 90 00	— altri	14	6,6	—
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	4	2,7	—
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 :			
3817 10	— Alchilbenzeni in miscele :			
3817 10 10	— — Dodecilbenzene	13	6,3	—
3817 10 50	— — Alchilbenzene lineare	13	6,3	—
3817 10 80	— — altri	13	6,3	—
3817 20 00	— Alchilnaftaleni in miscele	13	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica :			
3818 00 10	— Silicio drogato	9	7,6	—
3818 00 90	— altri	9	7,6	—
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	7,1	—
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	18	7,6	—
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	11	5	—
3822 00 00	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	18	7,6	—
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :			
3823 10 00	— Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	18	7,6	—
3823 20 00	— Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	6	3,2	—
3823 30 00	— Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	12	5,3	—
3823 40 00	— Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	18	7,6	—
3823 50	— Malte e calcestruzzo, non refrattari :			
3823 50 10	— — Calcestruzzo pronto per la gettata	18	7,6	—
3823 50 90	— — altri	18	7,6	—
3823 60	— Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :			
	— — in soluzione acquosa :			
3823 60 11	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	12 + MOB	—	—
3823 60 19	— — — altro	12 + MOB (1)	—	—
	— — altro :			
3823 60 91	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	12 + MOB	—	—
3823 60 99	— — — altro	12 + MOB (1)	—	—
3823 90	— altri :			
3823 90 10	— — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	14	5,7	—

(1) Il dazio è ridotto a 9 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3823 90 20	— — Scambiatori di ioni	12	6,6	—
3823 90 30	— — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12	6	—
3823 90 40	— — Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	7	5,1	—
3823 90 50	— — Ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas	9	5	—
3823 90 60	— — Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi . . .	18	7,1	—
3823 90 70	— — Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili . .	18	6,6	—
	— — altri :			
3823 90 81	— — — Preparazioni disincrostanti e simili	18	7,6	—
3823 90 83	— — — Preparazioni per la galvanoplastica	18	7,6	—
3823 90 85	— — — Policloro difenili liquidi, cloroparaffine liquide; miscele di polietilenglicoli	18	7,6	—
3823 90 87	— — — Miscugli di mono-, di- e tri-, esteri degli acidi grassi della glicerina (emulsionanti di sostanze grasse)	18	7,6	—
3823 90 91	— — — Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici	18	7,6	—
3823 90 93	— — — Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3823 10)	18	7,6	—
3823 90 95	— — — Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	18	7,6	—
	— — — Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogenati diversi :			
3823 90 96	— — — — contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro	18	7,6	—
3823 90 97	— — — — altri	18	7,6	—
3823 90 98	— — — — altri	18	7,6	—

SEZIONE VII**MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE;
GOMMA E LAVORI DI GOMMA****Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano :
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39**MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE****Note**

1. Nella nomenclatura per « materie plastiche » si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura l'espressione « materie plastiche » comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende :
 - a) le cere delle voci 2712 o 3404;
 - b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
 - c) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
 - d) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
 - e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
 - f) le gomme fuse e le « gomme-esteri » (voce 3806);
 - g) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
 - h) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
 - ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
 - k) i rivestimenti murali della voce 4814;

- l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
 - m) gli oggetti della sezione XII (per esempio : calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
 - n) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
 - p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
 - q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
 - r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio : strumenti musicali e loro parti);
 - t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
 - v) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio : spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie :
- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
 - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
 - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
 - d) i siliconi (voce 3910);
 - e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.
- Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
- Per « copolimeri » si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale di polimero.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle seguenti forme :
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
 - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine « tubi » si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio : i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per « rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche » si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine « lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle » si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II :
- a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
 - b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
 - c) grondaie e loro accessori;
 - d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
 - e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
 - f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
 - g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio : nei magazzini, laboratori, depositi);
 - h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
 - ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Nota di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questi copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale « altri » nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. FORME PRIMARIE			
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie :			
3901 10	— Polietilene di densità inferiore a 0,94 :			
3901 10 10	— — Polietilene lineare	20	12,5	—
3901 10 90	— — altro	20	12,5	—
3901 20 00	— Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	20	12,5	—
3901 30 00	— Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	21	12,5	—
3901 90 00	— altri	21	12,5	—
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie :			
3902 10 00	— Polipropilene	23	12,5	—
3902 20 00	— Poliisobutilene	23	12,5	—
3902 30 00	— Copolimeri di propilene	21	12,5	—
3902 90 00	— altri	21	12,5	—
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie :			
	— Polistirene :			
3903 11 00	— — espansibile	20	12,5	—
3903 19 00	— — altro	20	12,5	—
3903 20 00	— Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	20	12,5	—
3903 30 00	— Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	20	12,5	—
3903 90 00	— altri	20	12,5	—
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie :			
3904 10 00	— Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze	20	12,5	—
	— altro policloruro di vinile :			
3904 21 00	— — non plastificato	20	12,5	—
3904 22 00	— — plastificato	20	12,5	—
3904 30 00	— Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21	12,5	—
3904 40 00	— altri copolimeri di cloruro di vinile	20	12,5	—
3904 50 00	— Polimeri di cloruro di vinilidene	20	12,5	—
	— Polimeri fluorurati :			
3904 61 00	— — Politetrafluoroetilene	23	12,5	—
3904 69 00	— — altri	22	12,5	—
3904 90 00	— altri	22	12,5	—
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie :			
	— Polimeri di acetato di vinile :			
3905 11 00	— — in dispersione acquosa	20	12	—
3905 19 00	— — altri	20	12	—
3905 20 00	— Alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzati	21	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3905 90 00	— altri	21	12,5	—
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie :			
3906 10 00	— Polimetacrilato di metile	21	12,5	—
3906 90 00	— altri	21	12,5	—
3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie :			
3907 10 00	— Poliacetali	20	7,6	—
3907 20	— altri polieterei :			
	— — Polieteralcoli :			
3907 20 11	— — — Polietilenglicoli	20	7,6	—
	— — — altri :			
★ 3907 20 21	— — — — con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100	20	7,6	—
★ 3907 20 29	— — — — altri	20	7,6	—
3907 20 90	— — altri	20	7,6	—
3907 30 00	— Resine epossidiche	20	7,6	—
3907 40 00	— Policarbonati	20	8	—
3907 50 00	— Resine alchidiche	20	8	—
3907 60 00	— Tereftalato di polietilene	20	8	—
	— altri poliesteri :			
3907 91	— — non saturi :			
3907 91 10	— — — liquidi	20	8	—
3907 91 90	— — — altri	20	8	—
3907 99	— — altri :			
★ 3907 99 10	— — — con un indice di ossidrilie inferiore o uguale a 100	20	8	—
★ 3907 99 90	— — — altri	20	8	—
3908	Poliammidi, in forme primarie :			
3908 10 00	— Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	22	8	—
3908 90 00	— altre	22	8	—
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie :			
3909 10 00	— Resine ureiche; resine di tiourea	15	6,9	—
3909 20 00	— Resine melamminiche	15	6,9	—
3909 30 00	— altre resine amminiche	15	6,9	—
3909 40 00	— Resine fenoliche	15	6,9	—
3909 50 00	— Poliuretani	22	8,4	—
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	20	8,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie :			
3911 10 00	— Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	20	12,5	—
3911 90	— altri :			
3911 90 10	— — Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	20	7,6	—
3911 90 90	— — altri	21	12,5	—
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie :			
	— Acetati di cellulosa :			
3912 11 00	— — non plastificati	19	7,8	—
3912 12 00	— — plastificati	16	7	—
3912 20	— Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) :			
	— — non plastificati :			
3912 20 11	— — — Collodi e celloidina	20	16	—
3912 20 19	— — — altri	12	6	—
3912 20 90	— — plastificati	17	7,4	—
	— Eteri di cellulosa :			
3912 31 00	— — Carbossimetilcellulosa e suoi sali	19	7,8	—
3912 39	— — altri :			
3912 39 10	— — — Etilcellulosa	15	6,9	—
3912 39 90	— — — altri	19	7,8	—
3912 90	— altri :			
3912 90 10	— — Esteri di cellulosa	16	6,4	—
3912 90 90	— — altri	19	7,8	—
3913	Polimeri naturali (per esempio acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio : proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie :			
3913 10 00	— Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11	5	—
3913 90	— altri :			
3913 90 10	— — Derivati chimici della gomma naturale	17	6,6	—
3913 90 20	— — Amilopectina	20	12	—
3913 90 30	— — Amilosio	20	12	—
3913 90 80	— — altri	20	12	—
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	22	7,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI			
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche :			
3915 10 00	— di polimeri di etilene	23	12,5	—
3915 20 00	— di polimeri di stirene	23	12,5	—
3915 30 00	— di polimeri di cloruro di vinile	23	12,5	—
3915 90	— di altre materie plastiche :			
	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3915 90 11	— — — di polimeri di propilene	23	12,5	—
3915 90 13	— — — di polimeri acrilici	23	12,5	—
3915 90 19	— — — altri	23	12,5	—
	— — altri :			
3915 90 91	— — — di resine epossidiche	14	6,6	—
3915 90 93	— — — di cellulosa e suoi derivati chimici	14	6,6	—
3915 90 99	— — — altri	14	6,6	—
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche :			
3916 10 00	— di polimeri di etilene	23	12,5	—
3916 20	— di polimeri di cloruro di vinile :			
★ 3916 20 10	— — di policloruro di vinile	23	12,5	—
★ 3916 20 90	— — altri	23	12,5	—
3916 90	— di altre materie plastiche :			
	— — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3916 90 11	— — — di poliesteri	20	8	—
3916 90 13	— — — di poliammidi	20	8	—
3916 90 15	— — — di resine epossidiche	20	8	—
3916 90 19	— — — altri	20	8	—
	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3916 90 51	— — — di polimeri di propilene	21	12,5	—
3916 90 59	— — — altri	21	12,5	—
3916 90 90	— — altri	16	7	—
3917	Tubi e loro accessori (per esempio : giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche :			
3917 10	— Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche :			
3917 10 10	— — di proteine indurite	10	5,3	—
3917 10 90	— — di materie plastiche cellulosiche	21	8,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3917 21	— Tubi rigidi :			
3917 21 10	— — di polimeri di etilene :			
	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	23	12,5	—
	— — — altri :			
3917 21 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 21 99	— — — — altri	22	8,4	—
3917 22	— — di polimeri di propilene :			
3917 22 10	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	23	12,5	—
	— — — altri :			
3917 22 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 22 99	— — — — altri	22	8,4	—
3917 23	— — di polimeri di cloruro di vinile :			
3917 23 10	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	23	12,5	—
	— — — altri :			
3917 23 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 23 99	— — — — altri	22	8,4	—
3917 29	— — di altre materie plastiche :			
	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 29 11	— — — — — di resine espossidiche	20	8	—
3917 29 13	— — — — — altri	20	8	—
3917 29 15	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione	21	12,5	—
3917 29 19	— — — — altri	16	7	—
	— — — altri :			
3917 29 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 29 99	— — — — altri	22	8,4	—
	— altri tubi :			
3917 31	— — Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa :			
3917 31 10	— — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 31 90	— — — altri	22	8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3917 32	— — altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori :			
	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 32 11	— — — — di resine epossidiche	20	8	—
3917 32 19	— — — — altri	20	8	—
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3917 32 31	— — — — di polimeri di etilene	21	12,5	—
3917 32 35	— — — — di polimeri di cloruro di vinile	21	12,5	—
3917 32 39	— — — — altri	21	12,5	—
3917 32 51	— — — — altri	16	7	—
	— — — — altri :			
3917 32 91	— — — — Budella artificiali	22	8,4	—
3917 32 99	— — — — altri	22	8,4	—
3917 33	— — altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori :			
3917 33 10	— — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 33 90	— — — altri	22	8,4	—
3917 39	— — altri :			
	— — — senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 39 11	— — — — di resine epossidiche	20	8	—
3917 39 13	— — — — altri	20	8	—
3917 39 15	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione	21	12,5	—
3917 39 19	— — — — altri	16	7	—
	— — — — altri :			
3917 39 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 39 99	— — — — altri	22	8,4	—
3917 40	— Accessori :			
3917 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
3917 40 90	— — altri	22	8,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo :			
3918 10	— di polimeri di cloruro di vinile :			
3918 10 10	— — costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di policloruro di vinile	23	12,5	m ²
3918 10 90	— — altri	23	12,5	m ²
3918 90 00	— di altre materie plastiche	23	12,5	m ²
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli :			
3919 10	— in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm :			
	— — Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata :			
★ 3919 10 11	— — — di policloruro di vinile plastificati o di polietilene	16	6,3	—
★ 3919 10 13	— — — di policloruro di vinile non plastificati	16	6,3	—
★ 3919 10 15	— — — di polipropilene	16	6,3	—
★ 3919 10 19	— — — altri	16	6,3	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3919 10 31	— — — — di poliesteri	20	13	—
3919 10 35	— — — — di resine epossidiche	20	8	—
3919 10 39	— — — — altri	20	8	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
★ 3919 10 61	— — — — di policloruro di vinile plastificati o di polietilene	21	12,5	—
★ 3919 10 69	— — — — altri	21	12,5	—
3919 10 90	— — — — altri	16	7	—
3919 90	— altri :			
3919 90 10	— — non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare	22	8,4	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3919 90 31	— — — — di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri	20	13	—
3919 90 35	— — — — di resine epossidiche	20	8	—
3919 90 39	— — — — altri	20	8	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
★ 3919 90 61	— — — — di policloruro di vinile plastificati o di polietilene	21	12,5	—
★ 3919 90 69	— — — — altri	21	12,5	—
3919 90 90	— — — — altri	16	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto :			
3920 10	— di polimeri di etilene :			
	— — di spessore non superiore a 0,10 mm :			
	— — — di polietilene di densità :			
3920 10 21	— — — — inferiore a 0,94	23	12,5	—
3920 10 29	— — — — uguale o superiore a 0,94	23	12,5	—
3920 10 50	— — — — altri	23	12,5	—
3920 10 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm	23	12,5	—
3920 20	— di polimeri di propilene :			
	— — di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm :			
3920 20 21	— — — biassialmente orientati	23	12,5	—
3920 20 29	— — — — altri	23	12,5	—
	— — di spessore superiore a 0,10 mm :			
	— — — Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio :			
3920 20 71	— — — — Nastri decorativi	23	12,5	—
3920 20 79	— — — — altri	23	12,5	—
3920 20 90	— — — — altri	23	12,5	—
3920 30 00	— di polimeri di stirene	23	12,5	—
	— di polimeri di cloruro di vinile :			
3920 41	— — rigidi :			
	— — — non plastificati, di spessore :			
3920 41 11	— — — — inferiore o uguale a 1 mm	23	12,5	—
3920 41 19	— — — — superiore a 1 mm	23	12,5	—
	— — — plastificati, di spessore :			
3920 41 91	— — — — inferiore o uguale a 1 mm	23	12,5	—
3920 41 99	— — — — superiore a 1 mm	23	12,5	—
3920 42	— — flessibili :			
	— — — non plastificati, di spessore :			
3920 42 11	— — — — inferiore o uguale a 1 mm	23	12,5	—
3920 42 19	— — — — superiore a 1 mm	23	12,5	—
	— — — plastificati, di spessore :			
3920 42 91	— — — — inferiore o uguale a 1 mm	23	12,5	—
3920 42 99	— — — — superiore a 1 mm	23	12,5	—
	— di polimeri acrilici :			
3920 51 00	— — di polimetacrilato di metile	21	12,5	—
3920 59 00	— — altri	21	12,5	—
	— di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri alilici o di altri poliesteri :			
3920 61 00	— — di policarbonati	20	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3920 62	— di polietilene tereftalato :			
★ 3920 62 10	— di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm	20	13	—
★ 3920 62 90	— di spessore superiore a 0,35 mm	20	13	—
3920 63 00	— di poliesteri non saturi	20	13	—
3920 69 00	— di altri poliesteri	20	13	—
	— di cellulosa e suoi derivati chimici :			
3920 71	— di cellulosa rigenerata :			
	— Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm :			
3920 71 11	— non stampati	23	13	—
3920 71 19	— stampati	23	13	—
3920 71 90	— altri	19	6,9	—
3920 72 00	— di fibra vulcanizzata	14	5,7	—
3920 73	— di acetato di cellulosa :			
3920 73 10	— Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia .	13	6,3	—
3920 73 50	— Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	19	13	—
3920 73 90	— altri	17	7,4	—
3920 79 00	— di altri derivati della cellulosa	16	7,1	—
	— di altre materie plastiche :			
3920 91 00	— di polivinilbutirrale	23	12,5	—
3920 92 00	— di poliammidi	22	8	—
3920 93 00	— di resine amminiche	17	7,4	—
3920 94 00	— di resine fenoliche	17	7,1	—
3920 99	— di altre materie plastiche :			
	— di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3920 99 11	— di resine epossidiche	20	8	—
3920 99 19	— altri	20	8	—
3920 99 50	— di prodotti di polimerizzazione di addizione	21	12,5	—
3920 99 90	— altri	16	7	—
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche :			
	— Prodotti alveolari :			
3921 11 00	— di polimeri di stirene	23	12,5	—
3921 12 00	— di polimeri di cloruro di vinile	23	12,5	—
3921 13	— di poliuretani :			
★ 3921 13 10	— flessibile	22	8,4	—
★ 3921 13 90	— altri	22	8,4	—
3921 14 00	— di cellulosa rigenerata	22	8,4	—
3921 19	— di altre materie plastiche :			
3921 19 10	— di resine epossidiche	21	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3921 19 90	— — — altri	21	12,5	—
3921 90	— altri :			
	— — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
	— — — di poliesteri :			
3921 90 11	— — — — Fogli e lastre, ondulati	20	13	—
3921 90 19	— — — — altri	20	13	—
3921 90 20	— — — di resine epossidiche	20	8	—
3921 90 30	— — — di resine fenoliche	20	8	—
	— — — di resine amminiche :			
	— — — — stratificati :			
3921 90 41	— — — — — ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati .	20	8	—
3921 90 43	— — — — — altri	20	8	—
3921 90 49	— — — — altri	20	8	—
3921 90 50	— — — altri	20	8	—
3921 90 60	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione	21	12,5	—
3921 90 90	— — altri	16	7	—
3922	Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche :			
3922 10 00	— Vasche da bagno, docce e lavabi	22	8,4	—
3922 20 00	— Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	22	8,4	—
3922 90 00	— altri	22	8,4	—
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche :			
3923 10 00	— Scatole, casse, casellari e oggetti simili	22	8,4	—
	— Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci :			
3923 21 00	— — di polimeri di etilene	22	8,4	—
3923 29	— — di altre materie plastiche :			
3923 29 10	— — — di policloruro di vinile	22	8,4	—
3923 29 90	— — — altri	22	8,4	—
3923 30	— Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili :			
3923 30 10	— — di capacità non superiore a 2 litri	22	8,4	—
3923 30 90	— — di capacità superiore a 2 litri	22	8,4	—
3923 40	— Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili :			
3923 40 10	— — Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524	16	5,3	—
3923 40 90	— — altri	22	8,4	—
3923 50	— Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura :			
3923 50 10	— — Capsule otturanti o coprituraccioli	22	8,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3923 50 90	— — altri	22	8,4	—
3923 90	— altri :			
3923 90 10	— — Filetti estrusi presentati in forma tubolare	22	8,4	—
3923 90 90	— — altri	22	8,4	—
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche :			
3924 10 00	— Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	22	8,4	—
3924 90	— altri :			
	— — di cellulosa rigenerata :			
3924 90 11	— — — Spugne	23	8,6	—
3924 90 19	— — — altri	23	8,6	—
3924 90 90	— — altri	22	8,4	—
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove :			
3925 10 00	— Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri . .	22	8,4	—
3925 20 00	— Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	22	8,4	—
3925 30 00	— Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	22	8,4	—
3925 90	— altri :			
3925 90 10	— — Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	22	8,4	—
★ 3925 90 20	— — Profilati per canalizzazioni elettriche	22	8,4	—
★ 3925 90 80	— — altri	22	8,4	—
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :			
3926 10 00	— Oggetti per l'ufficio e per la scuola	22	8,4	—
3926 20 00	— Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti)	22	8,4	—
3926 30 00	— Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	22	8,4	—
3926 40 00	— Statuette ed altri oggetti da ornamento	22	8,4	—
3926 90	— altri :			
3926 90 10	— — per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
	— — altri :			
3926 90 50	— — — Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	22	8,4	—
	— — — altri :			
3926 90 91	— — — — ottenuti da fogli	22	8,4	—
3926 90 99	— — — — altri	22	8,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione « gomma » comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no : gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
 - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
 - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
 - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
 - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle forme seguenti :
 - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
 - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione « gomma sintetica », usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce :
 - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
 - b) ai tioplasti (TM);
 - c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o miscola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5. a) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione :
 - 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
 - 2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

- 3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).
- b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi :
- 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
 - 2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
 - 3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce 4004 per « cascami, avanzi e ritagli », si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per « lastre, fogli e nastri », unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
- Per « profilati » e « bastoni » della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :			
4001 10 00	— Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	esenzione	—
	— Gomma naturale in altre forme :			
4001 21 00	— — Fogli affumicati	esenzione	esenzione	—
4001 22 00	— — Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	esenzione	—
4001 29	— — altri :			
4001 29 10	— — — Fogli crêpe	esenzione	esenzione	—
4001 29 90	— — — altri	esenzione	esenzione	—
4001 30 00	— Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :			
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR) :			
4002 11 00	– – Lattice	esenzione	esenzione	—
4002 19 00	– – altre	esenzione	esenzione	—
4002 20 00	– Gomma butadiene (BR)	esenzione	esenzione	—
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR) :			
4002 31 00	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	esenzione	esenzione	—
4002 39 00	– – altre	esenzione	esenzione	—
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR) :			
4002 41 00	– – Lattice	esenzione	esenzione	—
4002 49 00	– – altre	esenzione	esenzione	—
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) :			
4002 51 00	– – Lattice	esenzione	esenzione	—
4002 59 00	– – altre	esenzione	esenzione	—
4002 60 00	– Gomma isoprene (IR)	esenzione	esenzione	—
4002 70 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	esenzione	esenzione	—
4002 80 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	esenzione	esenzione	—
	– altre :			
4002 91 00	– – Lattice	esenzione	esenzione	—
4002 99	– – altri :			
4002 99 10	– – – Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	10	3,8	—
4002 99 90	– – – altri	esenzione	esenzione	—
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	1	—
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	esenzione	—
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :			
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	6,5	2,5	—
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	18	2,5	—
	– altre :			
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri	10	2,5	—
4005 99 00	– – altre	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata :			
4006 10 00	— Profilati per la ricostruzione di coperture	14	2,5	—
4006 90 00	— altri	14	2,5	—
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	4	6,2	—
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita :			
	— di gomma alveolare :			
4008 11 00	— — Lastre, fogli e nastri	18	5,8	—
4008 19 00	— — altri	15	4,4	—
	— di gomma non alveolare :			
4008 21	— — Lastre, fogli e nastri :			
4008 21 10	— — — Rivestimenti e tappeti da pavimento	17	4,9	m ²
4008 21 90	— — — altri	17	4,9	—
4008 29	— — altri :			
4008 29 10	— — — Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
4008 29 90	— — — altri	15	4,4	—
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) :			
4009 10 00	— non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	18	4,9	—
4009 20 00	— rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori	18	4,9	—
4009 30 00	— rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori	18	4,9	—
4009 40 00	— rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	18	4,9	—
4009 50	— con accessori :			
4009 50 10	— — per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — altri :			
4009 50 30	— — — non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie	18	4,9	—
4009 50 50	— — — rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo	18	4,9	—
4009 50 70	— — — rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili	18	4,9	—
4009 50 90	— — — rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie	18	4,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata :			
4010 10 00	— di sezione trapezoidale	15	10	—
	— altri :			
4010 91	— — di larghezza superiore a 20 cm :			
4010 91 10	— — — rinforzati solamente con metallo	15	10	—
4010 91 30	— — — rinforzati solamente con materie tessili	15	10	—
4010 91 60	— — — rinforzati solamente con materie plastiche	15	10	—
4010 91 90	— — — altri	15	10	—
4010 99	— — altri :			
4010 99 10	— — — Cinghie di trasmissione sincrone	15	10	—
4010 99 90	— — — altri	15	10	—
4011	Coperture nuove, di gomma :			
4011 10 00	— dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « break » e auto da corsa)	22	5,8	p/st
4011 20	— dei tipi utilizzati per autobus o autocarri :			
4011 20 10	— — con un indice di carico inferiore o uguale a 121	22	5,8	p/st
4011 20 90	— — con un indice di carico superiore a 121	22	5,8	p/st
4011 30	— dei tipi utilizzati per aeroplani :			
4011 30 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	p/st
4011 30 90	— — altre	22	5,8	p/st
4011 40	— dei tipi utilizzati per motocicli :			
4011 40 10	— — per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 30,5 cm	22	5,8	p/st
	— — altri, di peso :			
4011 40 91	— — — inferiore o uguale a 1,4 kg	22	5,8	p/st
4011 40 99	— — — superiore a 1,4 kg	22	5,8	p/st
4011 50	— dei tipi utilizzati per biciclette :			
4011 50 10	— — Tubolari	22	5,8	p/st
4011 50 90	— — altre	22	5,8	p/st
	— altre :			
4011 91	— — a ramponi, a spina di pesce o simili :			
4011 91 10	— — — dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	22	5,8	p/st
4011 91 30	— — — dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile	22	5,8	p/st
4011 91 90	— — — altre	22	5,8	p/st
4011 99	— — altre :			
4011 99 10	— — — dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	22	5,8	p/st
4011 99 30	— — — dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile	22	5,8	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4011 99 90	— — — altre	22	5,8	p/st
4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma :			
4012 10	— Coperture rigenerate :			
4012 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
	— — altre :			
4012 10 30	— — — dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « break » e auto da corsa)	22	5,8	—
4012 10 50	— — — dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	22	5,8	—
4012 10 80	— — — altre	22	5,8	—
4012 20	— Coperture usate :			
4012 20 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
4012 20 90	— — altre	22	5,8	—
4012 90	— altre :			
4012 90 10	— — Coperture piene e semipiene, battistrada amovibili per coperture	19	5,1	—
4012 90 90	— — Protettori (flaps)	22	5,8	—
4013	Camere d'aria, di gomma :			
4013 10	— dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa), autobus o autocarri :			
4013 10 10	— — dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa)	22	5,8	p/st
4013 10 90	— — dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	22	5,8	p/st
4013 20 00	— dei tipi utilizzati per biciclette	22	5,8	p/st
4013 90	— altre :			
4013 90 10	— — dei tipi utilizzati per motocicli	22	5,8	p/st
4013 90 90	— — altre	22	5,8	p/st
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita :			
4014 10 00	— Preservativi	esenzione	3	—
4014 90	— altri :			
4014 90 10	— — Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)	esenzione	3	—
4014 90 90	— — altri	esenzione	3	—
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso :			
	— Guanti :			
4015 11 00	— — per chirurgia	2,7	5,3	pa

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4015 19	— — altri :			
4015 19 10	— — — per uso domestico	2,7	5,3	pa
4015 19 90	— — — altri	2,7	5,3	pa
4015 90 00	— altri	5	6,2	—
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita :			
4016 10	— di gomma alveolare :			
4016 10 10	— — per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (1)	20	esenzione	—
4016 10 90	— — altri	20 (2)	5,3	—
	— altri :			
4016 91 00	— — Rivestimenti e tappeti da pavimento	15 (3)	4,4	—
4016 92 00	— — Gomme per cancellare	15 (3)	4,4	—
4016 93	— — Giunti :			
4016 93 10	— — — per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (1)	20	esenzione	—
4016 93 90	— — — altri	15 (3)	4,4	—
4016 94 00	— — Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	15 (3)	4,4	—
4016 95 00	— — altri oggetti gonfiabili	15 (3)	4,4	—
4016 99	— — altri :			
4016 99 10	— — — per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (1)	20	esenzione	—
	— — — altri :			
4016 99 30	— — — — Manicotti di dilatazione	15 (3)	4,4	—
	— — — — altri :			
	— — — — — per veicoli :			
4016 99 51	— — — — — Pezzi gomma-metallo	15 (3)	4,4	—
4016 99 59	— — — — — altri	15 (3)	4,4	—
	— — — — — altri :			
4016 99 81	— — — — — Pezzi gomma-metallo	15 (3)	4,4	—
4016 99 89	— — — — — altri	15 (3)	4,4	—
4017 00	Gomma indurita (per esempio : ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita :			
	— Gomma indurita (per esempio : ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami ed avanzi :			
4017 00 11	— — in massa o blocchi, in lastre, in fogli o nastri, in bastoni, in profilati o in tubi	10	3,2	—
4017 00 19	— — Cascami, polveri e rottami di gomma indurita	esenzione	esenzione	—
	— Lavori di gomma indurita :			
4017 00 91	— — Tubi, muniti di accessori per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (1)	19	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(2) Dazio del 4,5 % in talune condizioni.

(3) Dazio del 3,5 % in talune condizioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4017 00 99	— — altri	19	2,5	—

SEZIONE VII

**PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE,
BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA**

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
- b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
- c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. Nella nomenclatura l'espressione « cuoio ricostituito » si riferisce alle materie previste nella voce 4111.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4101	Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamentate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate :			
4101 10	— Pelli intere di bovini di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti conservate :			
4101 10 10	— — fresche o salate verdi	esenzione	esenzione	—
4101 10 90	— — altre	esenzione	esenzione	—
	— altre pelli di bovini, fresche o salate verdi :			
4101 21 00	— — intere	esenzione	esenzione	—
4101 22 00	— — Gropponi e mezzi gropponi	esenzione	esenzione	—
4101 29 00	— — altre	esenzione	esenzione	—
4101 30	— altre pelli di bovini, altrimenti conservate :			
4101 30 10	— — secche o salate secche	esenzione	esenzione	—
4101 30 90	— — altre	esenzione	esenzione	—
4101 40 00	— Pelli di equidi	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo :			
4102 10	— col vello :			
4102 10 10	— — di agnelli	esenzione	esenzione	p/st
4102 10 90	— — di altri ovini	esenzione	esenzione	p/st
	— depilate o senza vello :			
4102 21 00	— — piclate	esenzione	esenzione	p/st
4102 29 00	— — altre	esenzione	esenzione	p/st
4103	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo :			
4103 10	— di caprini :			
4103 10 10	— — fresche, salate o secche	esenzione	esenzione	p/st
4103 10 90	— — altre	esenzione	esenzione	p/st
4103 20 00	— di rettili	esenzione	esenzione	—
4103 90 00	— altre	esenzione	esenzione	—
4104	Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 :			
4104 10	— Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) :			
4104 10 10	— — di vacchette delle Indie (« kips »), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione	—
4104 10 30	— — altri cuoi e pelli semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)	9	esenzione	—
	— — altri :			
4104 10 91	— — — semplicemente conciati	9	7	—
	— — — altrimenti preparati :			
4104 10 95	— — — — Box-calf	9	7	m ²
4104 10 99	— — — — altri	9	7	m ²
	— altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi conciati o riconciati ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccati :			
4104 21 00	— — Cuoi e pelli di bovini sottoposti a preconciatura vegetale	9	7	—
4104 22	— — Cuoi e pelli di bovini, altrimenti preconciati :			
4104 22 10	— — — semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue) . . .	9	esenzione	—
4104 22 90	— — — altri	9	7	—
4104 29 00	— — altri	9	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4104 31	— altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi pergamenati o preparati dopo la concia : — — che presentano il fiore, anche spaccati : — — — di bovini : — — — — non spaccati :			
4104 31 11	— — — — da suola	9	7	—
4104 31 19	— — — — altri	9	7	—
4104 31 30	— — — spaccati	9	7	m ²
4104 31 90	— — — di equidi	9	7	m ²
4104 39	— — altri :			
4104 39 10	— — — di bovini	9	7	m ²
4104 39 90	— — — di equidi	9	7	m ²
4105	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 : — conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :			
4105 11	— — sottoposte a preconciatura vegetale :			
4105 11 10	— — — di meticcì delle Indie anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione	—
	— — — altre pelli :			
4105 11 91	— — — — non spaccate	6	2,5	—
4105 11 99	— — — — spaccate	6	2,5	—
4105 12	— — altrimenti preconciate :			
4105 12 10	— — — non spaccate	6	2,5	—
4105 12 90	— — — spaccate	6	2,5	—
4105 19	— — altre :			
4105 19 10	— — — non spaccate	6	2,5	—
4105 19 90	— — — spaccate	6	2,5	—
4105 20 00	— pergamenate o preparate dopo la concia	10	3,8	m ²
4106	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 : — conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :			
4106 11	— — sottoposte a preconciatura vegetale :			
4106 11 10	— — — di capre delle Indie, anche sottoposte a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione	—
4106 11 90	— — — altre pelli	7	2,9	—
4106 12 00	— — sottoposte ad altra preconciatura	7	2,9	—
4106 19 00	— — altre	7	2,9	—
4106 20 00	— pergamenate o preparate dopo la concia	10	3,8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4107	Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 :			
4107 10	— di suini :			
4107 10 10	— — semplicemente conciate	8	3,2	—
4107 10 90	— — altre	9	3,5	m ²
	— di rettili :			
4107 21 00	— — sottoposte a preconciatura vegetale	esenzione	esenzione	—
4107 29	— — altre :			
4107 29 10	— — — semplicemente conciate	8	3,2	—
4107 29 90	— — — altre	9	3,5	—
4107 90	— di altri animali :			
4107 90 10	— — semplicemente conciate	8	3,2	—
4107 90 90	— — altre	9	3,5	m ²
4108 00	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) :			
4108 00 10	— di ovini	10	3,8	—
4108 00 90	— di altri animali	10	3,8	—
4109 00 00	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	12	3,8	m ²
4110 00 00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	esenzione	esenzione	—
4111 00 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	10	3,8	—

CAPITOLO 42**LAVORI DI CUIOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI;
LAVORI DI BUDELLA****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
- b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
- c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
- d) gli oggetti del capitolo 64;
- e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
- g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
- h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio : morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
- ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi d'illuminazione);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbizzi di bottoni, della voce 9606.

2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende :

- a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per un uso prolungato (voce 3923);
- b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602);
- c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).

3. Ai sensi della voce 4203, l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento » si applica segnatamente ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	18	5,8	—
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta : — Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili :			
4202 11	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati :			
4202 11 10	— — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	19	5,1	p/st
4202 11 90	— — — altri	19	5,1	—
4202 12	— — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili : — — — in fogli di materie plastiche :			
4202 12 11	— — — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	21	12	p/st
4202 12 19	— — — — altri	21	12	—
4202 12 50	— — — di materie plastiche stampate — — — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata :	22	8,4	—
4202 12 91	— — — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	19	5,1	p/st
4202 12 99	— — — — altri	19	5,1	—
4202 19	— — altri :			
4202 19 10	— — — di alluminio	19	7	—
4202 19 90	— — — di altre materie — Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura :	19	5,1	—
4202 21 00	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	19	5,1	p/st
4202 22	— — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
4202 22 10	— — — di fogli di materie plastiche	21	12	p/st
4202 22 90	— — — di materie tessili	19	5,1	p/st
4202 29 00	— — altre — Oggetti da tasca o da borsetta :	19	5,1	p/st
4202 31 00	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	19	5,1	—
4202 32	— — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
4202 32 10	— — — di fogli di materie plastiche	21	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4202 32 90	— — — di materie tessili	19	5,1	—
4202 39 00	— — — altri	19	5,1	—
4202 91	— — — altri :			
	— — — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati :			
4202 91 10	— — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	19	5,1	—
4202 91 80	— — — altri	19	5,1	—
4202 92	— — — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
	— — — di fogli di materie plastiche :			
4202 92 11	— — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	21	12	—
4202 92 18	— — — — altri	21	12	—
	— — — di materie tessili :			
4202 92 91	— — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	19	5,1	—
4202 92 98	— — — — altri	19	5,1	—
4202 99 00	— — — altri	19	6	—
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti :			
4203 10 00	— Indumenti	20	7	—
	— Guanti e muffole :			
4203 21 00	— — — speciali per praticare gli sport	19	10	pa
4203 29	— — — altri :			
4203 29 10	— — — di protezione per qualsiasi mestiere	17	10	pa
	— — — altri :			
4203 29 91	— — — — per uomini e ragazzi	19	10	pa
4203 29 99	— — — — altri	19	10	pa
4203 30 00	— Cinture, cinturoni e bandoliere	19	7	—
4203 40 00	— altri accessori di abbigliamento	19	7	—
4204 00	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici :			
4204 00 10	— Cinghie di trasmissione o di trasporto	10	3,8	—
4204 00 90	— altri	13	5,3	—
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	17	4	—
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini « baudruche », di vesciche o di tendini :			
4206 10 00	— Corde di budella	8	4,4	—
4206 90 00	— altri	8	4,4	—

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione « pelli da pellicceria », indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);
 - b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
 - c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
 - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come « pellicce artificiali », le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 :			
4301 10 00	— di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st
4301 20 00	— di coniglio o di lepre, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st
4301 30 00	— di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st
4301 40 00	— di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st
4301 50 00	— di topo muschiato, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4301 60 00	— di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	esenzione	p/st
4301 70	— di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe :			
4301 70 10	— — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu »)	esenzione	esenzione	p/st
4301 70 90	— — altre	esenzione	esenzione	p/st
4301 80	— altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe :			
4301 80 10	— — di lontra marina o di nutria	esenzione	esenzione	p/st
4301 80 30	— — di murmel	esenzione	esenzione	p/st
4301 80 50	— — di felidi selvatici	esenzione	esenzione	p/st
4301 80 90	— — altre	esenzione	esenzione	—
4301 90 00	— Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	esenzione	—
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 :			
	— Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite :			
4302 11 00	— — di visone	9	3,5	p/st
4302 12 00	— — di coniglio o di lepore	9	3,5	p/st
4302 13 00	— — di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet . .	9	3,5	p/st
4302 19	— — altre :			
4302 19 10	— — — di castoreo	9	3,5	p/st
4302 19 20	— — — di topo muschiato	9	3,5	p/st
4302 19 30	— — — di volpe	9	3,5	p/st
	— — — di foca o di otaria :			
4302 19 41	— — — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu »)	9	3,5	p/st
4302 19 49	— — — altre	9	3,5	p/st
4302 19 50	— — — di lontra marina o di nutria	9	3,5	p/st
4302 19 60	— — — di murmel	9	3,5	p/st
4302 19 70	— — — di felidi selvatici	9	3,5	p/st
★ 4302 19 80	— — — d'ovini	9	3,5	p/st
★ 4302 19 95	— — — altre	9	3,5	—
4302 20 00	— Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	esenzione	2,9	—
4302 30	— Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti :			
4302 30 10	— — Pelli dette « allungate »	24	6	—
	— — altre :			
4302 30 21	— — — di visone	9	3,5	p/st
4302 30 25	— — — di coniglio o di lepore	9	3,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4302 30 31	— — — di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	9	3,5	p/st
4302 30 35	— — — di castoro	9	3,5	p/st
4302 30 41	— — — di topo muschiato	9	3,5	p/st
4302 30 45	— — — di volpe	9	3,5	p/st
	— — — di foca o di otaria :			
4302 30 51	— — — — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu »)	9	3,5	p/st
4302 30 55	— — — — altre	9	3,5	p/st
4302 30 61	— — — di lontra marina o di nutria	9	3,5	p/st
4302 30 65	— — — di murmel	9	3,5	p/st
4302 30 71	— — — di felidi selvatici	9	3,5	p/st
4302 30 75	— — — altre	9	3,5	—
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria :			
4303 10	— Indumenti ed accessori di abbigliamento :			
4303 10 10	— — di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu ») . .	24	6	—
4303 10 90	— — altri	24	6	—
4303 90 00	— altri	24	6	—
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	22	5,8	—

SEZIONE IX**LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO****CAPITOLO 44****LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
- b) i bambù e le altre materie da intreccio della voce 1401;
- c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
- d) i carboni attivati (voce 3802);
- e) gli oggetti della voce 4202;
- f) i lavori del capitolo 46;
- g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
- h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : ombrelli, bastoni e loro parti);
- ij) i lavori della voce 6808;
- k) le minuterie di fantasia della voce 7117;
- l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio : pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
- m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio : le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
- n) le parti di armi (voce 9305);
- o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
- p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio : pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;
- r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto « addensato » si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto « addensato », sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1 b) e 1 f), il termine « legno » si applica anche al bambù ed alle altre materie di natura legnosa.

Note complementari

1. Per « farina di legno », ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.
2. Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 e 4420 90 91 si intendono per « legni tropicali » i legni tropicali seguenti: *Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiamia, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle).*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili :			
4401 10 00	— Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	esenzione	—
	— Legno in piccole placche o in particelle :			
4401 21 00	— — di conifere	esenzione	3,2	—
4401 22 00	— — diverso da quello di conifere	esenzione	3,2	—
4401 30	— Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili :			
4401 30 10	— — Segatura	esenzione	esenzione	—
4401 30 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
4402 00 00	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato	13	esenzione	—
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato :			
4403 10	— trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione :			
4403 10 10	— — Pali di conifere di una lunghezza di 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado . . .	8	2,5	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altro :			
4403 10 91	— — — di conifere	esenzione	esenzione	m ³
4403 10 99	— — — altro	esenzione	esenzione	m ³
4403 20 00	— altro, di conifere	esenzione	esenzione	m ³
	— altro, dei seguenti legni tropicali :			
4403 31 00	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	esenzione	esenzione	m ³
4403 32 00	— — White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan . .	esenzione	esenzione	m ³
4403 33 00	— — Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas .	esenzione	esenzione	m ³
4403 34	— — Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré e Iroko :			
4403 34 10	— — — Okoumé	esenzione	esenzione	m ³
4403 34 30	— — — Obéché	esenzione	esenzione	m ³
4403 34 50	— — — Sipo	esenzione	esenzione	m ³
4403 34 70	— — — Makoré	esenzione	esenzione	m ³
4403 34 90	— — — altri	esenzione	esenzione	m ³
4403 35	— — Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé :			
4403 35 10	— — — Limba	esenzione	esenzione	m ³
4403 35 90	— — — altri	esenzione	esenzione	m ³
	— altro :			
4403 91 00	— — di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	esenzione	esenzione	m ³
4403 92 00	— — di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	esenzione	esenzione	m ³
4403 99	— — altro :			
4403 99 10	— — — di pioppo	esenzione	esenzione	m ³
★ 4403 99 20	— — — di castagno	esenzione	esenzione	m ³
★ 4403 99 30	— — — di eucalipto	esenzione	esenzione	m ³
★ 4403 99 40	— — — dei seguenti legni tropicali: Baboen, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle)	esenzione	esenzione	m ³
★ 4403 99 80	— — — altro	esenzione	esenzione	m ³
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili :			
4404 10 00	— di conifere	7	2,9	—
4404 20 00	— diversi da quelli di conifere	7	2,9	—
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	10	3,8	—
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili :			
4406 10 00	— non impregnate	8	2,7	m ³
4406 90 00	— altre	10	3,8	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm :			
4407 10	— di conifere :			
4407 10 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	m³
	— — altro :			
4407 10 30	— — — piallato	10	4	m³
4407 10 50	— — — levigato	14	4,9	m³
	— — — altro :			
4407 10 71	— — — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	m³
4407 10 79	— — — — Legno di una lunghezza di 125 cm o meno e di uno spessore di 12,5 mm o meno	13	3,8	m³
	— — — — altro :			
4407 10 91	— — — — di picea della specie « Picea abies Karst. » o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)	esenzione	esenzione	m³
4407 10 93	— — — — di pino della specie « Pinus sylvestris L. »	esenzione	esenzione	m³
4407 10 99	— — — — altro	esenzione	esenzione	m³
	— dei seguenti legni tropicali :			
4407 21	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas :			
4407 21 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	2,5	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 21 31	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	2	4	m²
4407 21 39	— — — — altro	2	4	m³
4407 21 50	— — — — levigato	2,5	4,9	—
	— — — — altro :			
★ 4407 21 60	— — — — Dark Red Meranti e Light Red Meranti	esenzione	esenzione	m³
★ 4407 21 70	— — — — White Lauan e White Meranti	esenzione	esenzione	m³
★ 4407 21 80	— — — — altro	esenzione	esenzione	m³
4407 22	— — Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé :			
4407 22 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	2,5	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 22 31	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	2	4	m²
4407 22 39	— — — — altro	2	4	m³
4407 22 50	— — — — levigato	2,5	4,9	—
	— — — — altro :			
★ 4407 22 60	— — — — Azobé	esenzione	esenzione	m³

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 4407 22 80	— — — — altro	esenzione	esenzione	m ³
4407 23	— — Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa :			
4407 23 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	2,5	4,9	—
	— — — altro :			
4407 23 30	— — — — piallato	2	4	m ³
4407 23 50	— — — — levigato	2,5	4,9	—
4407 23 90	— — — — altro	esenzione	esenzione	m ³
	— altro :			
4407 91	— — di quercia (Quercus spp.) :			
4407 91 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 91 31	— — — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	10	4	m ²
4407 91 39	— — — — — altro	10	4	m ³
4407 91 50	— — — — levigato	14	4,9	—
4407 91 90	— — — — altro	esenzione	esenzione	m ³
4407 92	— — di faggio (Fagus spp.) :			
4407 92 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	—
	— — — altro :			
4407 92 30	— — — — piallato	10	4	m ³
4407 92 50	— — — — levigato	14	4,9	—
4407 92 90	— — — — altro	esenzione	esenzione	m ³
4407 99	— — altro :			
	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato :			
4407 99 11	— — — — di palissandro brasiliano o di legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle)	2,5	4,9	—
4407 99 19	— — — — altro	14	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 99 31	— — — — — di palissandro brasiliano o di legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle)	2	4	m ³
4407 99 39	— — — — — altro	10	4	m ³
	— — — — levigato :			
4407 99 51	— — — — — di palissandro brasiliano o di legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle)	2,5	4,9	—
4407 99 59	— — — — — altro	14	4,9	—
	— — — — altro :			
4407 99 91	— — — — — di pioppo	esenzione	esenzione	m ³
4407 99 93	— — — — — di noce	esenzione	esenzione	m ³
4407 99 99	— — — — — altro	esenzione	esenzione	m ³

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm :			
4408 10	— di conifere :			
4408 10 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	—
	— — altro :			
4408 10 30	— — — piallato	10	4	m³
4408 10 50	— — — levigato	14	4,9	—
	— — — altro :			
4408 10 91	— — — — Tavole destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — — altro :			
4408 10 93	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	10	6	m³
4408 10 99	— — — — di spessore superiore a 1 mm	10	6	m³
4408 20	— dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle) :			
4408 20 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	—
	— — altro :			
4408 20 30	— — — piallato	10	4	m³
4408 20 50	— — — levigato	14	4,9	—
	— — — altro :			
4408 20 91	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm	10	6	m³
4408 20 99	— — — — di spessore superiore a 1 mm	10	6	m³
4408 90	— altro :			
4408 90 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato	14	4,9	—
	— — altro :			
4408 90 30	— — — piallato	10	4	m³
4408 90 50	— — — levigato	14	4,9	—
	— — — altro :			
4408 90 91	— — — — Tavole destinate alla fabbricazione di matite ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
	— — — — altro :			
	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm :			
★ 4408 90 92	— — — — dei seguenti legni tropicali: Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Azobé, Meranti Bakau, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Imbuia e Balsa	10	6	m³
★ 4408 90 94	— — — — — altro	10	6	m³

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 4408 90 96	— — — — di spessore superiore a 1 mm : — — — — dei seguenti legni tropicali: Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Azobé, Meranti Bakau, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Imbuia e Balsa	10	6	m ³
★ 4408 90 98	— — — — altro	10	6	m ³
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina :			
4409 10	— di conifere : — Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna, per impianti elettrici, e simili :			
4409 10 11	— — per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	15	3	m
4409 10 19	— — altro	15	3	—
4409 10 90	— — altro	10	4	—
4409 20	— diverso da quello di conifere : — Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna, per impianti elettrici, e simili :			
4409 20 11	— — per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	2,5	3	m
4409 20 19	— — altro	2,5	3	—
4409 20 91	— — altro : — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	3	4	m ²
4409 20 99	— — altro	3	4	—
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici :			
4410 10	— di legno :			
4410 10 10	— — greggio o semplicemente levigato	13	10	m ³
4410 10 30	— — rivestito di lastre o di fogli decorativi stratificati ottenuti ad alta pressione	13	10	m ³
4410 10 50	— — rivestito di strati di carta impregnata di melamina	13	10	m ³
4410 10 90	— — altro	13	10	m ³
4410 90 00	— di altre materie legnose	13	10	m ³
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici : — Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³ :			
4411 11 00	— — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	15	10	m ²
4411 19 00	— — altri	15	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³ :			
4411 21 00	— — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	15	10	m ²
4411 29 00	— — altri	15	10	m ²
	— Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³ :			
4411 31 00	— — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	15	10	m ²
4411 39 00	— — altri	15	10	m ²
	— altri :			
4411 91 00	— — non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	15	10	m ²
4411 99 00	— — altri	15	10	m ²
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato :			
	— Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm :			
4412 11	— — avente almeno uno strato esterno dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle) :			
★ 4412 11 10	— — — avente almeno uno strato esterno di Okoumé	15	10	m ³
★ 4412 11 90	— — — altro	15	10	m ³
4412 12 00	— — altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere . .	15	10	m ³
4412 19 00	— — altro	15	10 ⁽¹⁾	m ³
	— altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere :			
4412 21 00	— — contenente almeno un pannello di particelle	15	10	m ³
4412 29	— — altro :			
4412 29 10	— — — ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	15	10	m ³
4412 29 90	— — — altro	15	10	m ³
	— altro :			
4412 91 00	— — contenente almeno un pannello di particelle	15	10	m ³
4412 99	— — altro :			
4412 99 10	— — — ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	15	10	m ³
4412 99 90	— — — altro	15	10 ⁽¹⁾	m ³
4413 00 00	Legno detto « addensato », in blocchi, tavole, listelli o profilati	10	3	m ³

⁽¹⁾ Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m³ di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :
— le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o
— levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili :			
4414 00 10	— di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	2,5	5,1	—
4414 00 90	— di altri legni	15	5,1	—
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno :			
4415 10	— Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi :			
4415 10 10	— — Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	13	7,5	—
4415 10 90	— — Tamburi (rocchetti) per cavi	14	4,9	—
4415 20	— Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico :			
4415 20 10	— — Palette di carico semplici	14	4,9	—
4415 20 90	— — altre	13	7,5	—
4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio :			
4416 00 10	— Legname da bottaio, anche segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	7	2,9	—
4416 00 90	— altri	14	4,1	—
4417 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno :			
4417 00 10	— Manici per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16	4,6	—
4417 00 90	— altri	12	6	—
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (« shingles » e « shakes »), di legno :			
4418 10 00	— Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti	14	6	—
4418 20	— Porte e loro telai, stipiti e soglie :			
4418 20 10	— — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	6	—
4418 20 90	— — di altri legni	14	6	—
4418 30	— Pannelli per pavimenti :			
4418 30 10	— — per pavimenti a mosaici	14	6	m ²
	— — altri :			
★ 4418 30 91	— — — composti di più strati di legno	14	6	m ²
★ 4418 30 99	— — — altri	14	6	m ²
4418 40 00	— Casseforme per gettate di calcestruzzo	14	4,1	—
4418 50 00	— Tavole di copertura (« shingles » e « shakes »)	14	4,9	—
4418 90 00	— altri	14	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina :			
4419 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	esenzione	3	—
4419 00 90	– di altri legni	15	3	—
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato : cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 :			
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno :			
4420 10 11	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	6	—
4420 10 19	– – di altri legni	18	6	—
4420 90	– altri :			
	– – Legno intarsiato e legno incrostatato :			
4420 90 11	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	5	10	m ³
4420 90 19	– – – di altri legni	15	10	m ³
	– – altri :			
4420 90 91	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	6	—
4420 90 99	– – – altri	18	6	—
4421	Altri lavori di legno :			
4421 10 00	– Grucce per indumenti	2,4	4,9	p/st
4421 90	– altri :			
4421 90 10	– – Tubetti, spole, rocchetti, per filatura e tessitura e per filati cucirini e oggetti simili, di legno tornito	esenzione	2,5	—
4421 90 30	– – Rulli per serrande avvolgibili con o senza molle	esenzione	4,6	—
4421 90 50	– – Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	esenzione	4,4	—
	– – altri :			
4421 90 91	– – – di pannelli di fibre	5	7,5	—
4421 90 99	– – – altri	esenzione	4,9	—

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;
- b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giuochi, oggetti per sport).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato :			
4501 10 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	7	2,5	—
4501 90 00	– altri	7	2,5	—
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli)	12	5,3	—
4503	Lavori di sughero naturale :			
4503 10	– Turaccioli :			
★ 4503 10 10	– – cilindrici	20	8	—
★ 4503 10 90	– – altri	20	8	—
4503 90 00	– altri	20	8	—
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato :			
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi :			
	– – Turaccioli :			
★ 4504 10 11	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	20	8	—
★ 4504 10 19	– – – altri	20	8	—
	– – altri :			
★ 4504 10 91	– – – con legante	20	8	—
★ 4504 10 99	– – – altri	20	8	—
4504 90	– altri :			
4504 90 10	– – Giunti destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	-- altri :			
★ 4504 90 91	-- -- Turaccioli	20	8	—
★ 4504 90 99	-- -- altri	20	8	—

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1. In questo capitolo l'espressione « materiali da intreccio » riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio : rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i rivestimenti murali della voce 4814;
 - b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);
 - c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
 - d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
 - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati « materiali da intreccio », trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) :			
4601 10	— Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce :			
4601 10 10	— — di materiali vegetali non filati	3	esenzione	—
4601 10 90	— — altri	3	4,6	—
4601 20	— Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali :			
4601 20 10	— — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . . .	4,5	6,2	—
4601 20 90	— — altri	3	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
4601 91	— — di materiali vegetali :			
4601 91 10	— — — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . .	4,5	6,2	—
4601 91 90	— — — altri	3	4,1	—
4601 99	— — altri :			
4601 99 10	— — — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . .	18	6,2	—
4601 99 90	— — — altri	9	4,1	—
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa :			
4602 10	— di materiali vegetali :			
4602 10 10	— — Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione .	3	3,8	—
	— — altri :			
4602 10 91	— — — Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma	4,5	6,2	—
4602 10 99	— — — altri	4,5	6,2	—
4602 90	— altri :			
4602 90 10	— — Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma	18	6,2	—
4602 90 90	— — altri	18	6,2	—

SEZIONE X

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE;
CARTA E SUE APPLICAZIONI**

CAPITOLO 47

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE**

Nota

1. Ai sensi della voce 4702, per « paste chimiche di legno per dissoluzione », si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più in peso nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4701 00	Paste meccaniche di legno :			
4701 00 10	— Paste termomeccaniche di legno	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4701 00 90	— altre	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione :			
	— gregge :			
4703 11 00	— — di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4703 19 00	— — diverse da quelle di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
	— semimbianchite o imbianchite :			
4703 21 00	— — di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4703 29 00	— — diverse da quelle di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione :			
	— gregge :			
4704 11 00	— — di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4704 19 00	— — diverse da quelle di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
	— semimbianchite o imbianchite :			
4704 21 00	— — di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4704 29 00	— — diverse da quelle di conifere	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4705 00 00	Paste semichimiche di legno	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4706	Paste di altre materie fibrose cellulosiche :			
4706 10 00	— Paste di linters di cotone	esenzione	esenzione	—
	— altre :			
4706 91 00	— — meccaniche	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4706 92 00	— — chimiche	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4706 93 00	— — semichimiche	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
4707	Avanzi e rifiuti di carta o di cartone :			
4707 10 00	— di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati	esenzione	esenzione	—
4707 20 00	— di altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	esenzione	—
4707 30	— di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) :			
4707 30 10	— — vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	esenzione	—
4707 30 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
4707 90	— altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati :			
4707 90 10	— — non selezionati	esenzione	esenzione	—
4707 90 90	— — selezionati	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti del capitolo 30;
- b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce 3212;
- c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
- d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
- e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
- f) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
- g) gli oggetti della voce 4202 (per esempio : oggetti da viaggio);
- h) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);
- ij) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
- k) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
- l) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
- m) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
- n) gli oggetti della voce 9209;
- o) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio : bottoni).

2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso come la patinatura, la spalmatura, l'impregnazione.

3. In questo capitolo è considerata come « carta da giornale » la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico, non incollata o molto leggermente incollata, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Bekk, non superi 200 s su ciascun lato, di peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi ed avente tenore di ceneri, non superiore a 8 %, in peso.

4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce 4802 comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni :

— Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m² :

a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico, e

1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta;

b) contenere più di 8 % di ceneri, e

1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure

2) essere colorati in pasta;

c) contenere più di 3 % di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ⁽¹⁾;

d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % ⁽¹⁾ ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m²;

e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ⁽¹⁾ ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m².

— Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g :

a) essere colorati in pasta;

b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ⁽¹⁾, e

1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o

2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % ⁽¹⁾, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

5. In questo capitolo per « carta e cartone Kraft » si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

6. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

7. Rientrano nelle voci 4801, 4802, da 4804 a 4808, 4810 e 4811 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme :

a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure

b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

⁽¹⁾ L'indice di bianchezza (fattore di riflessione) si deve misurare con i metodi ELREPHO, GE o con qualsiasi altro metodo equivalente riconosciuto a livello internazionale.

Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce 4802.

8. Per « carta da parati e rivestimenti murali simili », si intendono ai sensi della voce 4814 :

- a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti :
 - 1) granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio : con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
 - 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
 - 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
 - 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
- b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
- c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

9. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

10. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

11. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come « carta e cartone per copertine detti *Kraftliner* », la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente :

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come « carta Kraft per sacchi di grande capacità », la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni :

- a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 38 ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;
- b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente :

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

- 3. Ai sensi della sottovoce 4805 10, per « carta di pasta semichimica da ondulare » si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) è superiore a 20 kgf con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
- 4. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per « carta al solfito per imballaggio », si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 15.
- 5. Ai sensi della sottovoce 4810 21, per « carta patinata leggera detta "L.W.C." », si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m² per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Nota complementare

- 1. È da considerare « carta da giornale », ai sensi della sottovoce 4801 00 10 la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa); il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 s, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce 4902 edite almeno dieci volte in un anno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4801 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli :			
4801 00 10	— definita alla nota complementare 1 del capitolo (1)	7	4,9 (2)	—
4801 00 90	— altra	18	9	—
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano :			
4802 10 00	— Carta e cartone fabbricati a mano	15	5,1	—
4802 20 00	— Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	18	9	—
4802 30 00	— Carta da supporto per carta carbone	18	9	—
4802 40	— Carta da supporto per carta da parati :			
4802 40 10	— — senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre .	18	9	—
4802 40 90	— — altri	18	9	—
	— altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre :			
4802 51	— — di peso inferiore a 40 g per m ² :			
4802 51 10	— — — Carta di peso non superiore a 15 g per m ² , destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	6	3,8	—
4802 51 90	— — — altri	18	9	—
4802 52	— — di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² :			
★ 4802 52 20	— — — in rotoli	18	9	—
★ 4802 52 80	— — — in fogli	18	9	—
4802 53	— — di peso superiore a 150 g per m ² :			
★ 4802 53 20	— — — in rotoli	18	9	—
★ 4802 53 80	— — — in fogli	18	9	—
4802 60	— altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento meccanico :			
	— — di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più di 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico :			
★ 4802 60 11	— — — in rotoli	18	9	—
★ 4802 60 19	— — — in fogli	18	9	—
	— — altri :			
★ 4802 60 91	— — — in rotoli	18	9	—
★ 4802 60 99	— — — in fogli	18	9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato :			
4803 00 10	— Ovatta di cellulosa	18	9	—
	— Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette « tissue », di peso per strato e per m ² :			
4803 00 31	— — non superiore a 25 g	18	9	—
4803 00 39	— — superiore a 25 g	18	9	—
4803 00 90	— altri	18	9	—
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :			
	— Carta e cartone per copertine, detti « Kraftliner » :			
4804 11	— — greggi :			
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
4804 11 11	— — — — di peso inferiore a 150 g per m ²	18	6	—
4804 11 15	— — — — di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	18	6	—
4804 11 19	— — — — di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	18	6	—
4804 11 90	— — — — altri	18	9	—
4804 19	— — altri :			
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
	— — — — composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ² :			
4804 19 11	— — — — — inferiore a 150 g	18	6	—
4804 19 15	— — — — — compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	18	6	—
4804 19 19	— — — — — uguale o superiore a 175 g	18	6	—
	— — — — — altri, di peso per m ² :			
4804 19 31	— — — — — inferiore a 150 g	18	6	—
4804 19 35	— — — — — compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	18	6	—
4804 19 39	— — — — — uguale o superiore a 175 g	18	6	—
4804 19 90	— — — — — altri	18	9	—
	— Carta Kraft per sacchi di grande capacità :			
4804 21	— — greggia :			
4804 21 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	8	—
4804 21 90	— — — altra	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquotà dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4804 29	-- -- altra :			
4804 29 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	8	—
4804 29 90	-- -- -- altra	18	9	—
	-- -- -- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ² :			
4804 31	-- -- greggi :			
4804 31 10	-- -- -- destinati alla fabbricazione dei filati di carta della voce 5308 o dei filati di carta armati di metallo della voce 5607 ⁽¹⁾	6	2,5	—
	-- -- -- altri :			
	-- -- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
4804 31 51	-- -- -- -- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	18	6	—
4804 31 59	-- -- -- -- altri	18	6	—
4804 31 90	-- -- -- -- altri	18	9	—
4804 39	-- -- altri :			
4804 39 10	-- -- -- destinati alla fabbricazione dei filati di carta della voce 5308 o dei filati di carta armati di metallo della voce 5607 ⁽¹⁾	6	2,5	—
	-- -- -- altri :			
	-- -- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
4804 39 51	-- -- -- -- con imbianchimento uniforme in pasta	18	6	—
4804 39 59	-- -- -- -- altri	18	6	—
4804 39 90	-- -- -- -- altri	18	9	—
	-- -- -- -- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ² :			
4804 41	-- -- greggi :			
4804 41 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
	-- -- -- altri :			
4804 41 91	-- -- -- -- Carta e cartone detti « saturating Kraft »	18	9	—
4804 41 99	-- -- -- -- altri	18	9	—
4804 42	-- -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico :			
4804 42 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
4804 42 90	-- -- -- altri	18	9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4804 49	— — altri :			
4804 49 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
4804 49 90	— — — altri	18	9	—
	— altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ² :			
4804 51	— — greggi :			
4804 51 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
4804 51 90	— — — altri	18	9	—
4804 52	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico :			
4804 52 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
4804 52 90	— — — altri	18	9	—
4804 59	— — altri :			
4804 59 10	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	18	6	—
4804 59 90	— — — altri	18	9	—
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli :			
4805 10 00	— Carta di pasta semichimica da ondulare detta « fluting »	18	9	—
	— Carta e cartone a più strati :			
4805 21 00	— — con imbianchimento di ogni strato	18	9	—
4805 22	— — con imbianchimento di un solo strato esterno :			
4805 22 10	— — — Testliner	18	9	—
4805 22 90	— — — altri	18	9	—
4805 23 00	— — costituiti da tre o più strati di cui soltanto i due strati esterni sono imbianchiti	18	9	—
4805 29	— — altri :			
4805 29 10	— — — Testliner	18	9	—
4805 29 90	— — — altri	18	9	—
4805 30	— Carta da imballaggio al solfito :			
4805 30 10	— — di peso inferiore a 30 g per m ²	18	9	—
4805 30 90	— — di peso uguale o superiore a 30 g per m ²	18	9	—
4805 40 00	— Carta da filtro e cartone da filtro	18	9	—
4805 50 00	— Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	18	9	—
4805 60	— altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m ² :			
	— — Carta e cartone per carta e cartone ondulati :			
★ 4805 60 20	— — — Wellenstoff	18	9	—
★ 4805 60 40	— — — Testliner	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 4805 60 60	— — — altri	18	9	—
★ 4805 60 80	— — — altri	18	9	—
4805 70	— altra carta ed altro cartone di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ² : — — Carta e cartone per carta e cartone ondulati :			
4805 70 11	— — — Testliner	18	9	—
4805 70 19	— — — altri	18	9	—
4805 70 90	— — — altri	18	9	—
4805 80	— altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m ² : — — a base di carta da macero :			
4805 80 11	— — — Testliner	18	9	—
4805 80 19	— — — altri	18	9	—
4805 80 90	— — — altri	18	9	—
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta « cristallo », e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli :			
4806 10 00	— Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	18	10	—
4806 20 00	— Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	18	10	—
4806 30 00	— Carta da lucido	18	10	—
4806 40	— Carta detta « cristallo » e altre carte calandrate trasparenti o traslucide :			
4806 40 10	— — Carta detta « cristallo »	18	10	—
4806 40 90	— — — altri	18	10	—
4807	Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli :			
4807 10 00	— Carta e cartone con intercalazione di bitume, catrame o asfalto — — — altri :	18	10	—
4807 91 00	— — Carta paglia e cartone paglia, anche ricoperti di carta diversa dalla carta paglia	18	10	—
4807 99	— — — altri : — — — a base di carta da macero, anche rivestiti di carta :			
4807 99 11	— — — — composti di due o più strati di natura diversa	18	10	—
4807 99 19	— — — — altri	18	10	—
4807 99 90	— — — — altri	18	10	—
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818 :			
4808 10 00	— Carta e cartone ondulati, anche perforati	21	11	—
4808 20 00	— Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	18	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4808 30 00	— altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche gofrata, impressa a secco o perforata	18	10	—
4808 90 00	— altri	18	10	—
4809	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato :			
4809 10 00	— Carta carbone e carta simile	19	9	—
4809 20	— Carta detta « autocopiante » :			
★ 4809 20 10	— — in rotoli	19	9	—
★ 4809 20 90	— — in fogli	19	9	—
4809 90 00	— altra	19	9	—
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli :			
	— Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre :			
4810 11	— — di peso non superiore a 150 g per m ² :			
4810 11 10	— — — Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	19	9	—
	— — — altri :			
★ 4810 11 91	— — — — in rotoli	19	9	—
★ 4810 11 99	— — — — in fogli	19	9	—
4810 12 00	— — di peso superiore a 150 g per m ²	19	9	—
	— Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più di 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico :			
4810 21 00	— — Carta patinata leggera, detta « L.W.C »	19	9	—
4810 29	— — altri :			
	— — — in rotoli :			
★ 4810 29 11	— — — — Carta da supporto per carta da parati	19	9	—
★ 4810 29 19	— — — — altri	19	9	—
4810 29 90	— — — in fogli	19	9	—
	— Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici :			
4810 31 00	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	19	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4810 32	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ² :			
4810 32 10	— — — patinata o intonacata di caolino	19	8	—
4810 32 90	— — — altri	19	9	—
4810 39 00	— — — altri	19	9	—
	— altra carta ed altro cartone :			
4810 91	— — a più strati :			
4810 91 10	— — — con imbianchimento di ogni strato	19	9	—
4810 91 30	— — — con imbianchimento di uno solo strato esterno	19	9	—
4810 91 90	— — — altri	19	9	—
4810 99	— — — altri :			
4810 99 10	— — — di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	19	8	—
4810 99 30	— — — ricoperti di polvere di mica	15	7	—
4810 99 90	— — — altri	19	9	—
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 o 4818 :			
4811 10 00	— Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	19	9	—
	— Carta e cartone gommati o adesivi :			
4811 21 00	— — autoadesivi	19	9	—
4811 29 00	— — — altri	19	9	—
	— Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) :			
4811 31 00	— — con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	19	8	—
4811 39 00	— — — altri	19	9	—
4811 40 00	— Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerina	19	9	—
4811 90	— altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa :			
4811 90 10	— — Formulare detti « continui »	19	9	—
4811 90 90	— — — altri	19	9	—
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	17	10	—
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti :			
4813 10 00	— in blocchetti o in tubetti	15	5,1	—
4813 20 00	— in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	15	5,1	—
4813 90	— altra :			
4813 90 10	— — non impregnata, in rotoli di larghezza superiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm .	14	4,9	—
4813 90 90	— — — altra	19	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie :			
4814 10 00	— Carta detta « Ingrain »	19	7	—
4814 20 00	— Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	23	12,5	—
4814 30 00	— Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente	14	4,1	—
4814 90	— altri :			
4814 90 10	— — Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	19	7	—
4814 90 90	— — altri	19	7	—
4815 00 00	Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati . . .	19	11	m ²
4816	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole :			
4816 10 00	— Carta carbone e carta simile	19	9	—
4816 20 00	— Carta detta « autocopiante »	19	9	—
4816 30 00	— Matrici complete per duplicatori	19	9	—
4816 90 00	— altra	19	9	—
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza :			
4817 10 00	— Buste	20	12	—
4817 20 00	— Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	20	12	—
4817 30 00	— Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	20	12	—
4818	Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di carta di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :			
4818 10	— Carta igienica :			
4818 10 10	— — di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	19	9	—
4818 10 90	— — di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	19	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4818 20	— Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani :			
4818 20 10	— — Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	19	11	—
	— — Asciugamani :			
4818 20 91	— — — in rotoli	19	11	—
4818 20 99	— — — altri	19	11	—
4818 30 00	— Tovaglie e tovaglioli da tavola	19	11	—
4818 40	— Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili :			
	— — Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili :			
4818 40 11	— — — Assorbenti igienici	19	10	—
4818 40 13	— — — Tamponi igienici	19	10	—
4818 40 19	— — — altri	19	10	—
	— — Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili :			
4818 40 91	— — — non condizionati per la vendita al minuto	19	10	—
4818 40 99	— — — altri	19	7	—
4818 50 00	— Indumenti ed accessori di abbigliamento	19	11	—
4818 90	— altri :			
4818 90 10	— — Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	19	10	—
4818 90 90	— — altri	19	11	—
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili :			
4819 10 00	— Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	20	12	—
4819 20	— Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato :			
4819 20 10	— — di peso, della carta o del cartone, inferiore a 600 g per m ²	20	12	—
4819 20 90	— — di peso, della carta o del cartone, uguale o superiore a 600 g per m ² . .	20	12	—
4819 30 00	— Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	20	12	—
4819 40 00	— altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	20	12	—
4819 50 00	— altri imballaggi, comprese le buste per dischi	20	12	—
4819 60 00	— Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	20	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone :			
4820 10	— Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili :			
4820 10 10	— — Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	21	12	—
4820 10 30	— — Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	21	12	—
4820 10 50	— — Agende	21	12	—
4820 10 90	— — altri	21	12	—
4820 20 00	— Quaderni	21	12	—
4820 30 00	— Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	21	12	—
4820 40	— Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati :			
4820 40 10	— — Formolari detti « continui »	21	12	—
4820 40 90	— — altri	21	12	—
4820 50 00	— Album per campioni o per collezioni	21	12	—
4820 90 00	— altri	21	12	—
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non :			
4821 10	— stampate :			
4821 10 10	— — autoadesive	20	10	—
4821 10 90	— — altre	20	10	—
4821 90	— altre :			
4821 90 10	— — autoadesive	20	10	—
4821 90 90	— — altre	20	10	—
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti :			
4822 10 00	— dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	19	11	—
4822 90 00	— altri	19	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :			
	— Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli :			
4823 11	— — autoadesivi :			
	— — — di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata :			
4823 11 11	— — — — autoadesivi su una faccia	16	4,6	—
4823 11 19	— — — — autoadesivi su entrambe le facce	16	4,6	—
4823 11 90	— — — — altri	19	9	—
4823 19 00	— — — altra	19	9	—
4823 20 00	— Carta da filtro e cartone da filtro	19	9	—
4823 30 00	— Schede non perforate, anche presentate in strisce, per macchine a schede perforate	19	11	—
4823 40 00	— Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	19	11	—
	— altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici :			
4823 51	— — stampati, impressi a secco, perforati :			
4823 51 10	— — — Formolari detti « continui »	19	9	—
4823 51 90	— — — — altri	19	9	—
4823 59	— — — altri :			
4823 59 10	— — — — per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	19	9	—
4823 59 90	— — — — — altri	19	9	—
4823 60	— Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone :			
4823 60 10	— — Vassoi, piatti e scodelle	19	11	—
4823 60 90	— — — altri	19	11	—
4823 70	— Articoli foggianti a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta :			
4823 70 10	— — Imballaggi alveolari per uova	19	11	—
4823 70 90	— — — altri	19	11	—
4823 90	— — — altri :			
4823 90 10	— — — — Giunti destinati ad aeromobili civili (1)	19	esenzione	—
	— — — — — altri :			
4823 90 20	— — — — — Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13	4,6	—
4823 90 30	— — — — — Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature	21	5,6	—
	— — — — — — altri :			
	— — — — — — — tagliati per un uso determinato :			
4823 90 51	— — — — — — — — Carta per condensatori	19	9	—
	— — — — — — — — — altri :			
4823 90 71	— — — — — — — — — Carta gommata o adesiva	19	9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4823 90 79	— — — — — altri	19	9	—
4823 90 90	— — — — — altri	19	11	—

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;
TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
 - b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);
 - c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
 - d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2. Ai sensi del capitolo 49, il termine « stampato » significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.
3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incarttonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.
4. Rientrano ugualmente nella voce 4901 :
 - a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
 - b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
 - c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incarttonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.
5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio : opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.
6. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti :			
4901 10 00	— in fogli sciolti, anche piegati	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
4901 91 00	— — Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	esenzione	—
4901 99 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità :			
4902 10 00	— con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	esenzione	—
4902 90	— altri :			
★ 4902 90 10	— — con una edizione settimanale	esenzione	esenzione	—
★ 4902 90 30	— — con una edizione mensile	esenzione	esenzione	—
★ 4902 90 90	— — altri	esenzione	esenzione	—
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	15	7,2	—
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	esenzione	—
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati :			
4905 10 00	— Globi	16	4,6	—
	— altri :			
4905 91 00	— — in forma di libri o di opuscoli	esenzione	esenzione	—
4905 99 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	esenzione	—
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata; biglietti di banca; assegni, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili :			
4907 00 10	— Francobolli, marche da bollo e simili	6	2,5	—
4907 00 30	— Biglietti di banca	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
4907 00 91	— — firmati e numerati	esenzione	esenzione	—
4907 00 99	— — altri	15	5,1	—
4908	Decalcomanie di ogni genere :			
4908 10 00	— Decalcomanie vetrificabili	13	5,3	—
4908 90 00	— altre	13	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni :			
4909 00 10	— Cartoline postali stampate o illustrate	15	6,5	—
4909 00 90	— altre	15	6,5	—
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	19	6	—
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie :			
4911 10 00	— Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	16	5,8	—
	— altri :			
4911 91	— — Immagini, incisioni e fotografie :			
4911 91 10	— — — Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni od incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni ⁽¹⁾	esenzione	esenzione	—
4911 91 80	— — — altri	16	5,8	—
4911 99 00	— — altri	16	5,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1. Questa sezione non comprende :

- a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);
- b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;
- c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
- d) l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;
- e) i prodotti delle voci 3005 o 3006 (per esempio : ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche);
- f) i tessuti sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
- g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio : paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
- h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
- ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
- k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;
- l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;
- m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio : l'ovatta di cellulosa);
- n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
- o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
- p) i prodotti del capitolo 67;
- q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;
- r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
- s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, oggetti lettereci, apparecchi per l'illuminazione);
- t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive).

2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
- Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
- B. Per l'applicazione di questa regola :
- a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
 - b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
 - c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
 - d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
- C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per « spago, corde e funi », si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) :
- a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
 - c) di canapa o di lino :
 - 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
 - 2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - d) di cocco, a tre capi o più;
 - e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
 - f) armati di fili di metallo.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :
- a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
 - b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
 - c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
 - d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
 - e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti « a catenella » della voce 5606.
4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per « filati condizionati per la vendita al minuto » nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) avvolti :
- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di :
 - 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

- 2) 125 g per gli altri filati;
- b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di :
- 1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
 - 2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
 - 3) 500 g per gli altri filati;
- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisorii, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a :
- 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
 - 2) 125 g per gli altri filati.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :
- a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi :
- 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
 - 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;
- b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés) :
- 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
 - 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;
- c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
- d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati :
- 1) in matasse ad asatura incrociata; oppure
 - 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile (per esempio : su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).
5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per « filati per cucire » si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni :
- a) essere avvolti su supporti (per esempio : bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
 - b) essere apprettati; e
 - c) avere torsione finale « Z ».
6. In questa sezione per « filati ad alta tenacità » si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti :
- | | |
|---|-----------|
| filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri | 60 cN/tex |
| filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri | 53 cN/tex |
| filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa | 27 cN/tex |
7. In questa sezione, per « confezionati » si intendono :
- a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

- b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;
 - c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
 - d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
 - e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
 - f) i manufatti di stoffe a maglia ottenuti in forma, presentati in pezze di più singoli.
8. Non rientrano nei capitoli da 50 a 55 né, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 60, i manufatti confezionati ai sensi della precedente nota 7. Non rientrano nei capitoli da 50 a 55 i manufatti da classificare nei capitoli da 56 a 59.
9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine « impregnati » comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine « poliammidi » comprende ugualmente gli aramidi.
13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.

Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per :

a) « Filati di elastomeri »

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

b) « Filati greggi »

i filati :

1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2) senza colore ben definito (detti « filati grisaglia ») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio : diossido di titanio).

c) « Filati imbianchiti »

i filati :

- 1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure
- 3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

d) « Filati a colori (tinti o stampati) »

i filati :

- 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
- 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
- 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.

e) « Tessuti greggi »

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace.

f) « Tessuti imbianchiti »

i tessuti :

- 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
- 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

g) « Tessuti tinti »

i tessuti :

- 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.

h) « Tessuti di filati di diversi colori »

i tessuti (diversi da quelli stampati) :

- 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione.)

ij) « Tessuti stampati »

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta « transfert », mediante floccaggio o col procedimento batik.)

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

k) « Armatura a tela »

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 costituito dalle stesse materie.

B. Per l'applicazione di questa regola :

- a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
- b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
- c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o « aériennes » o dei ricami senza fondo visibile va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

Nota complementare

1. Ai fini dell'applicazione della nota 13 di questa sezione, con l'espressione « indumenti di materie tessili » si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	2	1	—
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	10	3,8	—
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) :			
5003 10 00	— non cardati né pettinati	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5003 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto :			
5004 00 10	— greggi, sgommati o imbianchiti	12	4,9	—
5004 00 90	— altri	12	4,9	—
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto :			
5005 00 10	— greggi, sgommati o imbianchiti	7	2,9	—
5005 00 90	— altri	7	2,9	—
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze) :			
5006 00 10	— Filati di seta	13	6,2	—
5006 00 90	— Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	7	2,9	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta :			
5007 10 00	— Tessuti di roccadino (bourrette)	17	3	m ²
5007 20	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette) :			
	— — Crespi :			
★ 5007 20 11	— — — greggi, sgommati o imbianchiti	17	6,9	m ²
★ 5007 20 19	— — — altri	17	6,9	m ²
	— — Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili) :			
5007 20 21	— — — ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	16	5,3	m ²
	— — — altri :			
5007 20 31	— — — — ad armatura a tela	17	7,5	m ²
5007 20 39	— — — — altri	17	7,5	m ²
	— — altri :			
5007 20 41	— — — Tessuti chiari (non serrati)	17	7,2	m ²
	— — — altri :			
5007 20 51	— — — — greggi, sgommati o imbianchiti	17	7,2	m ²
5007 20 59	— — — — tinti	17	7,2	m ²
	— — — — a colori :			
5007 20 61	— — — — — di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm	17	7,2	m ²
5007 20 69	— — — — — altri	17	7,2	m ²
5007 20 71	— — — — stampati	17	7,2	m ²
5007 90	— altri tessuti :			
5007 90 10	— — greggi, sgommati o imbianchiti	17	6,9	m ²
5007 90 30	— — tinti	17	6,9	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5007 90 50	— — a colori	17	6,9	m ²
5007 90 90	— — stampati	17	6,9	m ²

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per :

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpagà, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5101	Lane, non cardate né pettinate :			
	— sucide, comprese le lane lavate a dosso :			
5101 11 00	— — Lane di tosatura	esenzione	esenzione	—
5101 19 00	— — altre	esenzione	esenzione	—
	— sgrassate, non carbonizzate :			
5101 21 00	— — Lane di tosatura	esenzione	esenzione	—
5101 29 00	— — altre	esenzione	esenzione	—
5101 30 00	— carbonizzate	esenzione	esenzione	—
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati :			
5102 10	— Peli fini :			
5102 10 10	— — di coniglio d'angora	esenzione	esenzione	—
5102 10 30	— — di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	esenzione	—
5102 10 50	— — di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet, di capra del Cachemir e capre simili	esenzione	esenzione	—
5102 10 90	— — di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	esenzione	esenzione	—
5102 20 00	— Peli grossolani	esenzione	esenzione	—
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati :			
5103 10	— Pettinacce di lana o di peli fini :			
5103 10 10	— — non carbonizzate	esenzione	esenzione	—
5103 10 90	— — carbonizzate	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5103 20	— altri cascami di lana o di peli fini :			
5103 20 10	— — Cascami di filatura	esenzione	esenzione	—
	— — altri :			
5103 20 91	— — — non carbonizzati	esenzione	esenzione	—
5103 20 99	— — — carbonizzati	esenzione	esenzione	—
5103 30 00	— Cascami di peli grossolani	esenzione	esenzione	—
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	esenzione	esenzione	—
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la « lana pettinata alla rinfusa ») :			
5105 10 00	— Lana cardata	3	2,5	—
	— Lana pettinata :			
5105 21 00	— — « Lana pettinata alla rinfusa »	3	2,5	—
5105 29 00	— — altra	3	2,5	—
5105 30	— Peli fini, cardati o pettinati :			
5105 30 10	— — cardati	3	2,5	—
5105 30 90	— — pettinati	3	2,5	—
5105 40 00	— Peli grossolani, cardati o pettinati	3	2,5	—
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto :			
5106 10	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana :			
5106 10 10	— — greggi	3,8	3,8	—
5106 10 90	— — altri	3,8	3,8	—
5106 20	— contenenti meno di 85 %, in peso, di lana :			
	— — contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini :			
5106 20 11	— — — greggi	3,8	5,3	—
5106 20 19	— — — altri	3,8	5,3	—
	— — altri :			
5106 20 91	— — — greggi	10	5,3	—
5106 20 99	— — — altri	10	5,3	—
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto :			
5107 10	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana :			
5107 10 10	— — greggi	5	3,8	—
5107 10 90	— — altri	5	3,8	—
5107 20	— contenenti meno di 85 %, in peso, di lana :			
	— — contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini :			
5107 20 10	— — — greggi	5	6,2	—
5107 20 30	— — — altri	5	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue :			
5107 20 51	— — — — greggi	10	6,2	—
5107 20 59	— — — — altri	10	6,2	—
	— — — — altrimenti misti :			
5107 20 91	— — — — greggi	10	6,2	—
5107 20 99	— — — — altri	10	6,2	—
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto :			
5108 10	— cardati :			
5108 10 10	— — greggi	5	3,2	—
5108 10 90	— — altri	5	3,2	—
5108 20	— pettinati :			
5108 20 10	— — greggi	5	3,2	—
5108 20 90	— — altri	5	3,2	—
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto :			
5109 10	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5109 10 10	— — in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	4,6	3,8	—
5109 10 90	— — altri	11	6,5	—
5109 90	— altri :			
5109 90 10	— — in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	10	5,3	—
5109 90 90	— — altri	11	6,5	—
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	10	3,5	—
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5111 11 00	— — di peso non superiore a 300 g/m ²	13	(¹)	m ²
5111 19	— — altri :			
5111 19 10	— — — di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	13	(¹)	m ²
5111 19 90	— — — di peso superiore a 450 g/m ²	13	(¹)	m ²
5111 20 00	— altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali .	18	17	m ²
5111 30	— altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue :			
5111 30 10	— — di peso non superiore a 300 g/m ²	18	17	m ²
5111 30 30	— — di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	18	17	m ²

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5111 30 90	— — di peso superiore a 450 g/m ²	18	17	m ²
5111 90	— altri :			
5111 90 10	— — contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	17	7,2	m ²
	— — altri :			
5111 90 91	— — — di peso non superiore a 300 g/m ²	18	17	m ²
5111 90 93	— — — di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	18	17	m ²
5111 90 99	— — — di peso superiore a 450 g/m ²	18	17	m ²
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5112 11 00	— — di peso non superiore a 200 g/m ²	13	(¹)	m ²
5112 19	— — altri :			
5112 19 10	— — — di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	13	(¹)	m ²
5112 19 90	— — — di peso superiore a 375 g/m ²	13	(¹)	m ²
5112 20 00	— altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali .	18	17	m ²
5112 30	— altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue :			
5112 30 10	— — di peso non superiore a 200 g/m ²	18	17	m ²
5112 30 30	— — di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	18	17	m ²
5112 30 90	— — di peso superiore a 375 g/m ²	18	17	m ²
5112 90	— altri :			
5112 90 10	— — contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	17	7,2	m ²
	— — altri :			
5112 90 91	— — — di peso non superiore a 200 g/m ²	18	17	m ²
5112 90 93	— — — di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	18	17	m ²
5112 90 99	— — — di peso superiore a 375 g/m ²	18	17	m ²
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	16	5,3	m ²

(¹) Vedi allegato.

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42, per « tessuti detti "denim" » si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata o raso di 4, ad effetto di ordito, di cui i fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato :			
5201 00 10	— idrofilo o imbianchito	esenzione	esenzione	—
5201 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5202 10 00	— Cascami di filati	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
5202 91 00	— — sfilacciati	esenzione	esenzione	—
5202 99 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	3	1,4	—
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto :			
	— non condizionati per la vendita al minuto :			
5204 11 00	— — contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	10	6	—
5204 19 00	— — altri	10	6	—
5204 20 00	— condizionati per la vendita al minuto	16	9	—
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 % in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto :			
	— Filati semplici, di fibre non pettinate :			
5205 11 00	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5205 12 00	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10	6	—
5205 13 00	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10	6	—
5205 14 00	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5205 15	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5205 15 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	10	6	—
5205 15 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati semplici, di fibre pettinate :			
5205 21 00	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5205 22 00	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10	6	—
5205 23 00	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10	6	—
5205 24 00	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10	6	—
5205 25	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5205 25 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	10	6	—
5205 25 30	— — — aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	10	6	—
5205 25 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate :			
5205 31 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10	6	—
5205 32 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 33 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 34 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5205 35	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5205 35 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5205 35 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate :			
5205 41 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10	6	—
5205 42 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5205 43 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 44 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5205 45	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5205 45 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	10	6	—
5205 45 30	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5205 45 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto :			
	— Filati semplici, di fibre non pettinate :			
5206 11 00	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5206 12 00	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10	6	—
5206 13 00	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10	6	—
5206 14 00	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10	6	—
5206 15	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5206 15 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	10	6	—
5206 15 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati semplici, di fibre pettinate :			
5206 21 00	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5206 22 00	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	10	6	—
5206 23 00	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	10	6	—
5206 24 00	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	10	6	—
5206 25	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5206 25 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5206 25 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . . — Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate :	10	4	—
5206 31 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10	6	—
5206 32 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 33 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 34 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5206 35	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5206 35 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5206 35 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) — Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate :	10	6	—
5206 41 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	10	6	—
5206 42 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 43 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 44 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5206 45	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5206 45 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5206 45 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	10	6	—
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :			
5207 10 00	— contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	16	9	—
5207 90 00	— altri	16	9	—
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
	— greggi :			
5208 11	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ² :			
5208 11 10	— — — Garza per fasciatura	17	10	m ²
5208 11 90	— — — altri	17	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5208 12	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 12 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 12 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²
5208 12 15	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 12 19	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 12 91	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 12 93	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²
5208 12 95	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 12 99	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
5208 13 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5208 19 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— imbianchiti :			
5208 21	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ² :			
5208 21 10	— — — Garza per fasciatura	17	10	m ²
5208 21 90	— — — altri	17	10	m ²
5208 22	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 22 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 22 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²
5208 22 15	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 22 19	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 22 91	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 22 93	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²
5208 22 95	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 22 99	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
5208 23 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5208 29 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— tinti :			
5208 31 00	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	17	10	m ²
5208 32	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 32 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 32 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5208 32 15	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 32 19	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza :			
5208 32 91	— — — — inferiore o uguale a 115 cm	17	10	m ²
5208 32 93	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm	17	10	m ²
5208 32 95	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm	17	10	m ²
5208 32 99	— — — — superiore a 165 cm	17	10	m ²
5208 33 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto non supera 4	17	10	m ²
5208 39 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5208 41 00	— — ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	17	10	m ²
5208 42 00	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	17	10	m ²
5208 43 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5208 49 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— stampati :			
5208 51 00	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	17	10	m ²
5208 52	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² :			
5208 52 10	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ²	17	10	m ²
5208 52 90	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ²	17	10	m ²
5208 53 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5208 59 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² :			
	— greggi :			
5209 11 00	— — ad armatura a tela	17	10	m ²
5209 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5209 19 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— imbianchiti :			
5209 21 00	— — ad armatura a tela	17	10	m ²
5209 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5209 29 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— tinti :			
5209 31 00	— — ad armatura a tela	17	10	m ²
5209 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5209 39 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5209 41 00	— — ad armatura a tela	17	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5209 42 00	— — Tessuti detti « denim »	17	10	m ²
5209 43 00	— — altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	17	10	m ²
5209 49	— — altri tessuti :			
5209 49 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi	17	10	m ²
5209 49 90	— — — altri	17	10	m ²
	— stampati :			
5209 51 00	— — ad armatura a tela	17	10	m ²
5209 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	m ²
5209 59 00	— — altri tessuti	17	10	m ²
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
	— greggi :			
5210 11	— — ad armatura a tela :			
5210 11 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	19	10	m ²
5210 11 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm	19	10	m ²
5210 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5210 19 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— imbianchiti :			
5210 21	— — ad armatura a tela :			
5210 21 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	19	10	m ²
5210 21 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm	19	10	m ²
5210 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5210 29 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— tinti :			
5210 31	— — ad armatura a tela :			
5210 31 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	19	10	m ²
5210 31 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm	19	10	m ²
5210 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5210 39 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5210 41 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5210 42 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5210 49 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— stampati :			
5210 51 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5210 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5210 59 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m² :			
	— greggi :			
5211 11 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5211 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5211 19 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— imbianchiti :			
5211 21 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5211 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5211 29 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— tinti :			
5211 31 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5211 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 .	19	10	m ²
5211 39 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5211 41 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5211 42 00	— — Tessuti detti « denim »	19	10	m ²
5211 43 00	— — altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	19	10	m ²
5211 49	— — altri tessuti :			
	— — — Tessuti Jacquard :			
5211 49 11	— — — — Fodere per materassi	19	10	m ²
5211 49 19	— — — — altri	19	10	m ²
5211 49 90	— — — — altri	19	10	m ²
	— stampati :			
5211 51 00	— — ad armatura a tela	19	10	m ²
5211 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	m ²
5211 59 00	— — altri tessuti	19	10	m ²
5212	Altri tessuti di cotone :			
	— di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
5212 11	— — greggi :			
5212 11 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 11 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 12	— — imbianchiti :			
5212 12 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 12 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5212 13	— — tinti :			
5212 13 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 13 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 14	— — di filati di diversi colori :			
5212 14 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 14 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 15	— — stampati :			
5212 15 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 15 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
	— di peso superiore a 200 g/m ² :			
5212 21	— — greggi :			
5212 21 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 21 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 22	— — imbianchiti :			
5212 22 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 22 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 23	— — tinti :			
5212 23 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 23 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 24	— — di filati di diversi colori :			
5212 24 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 24 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²
5212 25	— — stampati :			
5212 25 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino	19	10	m ²
5212 25 90	— — — altrimenti misti	19	10	m ²

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA
E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per « filati condizionati per la vendita al minuto » delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)] avvolti :

- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;
- b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;
- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :

- a) ai filati greggi, ritorti, o ritorti su ritorto (cablés), in matasse;
- b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés) presentati :
 - 1. in matasse ad aspatura incrociata;
 - 2. su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio : su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5301 10 00	— Lino greggio o macerato	esenzione	—	—
	— Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato :			
5301 21 00	— — maciullato o stigliato	esenzione	—	—
5301 29 00	— — altro	esenzione	—	—
5301 30	— Stoppe e cascami di lino :			
5301 30 10	— — Stoppe	esenzione	—	—
5301 30 90	— — Cascami di lino	esenzione	—	—
5302	Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5302 10 00	— Canapa greggia o macerata	esenzione	—	—
5302 90 00	— altri	esenzione	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5303 10 00	— Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	esenzione	esenzione	—
5303 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
5304	Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5304 10 00	— Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge	esenzione	esenzione	—
5304 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee »), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
	— di cocco (coir) :			
5305 11 00	— — greggi	esenzione	esenzione	—
5305 19 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
	— di abaca :			
5305 21 00	— — greggi	esenzione	esenzione	—
5305 29 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
5305 91 00	— — greggi	esenzione	esenzione	—
5305 99 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
5306	Filati di lino :			
5306 10	— Semplici :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
	— — — aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm) :			
5306 10 11	— — — greggi	10	4,6 ⁽¹⁾	—
5306 10 19	— — — altri	10	4,6	—
	— — — aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm) :			
5306 10 31	— — — greggi	10	4,6 ⁽¹⁾	—
5306 10 39	— — — altri	10	4,6	—
5306 10 50	— — — aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	10	3,8	—

(¹) Dazio di 1,8 % per i filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 400 tonnellate da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5306 10 90	— — condizionati per la vendita al minuto	17	5,9	—
5306 20	— ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
5306 20 11	— — — greggi	10	5	—
5306 20 19	— — — altri	10	5	—
5306 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto	17	5,9	—
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :			
5307 10	— semplici :			
5307 10 10	— — aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)	esenzione	5,3	—
5307 10 90	— — aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)	esenzione	5,3	—
5307 20 00	— ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	esenzione	5,3	—
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta :			
5308 10 00	— Filati di cocco	esenzione	esenzione	—
5308 20	— Filati di canapa :			
5308 20 10	— — non condizionati per la vendita al minuto	10	3	—
5308 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto	16	4,9	—
5308 30 00	— Filati di carta	10	5,3	—
5308 90	— altri :			
	— — Filati di ramiè :			
5308 90 11	— — — aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm) .	10	4,6	—
5308 90 13	— — — aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	10	4,6	—
5308 90 19	— — — aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	10	3,8	—
5308 90 90	— — altri	10	3,8	—
5309	Tessuti di lino :			
	— contenenti, in peso, almeno 85 % di lino :			
5309 11	— — greggi o imbianchiti :			
	— — — greggi, di peso :			
5309 11 11	— — — — inferiore o uguale a 400 g/m ²	21	14	m ²
5309 11 19	— — — — superiore a 400 g/m ²	21	14	m ²
5309 11 90	— — — imbianchiti	21	14	m ²
5309 19	— — altri :			
5309 19 10	— — — tinti o a colori	21	14	m ²
5309 19 90	— — — stampati	21	14	m ²
	— contenenti, in peso, meno di 85 % di lino :			
5309 21	— — greggi o imbianchiti :			
5309 21 10	— — — greggi	21	14	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5309 21 90	— — — imbianchiti	21	14	m ²
5309 29	— — altri :			
5309 29 10	— — — tinti o a colori	21	14	m ²
5309 29 90	— — — stampati	21	14	m ²
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :			
5310 10	— greggi :			
5310 10 10	— — di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	8,6	m ²
5310 10 90	— — di larghezza superiore a 150 cm	4	9,3	m ²
5310 90 00	— altri	4	8,6	m ²
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta :			
5311 00 10	— Tessuti di ramiè	21	14	m ²
5311 00 90	— altri	19	5,8	m ²

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1. Nella nomenclatura i termini « fibre sintetiche o artificiali » indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente :

- a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;
- b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come « sintetiche » le fibre definite alla lettera a), come « artificiali » quelle definite alla lettera b).

I termini « sintetiche » e « artificiali » si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione « materie tessili ».

2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto :			
5401 10	— di filamenti sintetici :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
5401 10 11	— — — Filati ad anima cosiddetti « Core Yarn »	15	9	—
5401 10 19	— — — altri	15	9	—
5401 10 90	— — condizionati per la vendita al minuto	19	6	—
5401 20	— di filamenti artificiali :			
5401 20 10	— — non condizionati per la vendita al minuto	15	9,5	—
5401 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto	18	5,8	—
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex :			
5402 10	— Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi :			
5402 10 10	— — di aramidi	15	9	—
5402 10 90	— — altri	15	9	—
5402 20 00	— Filati ad alta tenacità di poliesteri	15	9	—
	— Filati testurizzati :			
5402 31	— — di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex :			
5402 31 10	— — — con titolo di filati semplici e inferiore o uguale a 5 tex	15	9	—
5402 31 30	— — — con titolo di filati semplici superiore a 5 tex inferiore o uguale a 33 tex	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5402 31 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex e inferiore o uguale a 50 tex	15	9	—
5402 32 00	— — di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	15	9	—
5402 33	— — di poliesteri :			
5402 33 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex	15	9	—
5402 33 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex	15	9	—
5402 39	— — altri :			
5402 39 10	— — — di polipropilene	15	9	—
5402 39 90	— — — altri	15	9	—
	— altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro :			
5402 41	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 41 10	— — — con titolo inferiore o uguale a 7 tex	15	9	—
5402 41 30	— — — con titolo superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex	15	9	—
5402 41 90	— — — con titolo superiore a 33 tex	15	9	—
5402 42 00	— — di poliesteri, parzialmente orientati	15	9	—
5402 43	— — di poliesteri, altri :			
5402 43 10	— — — con titolo inferiore o uguale a 14 tex	15	9	—
5402 43 90	— — — con titolo superiore a 14 tex	15	9	—
5402 49	— — altri :			
5402 49 10	— — — di elastomeri	15	9	—
	— — — altri :			
5402 49 91	— — — — di polipropilene	15	9	—
5402 49 99	— — — — altri	15	9	—
	— altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro :			
5402 51	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 51 10	— — — con titolo inferiore o uguale a 7 tex	15	9	—
5402 51 30	— — — con titolo superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex	15	9	—
5402 51 90	— — — con titolo superiore a 33 tex	15	9	—
5402 52	— — di poliesteri :			
5402 52 10	— — — con titolo inferiore o uguale a 14 tex	15	9	—
5402 52 90	— — — con titolo superiore a 14 tex	15	9	—
5402 59	— — altri :			
5402 59 10	— — — di polipropilene	15	9	—
5402 59 90	— — — altri	15	9	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5402 61	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 61 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 7 tex	15	9	—
5402 61 30	— — — con titolo di filati semplici superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex	15	9	—
5402 61 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5402 62	— di poliesteri :			
5402 62 10	— — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex	15	9	—
5402 62 90	— — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex	15	9	—
5402 69	— altri :			
5402 69 10	— — di polipropilene	15	9	—
5402 69 90	— — altri	15	9	—
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex :			
5403 10 00	— Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	15	9,5	—
5403 20	— Filati testurizzati :			
5403 20 10	— — di acetato di cellulosa	15	9,5	—
5403 20 90	— — altri	15	9,5	—
	— altri filati, semplici :			
5403 31 00	— — di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	15	9,5	—
5403 32 00	— — di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	15	9,5	—
5403 33	— — di acetato di cellulosa :			
5403 33 10	— — — semplici, anche con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro	15	9,5	—
5403 33 90	— — — altri	15	9,5	—
5403 39 00	— — altri	15	9,5	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5403 41 00	— — di rayon viscosa	15	9,5	—
5403 42 00	— — di acetato di cellulosa	15	9,5	—
5403 49 00	— — altri	15	9,5	—
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm :			
5404 10	— Monofilamenti :			
5404 10 10	— — di elastomeri	13	5,8	—
5404 10 90	— — altri	13	5,8	—
5404 90	— altri :			
	— — di polipropilene :			
5404 90 11	— — — Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio	14	6,3	—
5404 90 19	— — — altri	14	6,3	—
5404 90 90	— — altri	14	6,3	—
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	10	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5406	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :			
5406 10 00	— Filati di filamenti sintetici	19	6	—
5406 20 00	— Filati di filamenti artificiali	18	5,8	—
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 :			
5407 10 00	— Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	21	11	m ²
5407 20	— Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili :			
	— — di polietilene o di polipropilene, di larghezza :			
5407 20 11	— — — inferiore a 3 m	21	11	m ²
5407 20 19	— — — uguale o superiore a 3 m	21	11	m ²
5407 20 90	— — — altri	21	11	m ²
5407 30 00	— « Tessuti » previsti nella nota 9 della sezione XI	21	11	m ²
	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi :			
5407 41 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5407 42	— — tinti :			
5407 42 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 57 cm	21	11	m ²
5407 42 90	— — — di larghezza superiore a 57 cm	21	11	m ²
5407 43 00	— — di filati di diversi colori	21	11	m ²
5407 44	— — stampati :			
5407 44 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 57 cm	21	11	m ²
5407 44 90	— — — di larghezza superiore a 57 cm	21	11	m ²
	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati :			
5407 51 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5407 52 00	— — tinti	21	11	m ²
5407 53	— — di filati di diversi colori :			
5407 53 10	— — — di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm	21	11	m ²
5407 53 90	— — — altri	21	11	m ²
5407 54 00	— — stampati	21	11	m ²
5407 60	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati :			
5407 60 10	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5407 60 30	— — tinti	21	11	m ²
	— — di filati di diversi colori :			
5407 60 51	— — — di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm	21	11	m ²
5407 60 59	— — — altri	21	11	m ²
5407 60 90	— — stampati	21	11	m ²
	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici :			
5407 71 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5407 72 00	— — tinti	21	11	m ²
5407 73	— — di filati di diversi colori :			
5407 73 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m ²	21	11	m ²
	— — — altri :			
5407 73 91	— — — — di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm . . .	21	11	m ²
5407 73 99	— — — — altri	21	11	m ²
5407 74 00	— — stampati	21	11	m ²
	— altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone :			
5407 81 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5407 82 00	— — tinti	21	11	m ²
5407 83	— — di filati di diversi colori :			
5407 83 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m ²	21	11	m ²
5407 83 90	— — — altri	21	11	m ²
5407 84 00	— — stampati	21	11	m ²
	— altri tessuti :			
5407 91 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5407 92 00	— — tinti	21	11	m ²
5407 93	— — di filati di diversi colori :			
5407 93 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m ²	21	11	m ²
5407 93 90	— — — altri	21	11	m ²
5407 94 00	— — stampati	21	11	m ²
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 :			
5408 10 00	— Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	20	11	m ²
	— altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali :			
5408 21 00	— — greggi o imbianchiti	20	11	m ²
5408 22	— — tinti :			
5408 22 10	— — — di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	20	11	m ²
5408 22 90	— — — altri	20	11	m ²
5408 23	— — di filati di diversi colori :			
5408 23 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m ²	20	11	m ²
5408 23 90	— — — altri	20	11	m ²
5408 24 00	— — stampati	20	11	m ²
	— altri tessuti :			
5408 31 00	— — greggi o imbianchiti	20	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5408 32 00	— — tinti	20	11	m ²
5408 33 00	— — di filati di diversi colori	20	11	m ²
5408 34 00	— — stampati	20	11	m ²

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per « fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali », si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche :

- a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
- b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
- c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
- d) solo per i fasci di filamenti sintetici : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;
- e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5501	Fasci di filamenti sintetici :			
5501 10 00	— di nylon o di altre poliammidi	14	7,5	—
5501 20 00	— di poliesteri	14	7,5	—
5501 30 00	— acrilici o modacrilici	14	7,5	—
5501 90 00	— altri	14	7,5	—
5502 00	Fasci di filamenti artificiali :			
5502 00 10	— di viscosa	12	7,5	—
5502 00 90	— altri	12	7,5	—
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura :			
5503 10	— di nylon o di altre poliammidi :			
	— — di aramidi :			
5503 10 11	— — — ad alta tenacità	14	7,5	—
5503 10 19	— — — altre	14	7,5	—
5503 10 90	— — altre	14	7,5	—
5503 20 00	— di poliesteri	14	7,5	—
5503 30 00	— acriliche o modacriliche	14	7,5	—
5503 40 00	— di polipropilene	14	7,5	—
5503 90	— altre :			
5503 90 10	— — Clorofibre	14	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5503 90 90	— — altre	14	7,5	—
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura :			
5504 10 00	— di rajon viscosa	12	8	—
5504 90 00	— altre	12	8	—
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) :			
5505 10	— di fibre sintetiche :			
5505 10 10	— — di nylon o di altre poliammidi	14	7	—
5505 10 30	— — di poliesteri	14	7	—
5505 10 50	— — acrilici o modacrilici	14	7	—
5505 10 70	— — di polipropilene	14	7	—
5505 10 90	— — altri	14	7	—
5505 20 00	— di fibre artificiali	12	8	—
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura :			
5506 10 00	— di nylon o di altre poliammidi	14	8	—
5506 20 00	— di poliesteri	14	8	—
5506 30 00	— acriliche o modacriliche	14	8	—
5506 90	— altre :			
5506 90 10	— — Clorofibre	14	8	—
	— — altre :			
5506 90 91	— — — di polipropilene	14	8	—
5506 90 99	— — — altre	14	8	—
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	13	10	—
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto :			
5508 10	— di fibre sintetiche in fiocco :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
5508 10 11	— — — di poliesteri	17	9	—
5508 10 19	— — — altri	17	9	—
5508 10 90	— — condizionati per la vendita al minuto	17	9	—
5508 20	— di fibre artificiali in fiocco :			
5508 20 10	— — non condizionati per la vendita al minuto	17	9	—
5508 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto	17	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi :			
5509 11 00	— — semplici	15	9	—
5509 12 00	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	15	9	—
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere :			
5509 21	— — semplici :			
5509 21 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 21 90	— — — altri	15	9	—
5509 22	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 22 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 22 90	— — — altri	15	9	—
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5509 31	— — semplici :			
5509 31 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 31 90	— — — altri	15	9	—
5509 32	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 32 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 32 90	— — — altri	15	9	—
	— altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco :			
5509 41	— — semplici :			
5509 41 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 41 90	— — — altri	15	9	—
5509 42	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 42 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 42 90	— — — altri	15	9	—
	— altri filati, di fibre in fiocco di poliestere :			
5509 51 00	— — misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	15	9	—
5509 52	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 52 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 52 90	— — — altri	15	9	—
5509 53 00	— — misti principalmente o unicamente con cotone	15	9	—
5509 59 00	— — altri	15	9	—
	— altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5509 61	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 61 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 61 90	— — — altri	15	9	—
5509 62 00	— — misti principalmente o unicamente con cotone	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5509 69 00	— — altri	15	9	—
	— altri filati :			
5509 91	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 91 10	— — — greggi o imbianchiti	15	9	—
5509 91 90	— — — altri	15	9	—
5509 92 00	— — misti principalmente o unicamente con cotone	15	9	—
5509 99 00	— — altri	15	9	—
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :			
5510 11 00	— — semplici	14	9	—
5510 12 00	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	14	9	—
5510 20 00	— altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	14	9	—
5510 30 00	— altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	14	9	—
5510 90 00	— altri filati	14	9	—
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :			
5511 10 00	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre . .	19	9	—
5511 20 00	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre . .	19	9	—
5511 30 00	— di fibre artificiali in fiocco	19	9	—
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere :			
5512 11 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5512 19	— — altri :			
5512 19 10	— — — stampati	21	11	m ²
5512 19 90	— — — altri	21	11	m ²
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5512 21 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5512 29	— — altri :			
5512 29 10	— — — stampati	21	11	m ²
5512 29 90	— — — altri	21	11	m ²
	— altri :			
5512 91 00	— — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5512 99	— — altri :			
5512 99 10	— — — stampati	21	11	m ²
5512 99 90	— — — altri	21	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m² :			
	— greggi o imbianchiti :			
5513 11	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela :			
5513 11 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 135 cm	21	11	m ²
5513 11 30	— — — di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm . . .	21	11	m ²
5513 11 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm	21	11	m ²
5513 12 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5513 13 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5513 19 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— tinti :			
5513 21	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela :			
5513 21 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 135 cm	21	11	m ²
5513 21 30	— — — di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm . . .	21	11	m ²
5513 21 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm	21	11	m ²
5513 22 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5513 23 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5513 29 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5513 31 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5513 32 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5513 33 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5513 39 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— stampati :			
5513 41 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5513 42 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5513 43 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5513 49 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m² :			
	— greggi o imbianchiti :			
5514 11 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5514 12 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5514 13 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5514 19 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— tinti :			
5514 21 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5514 22 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5514 23 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5514 29 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— di filati di diversi colori :			
5514 31 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5514 32 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5514 33 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5514 39 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
	— stampati :			
5514 41 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	21	11	m ²
5514 42 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4	21	11	m ²
5514 43 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	21	11	m ²
5514 49 00	— — altri tessuti	21	11	m ²
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco :			
	— di fibre in fiocco di poliestere :			
5515 11	— — misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa :			
5515 11 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 11 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 11 90	— — — altri	21	11	m ²
5515 12	— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5515 12 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 12 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 12 90	— — — altri	21	11	m ²
5515 13	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :			
5515 13 11	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 13 19	— — — — altri	21	11	m ²
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :			
5515 13 91	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 13 99	— — — — altri	21	11	m ²
5515 19	— — altri :			
5515 19 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 19 30	— — — stampati	21	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5515 19 90	— — — altri	21	11	m ²
	— di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5515 21	— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5515 21 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 21 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 21 90	— — — altri	21	11	m ²
5515 22	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :			
5515 22 11	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 22 19	— — — — altri	21	11	m ²
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :			
5515 22 91	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 22 99	— — — — altri	21	11	m ²
5515 29	— — altri :			
5515 29 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 29 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 29 90	— — — altri	21	11	m ²
	— altri tessuti :			
5515 91	— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5515 91 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 91 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 91 90	— — — altri	21	11	m ²
5515 92	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :			
5515 92 11	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 92 19	— — — — altri	21	11	m ²
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :			
5515 92 91	— — — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 92 99	— — — — altri	21	11	m ²
5515 99	— — altri :			
5515 99 10	— — — greggi o imbianchiti	21	11	m ²
5515 99 30	— — — stampati	21	11	m ²
5515 99 90	— — — altri	21	11	m ²
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco :			
	— contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :			
5516 11 00	— — greggi o imbianchiti	19	11	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5516 12 00	— — tinti	19	11	m ²
5516 13 00	— — di filati di diversi colori	19	11	m ²
5516 14 00	— — stampati	19	11	m ²
	— contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5516 21 00	— — greggi o imbianchiti	19	11	m ²
5516 22 00	— — tinti	19	11	m ²
5516 23	— — di filati di diversi colori :			
5516 23 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	19	11	m ²
5516 23 90	— — — altri	19	11	m ²
5516 24 00	— — stampati	19	11	m ²
	— contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5516 31 00	— — greggi o imbianchiti	19	11	m ²
5516 32 00	— — tinti	19	11	m ²
5516 33 00	— — di filati di diversi colori	19	11	m ²
5516 34 00	— — stampati	19	11	m ²
	— contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone :			
5516 41 00	— — greggi o imbianchiti	19	11	m ²
5516 42 00	— — tinti	19	11	m ²
5516 43 00	— — di filati di diversi colori	19	11	m ²
5516 44 00	— — stampati	19	11	m ²
	— altri :			
5516 91 00	— — greggi o imbianchiti	19	11	m ²
5516 92 00	— — tinti	19	11	m ²
5516 93 00	— — di filati di diversi colori	19	11	m ²
5516 94 00	— — stampati	19	11	m ²

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI;
SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio : di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessuti della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
- b) i prodotti tessili della voce 5811;
- c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
- d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
- e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2. Il termine « feltro » si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603, si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia :

- a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
- b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
- c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili :			
5601 10	— Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta :			
5601 10 10	— — di materie tessili sintetiche o artificiali	10	5,3	—
5601 10 90	— — di altre materie tessili	10	3,8	—
	— Ovatte; altri manufatti di ovatta :			
5601 21	— — di cotone :			
5601 21 10	— — — idrofilo	10	3,8	—
5601 21 90	— — — altro	10	3,8	—
5601 22	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
5601 22 10	— — — Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	10	3,8	—
	— — — altri :			
5601 22 91	— — — — di fibre sintetiche	10	5,3	—
5601 22 99	— — — — di fibre artificiali	10	5,3	—
5601 29 00	— — altri	10	3,8	—
5601 30 00	— Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	8	3,2	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati :			
5602 10	— Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia :			
	— — non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati :			
	— — — Feltri all'ago :			
5602 10 11	— — — — di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	16	6,7	—
5602 10 19	— — — — di altre materie tessili	16	6,7	—
	— — — Prodotti cuciti con punto a maglia :			
5602 10 31	— — — — di lana o di peli fini	16	6,7	—
5602 10 35	— — — — di peli grossolani	16	6,7	—
5602 10 39	— — — — di altre materie tessili	16	6,7	—
5602 10 90	— — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	16	6,7	—
	— altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati :			
5602 21 00	— — di lana o di peli fini	16	6,7	—
5602 29	— — di altre materie tessili :			
5602 29 10	— — — di peli grossolani	16	6,7	—
5602 29 90	— — — di altre materie tessili	16	6,7	—
5602 90 00	— altri	16	6,7	—
5603 00	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate :			
5603 00 10	— spalmate o ricoperte	18	6,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altre, pesanti per m ² :			
5603 00 91	— — 25 g o meno	18	6,9	—
5603 00 93	— — più di 25 g fino a 70 g inclusi	18	6,9	—
5603 00 95	— — più di 70 g fino a 150 g inclusi	18	6,9	—
5603 00 99	— — più di 150 g	18	6,9	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :			
5604 10 00	— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	15	6,2	—
5604 20 00	— Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	15	9	—
5604 90 00	— altri	10	6	—
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	10	4,9	—
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » :			
5606 00 10	— Filati detti « a catenella »	18	12	—
	— altri :			
5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati)	16	5,3	—
5606 00 99	— — altri	16	5,3	—
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :			
5607 10 00	— di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	12	—
	— di sisal o di altre fibre tessili del genere « Agave » :			
5607 21 00	— — Spago per legare	16 ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	—
5607 29	— — altri :			
5607 29 10	— — — aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)	16 ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	—
5607 29 90	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	16 ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	—
5607 30 00	— di abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis Nee ») o di altre fibre (di foglie) dure	10	12	—
	— di polietilene o di polipropilene :			
5607 41 00	— — Spago per legare	16	12	—

⁽¹⁾ Il dazio autonomo applicabile ai prodotti a base di sisal è fissato a 25 %.

⁽²⁾ Il dazio convenzionale all'importazione dei prodotti a base di sisal non è applicabile.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5607 49	— — altri :			
	— — — aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro) :			
5607 49 11	— — — — intrecciati	16	12	—
5607 49 19	— — — — altri	16	12	—
5607 49 90	— — — aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	16	12	—
5607 50	— di altre fibre sintetiche :			
	— — di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri :			
	— — — aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) :			
5607 50 11	— — — — intrecciati	16	12	—
5607 50 19	— — — — altri	16	12	—
5607 50 30	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	16	12	—
5607 50 90	— di altre fibre sintetiche	16	12	—
5607 90 00	— altri	16	12	—
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili :			
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5608 11	— — Reti confezionate per la pesca :			
	— — — di nylon o di altre poliammidi :			
5608 11 11	— — — — ottenute con spago, corde o funi	19	11	—
5608 11 19	— — — — ottenute con filati	19	11	—
	— — — altre :			
5608 11 91	— — — — ottenute con spago, corde o funi	19	11	—
5608 11 99	— — — — ottenute con filati	19	11	—
5608 19	— — altre :			
	— — — Reti confezionate :			
	— — — — di nylon o di altre poliammidi :			
5608 19 11	— — — — — ottenute con spago, corde o funi	19	11	—
5608 19 19	— — — — — altri	19	11	—
	— — — — altre :			
5608 19 31	— — — — — ottenute con spago, corde o funi	19	11	—
5608 19 39	— — — — — altri	19	11	—
	— — — — altre :			
5608 19 91	— — — — — di nylon o di altre poliammidi	19	11	—
5608 19 99	— — — — — altre	19	11	—
5608 90 00	— altre	19	11	—
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	18	5,8	—

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1. In questo capitolo, per « tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili » si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti (« thibaudes »).

Nota complementare

1. Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti delle sottovoci da 5701 10 91 a 5701 10 99 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotondati, anche confezionati :			
5701 10	— di lana o di peli fini :			
5701 10 10	— — contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	40	8,9	m ²
	— — altri :			
5701 10 91	— — — aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno	32 MAX 5 Ecu/ m ²	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m ²	m ²
5701 10 93	— — — aventi, per metro di catena, più di 350 fino a 500 file di nodi	32 MAX 5 Ecu/ m ²	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m ²	m ²
5701 10 99	— — — aventi, per metro di catena, più di 500 file di nodi	32 MAX 5 Ecu/ m ²	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m ²	m ²
5701 90	— di altre materie tessili :			
5701 90 10	— — di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	40	8,9	m ²
5701 90 90	— — di altre materie tessili	24	6,9	m ²
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non « tufted » né « floccati », anche confezionati, compresi i tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano :			
5702 10 00	— Tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano	21	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5702 20 00	— Rivestimenti del suolo di cocco	4	8	m ²
	— altri, vellutati, non confezionati :			
5702 31	— — di lana o di peli fini :			
5702 31 10	— — — Tappeti Axminster	23	8,9	m ²
5702 31 30	— — — Tappeti Wilton	23	8,9	m ²
5702 31 90	— — — altri	23	8,9	m ²
5702 32	— — di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5702 32 10	— — — Tappeti Axminster	23	8,9	m ²
5702 32 90	— — — altri	23	8,9	m ²
5702 39	— — di altre materie tessili :			
5702 39 10	— — — di cotone	23	8,9	m ²
5702 39 90	— — — altre	23	8,9	m ²
	— altri, vellutati, confezionati :			
5702 41	— — di lana o di peli fini :			
5702 41 10	— — — Tappeti Axminster	23	8,9	m ²
5702 41 90	— — — altri	23	8,9	m ²
5702 42	— — di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5702 42 10	— — — Tappeti Axminster	23	8,9	m ²
5702 42 90	— — — altri	23	8,9	m ²
5702 49	— — di altre materie tessili :			
5702 49 10	— — — di cotone	23	8,9	m ²
5702 49 90	— — — altri	23	8,9	m ²
	— altri, non vellutati, né confezionati :			
5702 51 00	— — di lana o di peli fini	23	8,9	m ²
5702 52 00	— — di materie tessili sintetiche o artificiali	23	8,9	m ²
5702 59 00	— — di altre materie tessili	23	8,9	m ²
	— altri, non vellutati, confezionati :			
5702 91 00	— — di lana o di peli fini	23	8,9	m ²
5702 92 00	— — di materie tessili sintetiche o artificiali	23	8,9	m ²
5702 99 00	— — di altre materie tessili	23	8,9	m ²
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, « tufted », anche confezionati :			
5703 10	— di lana o di peli fini :			
5703 10 10	— — stampati	23	14	m ²
5703 10 90	— — altri	23	14	m ²
5703 20	— di nylon o di altre poliammidi :			
	— — stampati :			
5703 20 11	— — — Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 20 19	— — — altri	23	14	m ²
	— — altri :			
5703 20 91	— — — Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 20 99	— — — altri	23	14	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5703 30	— di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali :			
	— — di polipropilene :			
5703 30 11	— — — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 30 19	— — — altri	23	14	m ²
	— — altri :			
	— — — stampati :			
5703 30 51	— — — — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 30 59	— — — — altri	23	14	m ²
	— — — altri :			
5703 30 91	— — — — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 30 99	— — — — altri	23	14	m ²
5703 90	— di altre materie tessili :			
5703 90 10	— — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	23	14	m ²
5703 90 90	— — altri	23	14	m ²
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non « tufted » né « floccati », anche confezionati :			
5704 10 00	— Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	16	6,7	m ²
5704 90 00	— altri	16	6,7	m ²
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati :			
5705 00 10	— di lana o di peli fini	23	8,9	m ²
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5705 00 31	— — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m ²	23	8,9	m ²
5705 00 39	— — altri	23	8,9	m ²
5705 00 90	— di altre materie tessili	23	8,9	m ²

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI « TUFTED »;
PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 5803 per « tessuti a punto di garza » si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5. Ai sensi della voce 5806, per « nastri », « galloni e simili », si intendono :
 - a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
 - b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
 - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
 I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6. Il termine « ricami » della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 :			
5801 10 00	— di lana o di pelli fini	19	15	m ²
	— di cotone :			
5801 21 00	— — Velluti e felpe a trama, non tagliati	18	10	m ²
5801 22 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	19	15	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5801 23 00	— — altri velluti e felpe a trama	19	15	m ²
5801 24 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	19	15	m ²
5801 25 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	19	15	m ²
5801 26 00	— — Tessuti di ciniglia	19	15	m ²
	— di fibre sintetiche o artificiali :			
5801 31 00	— — Velluti e felpe a trama, non tagliati	21	11	m ²
5801 32 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	19	15	m ²
5801 33 00	— — altri velluti e felpe a trama	19	15	m ²
5801 34 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	19	15	m ²
5801 35 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	19	15	m ²
5801 36 00	— — Tessuti di ciniglia	19	15	m ²
5801 90	— di altre materie tessili :			
5801 90 10	— — di lino	19	15	m ²
5801 90 90	— — altri	19	15	m ²
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti della voce 5703 :			
	— Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :			
5802 11 00	— — greggi	18	10	m ²
5802 19 00	— — altri	18	10	m ²
5802 20 00	— Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	19	15	m ²
5802 30 00	— Superfici tessili « tufted »	19	15	m ²
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 :			
5803 10 00	— di cotone	15	5,8	m ²
5803 90	— di altre materie tessili :			
5803 90 10	— — di seta o di cascami di seta	17	7,2	m ²
5803 90 30	— — di fibre sintetiche	21	11	m ²
5803 90 50	— — di fibre artificiali	19	11	m ²
5803 90 90	— — altri	21	14	m ²
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi :			
5804 10	— Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate :			
	— — uniti :			
5804 10 11	— — — Tessuti a maglie annodate	22	6,5	—
5804 10 19	— — — altri	22	6,5	—
5804 10 90	— — altri	22	13	—
	— Pizzi a macchina :			
5804 21	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
5804 21 10	— — — a fuselli (tombolo)	23	11,5	—
5804 21 90	— — — altri	23	11,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5804 29	— — di altre materie tessili :			
5804 29 10	— — — a fuselli (tombolo)	23	11,5	—
5804 29 90	— — — altri	23	11,5	—
5804 30 00	— Pizzi a mano	20	13	—
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	21	5,6	—
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) :			
5806 10 00	— Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	21	6,3	—
5806 20 00	— altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	18	7,5	—
	— altri nastri, galloni e simili :			
5806 31	— — di cotone :			
5806 31 10	— — — muniti di vere cimose	18	7,5	—
5806 31 90	— — — altri	18	7,5	—
5806 32	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
5806 32 10	— — — muniti di vere cimose	18	7,5	—
5806 32 90	— — — altri	18	7,5	—
5806 39 00	— — di altre materie tessili	18	7,5	—
5806 40 00	— Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) . .	16	6,2	—
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati :			
5807 10	— tessuti :			
5807 10 10	— — con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	20	6,2	—
5807 10 90	— — altri	20	6,2	—
5807 90	— altri :			
5807 90 10	— — di feltro o di stoffe non tessute	18	6,3	—
5807 90 90	— — altri	19	12	—
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :			
5808 10 00	— Trecce in pezza	15	5	—
5808 90 00	— altri	16	5,3	—
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove . . .	17	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi :			
5810 10	— Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato :			
5810 10 10	— — di valore superiore a 35 ECU per kg netto	17	5,8	—
5810 10 90	— — altri	17	13	—
	— altri ricami :			
5810 91	— — di cotone :			
5810 91 10	— — — di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto	17	5,8	—
5810 91 90	— — — altri	17	7,2	—
5810 92	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
5810 92 10	— — — di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto	17	5,8	—
5810 92 90	— — — altri	17	7,2	—
5810 99	— — di altre materie tessili :			
5810 99 10	— — — di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto	17	5,8	—
5810 99 90	— — — altri	17	7,2	—
5811 00 00	Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810	20	11	m ²

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine « tessuti » usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia della voce 6002.
2. La voce 5903 comprende :
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi :
 - 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
 - 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
 - 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
 - 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
 - 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
 - 6) i prodotti tessili della voce 5811;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Per « rivestimenti murali di materie tessili » ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
4. Per « tessuti gommati », ai sensi della voce 5906 si intendono :
 - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia :
 - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m²; oppure
 - di peso superiore a 1 500 g/m² e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
 - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
 - c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma;

- d) i fogli, le lastre o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce più di un semplice supporto, diversi dai prodotti tessili della voce 5811.

5. La voce 5907 non comprende :

- a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
- b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
- c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
- d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
- e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
- f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
- g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
- h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6. La voce 5910 non comprende :

- a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
- b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI :

- a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910);
 - i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e di manufatti simili per altri usi tecnici;
 - i veli e le tele per buratti;
 - i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
 - i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
 - i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;
 - i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
- b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) (tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria :			
5901 10 00	— Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili . . .	18	6,5	m ²
5901 90 00	— altri	18	6,5	m ²
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa :			
5902 10	— di nylon o di altre poliammidi :			
5902 10 10	— — impregnati di gomma	18	5,6	m ²
5902 10 90	— — altre	20	11	m ²
5902 20	— di poliesteri :			
5902 20 10	— — impregnati di gomma	18	5,6	m ²
5902 20 90	— — altri	20	11	m ²
5902 90	— altri :			
5902 90 10	— — impregnati di gomma	18	5,6	m ²
5902 90 90	— — altri	20	11	m ²
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 :			
5903 10	— con policloruro di vinile :			
5903 10 10	— — impregnati	18	12	m ²
5903 10 90	— — spalmati, ricoperti o stratificati	18	12	m ²
5903 20	— con poliuretano :			
5903 20 10	— — impregnati	18	12	m ²
5903 20 90	— — spalmati, ricoperti o stratificati	18	12	m ²
5903 90	— altri :			
5903 90 10	— — impregnati	18	12	m ²
	— — spalmati, ricoperti o stratificati :			
5903 90 91	— — — con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	18	12	m ²
5903 90 99	— — — altri	18	12	m ²
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati :			
5904 10 00	— Linoleum	20	5,3	m ²
	— altri :			
5904 91	— — il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago o da una stoffa non tessuta :			
5904 91 10	— — — il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago	20	5,3	m ²
5904 91 90	— — — il cui supporto è costituito da una stoffa non tessuta	20	5,3	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5904 92 00	— — il cui supporto tessile è costituito altrimenti	20	5,3	m ²
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili :			
5905 00 10	— consistenti in filati parallelizzati su supporto	18	5,8	—
	— altri :			
	— — di lino :			
5905 00 31	— — — greggi	21	14	—
5905 00 39	— — — altri	21	14	—
5905 00 50	— — di iuta	4	8,8	—
5905 00 70	— — di fibre sintetiche e artificiali	20	11	—
5905 00 90	— — altre	16	6	—
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :			
5906 10	— Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm :			
5906 10 10	— — di larghezza inferiore o uguale a 10 cm	16	4,6	—
5906 10 90	— — di larghezza superiore a 10 cm ma inferiore o uguale a 20 cm	16	4,6	—
	— altri :			
5906 91 00	— — a maglia	18	6,5	—
5906 99	— — altri :			
5906 99 10	— — — Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	15	12	—
5906 99 90	— — — altri	18	5,6	—
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	4,9	(¹)	m ²
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	17	5,6	—
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie :			
5909 00 10	— di fibre sintetiche	19	6,5	—
5909 00 90	— di altre materie tessili	19	6,5	—
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	14	5,1	—
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo :			
5911 10 00	— Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13	5,3	—

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5911 20 00	— Veli e tele da buratti, anche confezionati ⁽¹⁾	16	4,6	—
	— Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento) :			
5911 31	— — di peso inferiore a 650 g/m ² :			
	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali :			
5911 31 11	— — — — Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere	15	5,8	m ²
5911 31 19	— — — — altri	15	5,8	—
5911 31 90	— — — di altre materie tessili	15	4,4	—
5911 32	— — di peso uguale o superiore a 650 g/m ² :			
5911 32 10	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali	15	5,8	—
5911 32 90	— — — di altre materie tessili	15	4,4	—
5911 40 00	— Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	16	6	—
5911 90	— altri :			
5911 90 10	— — di feltro	16	6	—
5911 90 90	— — altri	16	6	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804;
- b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807;
- c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3. Nella nomenclatura, l'espressione « a maglia » si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia :			
6001 10 00	— Stoffe dette a peli lunghi	20	12	—
	— Stoffe a ricci :			
6001 21 00	— — di cotone	19	12	—
6001 22 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	20	12	—
6001 29	— — di altre materie tessili :			
6001 29 10	— — — di lana o di peli fini	16	12	—
6001 29 90	— — — altre	19	12	—
	— altri :			
6001 91	— — di cotone :			
6001 91 10	— — — greggi o imbianchiti	19	12	—
6001 91 30	— — — tinti	19	12	—
6001 91 50	— — — di filati di diversi colori	19	12	—
6001 91 90	— — — stampati	19	12	—
6001 92	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6001 92 10	— — — greggi o imbianchiti	20	12	—
6001 92 30	— — — tinti	20	12	—
6001 92 50	— — — di filati di diversi colori	20	12	—
6001 92 90	— — — stampati	20	12	—
6001 99	— — di altre materie tessili :			
6001 99 10	— — — di lana o di peli fini	16	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6001 99 90	— — — altri	19	12	—
6002	Altre stoffe a maglia :			
6002 10	— di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma :			
6002 10 10	— — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	20	12	—
6002 10 90	— — altre	18	6,5	—
6002 20	— altre, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm :			
6002 20 10	— — di lana o di peli fini	16	12	—
	— — di fibre sintetiche :			
6002 20 31	— — — Pizzi Raschel	20	12	—
6002 20 39	— — — altre	20	12	—
6002 20 50	— — di fibre artificiali	20	12	—
6002 20 70	— — di cotone	19	12	—
6002 20 90	— — altre	19	12	—
6002 30	— di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma :			
6002 30 10	— — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	20	12	—
6002 30 90	— — altre	18	6,5	—
	— altre, maglieria di catena (a maglia gettata), comprese quelle ottenute su telai per galloni :			
6002 41 00	— — di lana o di peli fini	16	12	—
6002 42	— — di cotone :			
6002 42 10	— — — gregge o imbianchite	19	12	—
6002 42 30	— — — tinte	19	12	—
6002 42 50	— — — di filati di diversi colori	19	12	—
6002 42 90	— — — stampate	19	12	—
6002 43	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
	— — — di fibre sintetiche :			
6002 43 11	— — — — per tende e tendine	20	12	—
6002 43 19	— — — — Pizzi Raschel	20	12	—
	— — — — altre :			
6002 43 31	— — — — gregge o imbianchite	20	12	—
6002 43 33	— — — — tinte	20	12	—
6002 43 35	— — — — di filati di diversi colori	20	12	—
6002 43 39	— — — — stampate	20	12	—
	— — — di fibre artificiali :			
6002 43 50	— — — — per tende e tendine	20	12	—
	— — — — altre :			
6002 43 91	— — — — gregge o imbianchite	20	12	—
6002 43 93	— — — — tinte	20	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6002 43 95	— — — — di filati di diversi colori	20	12	—
6002 43 99	— — — — stampate	20	12	—
6002 49 00	— — altre	19	12	—
	— altre :			
6002 91 00	— — di lana o di peli fini	16	12	—
6002 92	— — di cotone :			
6002 92 10	— — gregge o imbianchite	19	12	—
6002 92 30	— — tinte	19	12	—
6002 92 50	— — di filati di diversi colori	19	12	—
6002 92 90	— — stampate	19	12	—
6002 93	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
	— — di fibre sintetiche :			
6002 93 10	— — — per tende e tendine	20	12	—
	— — — altre :			
6002 93 31	— — — gregge o imbianchite	20	12	—
6002 93 33	— — — tinte	20	12	—
6002 93 35	— — — di filati di diversi colori	20	12	—
6002 93 39	— — — stampate	20	12	—
	— — di fibre artificiali :			
6002 93 91	— — — per tende e tendine	20	12	—
6002 93 99	— — — altre	20	12	—
6002 99 00	— — altre	19	12	—

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli oggetti della voce 6212;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104 :
 - a) per « vestiti o completi » e « abiti a giacca (tailleurs) » si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :
 - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna, una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine;
 - di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno « short », oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

 - i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
 - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
 - gli « smokings » nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti, fatti di seta o di tessuto che imita la seta;
 - b) per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto :
 - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del « twin-set », e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;
 - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.Tutti i componenti di un « insieme », devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm x 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.
5. Per l'interpretazione della voce 6111 :
- a) l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) » si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
- b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
6. Ai sensi della voce 6112 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :
- a) in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
- b) in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un « insieme da sci » devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.
- Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un « insieme » devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
- A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.*
- Non costituiscono degli « insiemi » gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.*
2. Ai sensi della voce 6109, l'espressione « canottiere (magliette) » comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.
- Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).*

Tuttavia gli indumenti che presentano un cordoncino scorrevole, un bordo a coste o altri elementi restringenti alla base sono esclusi dalla voce 6109.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :			
6101 10	— di lana o di pelli fini :			
6101 10 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6101 10 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6101 20	— di cotone :			
6101 20 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6101 20 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6101 30	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6101 30 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6101 30 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6101 90	— di altre materie tessili :			
6101 90 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6101 90 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :			
6102 10	— di lana o di pelli fini :			
6102 10 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6102 10 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6102 20	— di cotone :			
6102 20 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6102 20 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6102 30	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6102 30 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6102 30 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st
6102 90	— di altre materie tessili :			
6102 90 10	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili	21	14	p/st
6102 90 90	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6103	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo :			
	— Vestiti o completi :			
6103 11 00	— di lana o di peli fini	21	14	p/st
6103 12 00	— di fibre sintetiche	21	14	p/st
6103 19 00	— di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Insieme :			
6103 21 00	— di lana o di peli fini	21	14	p/st
6103 22 00	— di cotone	21	14	p/st
6103 23 00	— di fibre sintetiche	21	14	p/st
6103 29 00	— di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Giacche :			
6103 31 00	— di lana o di peli fini	21	14	p/st
6103 32 00	— di cotone	21	14	p/st
6103 33 00	— di fibre sintetiche	21	14	p/st
6103 39 00	— di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6103 41	— di lana o di peli fini :			
6103 41 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 41 90	— — altri	21	14	p/st
6103 42	— di cotone :			
6103 42 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 42 90	— — altri	21	14	p/st
6103 43	— di fibre sintetiche :			
6103 43 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 43 90	— — altri	21	14	p/st
6103 49	— di altre materie tessili :			
6103 49 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
	— — altri :			
6103 49 91	— — — di fibre artificiali	21	14	p/st
6103 49 99	— — — altri	21	14	p/st
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insieme, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza :			
	— Abiti a giacca (tailleurs) :			
6104 11 00	— di lana o di peli fini	21	14	p/st
6104 12 00	— di cotone	21	14	p/st
6104 13 00	— di fibre sintetiche	21	14	p/st
6104 19 00	— di altre materie tessili	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Insiemei :			
6104 21 00	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6104 22 00	— — di cotone	21	14	p/st
6104 23 00	— — di fibre sintetiche	21	14	p/st
6104 29 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Giacche :			
6104 31 00	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6104 32 00	— — di cotone	21	14	p/st
6104 33 00	— — di fibre sintetiche	21	14	p/st
6104 39 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Abiti interi :			
6104 41 00	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6104 42 00	— — di cotone	21	14	p/st
6104 43 00	— — di fibre sintetiche	21	14	p/st
6104 44 00	— — di fibre artificiali	21	14	p/st
6104 49 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Gonne e gonne-pantaloni :			
6104 51 00	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6104 52 00	— — di cotone	21	14	p/st
6104 53 00	— — di fibre sintetiche	21	14	p/st
6104 59 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6104 61	— — di lana o di peli fini :			
6104 61 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 61 90	— — — altri	21	14	p/st
6104 62	— — di cotone :			
6104 62 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 62 90	— — — altri	21	14	p/st
6104 63	— — di fibre sintetiche :			
6104 63 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 63 90	— — — altri	21	14	p/st
6104 69	— — di altre materie tessili :			
6104 69 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
	— — — altri :			
6104 69 91	— — — — di fibre artificiali	21	14	p/st
6104 69 99	— — — — altri	21	14	p/st
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo :			
6105 10 00	— di cotone	21	13	p/st
6105 20	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6105 20 10	— — di fibre sintetiche	21	13	p/st
6105 20 90	— — di fibre artificiali	21	13	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6105 90	— di altre materie tessili :			
6105 90 10	— — di lana o di peli fini	21	13	p/st
6105 90 90	— — altri	21	13	p/st
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza :			
6106 10 00	— di cotone	21	14	p/st
6106 20 00	— di fibre sintetiche o artificiali	21	14	p/st
6106 90	— di altre materie tessili :			
6106 90 10	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6106 90 30	— — di seta o di cascami di seta	21	14	p/st
6106 90 50	— — di lino o di ramiè	21	14	p/st
6106 90 90	— — altre	21	14	p/st
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo :			
	— Slips e mutande :			
6107 11 00	— — di cotone	21	13	p/st
6107 12 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	21	13	p/st
6107 19 00	— — di altre materie tessili	21	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiama :			
6107 21 00	— — di cotone	21	13	p/st
6107 22 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	21	13	p/st
6107 29 00	— — di altre materie tessili	21	13	p/st
	— altri :			
6107 91	— — di cotone :			
★ 6107 91 10	— — — di stoffe del tipo spugna	21	14	p/st
★ 6107 91 90	— — — altri	21	14	p/st
6107 92 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	21	14	p/st
6107 99 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza :			
	— Sottovesti o sottabiti e sottogonne :			
6108 11	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6108 11 10	— — — di fibre sintetiche	21	13	p/st
6108 11 90	— — — di fibre artificiali	21	13	p/st
6108 19	— — di altre materie tessili :			
6108 19 10	— — — di cotone	21	13	p/st
6108 19 90	— — — altre	21	13	p/st
	— Slips e mutandine :			
6108 21 00	— — di cotone	21	13	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6108 22 00	— di fibre sintetiche o artificiali	21	13	p/st
6108 29 00	— di altre materie tessili	21	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiami :			
6108 31	— di cotone :			
6108 31 10	— — Camicie da notte	21	13	p/st
6108 31 90	— — Pigiami	21	13	p/st
6108 32	— di fibre sintetiche o artificiali :			
	— di fibre sintetiche :			
6108 32 11	— — Camicie da notte	21	13	p/st
6108 32 19	— — Pigiami	21	13	p/st
6108 32 90	— di fibre artificiali	21	13	p/st
6108 39 00	— di altre materie tessili	21	13	p/st
	— altri :			
6108 91	— di cotone :			
★ 6108 91 10	— — di stoffe del tipo spugna	21	14	p/st
★ 6108 91 90	— — altri	21	14	p/st
6108 92 00	— di fibre sintetiche o artificiali	21	14	p/st
6108 99	— di altre materie tessili :			
6108 99 10	— — di lana o di peli fini	21	14	p/st
6108 99 90	— — altri	21	14	p/st
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia :			
6109 10 00	— di cotone	21	13	p/st
6109 90	— di altre materie tessili :			
6109 90 10	— — di lana o di peli fini	21	13	p/st
6109 90 30	— — di fibre sintetiche o artificiali	21	13	p/st
6109 90 90	— — altre	21	13	p/st
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia :			
6110 10	— di lana o di peli fini :			
6110 10 10	— — Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21	10,5	p/st
	— — altri :			
	— — per uomo o ragazzo :			
6110 10 31	— — — di lana	21	14	p/st
	— — — di peli fini :			
6110 10 35	— — — di capra del Cachemir	21	14	p/st
6110 10 38	— — — altri	21	14	p/st
	— — per donna o ragazza :			
6110 10 91	— — — di lana	21	14	p/st
	— — — di peli fini :			
6110 10 95	— — — di capra del Cachemir	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6110 10 98	— — — — altri	21	14	p/st
6110 20	— di cotone :			
6110 20 10	— — Magliette a collo alto	21	13	p/st
	— — altri :			
6110 20 91	— — — per uomo o ragazzo	21	14	p/st
6110 20 99	— — — per donna o ragazza	21	14	p/st
6110 30	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6110 30 10	— — Magliette a collo alto	21	13	p/st
	— — altri :			
6110 30 91	— — — per uomo o ragazzo	21	14	p/st
6110 30 99	— — — per donna o ragazza	21	14	p/st
6110 90	— di altre materie tessili :			
6110 90 10	— — di lino o di ramiè	21	14	p/st
6110 90 90	— — altri	21	14	p/st
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) :			
6111 10	— di lana o di peli fini :			
6111 10 10	— — Guanti	23	8,9	pa
6111 10 90	— — altri	21	13,4	—
6111 20	— di cotone :			
6111 20 10	— — Guanti	23	8,9	pa
6111 20 90	— — altri	21	13,4	—
6111 30	— di fibre sintetiche :			
6111 30 10	— — Guanti	23	8,9	pa
6111 30 90	— — altri	21	13,4	—
6111 90 00	— di altre materie tessili	21	13,4	—
6112	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia :			
	— Tute sportive (trainings) :			
6112 11 00	— — di cotone	21	14	p/st
6112 12 00	— — di fibre sintetiche	21	14	p/st
6112 19 00	— — di altre materie tessili	21	14	p/st
6112 20 00	— Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	21	14	—
	— Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo :			
6112 31	— — di fibre sintetiche :			
6112 31 10	— — — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	20	8	p/st
6112 31 90	— — — altre	21	14	p/st
6112 39	— — di altre materie tessili :			
6112 39 10	— — — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	20	8	p/st
6112 39 90	— — — altre	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza :			
6112 41	— — di fibre sintetiche :			
6112 41 10	— — — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	20	8	p/st
6112 41 90	— — — altre	21	14	p/st
6112 49	— — di altre materie tessili :			
6112 49 10	— — — contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	20	8	p/st
6112 49 90	— — — altre	21	14	p/st
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 :			
6113 00 10	— di tessuti a maglia della voce 5906	20	8	—
6113 00 90	— altri	21	14	—
6114	Altri indumenti, a maglia :			
6114 10 00	— di lana o di peli fini	21	14	—
6114 20 00	— di cotone	21	14	—
6114 30 00	— di fibre sintetiche o artificiali	21	14	—
6114 90 00	— di altre materie tessili	21	14	—
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia :			
	— Calzemaglie (collants) :			
6115 11 00	— — di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex . . .	21	13	p/st
6115 12 00	— — di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	21	13	p/st
6115 19	— — di altre materie tessili :			
6115 19 10	— — — di lana o di peli fini	21	13	p/st
6115 19 90	— — — altri	21	13	p/st
6115 20	— Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex :			
	— — di fibre sintetiche :			
6115 20 11	— — — Calzettoni (gambaletti)	22	13	pa
6115 20 19	— — — Calze	22	13	pa
6115 20 90	— — di altre materie tessili	22	13	pa
	— altri :			
6115 91 00	— — di lana o di peli fini	22	13	pa
6115 92 00	— — di cotone	22	13	pa
6115 93	— — di fibre sintetiche :			
6115 93 10	— — — Calze per varici	20	8	pa
6115 93 30	— — — Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)	22	13	pa
	— — — altri :			
6115 93 91	— — — Calze da donna	22	13	pa
6115 93 99	— — — altre	22	13	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6115 99 00	— — di altre materie tessili	22	13	pa
6116	Guanti a maglia :			
6116 10	— Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma :			
6116 10 10	— — di materia plastica	23	8,9	pa
6116 10 90	— — di gomma	20	8	pa
	— altri :			
6116 91 00	— — di lana o di pelli fini	23	8,9	pa
6116 92 00	— — di cotone	23	8,9	pa
6116 93 00	— — di fibre sintetiche	23	8,9	pa
6116 99 00	— — di altre materie tessili	23	8,9	pa
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia :			
6117 10 00	— Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	21	14	—
6117 20 00	— Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	21	14	—
6117 80	— altri accessori :			
6117 80 10	— — a maglia elastica o a maglia gommata	20	8	—
6117 80 90	— — altri	21	14	—
6117 90 00	— Parti	21	14	—

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
 - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204 :

- a) Per « vestiti o completi » ed « abiti a giacca » (tailleurs) si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :

- di un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone, senza bretelle né pettorine;
- di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni ed uno « short » oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni, e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

- i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente di drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta, e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
- gli « smokings », nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti di seta o di un tessuto che imita la seta.

- b) Per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto :

- di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;
- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un « insieme » devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

4. Per l'interpretazione della voce 6209 :

- a) l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli » (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
- b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

6. Ai sensi della voce 6211 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :

- a) sia in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un sol pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
- b) sia in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
 - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
 - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un « insieme da sci », devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo « foulard », di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un « insieme » devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli « insiemi » gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 :			
	— Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :			
6201 11 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6201 12	— — di cotone :			
6201 12 10	— — — di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	20	14	p/st
6201 12 90	— — — di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	20	14	p/st
6201 13	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6201 13 10	— — — di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	20	14	p/st
6201 13 90	— — — di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	20	14	p/st
6201 19 00	— — di altre materie tessili	20	14	p/st
	— altri :			
6201 91 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6201 92 00	— — di cotone	20	14	p/st
6201 93 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	20	14	p/st
6201 99 00	— — di altre materie tessili	20	14	p/st
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 :			
	— Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :			
6202 11 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6202 12	— — di cotone :			
6202 12 10	— — — di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	20	14	p/st
6202 12 90	— — — di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	20	14	p/st
6202 13	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6202 13 10	— — — di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	20	14	p/st
6202 13 90	— — — di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	20	14	p/st
6202 19 00	— — di altre materie tessili	20	14	p/st
	— altri :			
6202 91 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6202 92 00	— — di cotone	20	14	p/st
6202 93 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	20	14	p/st
6202 99 00	— — di altre materie tessili	20	14	p/st
6203	Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo :			
	— Vestiti o completi :			
6203 11 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6203 12 00	— — di fibre sintetiche	20	14	p/st
6203 19	— — di altre materie tessili :			
6203 19 10	— — — di cotone	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6203 19 30	— — — di fibre artificiali	20	14	p/st
6203 19 90	— — — altre	20	14	p/st
	— Insiemei :			
6203 21 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6203 22	— — di cotone :			
6203 22 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6203 22 80	— — — altri	20	14	p/st
6203 23	— — di fibre sintetiche :			
6203 23 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6203 23 80	— — — altri	20	14	p/st
6203 29	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
6203 29 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 29 18	— — — — altri	20	14	p/st
6203 29 90	— — — — altre	20	14	p/st
	— Giacche :			
6203 31 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6203 32	— — di cotone :			
6203 32 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6203 32 90	— — — altre	20	14	p/st
6203 33	— — di fibre sintetiche :			
6203 33 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6203 33 90	— — — altre	20	14	p/st
6203 39	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
6203 39 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 39 19	— — — — altre	20	14	p/st
6203 39 90	— — — — altre	20	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6203 41	— — di lana o di peli fini :			
6203 41 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	20	14	p/st
6203 41 30	— — — Tute con bretelle (salopettes)	20	14	p/st
6203 41 90	— — — altri	20	14	p/st
6203 42	— — di cotone :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6203 42 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
	— — — — altri :			
6203 42 31	— — — — — di tessuti detti « Denim »	20	14	p/st
6203 42 33	— — — — — di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	20	14	p/st
6203 42 35	— — — — — altri	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6203 42 51	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 42 59	— — — — altre	20	14	p/st
6203 42 90	— — — — altri	20	14	p/st
6203 43	— — di fibre sintetiche :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6203 43 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 43 19	— — — — altri	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6203 43 31	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 43 39	— — — — altre	20	14	p/st
6203 43 90	— — — — altri	20	14	p/st
6203 49	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
	— — — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6203 49 11	— — — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 49 19	— — — — — altri	20	14	p/st
	— — — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6203 49 31	— — — — — da lavoro	20	14	p/st
6203 49 39	— — — — — altre	20	14	p/st
6203 49 50	— — — — — altri	20	14	p/st
6203 49 90	— — — — — altri	20	14	p/st
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza :			
	— Abiti a giacca (tailleurs) :			
6204 11 00	— — di lana o di pelli fini	20	14	p/st
6204 12 00	— — di cotone	20	14	p/st
6204 13 00	— — di fibre sintetiche	20	14	p/st
6204 19	— — di altre materie tessili :			
6204 19 10	— — — di fibre artificiali	20	14	p/st
6204 19 90	— — — altre	20	14	p/st
	— Insiemi :			
6204 21 00	— — di lana o di pelli fini	20	14	p/st
6204 22	— — di cotone :			
6204 22 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 22 80	— — — altri	20	14	p/st
6204 23	— — di fibre sintetiche :			
6204 23 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 23 80	— — — altri	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6204 29	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
6204 29 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6204 29 18	— — — — altri	20	14	p/st
6204 29 90	— — — altri	20	14	p/st
	— Giacche :			
6204 31 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6204 32	— — di cotone :			
6204 32 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 32 90	— — — altre	20	14	p/st
6204 33	— — di fibre sintetiche :			
6204 33 10	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 33 90	— — — altre	20	14	p/st
6204 39	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
6204 39 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st
6204 39 19	— — — — altre	20	14	p/st
6204 39 90	— — — altre	20	14	p/st
	— Abiti interi :			
6204 41 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6204 42 00	— — di cotone	20	14	p/st
6204 43 00	— — di fibre sintetiche	20	14	p/st
6204 44 00	— — di fibre artificiali	20	14	p/st
6204 49	— — di altre materie tessili :			
6204 49 10	— — — di seta o di cascami di seta	20	14	p/st
6204 49 90	— — — altri	20	14	p/st
	— Gonne e gonne-pantaloni :			
6204 51 00	— — di lana o di peli fini	20	14	p/st
6204 52 00	— — di cotone	20	14	p/st
6204 53 00	— — di fibre sintetiche	20	14	p/st
6204 59	— — di altre materie tessili :			
6204 59 10	— — — di fibre artificiali	20	14	p/st
6204 59 90	— — — altre	20	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6204 61	— — di lana o di peli fini :			
6204 61 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	20	14	p/st
6204 61 80	— — — Tute con bretelle (salopettes)	20	14	p/st
6204 61 90	— — — altri	20	14	p/st
6204 62	— — di cotone :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 62 11	— — — — da lavoro	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altre :			
6204 62 31	— — — — di tessuti detti « Denim »	20	14	p/st
6204 62 33	— — — — di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	20	14	p/st
6204 62 39	— — — — altri	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6204 62 51	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 62 59	— — — altre	20	14	p/st
6204 62 90	— — — altri	20	14	p/st
6204 63	— — di fibre sintetiche :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 63 11	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 63 18	— — — altre	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6204 63 31	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 63 39	— — — altre	20	14	p/st
6204 63 90	— — — altri	20	14	p/st
6204 69	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 69 11	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 69 18	— — — altri	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6204 69 31	— — — da lavoro	20	14	p/st
6204 69 39	— — — altre	20	14	p/st
6204 69 50	— — — altri	20	14	p/st
6204 69 90	— — — altri	20	14	p/st
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo :			
6205 10 00	— di lana o di peli fini	20	13	p/st
6205 20 00	— di cotone	20	13	p/st
6205 30 00	— di fibre sintetiche o artificiali	20	13	p/st
6205 90	— di altre materie tessili :			
6205 90 10	— di lino o di ramiè	20	13	p/st
6205 90 90	— — altre	20	13	p/st
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza :			
6206 10 00	— di seta o di cascami di seta	20	14	p/st
6206 20 00	— di lana o di peli fini	20	14	p/st
6206 30 00	— di cotone	20	14	p/st
6206 40 00	— di fibre sintetiche o artificiali	20	14	p/st
6206 90	— di altre materie tessili :			
6206 90 10	— di lino o di ramiè	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6206 90 90	— — altre	20	14	p/st
6207	Camicioline, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo :			
	— Slips e mutande :			
6207 11 00	— — di cotone	20	13	p/st
6207 19 00	— — di altre materie tessili	20	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiama :			
6207 21 00	— — di cotone	20	13	p/st
6207 22 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	20	13	p/st
6207 29 00	— — di altre materie tessili	20	13	p/st
	— altri :			
6207 91	— — di cotone :			
★ 6207 91 10	— — — Accappatoi da bagno, vesti da camera e simili di tessuti ricci del tipo spugna	20	14	p/st
★ 6207 91 90	— — — altri	20	14	—
6207 92 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	20	14	—
6207 99 00	— — di altre materie tessili	20	14	—
6208	Camicioline e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza :			
	— Sottovesti o sottabiti e sottogonne :			
6208 11 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	22	13	p/st
6208 19	— — di altre materie tessili :			
6208 19 10	— — — di cotone	22	13	p/st
6208 19 90	— — — altri	22	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiama :			
6208 21 00	— — di cotone	22	13	p/st
6208 22 00	— — di fibre sintetiche o artificiali	22	13	p/st
6208 29 00	— — di altre materie tessili	22	13	p/st
	— altri :			
6208 91	— — di cotone :			
	— — — Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili :			
★ 6208 91 11	— — — — di tessuti ricci del tipo spugna	20	14	p/st
★ 6208 91 19	— — — — altri	20	14	—
6208 91 90	— — — altri	20	14	—
6208 92	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6208 92 10	— — — Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili	20	14	—
6208 92 90	— — — altri	20	14	—
6208 99 00	— — di altre materie tessili	20	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) :			
6209 10 00	— di lana o di pelli fini	22	10,5	—
6209 20 00	— di cotone	22	10,5	—
6209 30 00	— di fibre sintetiche	22	10,5	—
6209 90 00	— di altre materie tessili	22	10,5	—
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 :			
6210 10	— con prodotti delle voci 5602 o 5603 :			
6210 10 10	— — con prodotti della voce 5602	20	14	—
	— — con prodotti della voce 5603 :			
6210 10 91	— — — in confezione sterile	20	14	—
6210 10 99	— — — altri	20	14	—
6210 20 00	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	20	14	p/st
6210 30 00	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	20	14	p/st
6210 40 00	— altri indumenti per uomo o ragazzo	20	14	—
6210 50 00	— altri indumenti per donna o ragazza	20	14	—
6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti :			
	— Costumi, mutandine e slips da bagno :			
6211 11 00	— — per uomo o ragazzo	20	14	p/st
6211 12 00	— — per donna o ragazza	20	14	p/st
6211 20 00	— Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	20	14	p/st
	— altri indumenti per uomo o ragazzo :			
6211 31 00	— — di lana o di pelli fini	20	14	—
6211 32	— — di cotone :			
6211 32 10	— — — Indumenti da lavoro	20	14	—
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera :			
6211 32 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	20	14	p/st
	— — — — altri :			
6211 32 41	— — — — — Parti superiori	20	14	p/st
6211 32 42	— — — — — Parti inferiori	20	14	p/st
6211 32 90	— — — — — altri	20	14	—
6211 33	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6211 33 10	— — — Indumenti da lavoro	20	14	—
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera :			
6211 33 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	20	14	p/st
	— — — — — altri :			
6211 33 41	— — — — — Parti superiori	20	14	p/st
6211 33 42	— — — — — Parti inferiori	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6211 33 90	— — — altri	20	14	—
6211 39 00	— — di altre materie tessili	20	14	—
	— altri indumenti per donna o ragazza :			
6211 41 00	— — di lana o di peli fini	20	14	—
6211 42	— — di cotone :			
6211 42 10	— — — Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	20	14	—
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera :			
6211 42 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	20	14	p/st
	— — — — altri :			
6211 42 41	— — — — — Parti superiori	20	14	p/st
6211 42 42	— — — — — Parti inferiori	20	14	p/st
6211 42 90	— — — altri	20	14	—
6211 43	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6211 43 10	— — — Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	20	14	—
	— — — Tute sportive (trainings), con fodera :			
6211 43 31	— — — — di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	20	14	p/st
	— — — — altri :			
6211 43 41	— — — — — Parti superiori	20	14	p/st
6211 43 42	— — — — — Parti inferiori	20	14	p/st
6211 43 90	— — — altri	20	14	—
6211 49 00	— — di altre materie tessili	20	14	—
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia :			
6212 10 00	— Reggiseno e bustini	21	6,5	p/st
6212 20 00	— Guaine e guaine-mutandine	21	6,5	p/st
6212 30 00	— Modellatori	21	6,5	p/st
6212 90 00	— altri	21	6,5	—
6213	Fazzoletti da naso e da taschino :			
6213 10 00	— di seta o di cascami di seta	20	10	p/st
6213 20 00	— di cotone	20	10	p/st
6213 90 00	— di altre materie tessili	20	10	p/st
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili :			
6214 10 00	— di seta o di cascami di seta	21	8	p/st
6214 20 00	— di lana o di peli fini	21	8	p/st
6214 30 00	— di fibre sintetiche	21	8	p/st
6214 40 00	— di fibre artificiali	21	8	p/st
6214 90	— di altre materie tessili :			
6214 90 10	— — di cotone	21	8	p/st
6214 90 90	— — altri	21	8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte :			
6215 10 00	— di seta o di cascami di seta	21	6,3	p/st
6215 20 00	— di fibre sintetiche o artificiali	21	6,3	p/st
6215 90 00	— di altre materie tessili	21	6,3	p/st
6216 00 00	Guanti	21	7,6	—
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :			
6217 10 00	— Accessori	21	6,3	—
6217 90 00	— Parti	20	14	—

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
 2. Il sottocapitolo I non comprende :
 - a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
 - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.
 3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito :
 - a) gli oggetti di materie tessili :
 - indumenti ed accessori di abbigliamento, e loro parti,
 - coperte,
 - biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,
 - manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;
 - b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.
- Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti :
- presentare tracce apprezzabili di uso, e
 - essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI			
6301	Coperte :			
6301 10 00	— Coperte a riscaldamento elettrico	19	6,9	p/st
6301 20	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini :			
6301 20 10	— — a maglia	20	12	p/st
	— — altre :			
6301 20 91	— — — non miste con altre materie tessili	19	14	p/st
6301 20 99	— — — altre	19	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6301 30	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone :			
6301 30 10	— — a maglia	20	12	p/st
6301 30 90	— — altre	19	7,5	p/st
6301 40	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche :			
6301 40 10	— — a maglia	20	12	p/st
6301 40 90	— — altre	19	14	p/st
6301 90	— altre coperte :			
6301 90 10	— — a maglia	20	12	p/st
6301 90 90	— — altre	19	14	p/st
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina :			
6302 10	— Biancheria da letto a maglia :			
6302 10 10	— — di cotone	20	12	—
6302 10 90	— — di altre materie tessili	20	12	—
	— altra biancheria da letto, stampata :			
6302 21 00	— — di cotone	22	13	—
6302 22	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6302 22 10	— — — di stoffe non tessute	18	6,9	—
6302 22 90	— — — altra	22	13	—
6302 29	— — di altre materie tessili :			
6302 29 10	— — — di lino o di ramiè	22	13	—
6302 29 90	— — — altra	22	13	—
	— altra biancheria da letto :			
6302 31	— — di cotone :			
6302 31 10	— — — misto con lino	22	13	—
6302 31 90	— — — altra	22	13	—
6302 32	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6302 32 10	— — — di stoffe non tessute	18	6,9	—
6302 32 90	— — — altra	22	13	—
6302 39	— — di altre materie tessili :			
6302 39 10	— — — di lino	22	13	—
6302 39 30	— — — di ramiè	22	13	—
6302 39 90	— — — altra	22	13	—
6302 40 00	— Biancheria da tavola a maglia	20	12	—
	— altra biancheria da tavola :			
6302 51	— — di cotone :			
6302 51 10	— — — misto con lino	22	13	—
6302 51 90	— — — altra	22	13	—
6302 52 00	— — di lino	22	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6302 53	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6302 53 10	— — di stoffe non tessute	18	6,9	—
6302 53 90	— — altra	22	13	—
6302 59 00	— di altre materie tessili	22	13	—
6302 60 00	— Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	22	13	—
	— altra :			
6302 91	— di cotone :			
6302 91 10	— — misto con lino	22	13	—
6302 91 90	— — altra	22	13	—
6302 92 00	— di lino	22	13	—
6302 93	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6302 93 10	— — di stoffe non tessute	18	6,9	—
6302 93 90	— — altra	22	13	—
6302 99 00	— di altre materie tessili	22	13	—
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto :			
	— a maglia :			
6303 11 00	— di cotone	20	12	m ²
6303 12 00	— di fibre sintetiche	20	12	m ²
6303 19 00	— di altre materie tessili	20	12	m ²
	— altri :			
6303 91 00	— di cotone	22	13	m ²
6303 92	— di fibre sintetiche :			
6303 92 10	— — di stoffe non tessute	18	6,9	m ²
6303 92 90	— — altri	22	13	m ²
6303 99	— di altre materie tessili :			
6303 99 10	— — di stoffe non tessute	18	6,9	m ²
6303 99 90	— — altri	22	13	m ²
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 :			
	— Copriletto :			
6304 11 00	— a maglia	20	12	p/st
6304 19	— altri :			
6304 19 10	— — di cotone	22	13	p/st
6304 19 30	— — di lino o di ramiè	22	13	p/st
6304 19 90	— — di altre materie tessili	22	13	p/st
	— altri :			
6304 91 00	— a maglia	20	12	—
6304 92 00	— di cotone, diversi da quelli a maglia	22	13	—
6304 93 00	— diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	22	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6304 99 00	— — diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	22	13	—
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio :			
6305 10	— di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :			
6305 10 10	— — usati	2	5,3	—
6305 10 90	— — altri	4	8,6	—
6305 20 00	— di cotone	19	7,2	—
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
6305 31	— — confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene :			
6305 31 10	— — — a maglia	20	12	—
	— — — altri :			
6305 31 91	— — — — di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m ²	19	7,2	—
6305 31 99	— — — — di tessuti di peso superiore a 120 g per m ²	19	7,2	—
6305 39 00	— — altri	19	7,2	—
6305 90 00	— di altre materie tessili	19	6,2	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio :			
	— Copertoni e tende per l'esterno :			
6306 11 00	— — di cotone	19	14	—
6306 12 00	— — di fibre sintetiche	19	14	—
6306 19 00	— — di altre materie tessili	19	14	—
	— Tende :			
6306 21 00	— — di cotone	19	14	—
6306 22 00	— — di fibre sintetiche	19	14	—
6306 29 00	— — di altre materie tessili	19	14	—
	— Vele :			
6306 31 00	— — di fibre sintetiche	19	14	—
6306 39 00	— — di altre materie tessili	19	14	—
	— Materassi pneumatici :			
6306 41 00	— — di cotone	19	14	p/st
6306 49 00	— — di altre materie tessili	19	14	p/st
	— altri :			
6306 91 00	— — di cotone	19	14	—
6306 99 00	— — di altre materie tessili	19	14	—
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti :			
6307 10	— Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie :			
6307 10 10	— — a maglia	20	12	—
6307 10 30	— — di stoffe non tessute	18	6,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6307 10 90	— — altri	21	7,7	—
6307 20 00	— Cinture e giubbotti di salvataggio	21	6,3	—
6307 90	— altri :			
6307 90 10	— — a maglia	20	12	—
	— — altri :			
6307 90 91	— — — di feltro	21	6,3	—
6307 90 99	— — — altri	21	6,3	—
	II. ASSORTIMENTI			
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	19	13	—
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	18	5,3	—
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso :			
6310 10	— selezionati :			
6310 10 10	— — di lana, di peli fini o grossolani	esenzione	esenzione	—
6310 10 30	— — di lino o di cotone	esenzione	esenzione	—
6310 10 90	— — di altre materie tessili	esenzione	esenzione	—
6310 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—

SEZIONE XII

**CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI;
PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI**

CAPITOLO 64**CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le calzature senza suole riportate, di materie tessili (capitoli 61 o 62);
- b) le calzature usate della voce 6309;
- c) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);
- d) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
- e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2. Non sono considerate come « parti », ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

3. Ai fini dell'applicazione di questo capitolo, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica.

4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo :

- a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
- b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 e 6404 11, per « calzature per lo sport » si intendono esclusivamente :

- a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come « rinforzi » tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti :			
6401 10	— Calzature con puntale protettivo di metallo :			
6401 10 10	— — con tomaie di gomma	20	20	pa
6401 10 90	— — con tomaie di materia plastica	20	20	pa
	— altre calzature :			
6401 91	— — che ricoprono il ginocchio :			
6401 91 10	— — — con tomaie di gomma	20	20	pa
6401 91 90	— — — con tomaie di materia plastica	20	20	pa
6401 92	— — che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio :			
6401 92 10	— — — con tomaie di gomma	20	20	pa
6401 92 90	— — — con tomaie di materia plastica	20	20	pa
6401 99	— — altre :			
6401 99 10	— — — con tomaie di gomma	20	20	pa
6401 99 90	— — — con tomaie di materia plastica	20	20	pa
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica :			
	— Calzature per lo sport :			
6402 11 00	— — Calzature da sci	20	20	pa
6402 19 00	— — altre	20	20	pa
6402 20 00	— Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli . . .	20	20	pa
6402 30	— altre calzature con puntale protettivo di metallo :			
6402 30 10	— — con tomaie di gomma	20	20	pa
6402 30 90	— — con tomaie di materia plastica	20	20	pa
	— altre calzature :			
6402 91	— — che ricoprono la caviglia :			
6402 91 10	— — — con tomaie di gomma	20	20	pa
6402 91 90	— — — con tomaie di materia plastica	20	20	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6402 99	— — altre :			
6402 99 10	— — — con tomaie di gomma	20	20	pa
	— — — con tomaie di materia plastica :			
	— — — — Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli :			
6402 99 31	— — — — — di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	20	20	pa
6402 99 39	— — — — — altre	20	20	pa
6402 99 50	— — — — Pantofole ed altre calzature da camera	20	20	pa
	— — — — — altre, con suole interne di lunghezza :			
6402 99 91	— — — — — inferiore a 24 cm	20	20	pa
	— — — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6402 99 93	— — — — — Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna	20	20	pa
	— — — — — altre :			
6402 99 96	— — — — — — per uomo	20	20	pa
6402 99 98	— — — — — — per donna	20	20	pa
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale :			
	— Calzature per lo sport :			
6403 11 00	— — Calzature da sci	20	8	pa
6403 19 00	— — altre	20	8	pa
6403 20 00	— Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	20	8	pa
6403 30 00	— Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo	20	8	pa
6403 40 00	— altre calzature, con puntale protettivo di metallo	20	8	pa
	— altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale :			
6403 51	— — che ricoprono la caviglia :			
	— — — che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza :			
6403 51 11	— — — — inferiore a 24 cm	20	8	pa
	— — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 51 15	— — — — — per uomo	20	8	pa
6403 51 19	— — — — — per donna	20	8	pa
	— — — — — altre, con suole interne di lunghezza :			
6403 51 91	— — — — — inferiore a 24 cm	20	8	pa
	— — — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 51 95	— — — — — per uomo	20	8	pa
6403 51 99	— — — — — per donna	20	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6403 59	-- altre :			
	-- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli :			
6403 59 11	-- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	20	8	pa
	-- altre, con suole interne di lunghezza :			
6403 59 31	-- inferiore a 24 cm	20	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 59 35	-- per uomo	20	8	pa
6403 59 39	-- per donna	20	8	pa
6403 59 50	-- Pantofole ed altre calzature da camera	20	8	pa
	-- altre, con suole interne di lunghezza :			
6403 59 91	-- inferiore a 24 cm	20	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 59 95	-- per uomo	20	8	pa
6403 59 99	-- per donna	20	8	pa
	-- altre calzature :			
6403 91	-- che ricoprono la caviglia :			
	-- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza :			
6403 91 11	-- inferiore a 24 cm	20	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 91 13	-- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	20	8	pa
	-- altre :			
6403 91 16	-- per uomo	20	8	pa
6403 91 18	-- per donna	20	8	pa
	-- altre, con suole interne di lunghezza :			
6403 91 91	-- inferiore a 24 cm	20	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 91 93	-- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	20	8	pa
	-- altre :			
6403 91 96	-- per uomo	20	8	pa
6403 91 98	-- per donna	20	8	pa
6403 99	-- altre :			
	-- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli :			
6403 99 11	-- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	20	8	pa
	-- altre, con suole interne di lunghezza :			
6403 99 31	-- inferiore a 24 cm	20	8	pa
	-- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 99 33	-- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	20	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altre :			
6403 99 36	— — — — — per uomo	20	8	pa
6403 99 38	— — — — — per donna	20	8	pa
6403 99 50	— — — Pantofole ed altre calzature da camera	20	8	pa
	— — — altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 99 91	— — — inferiore a 24 cm	20	8	pa
	— — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 99 93	— — — Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	20	8	pa
	— — — altre :			
6403 99 96	— — — per uomo	20	8	pa
6403 99 98	— — — per donna	20	8	pa
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili :			
	— Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica :			
6404 11 00	— — Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	20	—	pa
6404 19	— — altre :			
6404 19 10	— — — Pantofole ed altre calzature da camera	20	—	pa
6404 19 90	— — — altre	20	—	pa
6404 20	— Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito :			
6404 20 10	— — Pantofole ed altre calzature da camera	20	20	pa
6404 20 90	— — altre	20	20	pa
6405	Altre calzature :			
6405 10	— con tomaie di cuoio naturale o ricostituito :			
6405 10 10	— — con soles esterne di legno o di sughero	18	5,8	pa
6405 10 90	— — con soles esterne di altre materie	18	4,9	pa
6405 20	— con tomaie di materie tessili :			
6405 20 10	— — con soles esterne di legno o di sughero	18	5,8	pa
	— — con soles esterne di altre materie :			
6405 20 91	— — — Pantofole ed altre calzature da camera	18	4,9	pa
6405 20 99	— — — altre	18	4,9	pa
6405 90	— altre :			
6405 90 10	— — con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	20	(¹)	pa
6405 90 90	— — con soles esterne di altre materie	18	4,9	pa

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti :			
6406 10	— Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide :			
	— — di cuoio naturale :			
6406 10 11	— — — Tomaie	16	4,6	—
6406 10 19	— — — Parti di tomaie	16	4,6	—
6406 10 90	— — di altre materie	16	4,6	—
6406 20	— Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica :			
6406 20 10	— — di gomma	16	4,6	—
6406 20 90	— — di materia plastica	16	4,6	—
	— altri :			
6406 91 00	— — di legno	16	4,6	—
6406 99	— — di altre materie :			
6406 99 10	— — — Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti	19	6	—
6406 99 30	— — — Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18	5,8	pa
6406 99 50	— — — Suole interne ed altri accessori amovibili	16	4,6	—
★ 6406 99 60	— — — Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	16	4,6	—
★ 6406 99 80	— — — altre	16	4,6	—

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;
- b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);
- c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli . . .	13	5,1	p/st
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	8	esenzione	p/st
6503 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti :			
6503 00 10	— di feltro di peli o di lana e peli	17	10	p/st
6503 00 90	— altri	16	5,6	p/st
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti .	11	esenzione	p/st
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite :			
6505 10 00	— Retine per capelli	19	6	—
6505 90	— altri :			
	— — Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo :			
6505 90 11	— — — di maglieria follata o feltrata	19	6	p/st
6505 90 19	— — — altri	19	6	p/st
6505 90 30	— — Berretti con visiera, chepi e simili copricapo	19	6	p/st
6505 90 90	— — altri	19	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti :			
6506 10	— Copricapo di sicurezza :			
6506 10 10	— — di materia plastica	19	6	p/st
6506 10 30	— — di metallo	19	6	p/st
6506 10 90	— — di altre materie	19	6	p/st
	— altri :			
6506 91	— — di gomma o di materia plastica :			
6506 91 10	— — — di gomma	19	6	p/st
6506 91 90	— — — di materia plastica	19	6	p/st
6506 92 00	— — di pelli da pellicceria naturali	19	6	p/st
6506 99 00	— — di altre materie	19	6	p/st
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	14	4,9	—

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le canne metriche e simili (voce 9017);
- b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) :			
6601 10 00	— Ombrelloni da giardino e simili	20	8	p/st
	— altri :			
6601 91 00	— — con fusto o manico telescopico	20	8	p/st
6601 99	— — altri :			
	— — — con spoglie di tessuti di materie tessili :			
★ 6601 99 11	— — — — di fibre sintetiche o artificiali	20	8	p/st
★ 6601 99 19	— — — — di altre materie tessili	20	8	p/st
6601 99 90	— — — altri	20	8	p/st
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	17	4,9	—
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 :			
6603 10 00	— Impugnature e pomi	17	4,6	—
6603 20 00	— Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	19	7,7	—
6603 90 00	— altri	17	7,2	—

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
- b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
- c) le calzature (capitolo 64);
- d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
- e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
- f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2. La voce 6701 non comprende :

- a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereschi della voce 9404;
- b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
- c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

3. La voce 6702 non comprende :

- a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
- b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati	18	5,5	—
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali :			
6702 10 00	— di materie plastiche	22	7,7	—
6702 90 00	— di altre materie	22	7,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	10	4,2	—
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove :			
	— di materie tessili sintetiche :			
6704 11 00	— — Parrucche complete	19	5,1	—
6704 19 00	— — altri	19	5,1	—
6704 20 00	— di capelli	19	5,1	—
6704 90 00	— di altre materie	19	5,1	—

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI;
PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti del capitolo 25;
- b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
- c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
- d) gli oggetti del capitolo 71;
- e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
- f) le pietre litografiche della voce 8442;
- g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;
- h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;
- ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
- m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio : bottoni), della voce 9609 (per esempio : matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio : ardesia per scrivere o per disegnare);
- n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione « pietre da taglio o da costruzione lavorate » si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio : quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	4	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorate artificialmente :			
6802 10 00	— Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	14	esenzione	—
	— altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia :			
6802 21 00	— — Marmo, travertino e alabastro	10	5,3	—
6802 22 00	— — altre pietre calcaree	10	5,3	—
6802 23 00	— — Granito	8	3,2	—
6802 29 00	— — altre pietre	8	3,2	—
	— altri :			
6802 91	— — Marmo, travertino e alabastro :			
★ 6802 91 10	— — — Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito .	14	5,1	—
★ 6802 91 90	— — — altro	14	5,1	—
6802 92	— — altre pietre calcaree :			
★ 6802 92 10	— — — lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite	14	5,1	—
★ 6802 92 90	— — — altre	14	5,1	—
6802 93	— — Granito :			
6802 93 10	— — — lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	13	esenzione	—
6802 93 90	— — — altro	14	4,8	—
6802 99	— — altre pietre :			
6802 99 10	— — — lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	13	esenzione	—
6802 99 90	— — — altre	14	5	—
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata :			
6803 00 10	— Ardesia per tetti o per facciate	6	3,8	—
6803 00 90	— altri	6	3,8	—
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncicare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie :			
6804 10 00	— Mole per macinare o per sfibrare	10	2	—
	— altre mole ed oggetti simili :			
6804 21 00	— — di diamante naturale o sintetico, agglomerato	10	3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6804 22	— di altri abrasivi agglomerati o di ceramica :			
	— — di abrasivi artificiali, con agglomerante :			
	— — — di resine sintetiche o artificiali :			
6804 22 12	— — — — non rinforzati	10	2	—
6804 22 18	— — — — rinforzati	10	2	—
6804 22 30	— — — — di ceramica o di silicato	10	2	—
6804 22 50	— — — — di altre materie	10	2	—
6804 22 90	— — — altri	10	2	—
6804 23 00	— di pietre naturali	8	2,5	—
6804 30 00	— Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	10	3,4	—
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti :			
6805 10 00	— applicati solamente su tessuto di materie tessili	11	3,5	—
6805 20 00	— applicati solamente su carta o cartone	11	3,5	—
6805 30	— applicati su altre materie :			
6805 30 10	— — applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone . .	11	3,5	—
★ 6805 30 20	— — applicati su fibra vulcanizzata	11	3,5	—
★ 6805 30 80	— — altri	11	3,5	—
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69 :			
6806 10 00	— Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	10	2	—
6806 20	— Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro :			
6806 20 10	— — Argille espanse	9	2,9	—
6806 20 90	— — altri	9	2,9	—
6806 90 00	— altri	9	2,9	—
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio : pece di petrolio, di carbone fossile) :			
6807 10	— in rotoli :			
	— — Oggetti da rivestimento, il cui supporto è costituito :			
6807 10 11	— — — di carta o cartone	8	2,5	m ²
6807 10 19	— — — di altre materie	8	2,5	m ²
6807 10 90	— — altri	8	2,5	—
6807 90 00	— altri	8	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastre, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	14	4,4	—
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso :			
	— Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati :			
6809 11 00	— — unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	7	2,9	m ²
6809 19 00	— — altri	7	2,9	m ²
6809 90 00	— altri lavori	10	3,2	—
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati :			
	— Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili :			
6810 11	— — Blocchi e mattoni da costruzione :			
6810 11 10	— — — di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.) .	10	3,2	—
6810 11 90	— — — altri	10	3,2	—
6810 19	— — altri :			
6810 19 10	— — — Tegole	10	3,2	—
	— — — Quadrelli o piastrelle :			
★ 6810 19 31	— — — — di calcestruzzo	10	3,2	m ²
★ 6810 19 39	— — — — altri	10	3,2	m ²
6810 19 90	— — — altri	10	3,2	—
6810 20 00	— Tubi	10	3,2	—
	— altri lavori :			
6810 91	— — Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile :			
★ 6810 91 10	— — — Elementi di pavimento	10	3,2	—
★ 6810 91 90	— — — altri	10	3,2	—
6810 99 00	— — altri	10	3,2	—
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili :			
6811 10 00	— Lastre ondulate	10	3,2	—
6811 20	— altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili :			
	— — Lastre :			
6811 20 11	— — — Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm	10	3,2	m ²
6811 20 19	— — — altre	10	3,2	—
6811 20 90	— — altri	10	3,2	—
6811 30 00	— Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	10	3,2	—
6811 90 00	— altri lavori	13	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 :			
6812 10 00	— Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	10	4,6	—
6812 20 00	— Fili	13	8	—
6812 30 00	— Corde e cordoni, anche intrecciati	17	6,9	—
6812 40 00	— Tessuti e stoffe a maglia	17	10	—
6812 50 00	— Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	17	6,9	—
6812 60 00	— Carta, cartoni e feltri	17	6,9	—
6812 70 00	— Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	17	6,9	—
6812 90	— altri :			
6812 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
6812 90 90	— — altri	17	6,9	—
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio : piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie :			
6813 10	— Guarnizioni per freni :			
6813 10 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	—
6813 10 90	— — altre	20	5,3	—
6813 90	— altre :			
6813 90 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	—
6813 90 90	— — altre	20	5,3	—
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie :			
6814 10 00	— Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	8	3,8	—
6814 90	— altri :			
6814 90 10	— — Fogli o lamine di mica	7	3,5	—
6814 90 90	— — altri	10	5,3	—
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove :			
6815 10	— Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici :			
★ 6815 10 10	— — Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	14	3	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 6815 10 90	— — altri	14	3	—
6815 20 00	— Lavori di torba	14	3	—
	— altri lavori :			
6815 91 00	— — contenenti magnesite, dolomite o cromite	14	3	—
6815 99	— — altri :			
6815 99 10	— — — di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico	14	3	—
6815 99 90	— — — altri	14	3	—

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.
2. Questo capitolo non comprende :
 - a) i prodotti della voce 2844;
 - b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - c) i cermet della voce 8113;
 - d) gli oggetti del capitolo 82;
 - e) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - f) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;
 - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
 - h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - k) gli oggetti della voce 9606 (per esempio : bottoni) o della voce 9614 (per esempio : pipe);
 - l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI			
6901 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili :			
6901 00 10	— Mattoni pesanti più di 650 kg per m ³	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	3,8	—
6901 00 90	— altri	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :			
6902 10 00	— contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	10 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/br	4	—
6902 20	— contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti :			
6902 20 10	— — contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
	— — altri :			
6902 20 91	— — — contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
6902 20 99	— — — altri	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
6902 90 00	— altri	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio, storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :			
6903 10 00	— contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	18	8	—
6903 20	— contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂) :			
6903 20 10	— — contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	14	8	—
6903 20 90	— — contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	14	8	—
6903 90	— altri :			
6903 90 10	— — contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	13	8	—
★ 6903 90 20	— — contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	13	8	—
★ 6903 90 80	— — altri	13	8	—
II. ALTRI PRODOTTI				
6904	Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica :			
6904 10 00	— Mattoni da costruzione	8	4	p/st
6904 90 00	— altri	8	4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia :			
6905 10 00	— Tegole	7	2,9	p/st
6905 90 00	— altre	10	3,8	—
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	10	3,5	—
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto :			
6907 10 00	— Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	18	8	m ²
6907 90	— altri :			
6907 90 10	— — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten »	18	8	m ²
	— — altre :			
6907 90 91	— — — di grès	18	8	m ²
6907 90 93	— — — di maiolica o di terraglia	18	8	m ²
6907 90 99	— — — altre	18	8	m ²
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto :			
6908 10	— Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm :			
★ 6908 10 10	— — di terracotta comune	18	9	m ²
★ 6908 10 90	— — altri	18	9	m ²
6908 90	— altri :			
	— — di terracotta comune :			
6908 90 11	— — — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten »	18	8	m ²
	— — — altre, il cui più grande spessore è :			
★ 6908 90 21	— — — — inferiore o uguale a 15 mm	18	8	m ²
★ 6908 90 29	— — — — superiore a 15 mm	18	8	m ²
	— — altri :			
6908 90 31	— — — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten »	18	9	m ²
	— — — altre :			
6908 90 51	— — — — di superficie non superiore a 90 cm ²	18	9	m ²
	— — — — altre :			
6908 90 91	— — — — di grès	18	9	m ²
6908 90 93	— — — — di maiolica o di terraglia	18	9	m ²
6908 90 99	— — — — altre	18	9	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica :			
	— Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici :			
6909 11 00	— — di porcellana	21	6,9	—
6909 19 00	— — altri	16	5,1	—
6909 90 00	— altri	16	5,1	—
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica :			
6910 10 00	— di porcellana	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	10	—
6910 90 00	— altri	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	10	—
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana :			
6911 10 00	— Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	13,5	—
6911 90 00	— altri	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	13,5	—
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana :			
6912 00 10	— di terracotta comune	15	5,1	—
6912 00 30	— di grès	17	6	—
6912 00 50	— di maiolica o di terraglia	21 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	10,5	—
6912 00 90	— altri	21	7,5	—
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica :			
6913 10 00	— di porcellana	22 MIN 70 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6913 90	— altri :			
6913 90 10	— — di terracotta comune	16	5	—
	— — altri :			
6913 90 91	— — — di grès	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6913 90 93	— — — di maiolica o di terraglia	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6913 90 99	— — — altri	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6914	Altri lavori di ceramica :			
6914 10 00	— di porcellana	22	7,7	—
6914 90	— altri :			
6914 90 10	— — di terracotta comune	18	5,1	—
6914 90 90	— — altri	18	5,1	—

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio : preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
- b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : minuterie di fantasia);
- c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
- d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
- e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
- f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
- g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005 :

- a) non sono considerati come « lavorati » i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
- b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
- c) per « strati assorbenti o riflettenti » si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio : ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità.

3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come « lana di vetro » :

- a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO_2) uguale o superiore a 60 %;
- b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K_2O o Na_2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come « vetro ».

Nota di sottovoci

- 1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione « cristallo al piombo » si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa :			
7001 00 10	— Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	esenzione	—
	— Vetro in massa :			
7001 00 91	— — Vetro da ottica	12	5,8	—
7001 00 99	— — altro	9	2,9	—
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato :			
7002 10 00	— Biglie	10	4,9	—
7002 20	— Barre e bacchette :			
7002 20 10	— — di vetro da ottica	12	5,8	—
7002 20 90	— — altri	10	4,9	—
	— Tubi :			
7002 31 00	— — di quarzo o di altra silice fusi	10	4,9	—
7002 32 00	— — di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . .	10	4,9	—
7002 39 00	— — altri	10	4,9	—
7003	Vetro detto « colato », in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :			
	— Lastre e fogli, non armati :			
7003 11	— — colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente :			
7003 11 10	— — — di vetro da ottica	12	5,8	m ²
7003 11 90	— — — altri	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,8 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7003 19	— — altri :			
7003 19 10	— — — di vetro da ottica	12	5,8	m ²
7003 19 90	— — — altri	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,8 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7003 20	— Lastre e fogli, armati :			
7003 20 10	— — colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7003 20 90	— — altri	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7003 30 00	— Profilati	20	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :			
7004 10	— Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente :			
7004 10 10	— — Vetro da ottica	12	5,8	m ²
7004 10 30	— — Vetro detto « antico »	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 10 50	— — Vetro detto di « orticoltura »	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 10 90	— — altro	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 90	— altro vetro :			
7004 90 10	— — Vetro da ottica	12	5,8	m ²
7004 90 50	— — Vetro detto « antico »	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 90 70	— — Vetro detto di « orticoltura »	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
	— — altri, di spessore :			
7004 90 91	— — — inferiore o uguale a 2,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 90 93	— — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 90 95	— — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7004 90 99	— — — superiore a 4,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m ²
7005	Vetro (vetro « flotté » e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :			
7005 10	— Vetro non armato, con strato assorbente o riflettente :			
7005 10 10	— — Vetro detto di « orticoltura »	10	3,8	m ²
	— — altro, di spessore :			
7005 10 31	— — — inferiore o uguale a 2,5 mm	10	3,8	m ²
7005 10 33	— — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	10	3,8	m ²
7005 10 35	— — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10	3,8	m ²
7005 10 91	— — — superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm	10	3,8	m ²
7005 10 93	— — — superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm	10	3,8	m ²
7005 10 95	— — — superiore a 7 mm	10	3,8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altro vetro non armato :			
7005 21	— — colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato :			
7005 21 10	— — — di spessore inferiore o uguale a 2,5 mm	10	3,8	m ²
7005 21 20	— — — di spessore superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm . . .	10	3,8	m ²
7005 21 30	— — — di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm . . .	10	3,8	m ²
7005 21 40	— — — di spessore superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm . . .	10	3,8	m ²
7005 21 50	— — — di spessore superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm	10	3,8	m ²
7005 21 90	— — — di spessore superiore a 7 mm	10	3,8	m ²
7005 29	— — altro :			
7005 29 10	— — — Vetro detto di « orticoltura »	10	3,8	m ²
	— — — altro, di spessore :			
7005 29 31	— — — — inferiore o uguale a 2,5 mm	10	3,8	m ²
7005 29 33	— — — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	10	3,8	m ²
7005 29 35	— — — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10	3,8	m ²
7005 29 91	— — — — superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm	10	3,8	m ²
7005 29 93	— — — — superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm	10	3,8	m ²
7005 29 95	— — — — superiore a 7 mm	10	3,8	m ²
7005 30 00	— Vetro armato	10	3,8	m ²
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie :			
7006 00 10	— Vetro da ottica	12	5,8	—
7006 00 90	— altro	20	5,3	—
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro :			
	— Vetri temperati :			
7007 11	— — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli :			
7007 11 10	— — — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori	22	5,8	—
7007 11 90	— — — altri	22	5,8	—
7007 19	— — altri :			
7007 19 10	— — — smaltati	22	5,8	m ²
7007 19 20	— — — colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	22	5,8	m ²
7007 19 80	— — — altri	22	5,8	m ²

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7007 21	— Vetri formati da fogli aderenti fra loro :			
	— — di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli :			
7007 21 10	— — — Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili (1) . . .	22	esenzione	—
	— — — altri :			
7007 21 91	— — — — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori	22	5,8	—
7007 21 99	— — — — altri	22	5,8	—
7007 29 00	— — altri	22	5,8	m ²
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple :			
	— colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente :			
7008 00 21	— — formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	20	5,3	m ²
7008 00 29	— — altri	20	5,3	m ²
	— altri :			
7008 00 81	— — formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	20	5,3	m ²
7008 00 89	— — altri	20	5,3	m ²
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi :			
7009 10 00	— Specchi retrovisivi per veicoli	22	6,5	p/st
	— altri :			
7009 91 00	— — non incorniciati	22	6,5	—
7009 92 00	— — incorniciati	22	6,5	—
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :			
7010 10 00	— Ampolle	22	5,8	—
7010 90	— altri :			
7010 90 10	— — Barattoli per sterilizzare	24	12	p/st
	— — altri :			
	— — — Recipienti per il trasporto o l'imballaggio :			
7010 90 21	— — — — ottenuti a partire da un tubo il cui spessore del vetro è inferiore a 1 mm	24	9	p/st
	— — — — altri, di capacità nominale :			
7010 90 31	— — — — di 2,5 l o più	24	9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — di meno di 2,5 l:			
	— — — — — per prodotti alimentari e bevande:			
	— — — — — Bottiglie e boccette:			
	— — — — — di vetro non colorato, di capacità nominale:			
7010 90 41	— — — — — di 1 l o più	24	9	p/st
7010 90 43	— — — — — di più di 0,33 l ma meno di 1 l	24	9	p/st
7010 90 45	— — — — — di 0,15 l o più, fino a 0,33 l incluso	24	9	p/st
7010 90 47	— — — — — di meno di 0,15 l	24	9	p/st
	— — — — — di vetro colorato di capacità nominale:			
7010 90 51	— — — — — di 1 l o più	24	9	p/st
7010 90 53	— — — — — di più di 0,33 l ma meno di 1 l	24	9	p/st
7010 90 55	— — — — — di 0,15 l o più, fino a 0,33 l incluso	24	9	p/st
7010 90 57	— — — — — di meno di 0,15 l	24	9	p/st
	— — — — — altri, di capacità nominale:			
7010 90 61	— — — — — di 0,25 l o più	24	9	p/st
7010 90 67	— — — — — di meno di 0,25 l	24	9	p/st
	— — — — — per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:			
7010 90 71	— — — — — di più di 0,055 l	24	9	p/st
7010 90 77	— — — — — di 0,055 l o meno	24	9	p/st
	— — — — — per altri prodotti:			
7010 90 81	— — — — — di vetro non colorato	24	9	p/st
7010 90 87	— — — — — di vetro colorato	24	9	p/st
7010 90 99	— — — Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	24	9	—
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:			
7011 10	— per l'illuminazione elettrica:			
★ 7011 10 10	— — Ampolle per lampade a incandescenza, il cui maggior diametro esterno è uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 70 mm	18	7	—
★ 7011 10 90	— — altri	18	7	—
7011 20 00	— per tubi catodici	18	7	—
7011 90 00	— altri	18	7	—
7012 00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto:			
7012 00 10	— non finite	21	6,3	—
7012 00 90	— finite	25	12,5	—
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:			
7013 10 00	— Oggetti di vetroceramica	24	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica :			
7013 21	— — di cristallo al piombo :			
	— — — fabbricati a mano :			
7013 21 11	— — — — incisi o altrimenti decorati	24	12	p/st
7013 21 19	— — — — altri	24	12	p/st
	— — — fabbricati meccanicamente :			
7013 21 91	— — — — incisi o altrimenti decorati	24	12	p/st
7013 21 99	— — — — altri	24	12	p/st
7013 29	— — altri :			
7013 29 10	— — — di vetro temperato	24	12	p/st
	— — — altri :			
	— — — — fabbricati a mano :			
7013 29 51	— — — — — incisi o altrimenti decorati	24	12	p/st
7013 29 59	— — — — — altri	24	12	p/st
	— — — — fabbricati meccanicamente :			
7013 29 91	— — — — — incisi o altrimenti decorati	24	12	p/st
7013 29 99	— — — — — altri	24	12	p/st
	— Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica :			
7013 31	— — di cristallo al piombo :			
7013 31 10	— — — fabbricati a mano	24	12	p/st
7013 31 90	— — — fabbricati meccanicamente	24	12	p/st
7013 32 00	— — di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . .	24	12	p/st
7013 39	— — altri :			
7013 39 10	— — — di vetro temperato	24	12	p/st
	— — — altri :			
7013 39 91	— — — — fabbricati a mano	24	12	p/st
7013 39 99	— — — — fabbricati meccanicamente	24	12	p/st
	— altri oggetti :			
7013 91	— — di cristallo al piombo :			
7013 91 10	— — — fabbricati a mano	24	12	p/st
7013 91 90	— — — fabbricati meccanicamente	24	12	p/st
7013 99	— — altri :			
7013 99 10	— — — fabbricati a mano	24	12	p/st
7013 99 90	— — — fabbricati meccanicamente	24	12	p/st
7014 00 00	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	20	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri :			
7015 10 00	— Vetri da occhialeria medica	12	5,8	—
7015 90 00	— altri	19	5,1	—
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili :			
7016 10 00	— Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	20	10	—
7016 90	— altri :			
7016 90 10	— — Vetri riuniti in vetrate	10	5,3	m ²
7016 90 30	— — Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	—
7016 90 90	— — altri	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	—
7017	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate :			
7017 10 00	— di quarzo o di altra silice fusi	16	4,6	—
7017 20 00	— di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	23	5,8	—
7017 90 00	— altre	23	5,8	—
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfeere di vetro di diametro non superiore a 1 mm :			
7018 10	— Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili :			
	— — Perle :			
7018 10 11	— — — tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	4,1 ⁽¹⁾	—
7018 10 19	— — — altre	25	10	—
7018 10 30	— — Imitazioni di perle fini o coltivate	1,7 Ecu/ kg/net	0,6 Ecu/ kg/net	—
	— — Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini) :			
7018 10 51	— — — tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	3,8 ⁽¹⁾	—

(1) Esenzione per i prodotti delle sottovoci 7018 10 11, 7018 10 51 e 7018 10 90 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7018 10 59	— — — altre	16	6	—
7018 10 90	— — altre	19	6,5 ⁽¹⁾	—
7018 20 00	— Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	17	5,6	—
7018 90	— altri :			
7018 90 10	— — Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	20	5,3	—
7018 90 90	— — altri	20	10	—
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio : filati, tessuti) :			
7019 10	— Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati :			
7019 10 10	— — Filati tagliati, di lunghezza di 3 mm fino a 50 mm inclusi	23	9,5	—
	— — altri :			
	— — — di filamenti :			
7019 10 51	— — — — Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	23	9,5	—
7019 10 59	— — — — altri	23	9,5	—
7019 10 99	— — — di fibre in fiocco	23	9,5	—
7019 20	— Tessuti, compresi i nastri :			
	— — di filamenti :			
7019 20 11	— — — di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	23	9,5	m ²
	— — — altri, di larghezza :			
7019 20 31	— — — — di 30 cm o meno	23	9,5	m ²
	— — — — di più di 30 cm :			
7019 20 36	— — — — — ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	23	9,5	m ²
7019 20 39	— — — — — altri	23	9,5	m ²
7019 20 90	— — di fibre in fiocco	23	9,5	m ²
	— Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti :			
7019 31 00	— — Feltri (mats)	23	9,5	—
7019 32 00	— — Veli	19	6,5	—
7019 39	— — altri :			
★ 7019 39 10	— — — ricoperti di carta o di metallo	19	6,5	—
★ 7019 39 90	— — — altri	19	6,5	—
7019 90	— altri :			
7019 90 10	— — Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi	23	9,5	—
7019 90 30	— — Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni	23	9,5	—
	— — altri :			
7019 90 91	— — — di fibre tessili	23	9,5	—
7019 90 99	— — — altri	23	9,5	—

(1) Esenzione per i prodotti delle sottovoci 7018 10 11, 7018 10 51 e 7018 10 90 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7020 00	Altri lavori di vetro :			
7020 00 10	— di quarzo o di altra silice, fusi	21	5,6	—
7020 00 30	— di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10 ⁻⁶ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . . .	21	5,6	—
7020 00 90	— altri	21	5,6	—

SEZIONE XIV

**PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE**

CAPITOLO 71

**PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE**

Note

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte :
 - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
 - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio : iniziali, monogrammi, ghiera, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
b) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende :
 - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
 - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
 - c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio : lustri liquidi);
 - d) le borsette e gli altri oggetti della voce 4202, e gli oggetti della voce 4203;
 - e) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
 - f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
 - g) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
 - ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
 - k) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
 - l) le armi e loro parti (capitolo 93);

- m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
 - n) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
 - o) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. a) Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro e il platino.
- b) Il termine « platino » comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
- c) Le espressioni « pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) » e « le pietre sintetiche o ricostituite » non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue :
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
 - b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
 - c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per « placcati o ricoperti di metalli preziosi » si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Ai sensi della voce 7113, per « minuterie » si intendono :
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio : anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
 - b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio : portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari);
- Ai sensi della stessa voce, per « oggetti di gioielleria », si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
9. Ai sensi della voce 7114, per « oggetti di oreficeria », si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Ai sensi della voce 7117, per « minuterie di fantasia », si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini « polveri » e « in polvere » comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine « platino » non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli : platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Nota complementare

1. Ai sensi della voce 7112 l'espressione « cascami ed avanzi di metalli preziosi » si riferisce a prodotti adatti unicamente al ricupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI			
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :			
7101 10 00	— Perle fini	esenzione	esenzione	g
	— Perle coltivate :			
7101 21 00	— — gregge	esenzione	esenzione	g
7101 22 00	— — lavorate	esenzione	esenzione	g
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati :			
7102 10 00	— non scelti	esenzione	esenzione	c/k
	— industriali :			
7102 21 00	— — greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	esenzione	c/k
7102 29 00	— — altri	8	3,2	c/k
	— non industriali :			
7102 31 00	— — greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	esenzione	c/k
7102 39 00	— — altri	esenzione	esenzione	c/k
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :			
7103 10 00	— gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	esenzione	—
	— altrimenti lavorate :			
7103 91 00	— — Rubini, zaffiri e smeraldi	esenzione	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7103 99 00	— — altre	esenzione	esenzione	g
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :			
7104 10 00	— Quarzo piezoelettrico	8	3,2	g
7104 20 00	— altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	2	0,9	g
7104 90 00	— altre	4	1,8	g
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche :			
7105 10 00	— di diamanti	esenzione	1,4	g
7105 90 00	— altri	esenzione	1,4	g
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI			
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere :			
7106 10 00	— Polveri	13	3,8	g
	— altro :			
7106 91	— — greggio :			
7106 91 10	— — — con titolo uguale o superiore a 999 ‰	esenzione	esenzione	g
7106 91 90	— — — con titolo inferiore a 999 ‰	esenzione	esenzione	g
7106 92	— — semilavorato :			
7106 92 10	— — — Canutiglie, pagliuzze, lustrini e ritagli	13	3,8	g
	— — — altro :			
7106 92 91	— — — — con titolo uguale o superiore a 750 ‰	4	1,8	g
7106 92 99	— — — — con titolo inferiore a 750 ‰	4	1,8	g
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati . .	13	4,6	—
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere :			
	— per usi non monetari :			
7108 11 00	— — Polveri	11	4,1	g
7108 12 00	— — greggio	esenzione	esenzione	g
7108 13	— — semilavorato :			
7108 13 10	— — — Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0,5	g
7108 13 30	— — — Tubi, canne e barre cave	4	1,8	g
7108 13 50	— — — Fogli e nastri sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è uguale o inferiore a 0,15 mm	12	5,3	g
7108 13 90	— — — altro	11	4,1	g
7108 20 00	— per uso monetario	esenzione	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	9	2,9	—
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere :			
	— Platino :			
7110 11 00	— — greggio o in polvere	esenzione	esenzione	g
7110 19	— — altro :			
7110 19 10	— — — Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0,9	g
7110 19 30	— — — Tubi, canne e barre cave	3	1,4	g
7110 19 50	— — — Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è uguale o inferiore a 0,15 mm	8	3,2	g
7110 19 90	— — — altro	9	4	g
	— Palladio :			
7110 21 00	— — greggio o in polvere	esenzione	esenzione	g
7110 29 00	— — altro	4	2	g
	— Rodio :			
7110 31 00	— — greggio o in polvere	esenzione	esenzione	g
7110 39 00	— — altro	4	2	g
	— Iridio, osmio e rutenio :			
7110 41 00	— — greggi o in polvere	esenzione	esenzione	g
7110 49 00	— — altri	4	2	g
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	7	2,9	—
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7112 10 00	— di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	esenzione	—
7112 20 00	— di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	esenzione	—
7112 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI				
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7113 11 00	— — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi .	9	3,5	—
7113 19 00	— — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	9	3,5	—
7113 20 00	— di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	5,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7114 11 00	— — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi .	9	3	—
7114 19 00	— — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	9	3	—
7114 20 00	— di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	3,8	—
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7115 10 00	— Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	9	5,1	—
7115 90	— altri :			
7115 90 10	— — di metalli preziosi	9	5,1	—
7115 90 90	— — di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	4,4	—
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite :			
7116 10 00	— di perle fini o coltivate	esenzione	esenzione	g
7116 20	— di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite :			
	— — esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini) :			
7116 20 11	— — — Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione	g
7116 20 19	— — — altri	9	5,1	g
7116 20 90	— — altri	14	4,9	g
7117	Minuterie di fantasia :			
	— di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati :			
7117 11 00	— — gemelli e bottoni simili	18	7,2	—
7117 19	— — altre :			
7117 19 10	— — — con parti di vetro	22	8,5	—
	— — — senza parti di vetro :			
7117 19 91	— — — — dorate, argentate o platinare	22	8,5	—
7117 19 99	— — — — altre	22	8,5	—
7117 90 00	— altre	22	6,7	—
7118	Monete :			
7118 10	— Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro :			
7118 10 10	— — di argento	esenzione	esenzione	g
7118 10 90	— — altre	esenzione	esenzione	—
7118 90 00	— altre	esenzione	esenzione	g

SEZIONE XV**METALLI COMUNI E LORO LAVORI****Note****1. Questa sezione non comprende :**

- a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
- b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
- c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;
- d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
- e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
- f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
- g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
- h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
- ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
- n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per « parti e forniture di impiego generale » si intendono :

- a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
- c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine « parti » non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74) :

- a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
- b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

- c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti :
- Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.
- Per l'applicazione di questa regola, si considerano :
- a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
- b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
- c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.
6. In questa sezione, si intendono per :
- a) « Cascami ed avanzi » :
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.
- b) « Polveri » :
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come :
- a) « Ghise gregge » :
le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni :
- 10 % o meno di cromo,
 - 6 % o meno di manganese,
 - 3 % o meno di fosforo,
 - 8 % o meno di silicio,
 - 10 % o meno, in totale, di altri elementi.
- b) « Ghise speculari » :
le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c) « Ferro-leghe » :

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti :

- più di 10 % di cromo,
- più di 30 % di manganese,
- più di 3 % di fosforo,
- più di 8 % di silicio,
- più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d) « Acciai » :

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e) « Acciai inossidabili » :

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f) « Altri acciai legati » :

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :

- 0,3 % o più di alluminio,
- 0,0008 % o più di boro,
- 0,3 % o più di cromo,
- 0,3 % o più di cobalto,
- 0,4 % o più di rame,
- 0,4 % o più di piombo,
- 1,65 % o più di manganese,
- 0,08 % o più di molibdeno,
- 0,3 % o più di nichel,
- 0,06 % o più di niobio,
- 0,6 % o più di silicio,
- 0,05 % o più di titanio,
- 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
- 0,1 % o più di vanadio,
- 0,05 % o più di zirconio,
- 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g) « Cascami lingottati di ferro o di acciaio » :

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.

h) « Graniglie » :

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij) « Semiprodotti » :

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbocchi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k) « Prodotti laminati piatti » :

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

— arrotolati in spire sovrapposte, o

— non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio : scanalature, striature, goffature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) « Vergella o bordone » :

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) « Barre » :

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono :

— avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

— avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) « Profilati » :

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o) « Fili » :

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) « Barre forate per la perforazione » :

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

- a) « Ghise gregge legate » :

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate :

- più di 0,2 % di cromo,
- più di 0,3 % di rame,
- più di 0,3 % di nichel,
- più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi : alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

- b) « Acciai non legati automatici » :

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :

- 0,08 % o più di zolfo,
- 0,1 % o più di piombo,
- più di 0,05 % di selenio,
- più di 0,01 % di tellurio,
- più di 0,05 % di bismuto.

- c) « Acciai al silicio detti "magnetici" » :

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

- d) « Acciai rapidi » :

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi : molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo;

- e) « Acciai silico-manganese » :

gli acciai che contengono, in peso :

- 0,35 % o più e non più di 0,7 % di carbonio,
- 0,5 % o più e non più di 1,2 % di manganese, e
- 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente :

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione « altri elementi » devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare**1. Si considerano come :**

- prodotti laminati piatti « detti magnetici » e ai sensi delle sottovoci 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 e 7211 41 95 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla :
 - inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;
 - inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;
 - inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.
- « latta » ai sensi delle sottovoci 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 e 7212 40 10 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.
- « acciai per utensili » ai sensi delle sottovoci 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 81 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi :
 - meno di 0,6 % di carbonio
e
0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio
o
4 % o più di tungsteno;
 - 0,8 % o più di carbonio
e
0,05 % o più di vanadio;
 - più di 1,2 % di carbonio
e
11 % o più e non più di 15 % di cromo;
 - 0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
3,8 % o più e non più di 4,3 % di nickel
e
1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;
 - 0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno
e
meno di 1,2 % di nickel;

- 0,3 % o più di carbonio
e
meno di 5,2 % di cromo
e
0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;
- 0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio
e
1,25 % o più e non più di 1,8 % di nickel
e
0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI			
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie :			
7201 10	— Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo (CECA) :			
	— — contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese :			
7201 10 11	— — — con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %		3,2	—
7201 10 19	— — — con tenore di silicio superiore a 1 %		3,2	—
7201 10 30	— — contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese . .		3,2	—
7201 10 90	— — contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese		3,2	—
7201 20 00	— Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo (CECA)		4	—
7201 30	— Ghise gregge legate :			
7201 30 10	— — contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio (CECA)		esenzione	—
7201 30 90	— — altre (CECA)		3,2	—
7201 40 00	— Ghise speculari (CECA)		3,2	—
7202	Ferro-leghe :			
	— Ferromanganese :			
7202 11	— — contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (CECA) :			
7202 11 20	— — — di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %		4	—
7202 11 80	— — — altro		4	—
7202 19 00	— — altro	8	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Ferrosilicio :			
7202 21	— — contenente, in peso, più di 55 % di silicio :			
7202 21 10	— — — contenente, in peso, più di 55 % e non più di 80 % di silicio	10	6,2 ⁽¹⁾	—
7202 21 90	— — — contenente, in peso, più di 80 % di silicio	10	6,2 ⁽¹⁾	—
7202 29 00	— — altro	10	6,2 ⁽¹⁾	—
7202 30 00	— Ferro-silico-manganese	6	5,5 ⁽²⁾	—
	— Ferrocromo :			
7202 41	— — contenente, in peso, più di 4 % di carbonio :			
7202 41 10	— — — contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	8	8	—
	— — — contenente, in peso, più di 6 % di carbonio :			
★ 7202 41 91	— — — — contenente, in peso, 60 % o meno di cromo	8	8	—
★ 7202 41 99	— — — — contenente, in peso, più di 60 % di cromo	8	8	—
7202 49	— — altro :			
7202 49 10	— — — contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	8	8 ⁽³⁾	—
7202 49 50	— — — contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	8	8 ⁽³⁾	—
7202 49 90	— — — contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	8	8	—
7202 50 00	— Ferro-silico-cromo	7	4,9	—
7202 60 00	— Ferro-nichel	7	esenzione	—
7202 70 00	— Ferro-molibdeno	7	4,9	—
7202 80 00	— Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7	4,9	—
	— altre :			
7202 91 00	— — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	7	4,9	—
7202 92 00	— — Ferro-vanadio	7	4,9	—
7202 93 00	— — Ferro-niobio	7	4,9	—
7202 99	— — altre :			
	— — — Ferro-fosforo :			
7202 99 11	— — — — contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo (CECA)		4	—
7202 99 19	— — — — contenente, in peso, 15 % o più di fosforo	11	5	—
7202 99 30	— — — Ferro-silico-magnesio	7	4,9	—
7202 99 80	— — — altre	7	4,9	—

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 600 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 18 550 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

(3) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio e più di 30 % fino a 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 950 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili :			
7203 10 00	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro (CECA) .		2,5 ⁽¹⁾	—
7203 90 00	– altri (CECA)		3,2	—
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio :			
7204 10 00	– Cascami ed avanzi di ghisa (CECA)		esenzione	—
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati :			
7204 21 00	– – di acciai inossidabili (CECA)		esenzione	—
7204 29 00	– – altri (CECA)		esenzione	—
7204 30 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati (CECA)		esenzione	—
	– altri cascami ed avanzi :			
7204 41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti (CECA) :			
7204 41 10	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature		esenzione	—
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio :			
7204 41 91	– – – – in pacchetti		esenzione	—
7204 41 99	– – – – altri		esenzione	—
7204 49	– – altri (CECA) :			
7204 49 10	– – – spezzettati		esenzione	—
	– – – altri :			
7204 49 30	– – – – in pacchetti		esenzione	—
	– – – – altri :			
7204 49 91	– – – – – non selezionati né classificati		esenzione	—
7204 49 99	– – – – – altri		esenzione	—
7204 50	– Cascami lingottati :			
7204 50 10	– – di acciai legati (CECA)		esenzione	—
7204 50 90	– – altri (CECA)		2,5	—
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio :			
7205 10 00	– Graniglie	10	3,2	—
	– Polveri :			
7205 21 00	– – di acciai legati	8	3,2	—
7205 29 00	– – altre	8	3,2	—

(¹) Il dazio è sospeso, in via autonoma, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI			
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 :			
7206 10 00	— Lingotti (CECA)		2,5	—
7206 90 00	— altri (CECA)		2,5	—
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati :			
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7207 11	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA):			
7207 11 11	— — — — di acciai automatici		3,2	—
	— — — — altri :			
★ 7207 11 14	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 130 mm		3,2	—
★ 7207 11 16	— — — — — di spessore superiore a 130 mm		3,2	—
7207 11 90	— — — fucinati	10	3,8	—
7207 12	— — altri, di sezione trasversale rettangolare :			
7207 12 10	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA)		3,2	—
7207 12 90	— — — fucinati	10	3,8	—
7207 19	— — altri :			
	— — — di sezione trasversale circolare o poligonale :			
	— — — — laminati od ottenuti con colata continua :			
7207 19 11	— — — — — di acciai automatici (CECA)		6	—
	— — — — — altri (CECA):			
★ 7207 19 14	— — — — — — ottenuti con colata continua		4,4	—
★ 7207 19 16	— — — — — — altri		4,4	—
7207 19 19	— — — — fucinati	10	4,9	—
	— — — Sbozzi per profilati :			
7207 19 31	— — — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA)		4,4	—
7207 19 39	— — — — fucinati	10	4,9	—
7207 19 90	— — — altri	10	3,2	—
7207 20	— contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio :			
	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA):			
7207 20 11	— — — — di acciai automatici		3,2	—
	— — — — altri, contenenti, in peso :			
7207 20 15	— — — — — 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio		3,2	—
7207 20 17	— — — — — 0,6 % o più di carbonio		3,2	—
7207 20 19	— — — fucinati	10	3,8	—
	— — altri, di sezione trasversale rettangolare :			
7207 20 32	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA)		3,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7207 20 39	— — — fucinati	10	3,8	—
	— — di sezione trasversale circolare o poligonale :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua :			
7207 20 51	— — — — di acciai automatici (CECA)		6	—
	— — — — altri (CECA):			
7207 20 55	— — — — — contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio		4,4	—
7207 20 57	— — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio		4,4	—
7207 20 59	— — — fucinati	10	4,9	—
	— — Sbozzi per profilati :			
7207 20 71	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA)		4,4	—
7207 20 79	— — — fucinati	10	4,9	—
7207 20 90	— — altri	10	3,2	—
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti :			
	— arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7208 11 00	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA)		4,4	—
7208 12	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm :			
7208 12 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 12 91	— — — — che presentano motivi in rilievo		4,4	—
	— — — — altri :			
7208 12 95	— — — — — decapati		4,4	—
7208 12 98	— — — — — altri		4,4	—
7208 13	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm :			
7208 13 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 13 91	— — — — che presentano motivi in rilievo		4,4	—
	— — — — altri :			
7208 13 95	— — — — — decapati		4,4	—
7208 13 98	— — — — — altri		4,4	—
7208 14	— — di spessore inferiore a 3 mm :			
7208 14 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 14 91	— — — — decapati		4,4	—
7208 14 99	— — — — altri		4,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo :			
7208 21	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7208 21 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,4	—
7208 21 90	— — — altri		4,4	—
7208 22	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm :			
7208 22 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA) :			
7208 22 91	— — — — che presentano motivi in rilievo		4,4	—
	— — — — altri :			
7208 22 95	— — — — — decapati		4,4	—
7208 22 98	— — — — — altri		4,4	—
7208 23	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm :			
7208 23 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA) :			
7208 23 91	— — — — che presentano motivi in rilievo		4,4	—
	— — — — altri :			
7208 23 95	— — — — — decapati		4,4	—
7208 23 98	— — — — — altri		4,4	—
7208 24	— — di spessore inferiore a 3 mm :			
7208 24 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) ⁽¹⁾		3,8	—
	— — — altri (CECA) :			
7208 24 91	— — — — decapati		4,4	—
7208 24 99	— — — — altri		4,4	—
	— non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7208 31 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo (CECA)		4,4	—
7208 32	— — altri, di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7208 32 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
	— — — altri, di spessore :			
7208 32 30	— — — — superiore a 20 mm		4,9	—
	— — — — superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza :			
7208 32 51	— — — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 32 59	— — — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—
	— — — — superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza :			
7208 32 91	— — — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 32 99	— — — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7208 33	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA):			
7208 33 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
	— — — altri, di larghezza:			
7208 33 91	— — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 33 99	— — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—
7208 34	— — altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA):			
7208 34 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
7208 34 90	— — — altri		4,9	—
7208 35	— — altri, di spessore inferiore a 3 mm:			
7208 35 10	— — — di spessore di 2 mm o più (CECA)		4,9	—
7208 35 90	— — — di spessore inferiore a 2 mm (CECA)		4,4	—
	— — — altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:			
7208 41 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo (CECA)		4,4	—
7208 42	— — altri, di spessore superiore a 10 mm (CECA):			
7208 42 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
	— — — altri, di spessore:			
7208 42 30	— — — — superiore a 20 mm		4,9	—
	— — — — superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza:			
7208 42 51	— — — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 42 59	— — — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—
	— — — — — superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:			
7208 42 91	— — — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 42 99	— — — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—
7208 43	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA):			
7208 43 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
	— — — altri, di larghezza:			
7208 43 91	— — — — di 2 050 mm o più		4,9	—
7208 43 99	— — — — inferiore a 2 050 mm		4,9	—
7208 44	— — altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA):			
7208 44 10	— — — che presentano motivi in rilievo		4,9	—
7208 44 90	— — — altri		4,9	—
7208 45	— — altri, di spessore inferiore a 3 mm:			
7208 45 10	— — — di spessore di 2 mm o più (CECA)		4,9	—
7208 45 90	— — — di spessore inferiore a 2 mm (CECA)		4,4	—
7208 90	— — altri:			
7208 90 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		4,9	—
7208 90 90	— — — altri	10	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti :			
	— arrofolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7209 11 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA)		4,9	—
7209 12	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 12 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 12 90	— — — altri (CECA)		4,4	—
7209 13	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 13 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 13 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
7209 14	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 14 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 14 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
	— altri, arrofolati, semplicemente laminati a freddo :			
7209 21 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA)		4,9	—
7209 22	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 22 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 22 90	— — — altri (CECA)		4,4	—
7209 23	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 23 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 23 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
7209 24	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 24 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
	— — — altri (CECA):			
7209 24 91	— — — — di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm		5,3	—
7209 24 99	— — — — di spessore inferiore a 0,35 mm		5,3	—
	— non arrofolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7209 31 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA)		4,9	—
7209 32	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 32 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 32 90	— — — altri (CECA)		4,4	—
7209 33	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 33 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 33 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
7209 34	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 34 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 34 90	— — — altri (CECA)		5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :			
7209 41 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA)		4,9	—
7209 42	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 42 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 42 90	— — — altri (CECA)		4,4	—
7209 43	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 43 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 43 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
7209 44	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 44 10	— — — detti « magnetici » (CECA)		4,9	—
7209 44 90	— — — altri (CECA)		5,3	—
7209 90	— altri :			
7209 90 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		4,9	—
7209 90 90	— — altri	10	4,9	—
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :			
	— stagnati :			
7210 11	— — di spessore di 0,5 mm o più :			
7210 11 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		4,9	—
7210 11 90	— — — altri	10	4,9	—
7210 12	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :			
7210 12 11	— — — — Latta (CECA)		4,9	—
7210 12 19	— — — — altri (CECA)		4,9	—
7210 12 90	— — — altri	10	4,9	—
7210 20	— piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :			
7210 20 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		4,9	—
7210 20 90	— — altri	10	4,9	—
	— zincati elettroliticamente :			
7210 31	— — di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7210 31 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		5,3	—
7210 31 90	— — — altri	10	4,9	—
7210 39	— — altri :			
7210 39 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		5,3	—
7210 39 90	— — — altri	10	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— zincati con altri procedimenti :			
7210 41	— — ondulati :			
7210 41 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		5,3	—
7210 41 90	— — — altri	10	4,9	—
7210 49	— — altri :			
7210 49 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		5,3	—
7210 49 90	— — — altri	10	4,9	—
7210 50	— rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo :			
7210 50 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		4,9	—
7210 50 90	— — altri	10	4,9	—
7210 60	— rivestiti di alluminio :			
	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA):			
7210 60 11	— — — rivestiti di leghe di alluminio-zinco		4,9	—
7210 60 19	— — — altri		4,9	—
7210 60 90	— — altri	10	4,9	—
7210 70	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :			
	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:			
7210 70 31	— — — Latta e prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati (CECA)		4,9	—
7210 70 39	— — — altri (CECA)		4,9	—
7210 70 90	— — altri	10	4,9	—
7210 90	— altri :			
7210 90 10	— — argentati, dorati, platinati o smaltati	10	4,9	—
	— — altri :			
	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA):			
7210 90 31	— — — — placcati		4,9	—
7210 90 33	— — — — stagnati e stampati		4,9	—
7210 90 35	— — — — nichelati o cromati		4,9	—
7210 90 39	— — — — altri		4,9	—
7210 90 90	— — — altri	10	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :			
	— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7211 11 00	— — laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo (CECA)		4,4	—
7211 12	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più :			
7211 12 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,4	—
7211 12 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA)		5,3	—
7211 19	— — altri :			
7211 19 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,4	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA):			
7211 19 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm . .		5,3	—
7211 19 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm		5,3	—
	— altri, semplicemente laminati a caldo :			
7211 21 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo (CECA)		4,4	—
7211 22	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più :			
7211 22 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,4	—
7211 22 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA)		5,3	—
7211 29	— — altri :			
7211 29 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,4	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA):			
7211 29 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm . .		5,3	—
7211 29 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm		5,3	—
7211 30	— semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7211 30 10	— — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7211 30 31	— — — — detti « magnetici »	10	5,3	—
7211 30 39	— — — — altri	10	5,3	—
7211 30 50	— — — contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio . .	10	5,3	—
7211 30 90	— — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	10	5,3	—
	— altri, semplicemente laminati a freddo :			
7211 41	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7211 41 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7211 41 91	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm : — — — — arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta (CECA) — — — — altri :		5,3	—
7211 41 95	— — — — — detti « magnetici »	10	5,3	—
7211 41 99	— — — — — altri	10	5,3	—
7211 49	— — — altri :			
7211 49 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :		4,9	—
7211 49 91	— — — — — contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	10	5,3	—
7211 49 99	— — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	10	5,3	—
7211 90	— — — altri :			
7211 90 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm : — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		4,9	—
7211 90 19	— — — — — altri	10	4,9	—
7211 90 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	10	5,3	—
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :			
7212 10	— — — stagnati :			
7212 10 10	— — — Latta semplicemente trattata in superficie (CECA) — — — altri :		4,9	—
7212 10 91	— — — — — di larghezza superiore a 500 mm : — — — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		4,9	—
7212 10 93	— — — — — altri	10	4,9	—
7212 10 99	— — — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — zincati elettroliticamente :	10	5,3	—
7212 21	— — — di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa : — — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 21 11	— — — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		5,3	—
7212 21 19	— — — — — altri	10	4,9	—
7212 21 90	— — — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	10	5,3	—
7212 29	— — — altri :			
7212 29 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm : — — — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		5,3	—
7212 29 19	— — — — — altri	10	4,9	—
7212 29 90	— — — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	10	5,3	—
7212 30	— — — zincati con altri procedimenti :			
7212 30 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm : — — — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7212 30 19	— — — altri	10	4,9	—
7212 30 90	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	10	5,3	—
7212 40	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :			
7212 40 10	— — Latta, semplicemente laccata (CECA)		4,9	—
	— — altri :			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 40 91	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		4,9	—
7212 40 93	— — — — altri	10	4,9	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7212 40 95	— — — — rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	10	5,3	—
7212 40 98	— — — — altri	10	5,3	—
7212 50	— altrimenti rivestiti :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 50 10	— — — argentati, dorati, platinati o smaltati	10	4,9	—
	— — — piombati :			
7212 50 31	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		5,3	—
7212 50 39	— — — — altri	10	4,9	—
	— — — altri :			
7212 50 51	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		4,9	—
7212 50 59	— — — — altri	10	4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7212 50 71	— — — stagnati e stampati	10	5,3	—
7212 50 73	— — — rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	10	5,3	—
7212 50 75	— — — ramati	10	5,3	—
7212 50 85	— — — piombati	10	5,3	—
7212 50 91	— — — cromati o nichelati	10	5,3	—
	— — — rivestiti di alluminio :			
7212 50 93	— — — — rivestiti di leghe di alluminio-zinco	10	5,3	—
7212 50 97	— — — — altri	10	5,3	—
7212 50 98	— — — altri	10	5,3	—
7212 60	— placcati :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 60 11	— — — semplicemente trattati in superficie (CECA)		4,9	—
7212 60 19	— — — altri	10	4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie :			
7212 60 91	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA)		4,9	—
7212 60 93	— — — — altri	10	5,3	—
7212 60 99	— — — altri	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati :			
7213 10 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)		4,9	—
7213 20 00	— di acciai automatici (CECA)		6	—
	— altri, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7213 31	— — di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm (CECA) :			
★ 7213 31 10	— — — contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio		4,9	—
★ 7213 31 90	— — — contenenti, in peso, più di 0,06 % di carbonio		4,9	—
7213 39	— — altri (CECA) :			
★ 7213 39 10	— — — contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio		4,9	—
★ 7213 39 90	— — — contenenti, in peso, più di 0,06 % di carbonio		4,9	—
	— altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio :			
7213 41 00	— — di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm (CECA)		4,9	—
7213 49 00	— — altri (CECA)		4,9	—
7213 50	— altri, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio (CECA) :			
7213 50 10	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più e non più di 0,75 % di carbonio		4,9	—
7213 50 90	— — contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio		4,9	—
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :			
7214 10 00	— fucinate	10	4,9	—
7214 20 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione (CECA)		4,4	—
7214 30 00	— di acciai automatici (CECA)		6	—
7214 40	— altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio (CECA) :			
7214 40 10	— — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce		4,4	—
	— — di sezione circolare con diametro :			
★ 7214 40 31	— — — uguale o superiore a 80 mm		4,4	—
★ 7214 40 39	— — — inferiore a 80 mm		4,4	—
★ 7214 40 90	— — altre		4,4	—
7214 50	— altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio (CECA) :			
7214 50 10	— — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce		4,4	—
	— — di sezione circolare con diametro :			
★ 7214 50 31	— — — uguale o superiore a 80 mm		4,4	—
★ 7214 50 39	— — — inferiore a 80 mm		4,4	—
★ 7214 50 90	— — altre		4,4	—
7214 60 00	— altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio (CECA)		4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati :			
7215 10 00	— di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	10	6	—
7215 20	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7215 20 10	— — di sezione rettangolare	10	4,9	—
7215 20 90	— — altre	10	4,9	—
7215 30 00	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	10	4,9	—
7215 40 00	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	10	5,3	—
7215 90	— altre :			
7215 90 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		3,8	—
7215 90 90	— — altre	10	4,9	—
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati :			
7216 10 00	— Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm (CECA)		4,4	—
	— Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm :			
7216 21 00	— — Profilati a L (CECA)		4,4	—
7216 22 00	— — Profilati a T (CECA)		4,4	—
	— Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm :			
7216 31	— — Profilati ad U (CECA) :			
	— — — di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm :			
7216 31 11	— — — — ad ali a facce parallele		4,4	—
7216 31 19	— — — — altri		4,4	—
	— — — di altezza superiore a 220 mm :			
7216 31 91	— — — — ad ali a facce parallele		4,4	—
7216 31 99	— — — — altri		4,4	—
7216 32	— — Profilati ad I (CECA) :			
	— — — di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm :			
7216 32 11	— — — — ad ali a facce parallele		4,4	—
7216 32 19	— — — — altri		4,4	—
	— — — di altezza superiore a 220 mm :			
7216 32 91	— — — — ad ali a facce parallele		4,4	—
7216 32 99	— — — — altri		4,4	—
7216 33	— — Profilati ad H (CECA) :			
7216 33 10	— — — di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm		4,4	—
7216 33 90	— — — di altezza superiore a 180 mm		4,4	—
7216 40	— Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm (CECA) :			
7216 40 10	— — Profilati a L		4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7216 40 90	— — Profilati a T		4,4	—
7216 50	— altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) :			
7216 50 10	— — di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm		4,4	—
	— — altri :			
★ 7216 50 91	— — — Piatti a bulbo		4,4	—
★ 7216 50 99	— — — altri		4,4	—
7216 60	— Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo :			
	— — ottenuti da prodotti laminati piatti :			
7216 60 11	— — — Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	10	4,9	—
7216 60 19	— — — altri	10	4,9	—
7216 60 90	— — altri	10	4,9	—
7216 90	— altri :			
7216 90 10	— — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA)		3,8	—
	— — altri :			
7216 90 50	— — — fucinati	10	4,9	—
7216 90 60	— — — laminati o estrusi a caldo	10	4,9	—
	— — — ottenuti o rifiniti a freddo :			
7216 90 91	— — — — Lamiere profilate (nervate)	10	4,9	—
	— — — — altri :			
	— — — — — ottenuti da prodotti laminati piatti :			
	— — — — — zincati, di spessore :			
7216 90 93	— — — — — inferiore a 2,5 mm	10	4,9	—
7216 90 95	— — — — — uguale o superiore a 2,5 mm	10	4,9	—
7216 90 97	— — — — — altri	10	4,9	—
7216 90 98	— — — — — altri	10	4,9	—
7217	Fili di ferro o di acciai non legati :			
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :			
7217 11	— — non rivestiti, anche lucidati :			
7217 11 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	10	5,3	—
	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm :			
7217 11 91	— — — — aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	10	5,3	—
7217 11 99	— — — — altri	10	5,3	—
7217 12	— — zincati :			
7217 12 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	10	5,3	—
7217 12 90	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm . .	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7217 13	— — rivestiti di altri metalli comuni :			
	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm :			
7217 13 11	— — — — ramati	10	5,3	—
7217 13 19	— — — — altri	10	5,3	—
	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm :			
7217 13 91	— — — — ramati	10	5,3	—
7217 13 99	— — — — altri	10	5,3	—
7217 19	— — altri :			
7217 19 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	10	5,3	—
7217 19 90	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm . .	10	5,3	—
	— contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio :			
7217 21 00	— — non rivestiti, anche lucidati	10	5,3	—
7217 22 00	— — zincati	10	5,3	—
7217 23 00	— — rivestiti di altri metalli comuni	10	5,3	—
7217 29 00	— — altri	10	5,3	—
	— contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio :			
7217 31 00	— — non rivestiti, anche lucidati	10	5,3	—
7217 32 00	— — zincati	10	5,3	—
7217 33 00	— — rivestiti di altri metalli comuni	10	5,3	—
7217 39 00	— — altri	10	5,3	—
III. ACCIAI INOSSIDABILI				
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili :			
7218 10 00	— Lingotti e altre forme primarie (CECA)		2,5	—
7218 90	— altri :			
	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare :			
	— — — laminati od ottenuti per colata continua (CECA):			
	— — — — di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso :			
7218 90 11	— — — — — 2,5 % o più di nichel		3,2	—
7218 90 13	— — — — — meno di 2,5 % di nichel		3,2	—
	— — — — altri, contenenti, in peso :			
7218 90 15	— — — — — 2,5 % o più di nichel		3,2	—
7218 90 19	— — — — — meno di 2,5 % di nichel		3,2	—
7218 90 30	— — — fucinati	8	3,8	—
	— — altri :			
7218 90 50	— — — laminati od ottenuti per colata continua (CECA)		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — fucinati :			
7218 90 91	— — — — di sezione trasversale circolare o poligonale	9	6	—
7218 90 99	— — — — altri	10	3,8	—
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :			
	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati :			
7219 11	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7219 11 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 11 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 12	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA) :			
7219 12 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 12 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 13	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 13 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 13 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 14	— — di spessore inferiore a 3 mm (CECA) :			
7219 14 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 14 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— semplicemente laminati a caldo, non arrotolati :			
7219 21	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel, di spessore :			
7219 21 11	— — — — superiore a 13 mm		6	—
7219 21 19	— — — — superiore a 10 mm ed inferiore o uguale a 13 mm		6	—
7219 21 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 22	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm (CECA) :			
7219 22 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 22 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 23	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 23 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 23 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 24	— — di spessore inferiore a 3 mm (CECA) :			
7219 24 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 24 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— semplicemente laminati a freddo :			
7219 31	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 31 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 31 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7219 32	— di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 32 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 32 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 33	— di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm (CECA) :			
7219 33 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 33 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 34	— di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm (CECA) :			
7219 34 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 34 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 35	— di spessore inferiore a 0,5 mm (CECA) :			
7219 35 10	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 35 90	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7219 90	— altri :			
	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) :			
7219 90 11	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7219 90 19	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— — altri :			
7219 90 91	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	10	6	—
7219 90 99	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm :			
	— semplicemente laminati a caldo :			
7220 11 00	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm (CECA)		6	—
7220 12 00	— — di spessore inferiore a 4,75 mm (CECA)		6	—
7220 20	— semplicemente laminati a freddo :			
7220 20 10	— — di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		6	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso :			
7220 20 31	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
7220 20 39	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
	— — — di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso :			
7220 20 51	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
7220 20 59	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
	— — — di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso :			
7220 20 91	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
7220 20 99	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7220 90	— altri :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7220 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA) . . .		6	—
7220 90 19	— — — altri	10	6	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati :			
7220 90 31	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA)		6	—
7220 90 39	— — — — altri	10	6	—
7220 90 90	— — — altri	10	6	—
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili (CECA) :			
7221 00 10	— contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7221 00 90	— contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili :			
7222 10	— Barre semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) :			
	— — di sezione circolare :			
	— — — di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso :			
7222 10 11	— — — — 2,5 % o più di nichel		6	—
7222 10 19	— — — — meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— — — di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso :			
★ 7222 10 21	— — — — 2,5 % o più di nichel		6	—
★ 7222 10 29	— — — — meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— — — di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso :			
★ 7222 10 31	— — — — 2,5 % o più di nichel		6	—
★ 7222 10 39	— — — — meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— — altre, contenenti, in peso :			
★ 7222 10 81	— — — 2,5 % o più di nichel		6	—
★ 7222 10 89	— — — meno di 2,5 % di nichel		6	—
7222 20	— Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo :			
	— — di sezione circolare :			
	— — — di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso :			
7222 20 11	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
7222 20 19	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
	— — — di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso :			
★ 7222 20 21	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
★ 7222 20 29	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso :			
★ 7222 20 31	— — — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
★ 7222 20 39	— — — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
	— — altre, contenenti, in peso :			
★ 7222 20 81	— — — 2,5 % o più di nichel	10	6	—
★ 7222 20 89	— — — meno di 2,5 % di nichel	10	6	—
7222 30	— altre barre :			
7222 30 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		5	—
	— — altre :			
	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel :			
7222 30 51	— — — — fucinate	10	6	—
7222 30 59	— — — — altre	10	6	—
	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel :			
7222 30 91	— — — — fucinate	10	6	—
7222 30 99	— — — — altre	10	6	—
7222 40	— Profilati :			
	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA):			
7222 40 11	— — — contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		6	—
7222 40 19	— — — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		6	—
	— — altri :			
7222 40 30	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA)		5	—
	— — — altri :			
	— — — — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo :			
7222 40 91	— — — — — ottenuti da prodotti laminati piatti	10	6	—
7222 40 93	— — — — — altri	10	6	—
7222 40 99	— — — — — altri	10	6	—
7223 00	Fili di acciai inossidabili :			
	— contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel :			
★ 7223 00 11	— — contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più 22 % di cromo	10	6	—
★ 7223 00 19	— — altri	10	6	—
	— contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel :			
★ 7223 00 91	— — contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più 6 % di alluminio	10	6	—
★ 7223 00 99	— — altri	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI			
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati :			
7224 10 00	— Lingotti e altre forme primarie (CECA)		2,5	—
7224 90	— altri :			
	— — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare :			
	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua (CECA) :			
	— — — — la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :			
7224 90 01	— — — — di acciai rapidi		3,2	—
7224 90 05	— — — — contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo		3,2	—
7224 90 08	— — — — altri		3,2	—
7224 90 15	— — — — altri		3,2	—
7224 90 19	— — — fucinati	8	3,8	—
	— — altri :			
	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua (CECA) :			
7224 90 31	— — — — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno		6	—
7224 90 39	— — — — altri		6	—
	— — — fucinati :			
7224 90 91	— — — — di sezione trasversale circolare o poligonale	9	6	—
7224 90 99	— — — — altri	10	3,8	—
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :			
7225 10	— di acciai al silicio detti « magnetici » (CECA) :			
7225 10 10	— — laminati a caldo		6	—
	— — laminati a freddo :			
7225 10 91	— — — a grani orientati		6	—
7225 10 99	— — — a grani non orientati		6	—
7225 20	— di acciai rapidi :			
7225 20 20	— — semplicemente laminati; semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		6	—
7225 20 90	— — altri	10	6	—
7225 30 00	— altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (CECA)		6	—
7225 40	— altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (CECA) :			
7225 40 10	— — di spessore superiore a 20 mm		6	—
7225 40 30	— — di spessore superiore a 15 mm ed inferiore o uguale a 20 mm		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7225 40 50	— di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 15 mm		6	—
7225 40 70	— di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm		6	—
7225 40 90	— di spessore inferiore a 3 mm		6	—
7225 50	— altri, semplicemente laminati a freddo (CECA) :			
7225 50 10	— contenenti, in peso, meno di 0,6 % di silicio e da 0,3 % incluso a 1 % incluso di alluminio		6	—
7225 50 90	— altri		6	—
7225 90	— altri :			
7225 90 10	— semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA)		6	—
7225 90 90	— altri	10	6	—
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :			
7226 10	— di acciai al silicio detti « magnetici » :			
7226 10 10	— semplicemente laminati a caldo (CECA)		6	—
	— altri :			
7226 10 30	— di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		6	—
	— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7226 10 91	— a grani orientati	10	6	—
7226 10 99	— a grani non orientati	10	6	—
7226 20	— di acciai rapidi :			
7226 20 20	— semplicemente laminati a caldo; di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente laminati a freddo o semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)		6	—
7226 20 80	— altri	10	6	—
	— altri :			
7226 91	— semplicemente laminati a caldo (CECA) :			
7226 91 10	— di spessore uguale o superiore a 4,75 mm		6	—
7226 91 90	— di spessore inferiore a 4,75 mm		6	—
7226 92	— semplicemente laminati a freddo :			
7226 92 10	— di larghezza superiore a 500 mm (CECA)		6	—
	— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7226 92 91	— contenenti, in peso, meno di 0,6 % di silicio e da 0,3 % incluso a 1 % incluso di alluminio	10	6	—
7226 92 99	— altri	10	6	—
7226 99	— altri :			
7226 99 20	— di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA)		6	—
7226 99 80	— altri	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati :			
7227 10 00	— di acciai rapidi (CECA)		6	—
7227 20 00	— di acciai silico-manganese (CECA)		6	—
7227 90	— altri (CECA) :			
7227 90 10	— — contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo		6	—
7227 90 30	— — contenenti, in peso, meno di 0,35 % di carbonio, 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio		6	—
7227 90 50	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno		6	—
7227 90 70	— — altri		6	—
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :			
7228 10	— Barre di acciai rapidi :			
7228 10 10	— — semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA)		6	—
	— — altre :			
7228 10 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		5	—
7228 10 50	— — — fucinate	10	6	—
7228 10 90	— — — altre	10	6	—
7228 20	— Barre di acciai silico-manganese :			
	— — semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA):			
7228 20 11	— — — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce		6	—
7228 20 19	— — — altre		6	—
	— — altre :			
7228 20 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		5	—
7228 20 60	— — — altre	10	6	—
7228 30	— altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) :			
7228 30 20	— — di acciai per utensili		6	—
7228 30 40	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno		6	—
	— — altre :			
	— — — di sezione circolare, di diametro :			
7228 30 61	— — — — uguale o superiore a 80 mm		6	—
7228 30 69	— — — — inferiore a 80 mm		6	—
7228 30 70	— — — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce		6	—
7228 30 89	— — — altre		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7228 40	— altre barre, semplicemente fucinate :			
7228 40 10	— — di acciai per utensili	9	6	—
7228 40 90	— — altre	9	6	—
7228 50	— altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo :			
7228 50 20	— — di acciai per utensili	10	6	—
7228 50 40	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	10	6	—
	— — altre :			
	— — — di sezione circolare, di diametro :			
7228 50 61	— — — — uguale o superiore a 80 mm	10	6	—
7228 50 69	— — — — inferiore a 80 mm	10	6	—
7228 50 70	— — — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce	10	6	—
7228 50 89	— — — altre	10	6	—
7228 60	— altre barre :			
7228 60 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA)		5	—
	— — altre :			
7228 60 81	— — — di acciai per utensili	10	6	—
7228 60 89	— — — altre	10	6	—
7228 70	— Profilati :			
7228 70 10	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA)		6	—
	— — altri :			
7228 70 31	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA)		5	—
	— — — altri :			
7228 70 91	— — — — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10	6	—
7228 70 99	— — — — altri	10	6	—
7228 80	— Barre forate per la perforazione :			
7228 80 10	— — di acciai legati (CECA)		6	—
7228 80 90	— — di ferro o di acciai non legati (CECA)		3,8	—
7229	Fili di altri acciai legati :			
7229 10 00	— di acciai rapidi	10	6	—
7229 20 00	— di acciai silico-manganese	10	6	—
7229 90	— altri :			
7229 90 10	— — contenenti, in peso, meno di 0,35 % di carbonio, 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio	10	6	—
7229 90 50	— — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	10	6	—
7229 90 90	— — altri	10	6	—

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1. In questo capitolo, per « ghise », si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine « fili » si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio :			
7301 10 00	– Palancole (CECA)		4,4	—
7301 20 00	– Profilati	14	4,1	—
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :			
7302 10	– Rotaie :			
7302 10 10	– – conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18	5,8	—
	– – altre :			
	– – – nuove (CECA):			
7302 10 31	– – – di un peso al metro superiore o uguale a 20 kg		4,4	—
7302 10 39	– – – di un peso al metro inferiore a 20 kg		4,4	—
7302 10 90	– – – usate (CECA)		2,5	—
7302 20 00	– Traverse (CECA)		3,8	—
7302 30 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	14	4,9	—
7302 40	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio :			
7302 40 10	– – laminate (CECA)		3,8	—
7302 40 90	– – altre	15	5,1	—
7302 90	– altri :			
7302 90 10	– – Controrotaie (CECA)		3,8	—
7302 90 30	– – Piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento	14	4,9	—
7302 90 90	– – altre	14	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa :			
7303 00 10	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	13	5,8	—
7303 00 90	– altri	13	5,8	—
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :			
7304 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti :			
7304 10 10	– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	14	10	—
7304 10 30	– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 10 90	– – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	14	10	—
7304 20	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :			
7304 20 10	– – Aste di perforazione	9	2,9	—
	– – altri :			
7304 20 91	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 20 99	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	14	10	—
	– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :			
7304 31	– – trafilati o laminati a freddo :			
7304 31 10	– – – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	– – – altri :			
7304 31 91	– – – di precisione	14	10	—
7304 31 99	– – – altri	14	10	—
7304 39	– – altri :			
7304 39 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ⁽²⁾	14	9	—
	– – – altri :			
7304 39 20	– – – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	– – – altri :			
7304 39 30	– – – con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm	13	9	—
	– – – altri :			
	– – – Tubi filettati o filettabili detti gas :			
7304 39 51	– – – zincati	14	10	—
7304 39 59	– – – altri	14	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altri, con diametro esterno :			
7304 39 91	— — — — — inferiore o uguale a 168,3 mm	14	10	—
7304 39 93	— — — — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 39 99	— — — — — superiore a 406,4 mm	14	10	—
	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :			
7304 41	— — trafilati o laminati a freddo :			
7304 41 10	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
7304 41 90	— — — altri	14	10	—
7304 49	— — altri :			
7304 49 10	— — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ⁽²⁾	14	9	—
	— — — altri :			
7304 49 30	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — altri :			
7304 49 91	— — — — con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 49 99	— — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	14	10	—
	— altri, di sezione circolare, di altri acciai legati :			
7304 51	— — trafilati o laminati a freddo :			
	— — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :			
7304 51 11	— — — — inferiore o uguale a 4,5 m	14	9	—
7304 51 19	— — — — superiore a 4,5 m	14	10	—
	— — — altri :			
7304 51 30	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — altri :			
7304 51 91	— — — — di precisione	14	10	—
7304 51 99	— — — — altri	14	10	—
7304 59	— — altri :			
7304 59 10	— — — greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete ⁽²⁾	14	9	—
	— — — altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :			
7304 59 31	— — — — inferiore o uguale a 4,5 m	14	9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7304 59 39	— — — superiore a 4,5 m	14	10	—
	— — — altri :			
7304 59 50	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — — altri :			
7304 59 91	— — — — con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	14	10	—
7304 59 93	— — — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 59 99	— — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm	14	10	—
7304 90	— altri :			
7304 90 10	— muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
7304 90 90	— — altri	14	10	—
7305	Altri tubi (per esempio : saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio :			
	— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :			
7305 11 00	— — saldati longitudinalmente ad arco sommerso	14	10	—
7305 12 00	— — saldati longitudinalmente, altri	14	10	—
7305 19 00	— — altri	14	10	—
7305 20	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :			
7305 20 10	— — saldati longitudinalmente	14	10	—
7305 20 90	— — altri	14	10	—
	— altri, saldati :			
7305 31 00	— — saldati longitudinalmente	14	10	—
7305 39 00	— — altri	14	10	—
7305 90 00	— altri	14	10	—
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio : saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio :			
7306 10	— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :			
	— — saldati longitudinalmente, con diametro esterno :			
7306 10 11	— — — inferiore o uguale a 168,3 mm	14	10	—
7306 10 19	— — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7306 10 90	— — saldati elicoidalmente	14	10	—
7306 20 00	— Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	14	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7306 30	— altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :			
7306 30 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di precisione, aventi parete di spessore :			
7306 30 21	— — — — inferiore o uguale a 2 mm	14	10	—
7306 30 29	— — — — superiore a 2 mm	14	10	—
	— — — altri :			
	— — — — Tubi gas, filettati o filettabili :			
7306 30 51	— — — — — zincati	14	10	—
7306 30 59	— — — — — altri	14	10	—
	— — — — altri, con diametro esterno :			
	— — — — — inferiore o uguale a 168,3 mm :			
7306 30 71	— — — — — — zincati	14	10	—
7306 30 78	— — — — — — altri	14	10	—
7306 30 90	— — — — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7306 40	— altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili :			
7306 40 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
7306 40 91	— — — trafilati o laminati a freddo	14	10	—
7306 40 99	— — — altri	14	10	—
7306 50	— altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati :			
7306 50 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
7306 50 91	— — — di precisione	14	10	—
7306 50 99	— — — altri	14	10	—
7306 60	— altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare :			
7306 60 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore :			
7306 60 31	— — — — inferiore o uguale a 2 mm	14	10	—
7306 60 39	— — — — superiore a 2 mm	14	10	—
7306 60 90	— — — di altre sezioni	14	10	—
7306 90 00	— altri	14	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7307	Accessori per tubi (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio :			
	— fusi :			
7307 11	— — di ghisa non malleabile :			
7307 11 10	— — — per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	14	6,2	—
7307 11 90	— — — altri	14	6,2	—
7307 19	— — altri :			
7307 19 10	— — — di ghisa malleabile	14	6,2	—
7307 19 90	— — — altri	14	6,2	—
	— altri, di acciai inossidabili :			
7307 21 00	— — Flange	14	6,2	—
7307 22 00	— — Gomiti, curve e manicotti, filettati	14	6,2	—
7307 23	— — Accessori da saldare testa a testa :			
7307 23 10	— — — Gomiti e curve	14	6,2	—
7307 23 90	— — — altri	14	6,2	—
7307 29	— — altri :			
7307 29 10	— — — filettati	14	6,2	—
7307 29 30	— — — per saldare	14	6,2	—
7307 29 90	— — — altri	14	6,2	—
	— altri :			
7307 91 00	— — Flange	14	6,2	—
7307 92 00	— — Gomiti, curve e manicotti, filettati	14	6,2	—
7307 93	— — Accessori da saldare testa a testa :			
	— — — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm :			
7307 93 11	— — — — Gomiti e curve	14	6,2	—
7307 93 19	— — — — altri	14	6,2	—
	— — — il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm :			
7307 93 91	— — — — Gomiti e curve	14	6,2	—
7307 93 99	— — — — altri	14	6,2	—
7307 99	— — altri :			
7307 99 10	— — — filettati	14	6,2	—
7307 99 30	— — — per saldare	14	6,2	—
7307 99 90	— — — altri	14	6,2	—
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio : ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :			
7308 10 00	— Ponti ed elementi di ponti	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7308 20 00	— Torri e piloni	14	4,1	—
7308 30 00	— Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	14	4,1	—
7308 40	— Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature :			
★ 7308 40 10	— — Materiale per armature di miniera	14	4,1	—
★ 7308 40 90	— — altro	14	4,1	—
7308 90	— altri :			
7308 90 10	— — Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali	14	4,1	—
	— — altri :			
	— — — unicamente o principalmente di lamiera :			
7308 90 51	— — — — Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	14	4,1	—
7308 90 59	— — — — altri	14	4,1	—
7308 90 99	— — — — altri	14	4,1	—
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :			
7309 00 10	— per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	15	3,9	—
	— per materie liquide :			
7309 00 30	— — con rivestimento interno o calorifugo	15	3,9	—
	— — altri, di capacità :			
7309 00 51	— — — superiore a 100 000 litri	15	3,9	—
7309 00 59	— — — inferiore o uguale a 100 000 litri	15	3,9	—
7309 00 90	— per materie solide	15	3,9	—
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :			
7310 10 00	— di capacità uguale o superiore a 50 litri	17	4,8	—
	— di capacità inferiore a 50 litri :			
7310 21	— — Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura :			
7310 21 10	— — — Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande	17	4,9	—
	— — — altre, aventi parete di spessore :			
7310 21 91	— — — — inferiore a 0,5 mm	17	4,9	—
7310 21 99	— — — — uguale o superiore a 0,5 mm	17	4,9	—
7310 29	— — altri :			
7310 29 10	— — — aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	17	4,9	—
7310 29 90	— — — aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	17	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio :			
7311 00 10	— senza saldatura	17	4,9	—
	— altri, di capacità :			
7311 00 91	— — inferiore a 1 000 litri	17	4,9	—
7311 00 99	— — uguale o superiore a 1 000 litri	17	4,9	—
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità :			
7312 10	— Trefoli e cavi :			
7312 10 10	— — muniti di accessori o foggianti in articoli, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
	— — altri :			
7312 10 30	— — — di acciaio inossidabile	17	5,6	—
	— — — altri, la cui sezione trasversale massima è :			
7312 10 50	— — — — inferiore o uguale a 3 mm	17	5,6	—
	— — — — superiore a 3 mm :			
	— — — — Trefoli :			
7312 10 71	— — — — — non rivestiti	17	5,6	—
	— — — — — rivestiti :			
7312 10 75	— — — — — — zincati	17	5,6	—
7312 10 79	— — — — — — altri	17	5,6	—
	— — — — — Cavi, compresi i cavi chiusi :			
7312 10 91	— — — — — non rivestiti	17	5,6	—
	— — — — — rivestiti :			
7312 10 95	— — — — — — zincati	17	5,6	—
7312 10 99	— — — — — — altri	17	5,6	—
7312 90	— altri :			
7312 90 10	— — muniti di accessori o foggianti in articoli, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
7312 90 90	— — altri	17	5,6	—
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	15	9	—
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio :			
	— Prodotti tessuti (tele metalliche) :			
7314 11	— — di acciaio inossidabile :			
7314 11 10	— — — Tele metalliche continue o senza fine, per macchine	15	6,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7314 11 90	— — — altri	15	6,2	—
7314 19	— — altri :			
7314 19 10	— — — Tele metalliche continue o senza fine, per macchine	15	6,2	—
7314 19 90	— — — altri	15	6,2	—
7314 20 00	— Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²	15	6,2	—
7314 30	— altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro :			
7314 30 10	— — zincate	15	6,2	—
7314 30 90	— — altre	15	6,2	—
	— altre griglie e reti :			
7314 41	— — zincate :			
7314 41 10	— — — a maglie esagonali	15	6,2	—
7314 41 90	— — — altre	15	6,2	—
7314 42	— — ricoperte di materie plastiche :			
7314 42 10	— — — a maglie esagonali	15	6,2	—
7314 42 90	— — — altre	15	6,2	—
7314 49 00	— — altre	15	6,2	—
7314 50 00	— Lamiere e lastre, incise e stirate	15	5,1	—
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :			
	— Catene a maglie articolate e loro parti :			
7315 11	— — Catene a rulli :			
7315 11 10	— — — per biciclette e motociclette	16	4,6	—
7315 11 90	— — — altre	16	4,6	—
7315 12 00	— — altre catene	16	4,6	—
7315 19 00	— — Parti	16	4,6	—
7315 20 00	— Catene antisdrucchiolevoli	16	4,6	—
	— altre catene e catenelle :			
7315 81 00	— — Catene a maglie con traversino	16	4,6	—
7315 82	— — altre catene, a maglie saldate :			
7315 82 10	— — — di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm	16	4,6	—
7315 82 90	— — — di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm	16	4,6	—
7315 89 00	— — altre	16	4,6	—
7315 90 00	— altre parti	16	4,6	—
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	18	5,8	—
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame :			
7317 00 10	— Puntine da disegno	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
	— — di trafiliera :			
7317 00 20	— — — Chiodi in strisce o in rotoli	16	4,6	—
7317 00 40	— — — Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati	16	4,6	—
	— — — altri :			
7317 00 61	— — — — zincati	16	4,6	—
7317 00 69	— — — — altri	16	4,6	—
7317 00 90	— — — altri	16	4,6	—
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio :			
	— Articoli filettati :			
7318 11 00	— — Tirafondi	17	6,5	—
7318 12	— — altre viti per legno :			
7318 12 10	— — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
7318 12 90	— — — altre	17	6,5	—
7318 13 00	— — Ganci a vite e viti ad occhio	17	6,5	—
7318 14	— — Viti autofilettanti :			
7318 14 10	— — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
	— — — altre :			
7318 14 91	— — — — Viti filettatrici	17	6,5	—
7318 14 99	— — — — altre	17	6,5	—
7318 15	— — altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle :			
7318 15 10	— — — Viti ottenute dalla massa su torni automatici a « décolleter » di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	17	5,3	—
	— — — altri :			
7318 15 20	— — — — per fissare gli elementi delle strade ferrate	17	6,5	—
	— — — — altri :			
	— — — — — senza capocchia :			
7318 15 30	— — — — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
	— — — — — di altri acciai, con resistenza alla trazione :			
7318 15 41	— — — — — — inferiore a 800 MPa	17	6,5	—
7318 15 49	— — — — — — uguale o superiore a 800 MPa	17	6,5	—
	— — — — — con capocchia :			
	— — — — — con intaglio od impronta a croce :			
7318 15 51	— — — — — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
7318 15 59	— — — — — — altri	17	6,5	—
	— — — — — con esagono incassato :			
7318 15 61	— — — — — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7318 15 69	— — — — — altri	17	6,5	—
	— — — — — con esagono sporgente :			
7318 15 70	— — — — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
	— — — — — di altri acciai, con resistenza alla trazione :			
7318 15 81	— — — — — — inferiore a 800 MPa	17	6,5	—
7318 15 89	— — — — — — uguale o superiore a 800 MPa	17	6,5	—
7318 15 90	— — — — — altri	17	6,5	—
7318 16	— — Dadi :			
7318 16 10	— — — ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	17	5,3	—
	— — — altri :			
7318 16 30	— — — — di acciaio inossidabile	17	6,5	—
	— — — — altri :			
7318 16 50	— — — — di sicurezza	17	6,5	—
	— — — — altri, di diametro interno :			
7318 16 91	— — — — — inferiore o uguale a 12 mm	17	6,5	—
7318 16 99	— — — — — superiore a 12 mm	17	6,5	—
7318 19 00	— — altri	17	6,5	—
	— Articoli non filettati :			
7318 21 00	— — Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio .	16	6,2	—
7318 22 00	— — altre rondelle	16	6,2	—
7318 23 00	— — Ribadini	16	6,2	—
7318 24 00	— — Copiglie, pernotti e chiavette	16	6,2	—
7318 29 00	— — altri	16	6,2	—
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove :			
7319 10 00	— Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	19	5,1	—
7319 20 00	— Spilli di sicurezza	19	5,1	—
7319 30 00	— altri spilli	19	5,1	—
7319 90 00	— altri	15	4,4	—
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio :			
7320 10	— Molle a balestra e loro foglie :			
	— — formate a caldo :			
7320 10 11	— — — Molle paraboliche e loro foglie	17	4,9	—
7320 10 19	— — — altre	17	4,9	—
7320 10 90	— — — altre	17	4,9	—
7320 20	— Molle ad elica :			
7320 20 20	— — formate a caldo	17	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
7320 20 81	— — — Molle di compressione	17	4,9	—
7320 20 85	— — — Molle di trazione	17	4,9	—
7320 20 89	— — — altre	17	4,9	—
7320 90	— altre :			
7320 90 10	— — Molle a spirali piatte	17	4,9	—
7320 90 30	— — Molle a forma di dischi	17	4,9	—
7320 90 90	— — altre	17	4,9	—
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :			
	— Apparecchi di cottura e scaldapiatti :			
7321 11	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili :			
7321 11 10	— — — con forno, compresi i forni separati	17	4,9	p/st
7321 11 90	— — — altri	17	4,9	p/st
7321 12 00	— — a combustibili liquidi	17	4,9	p/st
7321 13 00	— — a combustibili solidi	17	4,9	p/st
	— altri apparecchi :			
7321 81	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili :			
7321 81 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti	17	4,9	p/st
7321 81 90	— — — altri	17	4,9	p/st
7321 82	— — a combustibili liquidi :			
7321 82 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti	17	4,9	p/st
7321 82 90	— — — altri	17	4,9	p/st
7321 83 00	— — a combustibili solidi	17	4,9	p/st
7321 90 00	— Parti	17	4,9	—
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio :			
	— Radiatori e loro parti :			
7322 11 00	— — di ghisa	17	5,6	—
7322 19 00	— — altri	17	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7322 90	— altri :			
7322 90 10	— — Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
7322 90 90	— — altri	17	5,6	—
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio :			
7323 10 00	— Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	17	5,6	—
	— altri :			
7323 91 00	— — di ghisa, non smaltati	17	5,6	—
7323 92 00	— — di ghisa smaltati	17	5,6	—
7323 93	— — di acciai inossidabili :			
7323 93 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola	17	5,6	—
7323 93 90	— — — altri	17	5,6	—
7323 94	— — di ferro o acciaio, smaltati :			
7323 94 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola	17	5,6	—
7323 94 90	— — — altri	17	5,6	—
7323 99	— — altri :			
7323 99 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola	17	5,6	—
	— — — altri :			
7323 99 91	— — — — dipinti o verniciati	17	5,6	—
7323 99 99	— — — — altri	17	5,6	—
7324	Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :			
7324 10	— Acquai e lavabi di acciaio inossidabile :			
7324 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
7324 10 90	— — altri	17	5,1	—
	— Vasche da bagno :			
7324 21 00	— — di ghisa, anche smaltate	17	5,6	p/st
7324 29 00	— — altri	17	5,6	p/st
7324 90	— altri, comprese le loro parti :			
7324 90 10	— — Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
7324 90 90	— — altri	17	5,6	—
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio :			
7325 10	— di ghisa non malleabile :			
7325 10 20	— — Gradini del tipo utilizzato per fogne	14	4,1	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7325 10 50	— — Botole	14	4,1	p/st
	— — altri :			
7325 10 91	— — — Oggetti per canalizzazioni	14	4,1	—
7325 10 99	— — — altri	14	4,1	—
	— altri :			
7325 91 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini	18	5,3	—
7325 99	— — altri :			
7325 99 10	— — — di ghisa malleabile	14	4,1	—
	— — — altri :			
7325 99 91	— — — — Blocchi d'angolo per container	18	5,3	—
7325 99 99	— — — — altri	18	5,3	—
7326	Altri lavori di ferro o acciaio :			
	— Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati :			
7326 11 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini	18	5,3	—
7326 19	— — altri :			
7326 19 10	— — — fucinati	18	5,3	—
7326 19 90	— — — altri	18	5,3	—
7326 20	— Lavori di fili di ferro o acciaio :			
7326 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — altri :			
7326 20 30	— — — Gabbie ed uccelliere	18	5,3	—
7326 20 50	— — — Cestini	18	5,3	—
7326 20 90	— — — altri	18	5,3	—
7326 90	— altri :			
7326 90 10	— — Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca	18	5,3	—
7326 90 30	— — Scale e sgabelli a gradini	18	5,3	—
7326 90 40	— — Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	18	5,3	—
7326 90 50	— — Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	18	5,3	—
7326 90 60	— — Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	18	5,3	—
7326 90 70	— — Cestelli di lamiera ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	18	5,3	—
	— — altri lavori di ferro o di acciaio :			
7326 90 91	— — — fucinati	18	5,3	—
7326 90 93	— — — stampati	18	5,3	—
7326 90 95	— — — sinterizzati	18	5,3	—
7326 90 98	— — — altri	18	5,3	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Rame raffinato » :

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,25
As	Arsenico	0,5
Cd	Cadmio	1,3
Cr	Cromo	1,4
Mg	Magnesio	0,8
Pb	Piombo	1,5
S	Zolfo	0,7
Sn	Stagno	0,8
Te	Tellurio	0,8
Zn	Zinco	1
Zr	Zirconio	0,3
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno		0,3
⁽¹⁾ Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.		

b) « Leghe di rame » :

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché :

- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c) « Leghe madri di rame » :

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

e) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come « fili », unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Leghe a base di rame-zinco (ottone) » :

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti :

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-nichel-zinco [argentone]);
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % (vedi leghe a base di rame-stagno [bronzo]).

b) « Leghe a base di rame-stagno (bronzo) » :

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c) « Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) » :

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) « Leghe a base di rame-nichel » :

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) :			
7401 10 00	— Metalline cuprifere	esenzione	esenzione	—
7401 20 00	— Rame da cementazione (precipitato di rame)	esenzione	esenzione	—
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	esenzione	esenzione	—
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio :			
	— Rame raffinato :			
7403 11 00	— — Catodi e sezioni di catodi	esenzione	esenzione	—
7403 12 00	— — Barre da filo (Wire-bars)	esenzione	esenzione	—
7403 13 00	— — Billette	esenzione	esenzione	—
7403 19 00	— — altri	esenzione	esenzione	—
	— Leghe di rame :			
7403 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	esenzione	—
7403 22 00	— — a base di rame-stagno (bronzo)	esenzione	esenzione	—
7403 23 00	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) . .	esenzione	esenzione	—
7403 29 00	— — altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7404 00	Cascami ed avanzi di rame :			
7404 00 10	— di rame raffinato	esenzione	esenzione	—
	— di leghe di rame :			
7404 00 91	— — a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	esenzione	—
7404 00 99	— — altri	esenzione	esenzione	—
7405 00 00	Leghe madri di rame	esenzione	esenzione	—
7406	Polveri e pagliette di rame :			
7406 10 00	— Polveri a struttura non lamellare	3	1,4	—
7406 20 00	— Polveri a struttura lamellare; pagliette	14	6,2	—
7407	Barre e profilati di rame :			
7407 10 00	— di rame raffinato	10	6	—
	— di leghe di rame :			
7407 21	— — a base di rame-zinco (ottone) :			
7407 21 10	— — — Barre	10	6	—
7407 21 90	— — — Profilati	10	6	—
7407 22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7407 22 10	— — — a base di rame-nichel (cupronichel)	10	6	—
7407 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)	10	6	—
7407 29 00	— — altri	10	6	—
7408	Fili di rame :			
	— di rame raffinato :			
7408 11 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm . .	10	6	—
7408 19	— — altri :			
7408 19 10	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	10	6	—
7408 19 90	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	10	6	—
	— di leghe di rame :			
7408 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone)	10	6	—
7408 22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7408 22 10	— — — a base di rame-nichel (cupronichel)	10	6	—
7408 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)	10	6	—
7408 29	— — altri :			
7408 29 10	— — — a base di rame-stagno (bronzo)	10	6	—
7408 29 90	— — — altri	10	6	—
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm :			
	— di rame raffinato :			
7409 11 00	— — arrotolati	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7409 19 00	— — altri	10	6	—
	— di leghe a base di rame-zinco (ottone) :			
7409 21 00	— — arrotolati	10	6	—
7409 29 00	— — altri	10	6	—
	— di leghe a base di rame-stagno (bronzo) :			
7409 31 00	— — arrotolati	10	6	—
7409 39 00	— — altri	10	6	—
7409 40	— di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
	— — a base di rame-nichel (cupronichel) :			
7409 40 11	— — — arrotolati	10	6	—
7409 40 19	— — — altri	10	6	—
	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7409 40 91	— — — arrotolati	10	6	—
7409 40 99	— — — altri	10	6	—
7409 90	— di altre leghe di rame :			
7409 90 10	— — arrotolati	10	6	—
7409 90 90	— — altri	10	6	—
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) :			
	— senza supporto :			
7410 11 00	— — di rame raffinato	12	6,5	—
7410 12 00	— — di leghe di rame	12	6,5	—
	— su supporto :			
7410 21 00	— — di rame raffinato	12	6,5	—
7410 22 00	— — di leghe di rame	12	6,5	—
7411	Tubi di rame :			
7411 10	— di rame raffinato :			
	— — diritti, con spessore della parete :			
7411 10 11	— — — superiore a 0,6 mm	13	6	—
7411 10 19	— — — uguale o inferiore a 0,6 mm	13	6	—
7411 10 90	— — altri	13	6	—
	— di leghe di rame :			
7411 21	— — a base di rame-zinco (ottone) :			
7411 21 10	— — — diritti	13	6	—
7411 21 90	— — — altri	13	6	—
7411 22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7411 22 10	— — — diritti	13	6	—
7411 22 90	— — — altri	13	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7411 29	— — altri :			
7411 29 10	— — — diritti	13	6	—
7411 29 90	— — — altri	13	6	—
7412	Accessori per tubi (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti), di rame :			
7412 10 00	— di rame raffinato	15	6,5	—
7412 20 00	— di leghe di rame	15	6,5	—
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità :			
7413 00 10	— muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
	— altri :			
7413 00 91	— — di rame raffinato	13	6,5	—
7413 00 99	— — di leghe di rame	13	6,5	—
7414	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame :			
7414 10 00	— Tele metalliche continue o senza fine, per macchine	12	6,5	—
7414 90	— altre :			
7414 90 10	— — Tele metalliche	12	6,5	—
7414 90 90	— — altre	12	6,5	—
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame :			
7415 10 00	— Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	13	6,5	—
	— altri articoli, non filettati :			
7415 21 00	— — Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13	4,9	—
7415 29 00	— — altri	13	4,9	—
	— altri articoli, filettati :			
7415 31 00	— — Viti per legno	13	4,9	—
7415 32	— — altre viti; bulloni e dadi :			
7415 32 10	— — — Viti e bulloni per metalli, anche con i relativi dadi	13	4,9	—
7415 32 90	— — — altri	13	4,9	—
7415 39 00	— — altri	13	4,9	—
7416 00 00	Molle di rame	17	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7417 00 00	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame	15	6,5	—
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame :			
7418 10 00	— Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	17	4,9	—
7418 20 00	— Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	17	4,9	—
7419	Altri lavori di rame :			
7419 10 00	— Catene, catenelle e loro parti	18	4,9	—
	— altri :			
7419 91 00	— — colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	18	4,9	—
7419 99 00	— — altri	18	4,9	—

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, \

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli

arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Nichel non legato » :

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché :

1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %, e

2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Fe	Ferro	0,5
O	Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno		0,3

b) « Leghe di nichel » :

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %,

2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure,

3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7501	Metalline di nichel, « sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel :			
7501 10 00	— Metalline di nichel	esenzione	esenzione	—
7501 20 00	— « Sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	esenzione	esenzione	—
7502	Nichel greggio :			
7502 10 00	— nichel non legato	esenzione	esenzione	—
7502 20 00	— leghe di nichel	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel :			
7503 00 10	— di nichel non legato	esenzione	esenzione	—
7503 00 90	— di leghe di nichel	esenzione	esenzione	—
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	2	0,5	—
7505	Barre, profilati e fili, di nichel :			
	— Barre e profilati :			
7505 11 00	— — di nichel non legato	9	4,4	—
7505 12 00	— — di leghe di nichel	9	4,4	—
	— Fili :			
7505 21 00	— — di nichel non legato	9	4,4	—
7505 22 00	— — di leghe di nichel	9	4,4	—
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel :			
7506 10 00	— di nichel non legato	10	4,9	—
7506 20 00	— di leghe di nichel	10	4,9	—
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti), di nichel :			
	— Tubi :			
7507 11 00	— — di nichel non legato	12	5,3	—
7507 12 00	— — di leghe di nichel	12	5,3	—
7507 20 00	— Accessori per tubi	13	3,8	—
7508 00	Altri lavori di nichel :			
7508 00 10	— Tele metalliche, griglie e reti, di fili di nichel	16	4,6	—
7508 00 90	— altri	16	4,6	—

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli

arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Alluminio non legato » :

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi ⁽¹⁾ , ciascuno	0,1 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
⁽²⁾ Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.	

b) « Leghe di alluminio » :

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
- il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7601	Alluminio greggio :			
7601 10 00	— Alluminio non legato	10	6	—
7601 20	— Leghe di alluminio :			
7601 20 10	— — primario	10	6	—
7601 20 90	— — secondario	10	6	—
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio :			
	— Cascami :			
7602 00 11	— — Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	esenzione	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7602 00 19	— — altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5	3,2	—
7602 00 90	— Avanzi	esenzione	esenzione	—
7603	Polveri e pagliette di alluminio :			
7603 10 00	— Polveri a struttura non lamellare	10	5,3	—
7603 20 00	— Polveri a struttura lamellare; pagliette	21	6,3	—
7604	Barre e profilati di alluminio :			
7604 10	— di alluminio non legato :			
7604 10 10	— — Barre	15	10	—
7604 10 90	— — Profilati	15	10	—
	— di leghe di alluminio :			
7604 21 00	— — Profilati cavi	19	10	—
7604 29	— — altri :			
7604 29 10	— — — Barre	15	10	—
7604 29 90	— — — Profilati	15	10	—
7605	Fili di alluminio :			
	— di alluminio non legato :			
7605 11 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm . .	15	10	—
7605 19	— — altri :			
7605 19 10	— — — con tenore in peso inferiore a 0,1 % di silicio	15	10	—
7605 19 90	— — — altri	15	10	—
	— di leghe di alluminio :			
7605 21 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm . .	15	10	—
7605 29	— — altri :			
7605 29 10	— — — con tenore in peso inferiore o uguale a 0,9 % di silicio, 0,9 % di magnesio e 0,03 % di manganese	15	10	—
7605 29 90	— — — altri	15	10	—
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm :			
	— di forma quadrata o rettangolare :			
7606 11	— — di alluminio non legato :			
7606 11 10	— — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	15	10	—
	— — — altri, di spessore :			
7606 11 91	— — — — inferiore a 3 mm	15	10	—
7606 11 93	— — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	15	10	—
7606 11 99	— — — — uguale o superiore a 6 mm	15	10	—
7606 12	— — di leghe di alluminio :			
7606 12 10	— — — Nastri di alluminio per tende veneziane	15	10	—
	— — — altri :			
7606 12 50	— — — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	15	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altri, di spessore :			
7606 12 91	— — — — — inferiore a 3 mm	15	10	—
7606 12 93	— — — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	15	10	—
7606 12 99	— — — — — uguale o superiore a 6 mm	15	10	—
	— altri :			
7606 91 00	— — di alluminio non legato	15	10	—
7606 92 00	— — di leghe di alluminio	15	10	—
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) :			
	— senza supporto :			
7607 11	— — semplicemente laminati :			
7607 11 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm	17	10	—
7607 11 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm	17	10	—
7607 19	— — altri :			
7607 19 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm	17	10	—
	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm :			
★ 7607 19 91	— — — — autoadesivi	17	10	—
★ 7607 19 99	— — — — altri	17	10	—
7607 20	— su supporto :			
7607 20 10	— — di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	17	10	—
	— — di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm :			
★ 7607 20 91	— — — autoadesivi	17	10	—
★ 7607 20 99	— — — altri	17	10	—
7608	Tubi di alluminio :			
7608 10	— di alluminio non legato :			
7608 10 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	19	esenzione	—
	— — altri :			
7608 10 91	— — — semplicemente estrusi a caldo	19	10	—
7608 10 99	— — — altri	19	10	—
7608 20	— di leghe di alluminio :			
7608 20 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	19	esenzione	—
	— — altri :			
7608 20 30	— — — saldati	19	10	—
	— — — altri :			
7608 20 91	— — — — semplicemente estrusi a caldo	19	10	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7608 20 99	— — — — altri	19	10	—
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti)	20	7	—
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio : ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :			
7610 10 00	— Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	19	7	—
7610 90	— altri :			
7610 90 10	— — Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	19	7	—
7610 90 90	— — altri	19	7	—
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	19	7	—
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :			
7612 10 00	— Astucci tubolari flessibili	19	7	—
7612 90	— altri :			
7612 90 10	— — Astucci tubolari rigidi	19	7	—
	— — altri, di capacità :			
7612 90 91	— — — uguale o superiore a 50 litri	19	7	—
7612 90 99	— — — inferiore a 50 litri	19	7	—
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	21	7	—
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità :			
7614 10 00	— con anima di acciaio	19	7	—
7614 90	— altri :			
7614 90 10	— — di alluminio non in lega	19	7	—
7614 90 90	— — di leghe di alluminio	19	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio :			
7615 10	— Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi :			
7615 10 10	— — di getti di alluminio	20	7	—
7615 10 90	— — altri	20	7	—
7615 20 00	— Oggetti di igiene o da toilette e loro parti	20	7	—
7616	Altri lavori di alluminio :			
7616 10 00	— Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	16	7	—
7616 90	— altri :			
7616 90 10	— — Ferri da maglia ed uncinetti	19	7	—
7616 90 30	— — Tele metalliche, griglie e reti	19	7	—
	— — altri :			
7616 90 91	— — — di getti di alluminio	19	7	—
7616 90 99	— — — altri	19	7	—

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli

arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, « per piombo raffinato » si intende :

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,02
As	Arsenico	0,005
Bi	Bismuto	0,05
Ca	Calcio	0,002
Cd	Cadmio	0,002
Cu	Rame	0,08
Fe	Ferro	0,002
S	Zolfo	0,002
Sb	Antimonio	0,005
Sn	Stagno	0,005
Zn	Zinco	0,002
Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno		0,001

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7801	Piombo greggio :			
7801 10 00	— Piombo raffinato	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
	— altro :			
7801 91 00	— — contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7801 99	— — altro :			
7801 99 10	— — — contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) ⁽¹⁾	4,5 ⁽²⁾	esenzione	—
	— — — altro :			
7801 99 91	— — — — Leghe di piombo	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7801 99 99	— — — — altro	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7802 00	Cascami ed avanzi di piombo :			
7802 00 10	— di accumulatori	esenzione	esenzione	—
7802 00 90	— altri	esenzione	esenzione	—
7803 00 00	Barre, profilati e fili, di piombo	10	8	—
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo :			
	— Lamiere, fogli e nastri :			
7804 11 00	— — Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	12	8	—
7804 19 00	— — altri	10	8	—
7804 20 00	— Polveri e pagliette	5	2,2	—
7805 00 00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo	13	9	—
7806 00	Altri lavori di piombo :			
7806 00 10	— Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>) . . .	12	6	—
7806 00 90	— altri	17	8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è ridotto a 2 % (sospensione).

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1. In questo capitolo si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli

arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « zinco non legato » :

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b) « leghe di zinco » :

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c) « zinco polverizzato » :

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7901	Zinco greggio :			
	— Zinco non legato :			
7901 11 00	— — contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7901 12	— — contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco :			
7901 12 10	— — — contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7901 12 30	— — — contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7901 12 90	— — — contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7901 20 00	— Leghe di zinco	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	esenzione	esenzione	—
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) :			
7903 10 00	— Zinco polverizzato	7	4,4	—
7903 90 00	— altri	7	4,4	—
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	10	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7905 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco :			
	— non lavorati in superficie, di spessore :			
7905 00 11	— — inferiore a 5 mm	10	8	—
7905 00 19	— — uguale o superiore a 5 mm	10	8	—
7905 00 90	— altri	10	8	—
7906 00 00	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	14	8	—
7907	Altri lavori di zinco :			
7907 10 00	— Grondale, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia	14	7	—
7907 90 00	— altri	16	7	—

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotondati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotondati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotondati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotondati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotondati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli

arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Stagno non legato » :

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella :

Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Bi	Bismuto	0,1
Cu	Rame	0,4

b) « Leghe di stagno » :

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8001	Stagno greggio :			
8001 10 00	— Stagno non legato	esenzione	esenzione	—
8001 20 00	— Leghe di stagno	esenzione	esenzione	—
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	esenzione	esenzione	—
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	8	3,2	—
8004 00 00	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm . . .	8	2,5	—
8005	Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno :			
8005 10 00	— Fogli e nastri sottili	10	4	—
8005 20 00	— Polveri e pagliette	7	2,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8006 00 00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno	10	4,5	—
8007 00 00	Altri lavori di stagno	16	5,3	—

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi :			
8101 10 00	— Polveri	6	—	—
	— altri :			
8101 91	— — Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi :			
8101 91 10	— — — Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	6	—	—
8101 91 90	— — — Cascami e avanzi	6	—	—
8101 92 00	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	10	8	—
8101 93 00	— — Fili	10	8	—
8101 99 00	— — altri	13	10	—
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi :			
8102 10 00	— Polveri	6	—	—
	— altri :			
8102 91	— — Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi :			
8102 91 10	— — — Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	6	5	—
8102 91 90	— — — Cascami e avanzi	6	5	—
8102 92 00	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	10	8	—
8102 93 00	— — Fili	10	8	—
8102 99 00	— — altri	13	10	—
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi :			
8103 10	— Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi; polveri :			
8103 10 10	— — Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	4	2,5	—
8103 10 90	— — Cascami e avanzi	4	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8103 90	— altri :			
8103 90 10	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	8	4,4	—
8103 90 90	— — altri	11	5,8	—
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi :			
	— Magnesio greggio :			
8104 11 00	— — contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	10	5,3	—
8104 19 00	— — altri	10	5,3	—
8104 20 00	— Cascami e avanzi	esenzione	esenzione	—
8104 30 00	— Torniture e granelli calibrati; polveri	14	5,3	—
8104 90	— altri :			
8104 90 10	— — Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli; tubi	14	5,3	—
8104 90 90	— — altri	14	5,3	—
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi :			
8105 10	— Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; cascami e avanzi; polveri :			
8105 10 10	— — Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	esenzione	esenzione	—
8105 10 90	— — Cascami e avanzi	esenzione	esenzione	—
8105 90 00	— altri	7	3,8	—
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi :			
8106 00 10	— Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	esenzione	—
8106 00 90	— altri	9	3,5	—
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi :			
8107 10 00	— Cadmio greggio; cascami e avanzi; polveri	5	4	—
8107 90 00	— altri	9	6	—
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi :			
8108 10	— Titanio greggio; cascami e avanzi; polveri :			
8108 10 10	— — Titanio greggio; polveri	6	5	—
8108 10 90	— — Cascami e avanzi	6	5	—
8108 90	— altri :			
8108 90 10	— — Tubi, muniti di accessori per la condotta di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	10	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
8108 90 30	— — — Barre, profilati e fili	10	7	—
8108 90 50	— — — Lamiere, nastri e fogli	10	7	—
8108 90 70	— — — Tubi	10	7	—
8108 90 90	— — — altri	10	7	—
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzzi :			
8109 10	— Zirconio greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8109 10 10	— — Zirconio greggio; polveri	6	5	—
8109 10 90	— — Cascami e avanzzi	6	5	—
8109 90 00	— altri	10	9	—
8110 00	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzzi :			
	— Antimonio greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8110 00 11	— — Antimonio greggio; polveri	8	—	—
8110 00 19	— — Cascami e avanzzi	8	—	—
8110 00 90	— altri	10	8	—
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzzi :			
	— Manganese greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8111 00 11	— — Manganese greggio; polveri	7	4,5	—
8111 00 19	— — Cascami e avanzzi	7	4,5	—
8111 00 90	— altri	10	6,5	—
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzzi :			
	— Berillio :			
8112 11 00	— — greggio; cascami e avanzzi; polveri	3	1,8	—
8112 19 00	— — altri	8	3,8	—
8112 20	— Cromo :			
	— — greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8112 20 10	— — — Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
8112 20 31	— — — — greggi; polveri	6	5	—
8112 20 39	— — — — Cascami e avanzzi	6	5	—
8112 20 90	— — — altri	8	7	—
8112 30	— Germanio :			
8112 30 10	— — greggio; cascami e avanzzi; polveri	6	4,5	—
8112 30 90	— — altri	10	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8112 40	— Vanadio :			
	— — greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8112 40 11	— — — greggio; polveri	4	2,2	—
8112 40 19	— — — Cascami e avanzzi	4	2,2	—
8112 40 90	— — — altri	9	5,1	—
	— altri :			
8112 91	— — greggi; cascami e avanzzi; polveri :			
8112 91 10	— — — Afnio (celtio)	4	3,5	—
	— — — Niobio (colombio), renio :			
8112 91 31	— — — — greggi; polveri	6	5	—
8112 91 39	— — — — Cascami e avanzzi	6	5	—
8112 91 90	— — — Gallio, indio, tallio	4	2,2	—
8112 99	— — — altri :			
8112 99 10	— — — Afnio (celtio)	9	7,5	—
8112 99 30	— — — Niobio (colombio), renio	10	9	—
8112 99 90	— — — Gallio, indio, tallio	10	3,8	—
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi :			
8113 00 10	— Cermet greggi; cascami e avanzzi	4	7,5	—
8113 00 90	— altri	12	7,5	—

CAPITOLO 82

**UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI;
PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI**

Note

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante :
 - a) di metallo comune;
 - b) di carburi metallici o di cermet;
 - c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
 - d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).
3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano :			
8201 10 00	— Vanghe e pale	15	4,4	—
8201 20 00	— Forche	15	4,4	—
8201 30 00	— Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	15	4,4	—
8201 40 00	— Asce, roncole e simili utensili taglienti	15	4,4	—
8201 50 00	— Forbici per potare (comprese le forbici « trinciapollo ») utilizzabili con una mano	16	5,6	—
8201 60 00	— Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	15	4,4	—
8201 90 00	— altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	15	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) :			
8202 10 00	— Seghe a mano	15	5,8	—
8202 20	— Lame di seghe a nastro :			
8202 20 10	— — per la lavorazione dei metalli	15	5,8	—
8202 20 90	— — per la lavorazione di altre materie	15	5,8	—
	— Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) :			
8202 31	— — con parte operante di acciaio :			
8202 31 10	— — — a denti o a segmenti riportati	16	6,2	—
	— — — altre :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, di diametro :			
8202 31 51	— — — — — inferiore o uguale a 315 mm	16	6,2	—
8202 31 59	— — — — — superiore a 315 mm	16	6,2	—
8202 31 90	— — — — per la lavorazione di altre materie	16	6,2	—
8202 32	— — con parte operante di altre materie :			
8202 32 10	— — — a denti o a segmenti riportati	16	6,2	—
8202 32 90	— — — altre	16	6,2	—
8202 40 00	— Catene di seghe dette « taglianti »	16	4	—
	— Altre lame di seghe :			
8202 91	— — Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli :			
	— — — con parte operante di acciaio :			
	— — — — con fori da bloccaggio alle estremità, di larghezza :			
8202 91 11	— — — — — inferiore o uguale a 16 mm	16	6,2	—
8202 91 19	— — — — — superiore a 16 mm	16	6,2	—
8202 91 30	— — — — altre	16	6,2	—
8202 91 90	— — — con parte operante di altre materie	16	6,2	—
8202 99	— — altre :			
	— — — con parte operante di acciaio :			
8202 99 11	— — — — per la lavorazione dei metalli	16	6,2	—
8202 99 19	— — — — per la lavorazione di altre materie	16	6,2	—
8202 99 90	— — — con parte operante di altre materie	16	6,2	—
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano :			
8203 10 00	— Lime, raspe ed utensili simili	13	3,8	—
8203 20	— Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili :			
8203 20 10	— — Pinzette e pinze per depilare	15	4,9	—
8203 20 90	— — altri	15	4,9	—
8203 30 00	— Cesole per metalli ed utensili simili	15	4,9	—
8203 40 00	— Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	15	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico :			
	— Chiavi per dadi a mano :			
8204 11 00	— — ad apertura fissa	15	4,9	—
8204 12 00	— — ad apertura variabile	15	4,9	—
8204 20 00	— Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	15	4,9	—
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati nè compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale :			
8205 10 00	— Utensili per forare, filettare o maschiare	16	4,6	—
8205 20 00	— Martelli e mazze	16	4,6	—
8205 30 00	— Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	16	4,6	—
8205 40 00	— cacciaviti	16	4,6	—
	— altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) :			
8205 51 00	— — per uso domestico	16	4,6	—
8205 59	— — altri :			
8205 59 10	— — — Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	16	4,6	—
8205 59 30	— — — Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavigli, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante	16	4,6	—
8205 59 90	— — — altri	16	4,6	—
8205 60 00	— Lampade per saldare e simili	16	4,6	—
8205 70 00	— Morse, sergenti e simili	16	4,6	—
8205 80 00	— Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	16	4,6	—
8205 90 00	— Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci . .	16	4,6	—
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	12	4,6	—
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio :			
	— Utensili di perforazione o di sondaggio :			
8207 11	— — con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet :			
8207 11 10	— — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 11 90	— — — di cermet	13	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8207 12	— — con parte operante di altre materie :			
8207 12 10	— — — di diamante o di conglomerato diamantifero	9	5,1	—
8207 12 90	— — — di altre materie	13	4,6	—
8207 20	— Filiere per trafilare o estrarre i metalli :			
8207 20 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
8207 20 91	— — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 20 99	— — — di altre materie	13	4,6	—
8207 30	— Utensili per imbutire, stampare o punzonare :			
8207 30 10	— — per la lavorazione dei metalli	13	4,6	—
8207 30 90	— — altri	13	4,6	—
8207 40	— Utensili per maschiare o filettare :			
	— — per la lavorazione dei metalli :			
	— — — Utensili per maschiare, con parte operante :			
8207 40 11	— — — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 40 19	— — — — di altre materie	13	4,6	—
	— — — Utensili per filettare, con parte operante :			
8207 40 31	— — — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 40 39	— — — — di altre materie	13	4,6	—
8207 40 90	— — altri	13	4,6	—
8207 50	— Utensili per forare :			
8207 50 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
8207 50 30	— — — Punta da trapano per muratura	13	4,6	—
	— — — altri :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 50 50	— — — — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 50 60	— — — — — di acciaio rapido	13	4,6	—
8207 50 70	— — — — — di altre materie	13	4,6	—
8207 50 90	— — — — — altri	13	4,6	—
8207 60	— Utensili per alesare o scanalare :			
8207 60 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
	— — — Utensili per alesare :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 60 31	— — — — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 60 39	— — — — — di altre materie	13	4,6	—
8207 60 50	— — — — — altri	13	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Utensili per scanalare :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 60 71	— — — — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 60 79	— — — — — di altre materie	13	4,6	—
8207 60 90	— — — — — altri	13	4,6	—
8207 70	— Utensili per fresare :			
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 70 10	— — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
	— — — di altre materie :			
8207 70 31	— — — — Frese con codolo	13	4,6	—
8207 70 35	— — — — Fresse-madri	13	4,6	—
8207 70 38	— — — — altre	13	4,6	—
8207 70 90	— — — — altri	13	4,6	—
8207 80	— Utensili per tornire :			
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 80 11	— — — di carburi metallici sinterizzati	13	4,6	—
8207 80 15	— — — di diamante o di conglomerato diamantifero	13	4,6	—
8207 80 18	— — — di altre materie	13	4,6	—
8207 80 90	— — — altri	13	4,6	—
8207 90	— altri utensili intercambiabili :			
8207 90 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
8207 90 30	— — — Lame da cacciavite	13	4,6	—
8207 90 50	— — — Utensili per tagliare ingranaggi	13	4,6	—
	— — — altri, con parte operante :			
	— — — — di carburi metallici sinterizzati :			
8207 90 71	— — — — — per la lavorazione dei metalli	13	4,6	—
	— — — — — altri :			
8207 90 75	— — — — — lavoranti per rotazione	13	4,6	—
8207 90 79	— — — — — altri	13	4,6	—
	— — — — di altre materie :			
8207 90 91	— — — — — per la lavorazione dei metalli	13	4,6	—
8207 90 99	— — — — — altri	13	4,6	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici :			
8208 10 00	— per la lavorazione dei metalli	13	3,8	—
8208 20 00	— per la lavorazione del legno	13	3,8	—
8208 30	— per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare :			
8208 30 10	— — Coltelli circolari	13	3,8	—
8208 30 90	— — altri	13	3,8	—
8208 40 00	— per macchine agricole, orticole o forestali	13	3,8	—
8208 90 00	— altri	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet :			
★ 8209 00 20	— Placchette intercambiabili	14	4,9	—
★ 8209 00 80	— altri	14	4,9	—
8210 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande :			
8210 00 10	— Tritacarne, grattuge, passapuree, tritaverdure, tritafrutta, affettapatate, altre presse e simili apparecchi	17	4,9	—
8210 00 90	— altri	17	4,9	—
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame :			
8211 10 00	— Assortimenti	17	(¹)	—
	— altri :			
8211 91	— — Coltelli da tavola a lama fissa :			
8211 91 10	— — — Manici di metalli comuni per coltelli	19	5,1	—
8211 91 30	— — — Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile	17	(¹)	—
8211 91 80	— — — altri	17	(¹)	—
8211 92	— — altri coltelli a lama fissa :			
8211 92 10	— — — Manici di metalli comuni per coltelli	19	5,1	—
8211 92 90	— — — altri	17	(¹)	—
8211 93	— — Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili :			
8211 93 10	— — — Manici di metalli comuni per coltelli	19	5,1	—
8211 93 90	— — — altri	17	(¹)	—
8211 94 00	— — Lame	17	12	—
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbizzi in nastri) :			
8212 10	— Rasoi :			
8212 10 10	— — Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	17	4,9	p/st
8212 10 90	— — altri	17	4,9	p/st
8212 20 00	— Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri	16	4,9	1 000 p/st
8212 90 00	— altre parti	16	4,9	—
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	17	8	—

(¹) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) :			
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	16	5,6	—
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	16	5,6	—
8214 90 00	– altri	16	5,6	—
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :			
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato :			
8215 10 20	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	19	8	—
	– – altri :			
8215 10 30	– – – di acciaio inossidabile	19	17	—
8215 10 80	– – – altri	19	8	—
8215 20	– altri assortimenti :			
8215 20 10	– – di acciaio inossidabile	19	17	—
8215 20 90	– – altri	19	8	—
	– altri :			
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati	19	8	—
8215 99	– – altri :			
8215 99 10	– – – di acciaio inossidabile	19	17	—
8215 99 90	– – – altri	19	8	—

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce 8302, « per rotelle » si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni :			
8301 10 00	— Lucchetti	17	5,6	—
8301 20 00	— Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	17	5,6	—
8301 30 00	— Serrature del tipo utilizzato per mobili	17	5,6	—
8301 40	— altre serrature; catenacci :			
	— — Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici :			
8301 40 11	— — — Serrature a cilindri	17	5,6	—
8301 40 19	— — — altre	17	5,6	—
8301 40 90	— — altre serrature; catenacci	17	5,6	—
8301 50 00	— Fermagli e montature a fermaglio con serratura	17	5,6	—
8301 60 00	— Parti	17	5,6	—
8301 70 00	— Chiavi presentate isolatamente	17	5,6	—
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni :			
8302 10	— Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle) :			
8302 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8302 10 90	— — altre	17	4,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8302 20	— Rotelle :			
8302 20 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8302 20 90	— — altre	17	4,9	—
8302 30 00	— altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	17	4,9	—
	— altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili :			
8302 41 00	— — per edifici	17	4,9	—
8302 42	— — altri, per mobili :			
8302 42 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8302 42 90	— — — altri	17	4,9	—
8302 49	— — altri :			
8302 49 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8302 49 90	— — — altri	17	4,9	—
8302 50 00	— Attaccapanni, cappellina, sostegni ed oggetti simili	17	4,9	—
8302 60	— Congegni di chiusura automatica per porte :			
8302 60 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8302 60 90	— — altri	17	4,9	—
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni :			
8303 00 10	— Casseforti	17	5,6	p/st
8303 00 30	— Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	17	5,6	—
8303 00 90	— Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	17	5,6	—
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	16	5,3	—
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni :			
8305 10 00	— Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	19	5,1	—
8305 20 00	— Punti metallici presentati in barrette	17	4,7	—
8305 90 00	— altri, comprese le parti	19	5,1	—
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni :			
8306 10 00	— Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	18	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Statuette ed altri oggetti di ornamento :			
8306 21 00	— — argentati, dorati o platinati	18	esenzione	—
8306 29	— — altri :			
8306 29 10	— — — di rame	18	esenzione	—
8306 29 90	— — — di altri metalli comuni	18	esenzione	—
8306 30 00	— Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	19	6	—
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori :			
8307 10	— di ferro o di acciaio :			
8307 10 10	— — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8307 10 90	— — altri	17	4,9	—
8307 90	— di altri metalli comuni :			
8307 90 10	— — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8307 90 90	— — altri	17	4,9	—
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni :			
8308 10 00	— Graffette, ganci ed occhielli	16	4,6	—
8308 20 00	— Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	16	4,6	—
8308 90 00	— altri, comprese le parti	16	4,6	—
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni :			
8309 10 00	— Tappi a corona	18	4,9	—
8309 90	— altri :			
8309 90 10	— — Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	18	6,5	—
8309 90 90	— — altri	18	4,9	—
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	19	5,1	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione :			
8311 10	— Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni :			
8311 10 10	— — Elettrodi per saldature, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15	6,2	—
8311 10 90	— — altri	15	5,1	—
8311 20 00	— Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	15	5,1	—
8311 30 00	— Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	15	5,1	—
8311 90 00	— altri, comprese le parti	15	5,1	—

SEZIONE XVI

**MACCHINE ED APPARECCHI,
MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO,
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
E DEL SUONO IN TELEVISIONE,
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**

Note**1. Questa sezione non comprende :**

- a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio : capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio : capitoli 39 o 48, sezione XV);
- e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- h) le aste di perforazione (voce 73.04);
- ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
- l) gli oggetti della sezione XVII;
- m) gli oggetti del capitolo 90;
- n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
- o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine della voce 9603, nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio : capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
- p) gli oggetti del capitolo 95.

2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti :

- a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8485 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

- b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517.
- c) le altre parti rientrano nelle voci 8485 o 8548.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine « macchine » comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

- 1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.*
- 2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.*
- 3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*
- 4. I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (voce 8701).*

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

- Questo capitolo non comprende :
 - le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
 - gli apparecchi, macchine, congegni (per esempio : pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
 - le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
 - gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

- e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, della voce 8508 e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509;
 - f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.
- Tuttavia : non rientrano nella voce 8419 :
- a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
 - b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
 - c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
 - d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
 - e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.
- Non rientrano nella voce 8422 :
- a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
 - b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli (esclusi i torni) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per :
- a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
 - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
 - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. A. Ai sensi della voce 8471 per « macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione » si intendono :
- a) le macchine numeriche atte a :
 - 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
 - 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
 - 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
 - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
 - b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
 - c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :

- a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
- b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.

Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunate il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio : trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

Nota di sottovoce

1. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Nota complementare

1. Si considerano come « motori per l'aviazione » delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica :			
8401 10 00	— Reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	10	6,2	—
8401 20 00	— Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (<i>Euratom</i>)	11	4,1	—
8401 30 00	— Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (<i>Euratom</i>)	10	6,2	gi F/S
8401 40	— Parti di reattori nucleari (<i>Euratom</i>) :			
8401 40 10	— — di acciaio fucinato	10	6,2	—
8401 40 90	— — altre	10	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8402	Caldaje a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » :			
	— Caldaie a vapore :			
8402 11 00	— — Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t .	14	5,5	—
8402 12 00	— — Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	14	5,5	—
8402 19	— — altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste :			
8402 19 10	— — — Caldaie a tubi da fumo	14	5,5	—
8402 19 90	— — — altre	14	5,5	—
8402 20 00	— Caldaie dette « ad acqua surriscaldata »	14	5,5	—
8402 90 00	— Parti	14	5,5	—
8403	Caldaje per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 :			
8403 10	— Caldaie :			
8403 10 10	— — di ghisa	17	5,6	—
8403 10 90	— — altre	17	5,6	—
8403 90	— Parti :			
8403 90 10	— — di ghisa	17	5,6	—
8403 90 90	— — altre	17	5,6	—
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore :			
8404 10 00	— Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	14	5,6	—
8404 20 00	— Condensatori per macchine a vapore	14	5,5	—
8404 90 00	— Parti	14	5,6	—
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori :			
8405 10 00	— Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	14	4,1	—
8405 90 00	— Parti	14	4,1	—
8406	Turbine a vapore :			
	— Turbine :			
8406 11 00	— — per la propulsione di navi	13	5	—
8406 19	— — altre :			
	— — — Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza :			
8406 19 11	— — — — inferiore o uguale a 10 000 kW	13	5	—
8406 19 13	— — — — superiore a 10 000 kW ma inferiore o uguale a 40 000 kW	13	5	—
8406 19 15	— — — — superiore a 40 000 kW ma inferiore o uguale a 100 000 kW	13	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8406 19 19	— — — superiore a 100 000 kW	13	5	—
8406 19 90	— — — altre	13	5	—
8406 90	— Parti :			
★ 8406 90 10	— — Pale, palette, alette e rotorii	13	5	—
★ 8406 90 90	— — altre	13	5	—
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) :			
8407 10	— Motori per l'aviazione :			
8407 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8407 10 90	— — altri	15 ⁽²⁾	4	p/st
	— Motori per la propulsione di navi :			
8407 21	— — di tipo fuoribordo :			
	— — — di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³ :			
8407 21 11	— — — — di potenza inferiore o uguale a 3 kW	18	10	p/st
8407 21 19	— — — — di potenza superiore a 3 kW	18	10	p/st
	— — — di cilindrata superiore a 325 cm ³ :			
8407 21 91	— — — — di potenza inferiore o uguale a 30 kW	18	7	p/st
8407 21 99	— — — — di potenza superiore a 30 kW	18	7	p/st
8407 29	— — altri :			
8407 29 10	— — — usati	18	6,9	p/st
	— — — nuovi, di potenza :			
8407 29 30	— — — — inferiore a 100 kW	18	6,9	p/st
8407 29 50	— — — — uguale o superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 150 kW . .	18	6,9	p/st
8407 29 70	— — — — superiore a 150 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	18	6,9	p/st
8407 29 90	— — — — superiore a 200 kW	18	6,9	p/st
	— Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 :			
8407 31 00	— — di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	22	5,8	p/st
8407 32	— — di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³ :			
★ 8407 32 10	— — — di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³ . .	22	5,8	p/st
★ 8407 32 90	— — — di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³ .	22	5,8	p/st
8407 33	— — di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :			
8407 33 10	— — — destinati all'industria di montaggio : dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705 ⁽³⁾ . . .	18	4,9	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8407 33 90	— — — altri	18	6,9	p/st
8407 34	— — di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ :			
8407 34 10	— — — destinati all'industria del montaggio dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	18	4,9	p/st
	— — — altri :			
8407 34 30	— — — — usati	18	6,9	p/st
	— — — — nuovi, di cilindrata :			
8407 34 91	— — — — — inferiore o uguale a 1 500 cm ³	18	6,9	p/st
8407 34 99	— — — — — superiore a 1 500 cm ³	18	6,9	p/st
8407 90	— altri motori :			
8407 90 10	— — di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³	22	5,8	p/st
	— — di cilindrata superiore a 250 cm ³ :			
8407 90 50	— — — destinati all'industria del montaggio dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	18	4,9	p/st
	— — — altri :			
8407 90 70	— — — — usati	18	6,9	p/st
	— — — — nuovi, di potenza :			
8407 90 91	— — — — — inferiore o uguale a 10 kW	18	6,9	p/st
8407 90 93	— — — — — superiore a 10 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	18	6,9	p/st
8407 90 99	— — — — — superiore a 50 kW	18	6,9	p/st
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) :			
8408 10	— Motori per la propulsione di navi ⁽¹⁾ :			
8408 10 10	— — usati	8	5,3 ⁽²⁾	p/st
	— — nuovi, di potenza :			
8408 10 21	— — — inferiore o uguale a 15 kW	8	5,3 ⁽²⁾	p/st
8408 10 25	— — — superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW	8	5,3 ⁽²⁾	p/st
8408 10 30	— — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	8	5,3 ⁽²⁾	p/st
8408 10 40	— — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	8	5,3 ⁽²⁾	p/st
8408 10 50	— — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	8	5,3 ⁽²⁾	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8408 10 60	— — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	8	5,3 ⁽¹⁾	p/st
8408 10 70	— — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	8	5,3 ⁽¹⁾	p/st
8408 10 80	— — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	8	5,3 ⁽¹⁾	p/st
8408 10 90	— — — superiore a 5 000 kW	8	5,3 ⁽¹⁾	p/st
8408 20	— Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 :			
8408 20 10	— — destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽²⁾	18	4,9	p/st
	— — altri :			
	— — — per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza :			
8408 20 31	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	18	6,9	p/st
8408 20 35	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	18	6,9	p/st
8408 20 37	— — — — superiore a 100 kW	18	6,9	p/st
	— — — per altri veicoli del capitolo 87, di potenza :			
8408 20 51	— — — — inferiore o uguale a 50 kW	18	6,9	p/st
8408 20 55	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	18	6,9	p/st
8408 20 57	— — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	18	6,9	p/st
8408 20 99	— — — — superiore a 200 kW	18	6,9	p/st
8408 90	— altri motori :			
8408 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽³⁾	18	esenzione	p/st
	— — altri :			
8408 90 21	— — — di propulsione per veicoli ferroviari	18	6,9	p/st
	— — — altri :			
8408 90 29	— — — — usati	18	6,9	p/st
	— — — — nuovi, di potenza :			
8408 90 31	— — — — — inferiore o uguale a 15 kW	18	6,9	p/st
8408 90 33	— — — — — superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	18	6,9	p/st
8408 90 36	— — — — — superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	18	6,9	p/st
8408 90 37	— — — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	18	6,9	p/st
8408 90 51	— — — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	18	6,9	p/st
8408 90 55	— — — — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	18	6,9	p/st
8408 90 57	— — — — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	18	6,9	p/st
8408 90 71	— — — — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	18	6,9	p/st
8408 90 75	— — — — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	18	6,9	p/st

⁽¹⁾ Vedi allegato.⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8408 90 99	— — — — superiore a 5 000 kW	18	6,9	p/st
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 :			
8409 10	— di motori per l'aviazione :			
8409 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	—
8409 10 90	— — altre	12 ⁽²⁾	3,8	—
	— altre :			
8409 91 00	— — riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	16	4,9	—
8409 99 00	— — altre	16	4,9	—
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori :			
	— Turbine e ruote, idrauliche :			
8410 11 00	— — di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	15	6	—
8410 12 00	— — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW . .	15	6	—
8410 13 00	— — di potenza superiore a 10 000 kW	15	6	—
8410 90	— Parti, compresi i regolatori :			
8410 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	6	—
8410 90 90	— — altri	15	6	—
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas :			
	— Turboreattori :			
8411 11	— — di spinta inferiore o uguale a 25 kN :			
8411 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 11 90	— — — altri	12 ⁽²⁾	4,4	p/st
8411 12	— — di spinta superiore a 25 kN :			
	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :			
8411 12 11	— — — — di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 12 13	— — — — di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN . . .	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 12 19	— — — — di spinta superiore a 132 kN	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 12 90	— — — — altri	12 ⁽²⁾	3,8	p/st
	— Turbopropulsori :			
8411 21	— — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW :			
8411 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 21 90	— — — altri	15 ⁽²⁾	5,1	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8411 22	— di potenza superiore a 1 100 kW :			
	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :			
8411 22 11	— — — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 22 19	— — — di potenza superiore a 3 730 kW	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8411 22 90	— — — altri	12 ⁽²⁾	3,8	p/st
	— altre turbine a gas :			
8411 81	— di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW :			
8411 81 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	p/st
8411 81 90	— — — altre	14	5,5	p/st
8411 82	— di potenza superiore a 5 000 kW :			
8411 82 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	p/st
	— — — altre :			
8411 82 91	— — — di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	14	5,5	p/st
8411 82 93	— — — di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	14	5,5	p/st
8411 82 99	— — — di potenza superiore a 50 000 kW	14	5,5	p/st
	— Parti :			
8411 91	— di turboreattori o di turbopropulsori :			
8411 91 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8411 91 90	— — — altre	12 ⁽²⁾	3,8	—
8411 99	— — — altre :			
8411 99 10	— — — di turbine a gas destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8411 99 90	— — — altre	14	5,5	—
8412	Altri motori e macchine motrici :			
8412 10	— Propulsori a reazione diversi dai turboreattori :			
8412 10 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	p/st
8412 10 90	— — — altri	12 ⁽²⁾	4,4	p/st
	— Motori idraulici :			
8412 21	— a movimento rettilineo (cilindri) :			
8412 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8412 21 91	— — — Sistemi idraulici	15	6	—
8412 21 99	— — — — altri	15	6	—
8412 29	— — — altri :			
8412 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

⁽²⁾ Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
8412 29 50	— — — — Sistemi idraulici	14	7	—
	— — — — altri :			
8412 29 91	— — — — — Motori oleoidraulici	14	7	—
8412 29 99	— — — — — altri	14	7	—
	— Motori pneumatici :			
8412 31	— — a movimento rettilineo (cilindri) :			
8412 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8412 31 90	— — — altri	14	7	—
8412 39	— — altri :			
8412 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8412 39 90	— — — altri	14	7	—
8412 80	— altri :			
8412 80 10	— — Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	13	5	—
	— — altri :			
8412 80 91	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8412 80 99	— — — altri	14	7	—
8412 90	— Parti :			
8412 90 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altre :			
8412 90 30	— — — di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	12 ⁽²⁾	3,8	—
8412 90 50	— — — di motori idraulici	15	6	—
8412 90 90	— — — altre	14	5,5	—
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi :			
	— Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo :			
8413 11 00	— — Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	15	4,6	p/st
8413 19	— — altre :			
8413 19 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8413 19 90	— — — altre	15	4,6	p/st
8413 20	— Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 :			
8413 20 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8413 20 90	— — altre	12	4	p/st
8413 30	— Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione :			
8413 30 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8413 30 90	— — altre	12	4	p/st
8413 40 00	— Pompe per calcestruzzo	12	4	p/st
8413 50	— altre pompe volumetriche alternative :			
8413 50 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altre :			
8413 50 30	— — — Aggregati idraulici	12	4	—
8413 50 50	— — — Pompe dosatrici	12	4	p/st
	— — — altre :			
	— — — — Pompe a pistoni :			
8413 50 71	— — — — — Pompe oleoidrauliche	12	4	p/st
8413 50 79	— — — — — altre	12	4	p/st
8413 50 90	— — — — — altre	12	4	p/st
8413 60	— altre pompe volumetriche rotative :			
8413 60 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altre :			
8413 60 30	— — — Aggregati idraulici	12	4	—
	— — — altre :			
	— — — — Pompe ad ingranaggi :			
8413 60 41	— — — — — Pompe oleoidrauliche	12	4	p/st
8413 60 49	— — — — — altre	12	4	p/st
	— — — — Pompe a segmenti oscillanti :			
8413 60 51	— — — — — Pompe oleoidrauliche	12	4	p/st
8413 60 59	— — — — — altri	12	4	p/st
8413 60 60	— — — — Pompe a vite elicoidali	12	4	p/st
8413 60 90	— — — — — altre	12	4	p/st
8413 70	— altre pompe centrifughe :			
8413 70 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altre :			
	— — — Pompe sommerse :			
8413 70 21	— — — — monocellulari	12	4	p/st
8413 70 29	— — — — multicellulari	12	4	p/st
8413 70 30	— — — Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	12	4	p/st
	— — — altre, con bocca di mandata di diametro :			
8413 70 40	— — — — inferiore o uguale a 15 mm	12	4	p/st
	— — — — superiore a 15 mm :			
8413 70 50	— — — — — Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	12	4	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — Pompe radiali :			
	— — — — — — monocellulari :			
	— — — — — — a flusso semplice :			
8413 70 61	— — — — — — monoblocco	12	4	p/st
8413 70 69	— — — — — — altre	12	4	p/st
8413 70 70	— — — — — — a flussi multipli	12	4	p/st
8413 70 80	— — — — — — multicellulari	12	4	p/st
	— — — — — altre pompe centrifughe :			
8413 70 91	— — — — — — monocellulari	12	4	p/st
8413 70 99	— — — — — — multicellulari	12	4	p/st
	— altre pompe; elevatori per liquidi :			
8413 81	— — Pompe :			
8413 81 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8413 81 90	— — — altre	12	4	p/st
8413 82 00	— — Elevatori per liquidi	14	4,1	p/st
	— Parti :			
8413 91	— — di pompe :			
8413 91 10	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8413 91 90	— — — altre	12	4	—
8413 92 00	— — di elevatori per liquidi	14	4,1	—
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti :			
8414 10	— Pompe per vuoto :			
8414 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altre :			
8414 10 30	— — — Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	12	4,4	p/st
	— — — altre :			
8414 10 50	— — — Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento	12	4,4	p/st
8414 10 90	— — — — altre	12	4,4	p/st
8414 20	— Pompe per aria, a mano o a pedale :			
8414 20 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altre :			
8414 20 91	— — — Pompe a mano per velocipedi	16	4,4	p/st
8414 20 99	— — — — altre	16	4,4	p/st
8414 30	— Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi :			
8414 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
8414 30 30	— — — di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	12	4,4	p/st
	— — — di potenza superiore a 0,4 kW :			
8414 30 91	— — — — a chiusura ermetica o semiermetica	12	4,4	p/st
8414 30 99	— — — — altri	12	4,4	p/st
8414 40	— Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili :			
8414 40 10	— — di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³	12	4,4	p/st
8414 40 90	— — di portata al minuto superiore a 2 m ³	12	4,4	p/st
	— Ventilatori :			
8414 51	— — Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W :			
8414 51 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1)	13	esenzione	—
8414 51 90	— — — altri	19	5,1	p/st
8414 59	— — altri :			
8414 59 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1)	13	esenzione	—
	— — — altri :			
8414 59 30	— — — — assiali	13	4,6	p/st
8414 59 50	— — — — centrifughi	13	4,6	p/st
8414 59 90	— — — — altri	13	4,6	p/st
8414 60 00	— Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm . . .	19	5,1	p/st
8414 80	— altri :			
8414 80 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	12	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Turbocompressori :			
8414 80 21	— — — — monocellulari	12	4,4	p/st
8414 80 29	— — — — multicellulari	12	4,4	p/st
	— — — Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione :			
	— — — — inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora :			
8414 80 31	— — — — — inferiore o uguale a 60 m ³	12	4,4	p/st
8414 80 39	— — — — — superiore a 60 m ³	12	4,4	p/st
	— — — — superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora :			
8414 80 41	— — — — — inferiore o uguale a 120 m ³	12	4,4	p/st
8414 80 49	— — — — — superiore a 120 m ³	12	4,4	p/st
	— — — Compressori volumetrici rotativi :			
8414 80 60	— — — — a un albero	12	4,4	p/st
	— — — — a più alberi :			
8414 80 71	— — — — — a vite	12	4,4	p/st
8414 80 79	— — — — — altri	12	4,4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8414 80 90	— — — altri	12	4,4	p/st
8414 90	— Parti :			
8414 90 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8414 90 90	— — altre	12	4,4	—
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente :			
8415 10 00	— del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico	13	3,8	—
	— altri :			
8415 81	— — con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico :			
8415 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8415 81 90	— — — altri	12	5,3	—
8415 82	— — altri, con attrezzatura frigorifera :			
8415 82 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8415 82 90	— — — altri	12	5,3	—
8415 83	— — senza attrezzatura frigorifera :			
8415 83 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8415 83 90	— — — altri	12	5,3	—
8415 90	— Parti :			
8415 90 10	— — di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
8415 90 90	— — altri	12	5,3	—
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili :			
8416 10	— Bruciatori a combustibili liquidi :			
8416 10 10	— — con dispositivo di controllo automatico montato	14	4,1	p/st
8416 10 90	— — altri	14	4,1	p/st
8416 20 00	— altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	14	4,1	—
8416 30 00	— Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	14	4,1	—
8416 90 00	— Parti	14	4,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici :			
8417 10 00	— Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	14	4,1	—
8417 20	— Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria :			
8417 20 10	— — Forni a tunnel	14	4,1	—
8417 20 90	— — altri	14	4,1	—
8417 80	— altri :			
8417 80 10	— — Forni per l'incenerimento delle immondizie	14	4,1	—
8417 80 90	— — altri	14	4,1	—
8417 90 00	— Parti	14	4,1	—
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :			
8418 10	— Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati :			
8418 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
8418 10 90	— — altre	13	3,8	p/st
	— Frigoriferi per uso domestico :			
8418 21	— — a compressione :			
8418 21 10	— — — di capacità superiore a 340 l	13	3	p/st
	— — — altri :			
8418 21 51	— — — — Tipo tavolo	13	3,8	p/st
8418 21 59	— — — — da incassare	13	3,8	p/st
	— — — — altri, di capacità :			
8418 21 91	— — — — — inferiore o uguale a 250 l	13	3,8	p/st
8418 21 99	— — — — — superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	13	3,8	p/st
8418 22 00	— — ad assorbimento, elettrici	13	3,8	p/st
8418 29 00	— — altri	13	3,8	p/st
8418 30	— Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l :			
8418 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
	— — altri :			
8418 30 91	— — — di capacità inferiore o uguale a 400 l	13	3,8	p/st
8418 30 99	— — — di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	13	3,8	p/st
8418 40	— Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l :			
8418 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
	— — altri :			
8418 40 91	— — — di capacità inferiore o uguale a 250 l	13	3,8	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8418 40 99	— — — di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	13	3,8	p/st
8418 50	— altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo :			
	— — Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati) :			
8418 50 11	— — — per prodotti congelati	13	3,8	p/st
8418 50 19	— — — altri	13	3,8	p/st
	— — altri mobili frigoriferi :			
8418 50 91	— — — Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40	13	3,8	p/st
8418 50 99	— — — altri	13	3,8	p/st
	— altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore :			
8418 61	— — Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore :			
8418 61 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
8418 61 90	— — — altri	13	3,8	—
8418 69	— — altri :			
8418 69 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
	— — — altri :			
8418 69 91	— — — — Pompe a calore assorbenti	13	3,8	—
8418 69 99	— — — — altri	13	3,8	—
	— Parti :			
8418 91 00	— — Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	13	3,8	—
8418 99	— — altre :			
8418 99 10	— — — Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	13	3	—
8418 99 90	— — — altre	13	3,8	—
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :			
	— Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :			
8419 11 00	— — a riscaldamento immediato, a gas	15	4,4	—
8419 19 00	— — altri	15	4,4	—
8419 20 00	— Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	17	5,6	—
	— Essiccatori :			
8419 31 00	— — per prodotti agricoli	14	4,1	—
8419 32 00	— — per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	14	4,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8419 39 00	— — altri	14	4,1	—
8419 40 00	— Apparecchi di distillazione o di rettificazione	14	4,1	—
8419 50	— Scambiatori di calore :			
8419 50 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	11	esenzione	—
8419 50 90	— — altri	11	3,5	—
8419 60 00	— Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	14	4,1	—
	— altri apparecchi e dispositivi :			
8419 81	— — per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti :			
8419 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — — altri :			
8419 81 91	— — — — Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	18	5,8	—
8419 81 99	— — — — altri	14	4,1	—
8419 89	— — altri :			
8419 89 10	— — — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	14	4,1	—
8419 89 30	— — — Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	14	4,1	—
8419 89 80	— — — altri	14	4,1	—
8419 90	— Parti :			
8419 90 10	— — di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8419 90 90	— — altre	14	4,1	—
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine :			
8420 10	— Calandre e laminatoi :			
★ 8420 10 10	— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile	13	3,8	—
★ 8420 10 30	— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta	13	3,8	—
★ 8420 10 50	— — dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	13	3,8	—
★ 8420 10 90	— — altri	13	3,8	—
	— Parti :			
8420 91	— — Cilindri :			
8420 91 10	— — — di ghisa	13	3,8	—
8420 91 30	— — — di acciaio fucinato	13	3,8	—
8420 91 90	— — — altri	13	3,8	—
8420 99 00	— — altri	13	3,8	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas :			
	— Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi :			
8421 11 00	— — Scrematrici	13	3,8	—
8421 12 00	— — Idroestrattori per biancheria	18	5,3	p/st
8421 19	— — altri :			
8421 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8421 19 91	— — — — Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	13	3,8	—
8421 19 99	— — — — altri	13	3,8	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi :			
8421 21	— — per filtrare o depurare l'acqua :			
8421 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
8421 21 90	— — — altri	15	4,4	—
8421 22 00	— — per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	15	4,4	—
8421 23	— — per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione :			
8421 23 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
8421 23 90	— — — altri	15	4,4	—
8421 29	— — altri :			
8421 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
8421 29 90	— — — altri	15	4,4	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i gas :			
8421 31	— — Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione :			
8421 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
8421 31 90	— — — altri	15	4,4	—
8421 39	— — altri :			
8421 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8421 39 30	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	15	4,4	—
	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare altri gas :			
8421 39 51	— — — — — mediante processo umido	15	4,4	—
8421 39 55	— — — — — mediante processo elettrostatico	15	4,4	—
8421 39 71	— — — — — mediante processo catalitico	15	4,4	—
8421 39 75	— — — — — mediante processo termico	15	4,4	—
8421 39 99	— — — — — altri	15	4,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Parti :			
8421 91 00	— di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	13	3,8	—
8421 99 00	— altre	15	4,4	—
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande :			
	— Lavastoviglie :			
8422 11 00	— di tipo familiare	18	4,9	p/st
8422 19 00	— altre	18	3,5	p/st
8422 20 00	— Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti .	13	3,5	—
8422 30 00	— Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; apparecchi per gassare le bevande	13	3,5	—
8422 40 00	— Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci	13	3,5	—
8422 90	— Parti :			
8422 90 10	— di lavastoviglie	15	3,5	—
8422 90 90	— altre	15	3,5	—
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia :			
8423 10	— Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo :			
8423 10 10	— Bilance per uso casalingo	15	4,4	p/st
8423 10 90	— altre	15	4,4	p/st
8423 20 00	— Basculle per la pesatura continua su trasportatori	15	4,4	p/st
8423 30 00	— Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	15	4,4	p/st
	— altri apparecchi e strumenti per pesare :			
8423 81	— di portata inferiore o uguale a 30 kg :			
8423 81 10	— Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	15	4,4	p/st
8423 81 30	— Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati .	15	4,4	p/st
8423 81 50	— Bilance per magazzini	15	4,4	p/st
8423 81 90	— altri	15	4,4	p/st
8423 82	— di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg :			
8423 82 10	— Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	15	4,4	p/st
	— altri, di portata :			
8423 82 91	— superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 1 500 kg	15	4,4	p/st
8423 82 99	— superiore a 1 500 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg	15	4,4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8423 89	— — altri :			
8423 89 10	— — — Pese a ponte	15	4,4	p/st
8423 89 90	— — — altri	15	4,4	p/st
8423 90 00	— Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	15	4,4	—
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto :			
8424 10	— Estintori, anche carichi :			
8424 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	—
	— — altri :			
★ 8424 10 91	— — — di peso inferiore o uguale a 21 kg	12	4,4	—
★ 8424 10 99	— — — altri	12	4,4	—
8424 20	— Pistole a spruzzo ed apparecchi simili :			
8424 20 10	— — Pistole per spruzzare a caldo	12	4,4	—
8424 20 90	— — altri	12	4,4	—
8424 30	— Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto :			
	— — Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato :			
8424 30 01	— — — muniti di un dispositivo di riscaldamento	12	4,4	p/st
	— — — altri, di potenza del motore :			
8424 30 05	— — — — inferiore o uguale a 7,5 kW	12	4,4	p/st
8424 30 09	— — — — superiore a 7,5 kW	12	4,4	p/st
	— — altre macchine ed apparecchi :			
8424 30 10	— — — ad aria compressa	12	4,4	—
8424 30 90	— — — altre	12	4,4	—
	— altri apparecchi :			
8424 81	— — per l'agricoltura o l'orticoltura :			
8424 81 10	— — — Apparecchi per annaffiare	12	4,4	—
	— — — altri :			
	— — — — Apparecchi portatili :			
8424 81 31	— — — — — senza motore	12	4,4	p/st
8424 81 39	— — — — — con motore	12	4,4	p/st
	— — — — altri :			
8424 81 91	— — — — — Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	12	4,4	p/st
8424 81 99	— — — — — altri	12	4,4	p/st
8424 89 00	— — altri	12	4,4	—
8424 90 00	— Parti	12	4,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti :			
	— Paranchi :			
8425 11	— — a motore elettrico :			
8425 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8425 11 90	— — — altri	14	4,1	p/st
8425 19	— — altri :			
8425 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — altri :			
8425 19 91	— — — — azionati a mano, a catena	14	4,1	p/st
8425 19 99	— — — — altri	14	4,1	—
8425 20 00	— Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo .	14	4,1	—
	— altri verricelli; argani :			
8425 31	— — a motore elettrico :			
8425 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8425 31 90	— — — altri	14	4,1	p/st
8425 39	— — altri :			
8425 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — altri :			
8425 39 91	— — — — a motore con accensione a scintilla o per compressione	14	4,1	p/st
8425 39 99	— — — — altri	14	4,1	—
	— Binde e martinetti :			
8425 41 00	— — Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	14	4,1	p/st
8425 42	— — altre binde e martinetti, idraulici :			
8425 42 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8425 42 90	— — — altri	14	4,1	p/st
8425 49	— — altri :			
8425 49 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8425 49 90	— — — altri	14	4,1	—
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » e carrelli-gru :			
	— Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » :			
8426 11 00	— — Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	14	4,1	—
8426 12 00	— — Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti « cavaliers »	14	5,1	—
8426 19 00	— — altri	14	4,1	—
8426 20 00	— Gru a torre	14	4,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8426 30 00	— Gru a portale	14	4,1	—
	— altre macchine ed apparecchi, semoventi :			
8426 41 00	— — su pneumatici	14	5,8	—
8426 49 00	— — altri	14	4,1	—
	— altre macchine ed apparecchi :			
8426 91	— — costruiti per essere montati su un veicolo stradale :			
8426 91 10	— — — Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	14	4,1	p/st
8426 91 90	— — — altri	14	4,1	—
8426 99	— — altri :			
8426 99 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8426 99 90	— — — altri	14	4,1	—
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento :			
8427 10	— Carrelli semoventi a motore elettrico :			
8427 10 10	— — che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	16	4,9	p/st
8427 10 90	— — altri	16	4,9	p/st
8427 20	— altri carrelli semoventi :			
	— — che sollevano ad un'altezza di 1 m o più :			
8427 20 11	— — — Carrelli-stivatori per ogni terreno	16	4,9	p/st
8427 20 19	— — — altri	16	4,9	p/st
8427 20 90	— — — altri	16	4,9	p/st
8427 90 00	— altri carrelli	14	4,1	p/st
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio : ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) :			
8428 10	— Ascensori e montacarichi :			
8428 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 10 91	— — — elettrici	14	4,1	—
8428 10 99	— — — altri	14	4,1	—
8428 20	— Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici :			
8428 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 20 30	— — — appositamente costruiti per l'agricoltura	14	4,1	—
	— — — altri :			
8428 20 91	— — — — per prodotti alla rinfusa	14	4,1	—
8428 20 99	— — — — altri	14	4,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci :			
8428 31 00	— — appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei . .	14	4,1	—
8428 32 00	— — altri, a benna	14	4,1	—
8428 33	— — altri, a nastro o a cinghia :			
8428 33 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8428 33 90	— — — altri	14	4,1	—
8428 39	— — altri :			
8428 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — — altri :			
8428 39 91	— — — — Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	14	4,1	—
8428 39 99	— — — — altri	14	4,1	—
8428 40 00	— Scale meccaniche e marciapiedi mobili	14	4,1	—
8428 50 00	— Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotale	14	4,1	—
8428 60 00	— Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	14	4,1	—
8428 90	— altre macchine ed apparecchi :			
8428 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 90 30	— — — Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14	5,6	—
	— — — altri :			
8428 90 50	— — — — Infornatrici per altiforni e per forni industriali; manipolatori di forgia	14	4,1	—
	— — — — Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura :			
8428 90 71	— — — — — costruiti per essere portati su trattori agricoli	14	4,1	—
8428 90 79	— — — — — altri	14	4,1	—
	— — — — altri :			
8428 90 91	— — — — — Spalatrici e ammassatrici meccaniche	14	4,1	—
8428 90 99	— — — — — altri	14	4,1	—
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi :			
	— Apripista (bulldozers, angledozers) :			
8429 11 00	— — su cingoli	15	6,5	p/st
8429 19 00	— — altri	15	6,5	p/st
8429 20 00	— Livellatrici	15	6,5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8429 30 00	— Ruspe spianatrici	15	5,8	p/st
8429 40	— Compattatori e rulli compressori :			
	— — Rulli compressori :			
8429 40 10	— — — Rulli a vibrazioni	13	3,8	p/st
	— — — altri :			
8429 40 31	— — — — costruite per assestare il suolo per mezzo di pneumatici	13	3,8	p/st
8429 40 39	— — — — altri	13	3,8	p/st
8429 40 90	— — Compattatori	15	6,5	p/st
	— Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici :			
8429 51	— — Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale :			
8429 51 10	— — — Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	15	6	—
8429 51 90	— — — altri	15	6	—
8429 52 00	— — Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	15	6,5	p/st
8429 59 00	— — altri	15	6,5	p/st
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve :			
8430 10 00	— Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	15	5,1	p/st
8430 20 00	— Spazzaneve	15	5,1	p/st
	— Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie :			
8430 31 00	— — semoventi	15	6,5	—
8430 39 00	— — altre	14	4,1	—
	— altre macchine di sondaggio o di perforazione :			
8430 41 00	— — semoventi	15	6,5	—
8430 49 00	— — altre	9	2,9	—
8430 50 00	— altre macchine ed apparecchi, semoventi	15	6,5	—
	— altre macchine ed apparecchi, non semoventi :			
8430 61 00	— — Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	14	4,1	p/st
8430 62 00	— — Ruspe spianatrici	14	4,1	p/st
8430 69 00	— — altri	14	4,1	—
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 :			
8431 10 00	— di macchine o apparecchi della voce 8425	14	4,1	—
8431 20 00	— di macchine o apparecchi della voce 8427	20	5,3	—
	— di macchine o apparecchi della voce n. 8428 :			
8431 31 00	— — di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	14	4,1	—
8431 39	— — altre :			
8431 39 10	— — — di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30	14	5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8431 39 90	— — — altre	14	4,1	—
	— di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430 :			
8431 41 00	— — Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatori), pale, tenaglie e pinze . .	15	5,3	—
8431 42 00	— — Lame di apripista	15	5,8	—
8431 43 00	— — Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	9	2,9	—
8431 49	— — altre :			
8431 49 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	5,2	—
8431 49 80	— — — altri	15	5,2	—
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi :			
8432 10	— Aratri :			
8432 10 10	— — a vomeri	11	3,5	p/st
8432 10 90	— — altri	11	3,5	p/st
	— Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecalvo, sarchiatrici e zappatrici :			
8432 21 00	— — Erpici a dischi (polverizzatori)	11	3,5	p/st
8432 29	— — altri :			
8432 29 10	— — — Scarificatori e coltivatori	11	3,5	p/st
8432 29 30	— — — Erpici	11	3,5	p/st
8432 29 50	— — — Motozappatrici	11	3,5	p/st
8432 29 90	— — — altri	11	3,5	p/st
8432 30	— Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici :			
	— — Seminatrici :			
8432 30 11	— — — di precisione, a comando centrale	11	3,5	p/st
8432 30 19	— — — altre	11	3,5	p/st
8432 30 90	— — Piantatrici e trapiantatrici	11	3,5	p/st
8432 40	— Spanditori di letame e distributori di concimi :			
8432 40 10	— — di concimi minerali o chimici	11	3,5	p/st
8432 40 90	— — altri	11	3,5	p/st
8432 80 00	— altre macchine, apparecchi e congegni	11	3,5	—
8432 90	— Parti :			
8432 90 10	— — Vomeri di aratri	11	3,5	—
	— — altre :			
8432 90 91	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	11	3,5	—
8432 90 99	— — — altre	11	3,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 :			
	— Tosatrici da prato :			
8433 11	— — a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale :			
8433 11 10	— — — elettrici	11	3,5	p/st
	— — — altre :			
	— — — — semoventi :			
8433 11 51	— — — — — munite d'un sedile	11	3,5	p/st
8433 11 59	— — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 11 90	— — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 19	— — altre :			
	— — — con motore :			
8433 19 10	— — — — elettrico	11	3,5	p/st
	— — — — altre :			
	— — — — — semoventi :			
8433 19 51	— — — — — — munite di un sedile	11	3,5	p/st
8433 19 59	— — — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 19 70	— — — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 19 90	— — — — — senza motore	11	3,5	p/st
8433 20	— Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore :			
8433 20 10	— — Motofalciatrici	11	3,5	p/st
	— — altre :			
	— — — costruite per essere trainate o portate da trattori :			
8433 20 51	— — — — con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale	11	3,5	p/st
8433 20 59	— — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 20 90	— — — — — altre	11	3,5	p/st
8433 30	— altre macchine ed apparecchi da fienagione :			
8433 30 10	— — Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	11	3,5	p/st
8433 30 90	— — altri	11	3,5	p/st
8433 40	— Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici :			
8433 40 10	— — Presse raccogliatrici	11	3,5	p/st
8433 40 90	— — altre	11	3,5	p/st
	— altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura :			
8433 51 00	— — Mietitrici-trebbiatrici	11	3,5	p/st
8433 52 00	— — altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	11	3,5	p/st
8433 53	— — Macchine per la raccolta di radici o tuberi :			
8433 53 10	— — — Macchine per la raccolta delle patate	11	3,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8433 53 30	— — — Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	11	3,5	p/st
8433 53 90	— — — altre	11	3,5	p/st
8433 59	— — — altre :			
	— — — Falcitrinciacaricatrici :			
★ 8433 59 11	— — — — semoventi	11	3,5	p/st
★ 8433 59 19	— — — — altre	11	3,5	p/st
★ 8433 59 30	— — — Vendemmiatrici	11	3,5	p/st
★ 8433 59 80	— — — altre	11	3,5	p/st
8433 60	— Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli :			
8433 60 10	— — Macchine per selezionare uova	11	3,5	p/st
8433 60 90	— — altre	11	3,5	—
8433 90 00	— Parti	11	3,5	—
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte :			
8434 10 00	— Mungitrici	11	4,1	—
8434 20 00	— Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	11	4,1	—
8434 90 00	— Parti	11	4,1	—
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili :			
8435 10	— Macchine ed apparecchi :			
8435 10 10	— — Presse e torchi	12	4	—
8435 10 90	— — altri	12	4	—
8435 90 00	— Parti	12	4	—
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura :			
8436 10	— Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali :			
8436 10 10	— — Frantoio ed altri mulini per cereali, fave, piselli e prodotti simili	12	3,8	p/st
8436 10 90	— — altri	12	3,8	—
	— Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici :			
8436 21 00	— — Incubatrici ed allevatrici	12	3,8	—
8436 29 00	— — altri	12	3,8	—
8436 80	— altre macchine ed apparecchi :			
★ 8436 80 10	— — per la silvicoltura	12	3,8	p/st
	— — altre :			
★ 8436 80 91	— — — Abbeveratoi automatici	12	3,8	p/st
★ 8436 80 99	— — — altre	12	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Parti :			
8436 91 00	— di macchine o apparecchi per l'avicoltura	12	3,8	—
8436 99 00	— altre	12	3,8	—
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria :			
8437 10 00	— Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	12	3,7	p/st
8437 80 00	— altre macchine ed apparecchi	13	4,6	—
8437 90 00	— Parti	12	3,7	—
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali :			
8438 10	— Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari :			
8438 10 10	— — per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	13	3,8	—
8438 10 90	— — per la fabbricazione di paste alimentari	13	3,8	—
8438 20 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	13	3,8	—
8438 30 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	13	3,8	—
8438 40 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	13	3,8	—
8438 50 00	— Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	13	3,8	—
8438 60 00	— Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi . . .	13	3,8	—
8438 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8438 80 10	— — per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	13	3,8	—
	— — altri :			
8438 80 91	— — — per la preparazione o la fabbricazione di bevande	13	3,8	—
8438 80 99	— — — altri	13	3,8	—
8438 90 00	— Parti	13	3,8	—
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone :			
8439 10 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	14	4,1	—
8439 20 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone . . .	12	3,8	—
8439 30 00	— Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	14	4,1	—
	— Parti :			
8439 91	— di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche :			
8439 91 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8439 91 90	— — — altre	14	4,1	—
8439 99	— — altre :			
8439 99 10	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	13	3,9	—
8439 99 90	— — — altre	13	3,9	—
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli :			
8440 10	— Macchine ed apparecchi :			
8440 10 10	— — Piegatrici	11	3,5	—
8440 10 20	— — Raccoglitori	11	3,5	—
8440 10 30	— — Cucitrici e graffatrici	11	3,5	—
8440 10 40	— — Macchine per rilegare con colla	11	3,5	—
8440 10 90	— — altre	11	3,5	—
8440 90 00	— Parti	11	3,5	—
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo :			
8441 10	— Tagliatrici :			
8441 10 10	— — Tagliatrici-avvolgitrici	13	3,8	—
8441 10 20	— — Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	13	3,8	—
8441 10 30	— — Tagliere-rafilatrici	13	3,8	—
8441 10 90	— — altre	13	3,8	—
8441 20 00	— Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	13	3,8	—
8441 30 00	— Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	13	3,8	—
8441 40 00	— Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	13	3,8	—
8441 80 00	— altre macchine ed apparecchi	13	3,8	—
8441 90	— Parti :			
8441 90 10	— — di tagliatrici	13	3,8	—
8441 90 90	— — altre	13	3,8	—
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati) :			
8442 10 00	— Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	13	4,1	p/st
8442 20	— Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere :			
8442 20 10	— — Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	6	2,2	p/st
8442 20 90	— — altri	13	4,1	p/st
8442 30 00	— altre macchine, apparecchi o materiale	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8442 40 00	— Parti di macchine, apparecchi o materiale	14	4,1	—
8442 50	— Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati) :			
	— — con originale grafico :			
★ 8442 50 21	— — — per la stampa con matrice a rilievo	15	4,5	—
★ 8442 50 23	— — — per la stampa con matrice piana	15	4,5	—
★ 8442 50 29	— — — altri	15	4,5	—
★ 8442 50 80	— — altri	15	4,5	—
8443	Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie :			
	— Macchine ed apparecchi per la stampa in offset :			
8443 11 00	— — alimentati a bobine	11	3	p/st
8443 12 00	— — alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio) .	11	3	p/st
8443 19	— — altri :			
	— — — alimentati a foglio :			
★ 8443 19 10	— — — — usati	11	3	p/st
	— — — — nuovi, per foglio di formato :			
★ 8443 19 31	— — — — — 52 × 74 cm o meno	11	3	p/st
★ 8443 19 35	— — — — — più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	11	3	p/st
★ 8443 19 39	— — — — — più di 74 × 107 cm	11	3	p/st
8443 19 90	— — — altri	11	3	p/st
	— Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici :			
8443 21 00	— — alimentati a bobine	11	3	p/st
8443 29 00	— — altri	11	3	p/st
8443 30 00	— Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	11	3	p/st
8443 40 00	— Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	11	3	p/st
8443 50	— altre macchine ed apparecchi per la stampa :			
★ 8443 50 20	— — per la stampa delle materie tessili	11	3	p/st
★ 8443 50 80	— — altri	11	3	p/st
8443 60 00	— Macchine ausiliarie	13	3	—
8443 90	— Parti :			
8443 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	11	3	—
8443 90 90	— — altre	11	3	—
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali :			
8444 00 10	— Macchine per la filatura	12	3,8	p/st
8444 00 90	— altre	12	3,8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 :			
	— Macchine per la preparazione delle materie tessili :			
8445 11 00	— — Carde	12	3,8	p/st
8445 12 00	— — Pettinatrici	12	3,8	p/st
8445 13 00	— — Banchi a fusi	12	3,8	p/st
8445 19 00	— — altre	12	3,8	p/st
8445 20 00	— Macchine per la filatura delle materie tessili	12	3,8	—
8445 30	— Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili :			
8445 30 10	— — per l'accoppiamento delle materie tessili	12	3,8	p/st
8445 30 90	— — per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	12	3,8	p/st
8445 40 00	— Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	12	3,8	p/st
8445 90 00	— altre	13	3,8	p/st
8446	Telai per tessitura :			
8446 10 00	— per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	11	3,5	p/st
	— per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta :			
8446 21 00	— — a motore	11	3,5	p/st
8446 29 00	— — altri	11	3,5	p/st
8446 30 00	— per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	11	3,5	p/st
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted :			
	— Telai per maglieria, circolari :			
8447 11	— — con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm :			
★ 8447 11 10	— — — funzionanti con aghi a linguetta	13	4,4	p/st
★ 8447 11 90	— — — altri	13	4,4	p/st
8447 12	— — con cilindro di diametro superiore a 165 mm :			
★ 8447 12 10	— — — funzionanti con aghi a linguetta	13	4,4	p/st
★ 8447 12 90	— — — altri	13	4,4	p/st
8447 20	— Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia :			
8447 20 10	— — a mano	13	4,4	p/st
	— — altri :			
★ 8447 20 92	— — — Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	13	4,4	p/st
★ 8447 20 98	— — — altri	13	4,4	p/st
8447 90 00	— altre	10	3,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):			
	— Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:			
8448 11 00	— — Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	12	3,8	—
8448 19 00	— — altri	12	3,8	—
8448 20	— Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:			
8448 20 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	12	3,8	—
8448 20 90	— — altre	12	3,8	—
	— Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:			
8448 31 00	— — Guarniture per carde	12	3,8	—
8448 32 00	— — di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	12	3,8	—
8448 33	— — Fusi e loro alette, anelli e cursori:			
8448 33 10	— — — Fusi e loro alette	12	3,8	—
8448 33 90	— — — Anelli e cursori	12	3,8	—
8448 39 00	— — altri	12	3,8	—
	— Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:			
8448 41 00	— — Navette	12	3,8	—
8448 42 00	— — Pettini, licci e quadri di licci	12	3,8	—
8448 49 00	— — altri	12	3,8	—
	— Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:			
8448 51	— — Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:			
8448 51 10	— — — Platine	12	3,8	—
8448 51 90	— — — altri	12	3,8	—
8448 59 00	— — altri	12	3,8	—
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare :			
	— Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg :			
8450 11	— — Macchine completamente automatiche :			
	— — — di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg :			
★ 8450 11 11	— — — — a caricamento frontale	19	5,1	p/st
★ 8450 11 19	— — — — a caricamento dall'alto	19	5,1	p/st
8450 11 90	— — — di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	19	5,1	p/st
8450 12 00	— — altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	19	5,1	p/st
8450 19 00	— — altre	19	5,1	p/st
8450 20 00	— Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	13	3,8	p/st
8450 90 00	— Parti	19	5,1	—
8451	Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti :			
8451 10 00	— Macchine per pulire a secco	13	3,8	—
	— Macchine per asciugare :			
8451 21	— — di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg :			
8451 21 10	— — — di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	13	3,8	—
8451 21 90	— — — di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	13	3,8	—
8451 29 00	— — altre	13	3,8	—
8451 30	— Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio :			
	— — a riscaldamento elettrico, di potenza :			
8451 30 10	— — — inferiore o uguale a 2 500 W	16	4,6	p/st
★ 8451 30 30	— — — superiore a 2 500 W	16	4,6	p/st
★ 8451 30 80	— — altre	16	4,6	p/st
8451 40 00	— Macchine per lavare, imbianchire o tingere	13	3,8	—
8451 50 00	— Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	13	3,8	—
8451 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8451 80 10	— — Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	13	3,8	—
★ 8451 80 30	— — Macchine per apprettare o rifinire	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
★ 8451 80 80	— — altri	13	3,8	—
8451 90 00	— Parti	13	3,8	—
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire :			
8452 10	— Macchine per cucire di tipo domestico :			
	— — Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore :			
8452 10 11	— — — Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU	12	6	p/st
8452 10 19	— — — altre	12	—	p/st
8452 10 90	— — altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	12	4,4	p/st
	— altre macchine per cucire :			
8452 21 00	— — Unità automatiche	12	4,4	p/st
8452 29 00	— — altre	12	4,4	p/st
8452 30 00	— Aghi per macchine per cucire	14	4,9	—
8452 40 00	— Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	12	5,8	—
8452 90 00	— altre parti di macchine per cucire	12	5,8	—
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire :			
8453 10 00	— Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	13	4,1	—
8453 20 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	13	4,1	—
8453 80 00	— altre macchine ed apparecchi	13	4,1	—
8453 90 00	— Parti	13	4,1	—
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie :			
8454 10 00	— Convertitori	13	3,8	—
8454 20	— Lingottiere e secchie di colata :			
	— — Lingottiere :			
8454 20 11	— — — di ghisa	13	3,8	—
8454 20 19	— — — altre	13	3,8	—
8454 20 90	— — Secchie di colata	13	3,8	—
8454 30	— Macchine per colare (gettare) :			
8454 30 10	— — Macchine per colare sotto pressione	13	3,8	—
8454 30 90	— — altre	13	3,8	—
8454 90 00	— Parti	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri :			
8455 10 00	— Laminatoi per tubi	13	4,9	—
	— altri laminatoi :			
8455 21 00	— — Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	13	4,9	—
8455 22 00	— — Laminatoi a freddo	13	4,9	—
8455 30	— Cilindri di laminatoi :			
8455 30 10	— — di ghisa	13	4,9	—
	— — di acciaio fucinato :			
8455 30 31	— — — Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo . .	13	4,9	—
8455 30 39	— — — Cilindri di lavoro a freddo	13	4,9	—
8455 30 90	— — di getti di acciaio	13	4,9	—
8455 90 00	— altre parti	13	4,9	—
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma :			
8456 10 00	— operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	15	5,1	p/st
8456 20 00	— operanti con ultrasuoni	15	4,4	p/st
8456 30	— operanti per elettroerosione :			
	— — a comando numerico :			
★ 8456 30 11	— — — con filo	15	4,4	p/st
★ 8456 30 19	— — — altre	15	4,4	p/st
★ 8456 30 90	— — altre	15	4,4	p/st
8456 90 00	— altre	15	4,4	p/st
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli :			
8457 10	— Centri di lavorazione :			
★ 8457 10 10	— — orizzontali	10	5	p/st
★ 8457 10 90	— — altri	10	5	p/st
8457 20 00	— Macchine a posto fisso	10	5	p/st
8457 30 00	— Macchine a stazioni multiple	10	5	p/st
8458	Torni che operano con asportazione di metallo :			
	— Torni orizzontali :			
8458 11	— — a comando numerico :			
8458 11 10	— — — Torni paralleli, torni a utensili multipli e torni per riprodurre	10	5	p/st
	— — — altri :			
8458 11 91	— — — — Torni automatici e torni a revolver o a torretta	10	5	p/st
8458 11 99	— — — — altri	10	5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8458 19	— — altri :			
8458 19 10	— — — Torni paralleli, torni a utensili multipli e torni per riprodurre	10	4,9	p/st
	— — — altri :			
8458 19 91	— — — — Torni automatici e torni a revolver o a torretta	10	4,9	p/st
8458 19 99	— — — — altri	10	4,9	p/st
	— altri torni :			
8458 91	— — a comando numerico :			
8458 91 10	— — — Torni verticali	10	5	p/st
8458 91 90	— — — altri	10	5	p/st
8458 99	— — altri :			
8458 99 10	— — — Torni verticali	10	4,9	p/st
8458 99 90	— — — altri	10	4,9	—
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia esclusi i torni della voce 8458 :			
8459 10 00	— Unità di lavorazione con guida di scorrimento	10	5,1	p/st
	— altre foratrici :			
8459 21	— — a comando numerico :			
8459 21 10	— — — radiali	10	5	p/st
	— — — altre :			
8459 21 91	— — — — a più mandrini	10	5	p/st
8459 21 99	— — — — altre	10	5	p/st
8459 29	— — altre :			
8459 29 10	— — — radiali	12	5,3	p/st
	— — — altri :			
8459 29 91	— — — — a più mandrini	12	5,3	p/st
8459 29 99	— — — — altre	12	5,3	p/st
	— altre alesatrici-fresatrici :			
8459 31 00	— — a comando numerico	8	4,2	p/st
8459 39 00	— — altre	8	3	p/st
8459 40	— altre alesatrici :			
8459 40 10	— — a comando numerico	8	4,2	p/st
8459 40 90	— — altre	8	3	p/st
	— Fresatrici a mensola :			
8459 51 00	— — a comando numerico	10	5	p/st
8459 59 00	— — altre	12	5,3	p/st
	— altre fresatrici :			
8459 61	— — a comando numerico :			
8459 61 10	— — — Fresatrici per utensili	10	5	p/st
	— — — altre :			
8459 61 91	— — — — Fresatrici-piallatrici	10	5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8459 61 99	— — — — altre	10	5	p/st
8459 69	— — — — altre :			
8459 69 10	— — — — Fresatrici per utensili	12	5,3	p/st
	— — — — altre :			
8459 69 91	— — — — Fresatrici-piallatrici	12	5,3	p/st
8459 69 99	— — — — altre	12	5,3	p/st
8459 70 00	— Filettrici o maschiatrici	9	4,9	p/st
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 :			
	— Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :			
8460 11 00	— — a comando numerico	10	5	p/st
8460 19 00	— — — — altre	10	4,9	p/st
	— — — — altre macchine per rettificare, il cui posizionamento, in uno qualsiasi degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :			
8460 21	— — — — a comando numerico :			
8460 21 10	— — — — per superfici cilindriche	10	5	p/st
8460 21 90	— — — — altre	10	5	p/st
8460 29	— — — — altre :			
8460 29 10	— — — — per superfici cilindriche	10	4,9	p/st
8460 29 90	— — — — altre	10	4,9	p/st
	— Macchine per affilare :			
8460 31 00	— — a comando numerico	4	2,5	p/st
8460 39 00	— — — — altre	4	2,2	p/st
8460 40 00	— Macchine per levigare o smerigliare	10	4,9	p/st
8460 90	— — — — altre :			
8460 90 10	— — — — il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	10	4,9	p/st
8460 90 90	— — — — altre	4	2,2	p/st
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove :			
8461 10 00	— Macchine per piallare	8	5	p/st
8461 20 00	— Macchine per limare e per sbozzare	6	2,5	p/st
8461 30 00	— Macchine per brocciare	6	2,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8461 40	— Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi :			
	— — Macchine per tagliare gli ingranaggi :			
	— — — per tagliare ingranaggi cilindrici :			
8461 40 11	— — — — a comando numerico	10	4,9	p/st
8461 40 19	— — — — altre	10	4,9	p/st
	— — — per tagliare altri ingranaggi :			
8461 40 31	— — — — a comando numerico	6	3,5	p/st
8461 40 39	— — — — altre	6	3,5	p/st
	— — Macchine per rifinire gli ingranaggi :			
	— — — il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :			
8461 40 71	— — — — a comando numerico	10	5	p/st
8461 40 79	— — — — altre	10	5	p/st
8461 40 90	— — — altre	4	2,2	p/st
8461 50	— Macchine per segare o troncare :			
	— — Segatrici :			
8461 50 11	— — — a sega circolare	6	2,2	p/st
8461 50 19	— — — altre	6	2,2	p/st
8461 50 90	— — Troncatrici	6	2,2	p/st
8461 90 00	— altre	9	4,9	p/st
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesole, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate :			
8462 10	— Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli :			
8462 10 10	— — a comando numerico	6	4,4	p/st
8462 10 90	— — altre	6	2,5	p/st
	— Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici :			
8462 21	— — a comando numerico :			
8462 21 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	4	p/st
8462 21 90	— — — altre	8	4	p/st
8462 29	— — altre :			
8462 29 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	2,5	p/st
	— — — altre :			
8462 29 91	— — — — idrauliche	8	2,5	p/st
8462 29 99	— — — — altre	8	2,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice :			
8462 31	— — a comando numerico :			
8462 31 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	4	p/st
8462 31 90	— — — altre	8	4	p/st
8462 39	— — altre :			
8462 39 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	2,5	p/st
	— — — altre :			
8462 39 91	— — — — idrauliche	8	2,5	p/st
8462 39 99	— — — — altre	8	2,5	p/st
	— Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate :			
8462 41	— — a comando numerico :			
8462 41 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	4	p/st
8462 41 90	— — — altre	8	4	p/st
8462 49	— — altre :			
8462 49 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti	8	2,5	p/st
8462 49 90	— — — altre	8	2,5	p/st
	— altre :			
8462 91	— — Presse idrauliche :			
8462 91 10	— — — Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro	15	4,4	p/st
	— — — altre :			
8462 91 50	— — — — a comando numerico	12	5,5	p/st
	— — — — altre :			
8462 91 91	— — — — — per la fabbricazione di ribadini, bulloni e viti	12	5	p/st
8462 91 99	— — — — — altre	12	5	p/st
8462 99	— — altre :			
8462 99 10	— — — Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro	15	4,4	p/st
	— — — altre :			
8462 99 50	— — — — a comando numerico	12	5,5	p/st
	— — — — altre :			
8462 99 91	— — — — — per la fabbricazione di ribadini, bulloni e viti	12	5	p/st
8462 99 99	— — — — — altre	12	5	p/st
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia :			
8463 10	— Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili :			
8463 10 10	— — Trafilatrici per fili	9	4,9	p/st
8463 10 90	— — altre	9	4,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8463 20 00	— Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	9	4,9	p/st
8463 30 00	— Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	9	4,9	p/st
8463 90	— altre :			
8463 90 10	— — per la lavorazione di prodotti piatti	9	4,9	p/st
8463 90 90	— — altre	9	4,9	p/st
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro :			
8464 10 00	— Macchine per segare	13	3,8	p/st
8464 20	— Macchine per molare o levigare :			
	— — per la lavorazione del vetro :			
8464 20 11	— — — dei vetri d'ottica	13	3,8	p/st
8464 20 19	— — — altre	13	3,8	—
8464 20 90	— — altre	13	3,8	—
8464 90 00	— altre	13	3,8	—
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili :			
8465 10	— Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni :			
8465 10 10	— — con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinare)	11	5,8	p/st
8465 10 90	— — senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	11	5,8	p/st
	— altre :			
8465 91	— — Macchine per segare :			
★ 8465 91 10	— — — a nastro	11	5,8	p/st
★ 8465 91 20	— — — Seghe circolari	11	5,8	p/st
★ 8465 91 90	— — — altre	11	5,8	p/st
8465 92 00	— — Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	11	5,8	p/st
8465 93 00	— — Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	11	5,8	p/st
8465 94 00	— — Macchine per curvare o montare	11	5,8	p/st
8465 95 00	— — Foratrici o mortasatrici	11	5,8	p/st
8465 96 00	— — Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	11	5,8	p/st
8465 99	— — altre :			
8465 99 10	— — — Torni	11	5,8	p/st
8465 99 90	— — — altre	11	5,8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie :			
8466 10	— Portautensili e filiere a scatto automatico :			
	— — Portautensili :			
8466 10 10	— — — Mandrini, pinze e con morse	8	2,9	—
	— — — altri :			
8466 10 31	— — — — per torni	8	2,9	—
8466 10 39	— — — — altri	8	2,9	—
8466 10 90	— — Filiere a scatto automatico	8	2,9	—
8466 20	— Portapezzi :			
8466 20 10	— — Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	8	2,9	—
	— — altri :			
8466 20 91	— — — per torni	8	2,9	—
8466 20 99	— — — altri	8	2,9	—
8466 30 00	— Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	8	2,9	—
	— altri :			
8466 91	— — per macchine della voce 8464 :			
8466 91 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	8	2,9	—
8466 91 80	— — — altri	8	2,9	—
8466 92	— — per macchine della voce 8465 :			
8466 92 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	8	2,9	—
8466 92 80	— — — altri	8	2,9	—
8466 93	— — per macchine delle voci da 8456 a 8461 :			
8466 93 20	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	8	2,9	—
8466 93 80	— — — altri	8	2,9	—
8466 94 00	— — per macchine delle voci 8462 o 8463	8	2,9	—
8467	Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano :			
	— Pneumatici :			
8467 11	— — rotativi (anche a percussione) :			
8467 11 10	— — — per la lavorazione dei metalli	13	3	—
8467 11 90	— — — altri	13	3	—
8467 19	— — altri :			
8467 19 10	— — — Vibratori per calcestruzzo	13	3	p/st
8467 19 90	— — — altri	13	3	—
	— altri utensili :			
8467 81 00	— — Troncatrici a catena	13	3	p/st
8467 89 00	— — altri	13	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Parti :			
8467 91 00	— di troncatrici a catena	13	3	—
8467 92 00	— di utensili pneumatici	13	3	—
8467 99 00	— altre	13	3	—
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale :			
8468 10 00	— Cannelli a mano	12	3,8	—
8468 20 00	— altre macchine ed apparecchi a gas	12	3,8	—
8468 80 00	— altre macchine ed apparecchi	15	4,4	—
8468 90 00	— Parti	12	3,8	—
8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi :			
8469 10 00	— Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi . .	16	4,6	p/st
	— altre macchine da scrivere, elettriche :			
8469 21 00	— di peso inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso	16	4,6	p/st
8469 29 00	— altre	16	4,6	p/st
	— altre macchine da scrivere, non elettriche :			
8469 31 00	— di peso, inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso	16	4,6	p/st
8469 39 00	— altre	16	4,6	p/st
8470	Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa :			
8470 10 00	— Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia esterna	14	12	p/st
	— altre macchine calcolatrici, elettroniche :			
8470 21 00	— con dispositivo stampante	14	12	p/st
8470 29 00	— altre	14	12	p/st
8470 30 00	— altre macchine calcolatrici	12	4,1	p/st
8470 40 00	— Macchine contabili	12	4,1	p/st
8470 50 00	— Registratori di cassa	12	4,1	p/st
8470 90 00	— altre	12	4,1	p/st
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :			
8471 10	— Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride :			
8471 10 10	— destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	11	esenzione	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8471 10 90	— — altre	11	4,9	p/st
8471 20	— Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita :			
8471 20 10	— — destinate ad aeromobili civili (1)	11	esenzione	p/st
	— — altre :			
8471 20 20	— — — di peso inferiore o uguale a 10 kg	11	4,9	p/st
8471 20 80	— — — di peso superiore a 10 kg	11	4,9	p/st
	— altre :			
8471 91	— — Unità per l'elaborazione dell'informazione numeriche, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti : unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita :			
8471 91 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1)	11	esenzione	p/st
8471 91 80	— — — altre	11	4,9	p/st
8471 92	— — Unità di entrata o di uscita, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria :			
8471 92 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1)	11	esenzione	p/st
	— — — altre :			
★ 8471 92 20	— — — — Stampanti	11	4,9	p/st
★ 8471 92 40	— — — — Tastiere	11	4,9	p/st
★ 8471 92 80	— — — — altre	11	4,9	p/st
8471 93	— — Unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema :			
8471 93 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1)	11	esenzione	p/st
	— — — altre :			
8471 93 40	— — — — Unità di memoria centrali	11	4,9	p/st
	— — — — altre :			
	— — — — — Unità di memoria a dischi :			
8471 93 51	— — — — — ottiche, comprese le magneto-ottiche	11	4,9	p/st
8471 93 59	— — — — — altre	11	4,9	p/st
8471 93 60	— — — — — Unità di memoria a nastri	11	4,9	p/st
8471 93 90	— — — — — altre	11	4,9	p/st
8471 99	— — altre :			
8471 99 10	— — — Unità periferiche	11	4,9	p/st
★ 8471 99 80	— — — altre	11	4,9	p/st
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio : duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggirare] :			
8472 10 00	— Duplicatori	15	4,4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8472 20 00	— Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16	4,6	p/st
8472 30 00	— Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	15	4,4	p/st
8472 90	— altre :			
8472 90 10	— — Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	15	4,4	p/st
8472 90 90	— — altre	15	4,4	—
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 :			
8473 10	— Parti ed accessori di macchine della voce 8469 :			
8473 10 10	— — Assiemaggi elettronici	12	4	—
8473 10 90	— — Altri	12	4	—
	— Parti ed accessori di macchine della voce 8470 :			
8473 21	— — di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29 :			
8473 21 10	— — — Assiemaggi elettronici	14	6,3	—
8473 21 90	— — — altri	14	6,3	—
8473 29	— — altri :			
8473 29 10	— — — Assiemaggi elettronici	12	4	—
8473 29 90	— — — altri	12	4	—
8473 30	— Parti ed accessori di macchine della voce 8471 :			
8473 30 10	— — Assiemaggi elettronici	12	4	—
8473 30 90	— — altri	12	4	—
8473 40	— Parti ed accessori di macchine della voce 8472 :			
8473 40 10	— — Assiemaggi elettronici	12	4	—
8473 40 90	— — altri	12	4	—
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia :			
8474 10 00	— Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	13	3	—
8474 20 00	— Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	13	3	—
	— Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare :			
8474 31 00	— — Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	13	3	—
8474 32 00	— — Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	13	3	—
8474 39 00	— — altri	13	3	—
8474 80 00	— altre macchine ed apparecchi	13	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8474 90	— Parti :			
8474 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	13	3	—
8474 90 90	— — altre	13	3	—
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro :			
8475 10 00	— Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	12	3,8	—
8475 20 00	— Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro	11	3,5	—
8475 90 00	— Parti	11	3,5	—
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio : francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola :			
	— Macchine :			
8476 11	— — con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione :			
8476 11 10	— — — per derrate alimentari o per bevande in confezioni chiuse	13	3,8	p/st
8476 11 90	— — — altre	13	3,8	p/st
8476 19	— — altre :			
8476 19 10	— — — per sigarette	13	3,8	p/st
8476 19 90	— — — altre	13	3,8	p/st
8476 90 00	— Parti	13	3,8	—
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
8477 10 00	— Formatrici ad iniezione	15	4,4	—
8477 20 00	— Estrusori	15	4,4	—
8477 30 00	— Formatrici per soffiaggio	15	4,4	—
8477 40 00	— Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	15	4,4	—
	— altre macchine ed apparecchi per formare o modellare :			
8477 51 00	— — per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	15	4,4	—
8477 59	— — altre :			
8477 59 10	— — — Presse	15	4,4	—
8477 59 90	— — — altre	15	4,4	—
8477 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8477 80 10	— — Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari	15	4,4	—
8477 80 90	— — altri	15	4,4	—
8477 90	— Parti :			
8477 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8477 90 90	— — altre	15	4,4	—
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
8478 10 00	— Macchine ed apparecchi	15	4,4	—
8478 90 00	— Parti	15	4,4	—
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
8479 10 00	— Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi . . .	15	4,4	—
8479 20	— Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali :			
8479 20 10	— — Presse	15	4,4	—
8479 20 90	— — altri	15	4,4	—
8479 30	— Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero :			
8479 30 10	— — Presse	15	4,4	—
8479 30 90	— — altre	15	4,4	—
8479 40 00	— Macchine per fabbricare corde e cavi	12	3,8	p/st
	— altre macchine ed apparecchi :			
8479 81 00	— — per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	15	4,4	—
8479 82 00	— — per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	15	4,4	—
8479 89	— — altri :			
8479 89 10	— — — Merci destinate ad aeromobili civili:			
	Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas;			
	Servomotori meccanici per invertitori di spinta;			
	Impianti igienici speciali;			
	Umidificatori e disumidificatori dell'aria;			
	Servomeccanismi non elettrici;			
	Avviatori non elettrici;			
	Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas;			
	Tergicristalli non elettrici;			
	Regolatori di eliche non elettrici ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8479 89 30	— — — — Sostegno avanzante idraulico per miniere	15	4,4	—
8479 89 50	— — — — Robot industriali ad usi multipli	15	4,4	—
8479 89 60	— — — — Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	15	4,4	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8479 89 80	— — — — altri	15	4,4	—
8479 90	— Parti :			
8479 90 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — altre :			
8479 90 92	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	4,4	—
8479 90 98	— — — altre	15	4,4	—
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche :			
8480 10 00	— Staffe per fonderia	13	3,8	—
8480 20	— Piastre di fondo per forme :			
8480 20 10	— — di ghisa	13	3,8	—
8480 20 90	— — altre	13	3,8	—
8480 30	— Modelli per forme :			
8480 30 10	— — di legno	7	2,9	—
8480 30 90	— — altri	22	8,4	—
	— Forme per metalli o carburi metallici :			
8480 41 00	— — per formare ad iniezione o per compressione	13	3,8	—
8480 49 00	— — altre	13	3,8	—
8480 50 00	— Forme per vetro	13	3,8	—
8480 60 00	— Forme per materie minerali	13	3,8	—
	— Forme per gomma o materie plastiche :			
8480 71 00	— — per formare ad iniezione o per compressione	13	3,8	—
8480 79	— — altre :			
8480 79 10	— — — di ghisa	13	3,8	—
8480 79 90	— — — altre	13	3,8	—
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche :			
8481 10	— Riduttori di pressione :			
	— — di ghisa o di acciaio :			
8481 10 11	— — — combinati con filtri o lubrificatori	15	4,4	—
8481 10 19	— — — altri	15	4,4	—
	— — altri :			
8481 10 91	— — — combinati con filtri o lubrificatori	15	4,4	—
8481 10 99	— — — altri	15	4,4	—
8481 20	— Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche :			
8481 20 10	— — Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	16	4,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8481 20 90	— — Valvole per trasmissioni pneumatiche	16	4,6	—
8481 30	— Valvole di ritegno :			
8481 30 10	— — Valvole per pneumatici e camere d'aria	16	4,6	—
	— — altre :			
8481 30 91	— — — di ghisa o di acciaio	16	4,6	—
8481 30 99	— — — altre	16	4,6	—
8481 40	— Valvole di troppo pieno o di sicurezza :			
8481 40 10	— — di ghisa o di acciaio	16	4,6	—
8481 40 90	— — altre	16	4,6	—
8481 80	— altri oggetti di rubinetteria e organi simili :			
	— — Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria :			
8481 80 11	— — — Mescolatori, mitigatori	16	4,6	—
8481 80 19	— — — altra	16	4,6	—
	— — Valvole per termosifoni di impianti centralizzati :			
8481 80 31	— — — Valvole termostatiche	16	4,6	—
8481 80 39	— — — altre	16	4,6	—
	— — altri :			
	— — — Valvole di regolazione :			
8481 80 51	— — — — di temperatura	16	4,6	—
8481 80 59	— — — — altre	16	4,6	—
	— — — — altri :			
	— — — — Valvole a saracinesca :			
8481 80 61	— — — — — di ghisa	16	4,6	—
8481 80 63	— — — — — di acciaio	16	4,6	—
8481 80 69	— — — — — altre	16	4,6	—
	— — — — Valvole a globo :			
8481 80 71	— — — — — di ghisa	16	4,6	—
8481 80 73	— — — — — di acciaio	16	4,6	—
8481 80 79	— — — — — altre	16	4,6	—
8481 80 81	— — — — Rubinetti a sfera e a maschio	16	4,6	—
8481 80 85	— — — — Valvole a farfalla	16	4,6	—
8481 80 87	— — — — Valvole a membrana	16	4,6	—
8481 80 99	— — — — altre	16	4,6	—
8481 90 00	— Parti	16	4,6	—
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) :			
8482 10	— Cuscinetti a sfere :			
8482 10 10	— — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	18	9	—
8482 10 90	— — altri	18	9	—
8482 20 00	— Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici . . .	18	9	—
8482 30 00	— Cuscinetti a rulli a botte	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8482 40 00	— Cuscinetti ad aghi (a rullini)	18	9	—
8482 50 00	— Cuscinetti a rulli cilindrici	18	9	—
8482 80 00	— altri, compresi, i cuscinetti combinati	18	9	—
	— Parti :			
8482 91	— — Sfere, cilindri, rulli ed aghi :			
8482 91 10	— — — Rulli conici	18	9	—
8482 91 90	— — — altri	18	9	—
8482 99 00	— — altre	18	9	—
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere (« viti a sfere »); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione :			
8483 10	— Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle :			
8483 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Manovelle ed alberi a gomito :			
8483 10 30	— — — — Alberi a gomito composti da più pezzi congiunti	16	4,9	—
	— — — — altri :			
8483 10 41	— — — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	16	4,9	—
8483 10 51	— — — — — di acciaio fucinato	16	4,9	—
8483 10 53	— — — — — di acciaio stampato	16	4,9	—
8483 10 58	— — — — — altri	16	4,9	—
8483 10 90	— — — altri	16	4,9	—
8483 20 00	— Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	16	7	—
8483 30	— Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti :			
8483 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Supporti :			
8483 30 31	— — — — per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	16	7	—
	— — — — altri :			
8483 30 51	— — — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	16	4,9	—
8483 30 59	— — — — — altri	16	4,9	—
8483 30 90	— — — Cuscinetti	16	4,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8483 40	— Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere («viti a sfere»); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia :			
8483 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
8483 40 91	— — — Ingranaggi	16	4,9	—
8483 40 93	— — — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità	16	4,9	—
8483 40 99	— — — altri	16	4,9	—
8483 50	— Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa :			
8483 50 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
8483 50 91	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	16	4,9	—
8483 50 99	— — — altri	16	4,9	—
8483 60	— Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione :			
8483 60 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
8483 60 91	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	16	4,9	—
8483 60 99	— — — altri	16	4,9	—
8483 90	— Parti :			
8483 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altre :			
8483 90 30	— — — Supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	16	7	—
	— — — altre :			
8483 90 92	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	16	4,9	—
8483 90 98	— — — — altre	16	4,9	—
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili :			
8484 10	— Guarnizioni metalloplastiche :			
8484 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8484 10 90	— — altre	14	4,1	—
8484 90	— altre :			
8484 90 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	—
8484 90 90	— — altre	14	4,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche :			
8485 10	— Eliche per navi e loro pale :			
8485 10 10	— — di bronzo	15	4,4	p/st
8485 10 90	— — altre	15	4,4	p/st
8485 90	— altre :			
8485 90 10	— — di ghisa non malleabile	15	4,4	—
8485 90 30	— — di ghisa malleabile	15	4,4	—
	— — di ferro o di acciaio :			
8485 90 51	— — — di getti di acciaio	15	4,4	—
8485 90 53	— — — di ferro o di acciaio fucinati	15	4,4	—
8485 90 55	— — — di ferro o di acciaio stampati	15	4,4	—
8485 90 59	— — — altri	15	4,4	—
8485 90 70	— — di rame	15	4,4	—
8485 90 90	— — altre	15	4,4	—

CAPITOLO 85

**MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO,
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI**

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo :

- a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldarecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
- b) i lavori di vetro della voce 7011;
- c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici :

- a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i triturator ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
- b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8508) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

4. Ai sensi della voce 8534 per « circuiti stampati » si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato », elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio : elementi a semiconduttore).

L'espressione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

5. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come :

A. « Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore », i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;

B. « Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici » :

- a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio : silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c) i microassiemi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

Note complementari

1. Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura ottica mediante fascio laser, che rientrano nella sottovoce 8519 99 10.

2. La sottovoce 8524 10 non comprende i dischi « compacts », che rientrano nella sottovoce 8524 90 10.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni :			
8501 10	— Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W :			
8501 10 10	— — Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	14	8,5	p/st
	— — altri :			
8501 10 91	— — — Motori universali	12	5	p/st
8501 10 93	— — — Motori a corrente alternata	12	5	p/st
8501 10 99	— — — Motori a corrente continua	12	5	p/st
8501 20	— Motori universali di potenza superiore a 37,5 W :			
8501 20 10	— — di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8501 20 90	— — altri	12	5	p/st
	— altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua :			
8501 31	— — di potenza inferiore o uguale a 750 W :			
8501 31 10	— — — Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8501 31 90	— — — altri	12	5	p/st
8501 32	— — di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW :			
8501 32 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 32 91	— — — di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW . . .	12	5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8501 32 99	— — — di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW . . .	12	5	p/st
8501 33	— — di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW :			
8501 33 10	— — — Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 33 91	— — — — Motori di trazione	12	5	p/st
8501 33 99	— — — — altri	12	5	p/st
8501 34	— — di potenza superiore a 375 kW :			
8501 34 10	— — — Generatori destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 34 50	— — — — Motori di trazione	12	5	p/st
	— — — — altri, di potenza :			
8501 34 91	— — — — — superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	12	5	p/st
8501 34 99	— — — — — superiore a 750 kW	12	5	p/st
8501 40	— — altri motori a corrente alternata, monofase :			
8501 40 10	— — di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8501 40 91	— — — di potenza inferiore o uguale a 750 W	12	5	p/st
8501 40 99	— — — di potenza superiore a 750 W	12	5	p/st
	— — altri motori a corrente alternata, polifase :			
8501 51	— — di potenza inferiore o uguale a 750 W :			
8501 51 10	— — — di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ . . .	12	esenzione	p/st
8501 51 90	— — — altri	12	5	p/st
8501 52	— — di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW :			
8501 52 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 52 91	— — — — di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW . . .	12	5	p/st
8501 52 93	— — — — di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW . . .	12	5	p/st
8501 52 99	— — — — di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW . . .	12	5	p/st
8501 53	— — di potenza superiore a 75 kW :			
8501 53 10	— — — di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 53 50	— — — — Motori di trazione	12	5	p/st
	— — — — altri, di potenza :			
8501 53 92	— — — — — superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	12	5	p/st
8501 53 94	— — — — — superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	12	5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8501 53 99	— — — — superiore a 750 kW	12	5	p/st
	— Generatori a corrente alternata (alternatori) :			
8501 61	— — di potenza inferiore o uguale a 75 kVA :			
8501 61 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 61 91	— — — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	12	5	p/st
8501 61 99	— — — — di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA .	12	5	p/st
8501 62	— — di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA :			
8501 62 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8501 62 90	— — — altri	12	5	p/st
8501 63	— — di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA :			
8501 63 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8501 63 90	— — — altri	12	5	p/st
8501 64 00	— — di potenza superiore a 750 kVA	12	5	p/st
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici :			
	— Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) :			
8502 11	— — di potenza inferiore o uguale a 75 kVA :			
8502 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
★ 8502 11 91	— — — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	12	5	p/st
★ 8502 11 99	— — — — di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA .	12	5	p/st
8502 12	— — di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA :			
8502 12 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8502 12 90	— — — altri	12	5	p/st
8502 13	— — di potenza superiore a 375 kVA :			
8502 13 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8502 13 91	— — — — di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	12	5	p/st
8502 13 99	— — — — di potenza superiore a 750 kVA	12	5	p/st
8502 20	— Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) :			
8502 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8502 20 91	— — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	12	5	p/st
8502 20 99	— — — di potenza superiore a 7,5 kVA	12	5	p/st
8502 30	— altri gruppi elettrogeni :			
8502 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
8502 30 91	— — — Turbogeneratori	12	5	p/st
8502 30 99	— — — altri	12	5	p/st
8502 40	— Convertitori rotanti elettrici :			
8502 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	12	esenzione	p/st
8502 40 90	— — altri	12	5	p/st
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 :			
8503 00 10	— Ghiere amagnetiche	15	4,4	—
	— altre :			
8503 00 91	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	4,4	—
8503 00 99	— — altre	15	4,4	—
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio : raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :			
8504 10	— Ballast per lampade o tubi a scarica :			
8504 10 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8504 10 91	— — — Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	16	6,5	p/st
8504 10 99	— — — altri	16	6,5	p/st
	— Trasformatore con dielettrico liquido :			
8504 21 00	— — di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	16	6,5	p/st
8504 22	— — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA :			
8504 22 10	— — — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	16	6,5	p/st
8504 22 90	— — — di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	16	6,5	p/st
8504 23 00	— — di potenza superiore a 10 000 kVA	16	6,5	p/st
	— altri trasformatori :			
8504 31	— — di potenza inferiore o uguale a 1 kVA :			
8504 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1)	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Trasformatori di misura :			
8504 31 31	— — — — — per tensioni	16	6,5	p/st
8504 31 39	— — — — — altri	16	6,5	p/st
8504 31 90	— — — — altri	16	6,5	p/st
8504 32	— — di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA :			
8504 32 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1)	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Trasformatori di misura :			
8504 32 31	— — — — — per tensioni	16	6,5	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8504 32 39	— — — — — altri	16	6,5	p/st
8504 32 90	— — — — — altri	16	6,5	p/st
8504 33	— — di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA :			
8504 33 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8504 33 90	— — — altri	16	6,5	p/st
8504 34 00	— — di potenza superiore a 500 kVA	16	6,5	p/st
8504 40	— Convertitori statici :			
8504 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8504 40 50	— — — Raddrizzatori con semiconduttore policristallino	16	6,5	p/st
	— — — altri :			
8504 40 91	— — — Convertitori specialmente costruiti per la saldatura, senza equipaggiamenti per saldare	16	6,5	p/st
8504 40 93	— — — Caricatori di accumulatori	16	6,5	p/st
	— — — — — altri :			
8504 40 94	— — — — — Raddrizzatori	16	6,5	—
	— — — — — Ondulatori :			
8504 40 96	— — — — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	16	6,5	—
8504 40 97	— — — — — di potenza superiore a 7,5 kVA	16	6,5	—
8504 40 98	— — — — — altri	16	6,5	—
8504 50	— altre bobine di reattanza e di autoinduzione :			
8504 50 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8504 50 90	— — altre	16	6,5	—
8504 90	— Parti :			
	— — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione :			
8504 90 11	— — — Nuclei di ferrite	15	4,4	—
8504 90 19	— — — altre	15	4,4	—
8504 90 90	— — di convertitori statici	15	4,4	—
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche :			
	— Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione :			
8505 11 00	— — di metallo	15	4,4	—
8505 19	— — altri :			
8505 19 10	— — — Calamite permanenti di ferrite agglomerata	15	4,4	—
8505 19 90	— — — altri	15	4,4	—
8505 20 00	— Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	15	4,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8505 30 00	— Teste di sollevamento elettromagnetiche	15	4,4	—
8505 90	— altri, comprese le parti :			
8505 90 10	— — Elettromagneti	15	4,4	—
8505 90 30	— — Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	15	4,4	—
8505 90 90	— — Parti	15	4,4	—
8506	Pile e batterie di pile elettriche :			
	— di volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³ :			
8506 11	— — al diossido di manganese :			
	— — — alcaline :			
8506 11 11	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 11 15	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 11 19	— — — altre	20	8,9	p/st
	— — — altre :			
8506 11 91	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 11 95	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 11 99	— — — altre	20	8,9	p/st
8506 12	— — all'ossido di mercurio :			
8506 12 10	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 12 30	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 12 90	— — — altre	20	8,9	p/st
8506 13	— — all'ossido di argento :			
8506 13 10	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 13 30	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 13 90	— — — altre	20	8,9	p/st
8506 19	— — altre :			
	— — — al litio :			
8506 19 11	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 19 15	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 19 19	— — — altre	20	8,9	p/st
	— — — a zinco-aria :			
8506 19 31	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 19 35	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 19 39	— — — altre	20	8,9	p/st
	— — — altre :			
8506 19 91	— — — Pile cilindriche	20	8,9	p/st
8506 19 95	— — — Pile a bottone	20	8,9	p/st
8506 19 99	— — — altre	20	8,9	p/st
8506 20	— di volume esterno superiore a 300 cm ³ :			
	— — al diossido di manganese :			
8506 20 11	— — — alcaline	20	8,9	p/st
8506 20 19	— — — altre	20	8,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8506 20 20	— all'ossido di mercurio	20	8,9	p/st
8506 20 30	— all'ossido di argento	20	8,9	p/st
8506 20 40	— al litio	20	8,9	p/st
8506 20 50	— a zinco-aria	20	8,9	p/st
8506 20 90	— altre	20	8,9	p/st
8506 90 00	— Parti	20	8,9	—
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare :			
8507 10	— al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone :			
8507 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st
	— — altri :			
	— — — di peso inferiore o uguale a 5 kg :			
8507 10 31	— — — funzionanti con elettrolite liquido	20	6,2	p/st
8507 10 39	— — — altri	20	6,2	p/st
	— — — di peso superiore a 5 kg :			
8507 10 81	— — — funzionanti con elettrolite liquido	20	6,2	p/st
8507 10 89	— — — altri	20	6,2	p/st
8507 20	— altri accumulatori al piombo :			
8507 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st
	— — altri :			
	— — — Accumulatori di trazione :			
8507 20 31	— — — funzionanti con elettrolite liquido	20	6,2	ce/el
8507 20 39	— — — altri	20	6,2	ce/el
	— — — altri :			
8507 20 81	— — — funzionanti con elettrolite liquido	20	6,2	ce/el
8507 20 89	— — — altri	20	6,2	ce/el
8507 30	— al nichel-cadmio :			
8507 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st
	— — altri :			
8507 30 91	— — — ermeticamente chiusi	17	5,1	p/st
	— — — altri :			
8507 30 93	— — — Accumulatori di trazione	17	5,1	ce/el
8507 30 98	— — — altri	17	5,1	ce/el
8507 40	— al nichel-ferro :			
8507 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st
8507 40 90	— — altri	17	5,1	p/st
8507 80	— altri accumulatori :			
8507 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
8507 80 91	— — — Accumulatori idridi al nichel	17	5,1	p/st
8507 80 99	— — — altri	17	5,1	p/st
8507 90	— Parti :			
8507 90 10	— — destinate ad aeromobili civili (1)	20	esenzione	—
	— — altre :			
8507 90 91	— — — Piastre di accumulatori	17	5,6	—
8507 90 93	— — — Separatori	17	5,6	—
8507 90 98	— — — altre	17	5,6	—
8508	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano :			
8508 10	— Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative :			
8508 10 10	— — funzionanti senza una sorgente di energia esterna	14	4,5	p/st
	— — altri :			
8508 10 91	— — — elettropneumatiche	14	4,5	p/st
8508 10 99	— — — altre	14	4,5	p/st
8508 20	— Seghe e troncatrici :			
8508 20 10	— — Troncatrici	14	4,5	p/st
8508 20 30	— — Seghe circolari	14	4,5	p/st
8508 20 90	— — altre	14	4,5	p/st
8508 80	— altri utensili :			
8508 80 10	— — del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili	14	4,5	—
	— — altri :			
8508 80 30	— — — funzionanti senza una sorgente di energia esterna	14	4,5	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Smerigliatrici e levigatrici :			
8508 80 51	— — — — Smerigliatrici angolari	14	4,5	p/st
8508 80 53	— — — — Levigatrici a nastro	14	4,5	p/st
8508 80 59	— — — — altre	14	4,5	p/st
8508 80 70	— — — — Piallatrici	14	4,5	p/st
8508 80 80	— — — — Cesioie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	14	4,5	p/st
8508 80 90	— — — — altri	14	4,5	p/st
8508 90 00	— Parti	14	4,5	—
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico :			
8509 10	— Aspirapolvere :			
8509 10 10	— — per una tensione uguale o superiore a 110 V	19	4	p/st
8509 10 90	— — per una tensione inferiore a 110 V	19	4	p/st
8509 20 00	— Lucidatrici per pavimenti	19	4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8509 30 00	— Trituratori per rifiuti di cucina	19	5,1	p/st
8509 40 00	— Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura .	19	5,1	p/st
8509 80 00	— altri apparecchi	19	5,1	—
8509 90	— Parti :			
8509 90 10	— — di aspirapolvere o di lucidatrici per pavimenti	19	4	—
8509 90 90	— — altre	19	5,1	—
8510	Rasoi e tosatrici con motore elettrico incorporato :			
8510 10 00	— Rasoi	13	4,6	p/st
8510 20 00	— Tosatrici	14	4,1	—
8510 90 00	— Parti	13	4,6	—
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio : magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio : dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :			
8511 10	— Candele di accensione :			
8511 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 10 90	— — altre	20	5,8	—
8511 20	— Magnet; dinamo-magnet, volano-magnet :			
8511 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 20 90	— — altri	18	4,9	—
8511 30	— Distributori; bobine di accensione :			
8511 30 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 30 90	— — altri	20	5,8	—
8511 40	— Avviatori, anche funzionanti come generatori :			
8511 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 40 90	— — altri	14	5,6	—
8511 50	— altri generatori :			
8511 50 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 50 90	— — altri	14	5,6	—
8511 80	— altri apparecchi e dispositivi :			
8511 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8511 80 90	— — altri	20	5,8	—
8511 90 00	— Parti	18	5,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli :			
8512 10	— Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette :			
8512 10 10	— — Gruppo dinamo-proiettore	17	4,9	p/st
	— — altri :			
8512 10 91	— — — Dinamo	17	4,9	p/st
8512 10 99	— — — altri	17	4,9	—
8512 20 00	— altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	17	4,9	—
8512 30 00	— Apparecchi di segnalazione acustica	14	5	—
8512 40 00	— Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	15	5	—
8512 90 00	— Parti	15	4,9	—
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio : a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 :			
8513 10 00	— Lampade	18	7,2	—
8513 90 00	— Parti	18	7,2	—
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche :			
8514 10	— Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) :			
8514 10 10	— — Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	14	4,1	—
	— — altri, di peso :			
8514 10 91	— — — inferiore o uguale a 50 kg	14	4,1	—
8514 10 99	— — — superiore a 50 kg	14	4,1	—
8514 20	— Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche :			
8514 20 10	— — funzionanti ad induzione	14	4,1	—
8514 20 90	— — funzionanti per perdite dielettriche	14	4,1	—
8514 30	— altri forni :			
8514 30 10	— — a raggi infrarossi	14	4,1	—
8514 30 90	— — altri	14	4,1	—
8514 40 00	— altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	14	4,1	—
8514 90	— Parti :			
8514 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,1	—
8514 90 90	— — altre	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati :			
	— Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera :			
8515 11 00	— — Ferri e pistole per brasare	15	5,1	—
8515 19 00	— — altri	15	5,1	—
	— Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza :			
8515 21 00	— — interamente o parzialmente automatici	15	5,1	—
8515 29	— — altri :			
8515 29 10	— — — per saldare di testa	15	5,1	—
8515 29 90	— — — altri	15	5,1	—
	— Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma :			
8515 31 00	— — interamente o parzialmente automatici	15	5,1	—
8515 39	— — altri :			
	— — — a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e :			
8515 39 11	— — — — di un generatore o di un convertitore rotante	15	5,1	—
8515 39 13	— — — — di un trasformatore	15	5,1	—
8515 39 19	— — — — di un convertitore statico	15	5,1	—
8515 39 90	— — — altri	15	5,1	—
8515 80	— altre macchine ed apparecchi :			
	— — per il trattamento dei metalli :			
★ 8515 80 11	— — — per saldare	15	5,1	p/st
★ 8515 80 19	— — — altri	15	5,1	p/st
	— — altri :			
★ 8515 80 91	— — — per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	15	5,1	p/st
★ 8515 80 99	— — — altri	15	5,1	p/st
8515 90 00	— Parti	15	5,1	—
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio : asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :			
8516 10	— Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici :			
	— — Scaldacqua :			
8516 10 11	— — — istantanei	20	5,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8516 10 19	— — — altri	20	5,3	p/st
8516 10 90	— — Scaldatori ad immersione	20	5,3	p/st
	— Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili :			
8516 21 00	— — Radiatori ad accumulazione	21	5,6	p/st
8516 29	— — altri :			
8516 29 10	— — — Radiatori a circolazione di liquido	21	5,6	p/st
8516 29 50	— — — Radiatori per convezione	21	5,6	p/st
	— — — altri :			
8516 29 91	— — — — con ventilatore incorporato	21	5,6	p/st
8516 29 99	— — — — altri	21	5,6	p/st
	— Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani :			
8516 31	— — Asciugacapelli :			
8516 31 10	— — — Caschi asciugacapelli	19	6	p/st
8516 31 90	— — — altri	19	6	p/st
8516 32 00	— — altri apparecchi per parrucchiere	19	6	—
8516 33 00	— — Apparecchi per asciugare le mani	19	5,1	p/st
8516 40	— Ferri da stiro elettrici :			
8516 40 10	— — a vapore	20	6	p/st
8516 40 90	— — altri	20	6	p/st
8516 50 00	— Forni a microonde	19	5,1	p/st
8516 60	— altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti :			
8516 60 10	— — Cucine	19	5,1	p/st
	— — Fornelli (comprese le piastre di cottura) :			
8516 60 51	— — — da fissare	19	5,1	p/st
8516 60 59	— — — altri	19	5,1	p/st
8516 60 70	— — Griglie e girarrosti	19	5,1	p/st
8516 60 80	— — Forni da fissare	19	5,1	p/st
8516 60 90	— — altri	19	5,1	p/st
	— altri apparecchi elettrotermici :			
8516 71 00	— — Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	19	5,1	p/st
8516 72 00	— — Tostapane	19	5,1	p/st
8516 79	— — altri :			
8516 79 10	— — — Scaldapiatti	19	5,1	p/st
★ 8516 79 20	— — — Friggitrici	19	5,1	p/st
★ 8516 79 80	— — — altri	19	5,1	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8516 80	— Resistenze scaldanti :			
8516 80 10	— — accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili (001) ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8516 80 90	— — altre	18	4,9	—
8516 90 00	— Parti	19	5,1	—
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante :			
8517 10 00	— Apparecchi telefonici per abbonati	15	7,5	p/st
8517 20 00	— Telescriventi	15	7,5	—
8517 30 00	— Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia	15	7,5	—
8517 40 00	— altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante	16	4,6	—
	— altri apparecchi :			
8517 81	— — per la telefonia :			
8517 81 10	— — — Citofoni	15	7,5	—
8517 81 90	— — — altri	15	7,5	—
8517 82	— — per la telegrafia :			
8517 82 10	— — — Telecopiatrici (telefax)	15	7,5	p/st
8517 82 90	— — — altri	15	7,5	—
8517 90	— Parti :			
	— — di apparecchi della sottovoce 8517 40 :			
8517 90 11	— — — Assiemaggi elettronici	16	4,6	—
8517 90 19	— — — altre	16	4,6	—
	— — altre :			
	— — — di apparecchi per la telefonia :			
8517 90 81	— — — — Assiemaggi elettronici	15	7,5	—
8517 90 89	— — — — altre	15	7,5	—
	— — — di apparecchi per la telegrafia :			
8517 90 92	— — — — Assiemaggi elettronici	15	7,5	—
8517 90 98	— — — — altre	15	7,5	—
8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono :			
8518 10	— Microfoni e loro supporti :			
8518 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
8518 10 90	— — altri	18	4,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8518 21	— Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche :			
8518 21 10	— — Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica :			
8518 21 90	— — — destinato ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 22	— — — altri	18	4,9	p/st
8518 22	— Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica :			
8518 22 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 22 90	— — — altri	18	4,9	p/st
8518 29	— — — altri :			
8518 29 10	— — — — destinati ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 29 90	— — — — altri	18	4,9	p/st
8518 30	— Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono :			
8518 30 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 30 90	— — — altri	13	7	—
8518 40	— Amplificatori elettrici a bassa frequenza :			
8518 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 40 30	— — — altri :			
8518 40 30	— — — — utilizzati in telefonia o per la misura	18	4,9	—
8518 40 91	— — — — — altri :			
8518 40 91	— — — — — — aventi un solo canale	18	4,9	p/st
8518 40 99	— — — — — — altri	18	4,9	p/st
8518 50	— Apparecchi elettrici di amplificazione del suono :			
8518 50 10	— — destinati ad aeromobili civili (1)	18	esenzione	—
8518 50 90	— — — altri	18	4,9	p/st
8518 90 00	— Parti	18	4,9	—
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono :			
8519 10 00	— Elettrofoni a monete o a gettoni	19	9,5	p/st
8519 21 00	— — altri elettrofoni :			
8519 21 00	— — — senza altoparlanti	19	9,5	p/st
8519 29 00	— — — — altri	19	9,5	p/st
8519 31 00	— Giradischi :			
8519 31 00	— — con cambiadischi automatici	19	9,5	p/st
8519 39 00	— — — altri	19	9,5	p/st
8519 40 00	— Dittafoni	19	9,5	p/st
8519 91	— — altri apparecchi per la riproduzione del suono :			
8519 91 10	— — — a cassette :			
8519 91 10	— — — — con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna, le cui dimensioni sono uguali o inferiori a 170 mm x 100 mm x 45 mm . .	19	esenzione	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8519 91 91	— — — altri : — — — — del tipo utilizzato negli autoveicoli	19	9,5	p/st
8519 91 99	— — — — altri	19	9,5	p/st
8519 99	— — altri :			
8519 99 10	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser	19	9,5	p/st
8519 99 90	— — — altri	19	9,5	p/st
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono :			
8520 10 00	— Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	16	7	p/st
8520 20 00	— Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)	16	7	p/st
	— altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici :			
8520 31	— — a cassette :			
	— — — con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati :			
8520 31 11	— — — — che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna . .	16	esenzione	p/st
8520 31 19	— — — — altri	16	7	p/st
8520 31 30	— — — con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, le cui dimensioni sono uguali o inferiori a 170 mm x 100 mm x 45 mm	16	esenzione	p/st
8520 31 90	— — — altri	16	7	p/st
8520 39	— — altri :			
8520 39 10	— — — che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	16	7	p/st
8520 39 90	— — — altri	16	7	p/st
8520 90	— altri :			
8520 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	19	esenzione	p/st
8520 90 90	— — altri	19	5,1	p/st
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici :			
8521 10	— a nastri magnetici :			
8521 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	p/st
	— — altri :			
	— — — che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s :			
8521 10 31	— — — — che incorporano nello stesso involucro una telecamera	14	14	p/st
8521 10 38	— — — — altri	14	14	p/st
8521 10 80	— — — altri	13	8	p/st
8521 90 00	— altri	14	14	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 :			
8522 10 00	— Lettori fonografici	20	6,3	—
8522 90	— altri :			
8522 90 10	— — Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	19	esenzione	—
	— — altri :			
8522 90 30	— — — Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no . .	13	3,8	—
	— — — altri :			
8522 90 91	— — — — Assiemaggi elettronici	19	5,8	—
8522 90 99	— — — — altri	19	5,8	—
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 :			
	— Nastri magnetici :			
8523 11 00	— — di larghezza inferiore o uguale a 4 mm	17	4,9	—
8523 12 00	— — di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm	17	4,9	—
8523 13 00	— — di larghezza superiore a 6,5 mm	17	4,9	—
8523 20	— Dischi magnetici :			
8523 20 10	— — rigidi	17	4,9	—
8523 20 90	— — altri	17	4,9	—
8523 90 00	— altri	17	4,9	—
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 :			
8524 10 00	— Dischi per elettrofoni	17	4,9	—
	— Nastri magnetici :			
8524 21	— — di larghezza inferiore o uguale a 4 mm :			
8524 21 10	— — — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione	esenzione	5,1	—
8524 21 90	— — — altri	19	5,1	—
8524 22	— — di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm :			
8524 22 10	— — — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione	esenzione	5,1	—
8524 22 90	— — — altri	19	5,1	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8524 23	— di larghezza superiore a 6,5 mm :			
8524 23 10	— — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione	esenzione	5,1	—
8524 23 90	— — — altri	19	5,1	—
8524 90	— altri :			
8524 90 10	— — Dischi « compacts »	17	4,9	—
	— — altri :			
8524 90 91	— — — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione	esenzione	5,1	—
8524 90 99	— — — altri	19	5,1	—
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere :			
8525 10	— Apparecchi trasmettenti :			
8525 10 10	— — per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	p/st
8525 10 90	— — altri	18	4,9	p/st
8525 20	— Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente :			
8525 20 10	— — per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	20	esenzione	p/st
8525 20 90	— — altri	20	6,5	p/st
8525 30	— Telecamere :			
8525 30 10	— — con almeno 3 tubi da ripresa	17	4,9	p/st
	— — altre :			
8525 30 91	— — — che incorporano nello stesso involucro un apparecchio di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono, che non possono registrare i programmi televisivi per mezzo di un ricevitore di segnali videofonici (sintonizzatore)	17	4,9	p/st
8525 30 99	— — — altre	17	4,9	p/st
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando :			
8526 10	— Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) :			
	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :			
8526 10 11	— — — Radio-altimetri	16	esenzione	p/st
8526 10 13	— — — Radar meteorologici	16	esenzione	p/st
8526 10 19	— — — altri	16	esenzione	—
8526 10 90	— — altri	16	6,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8526 91	— altri :			
	— — Apparecchi di radionavigazione :			
	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :			
8526 91 11	— — — — Ricevitori di radionavigazione	16	esenzione	p/st
8526 91 19	— — — — altri	16	esenzione	—
8526 91 90	— — — — altri	16	6,2	—
8526 92	— — Apparecchi di radiotelecomando :			
8526 92 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
8526 92 90	— — — — altri	16	6,2	—
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia :			
	— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia :			
8527 11	— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :			
8527 11 10	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser	22	14	p/st
8527 11 90	— — — — altri	22	14	p/st
8527 19 00	— — — — altri	22	esenzione	p/st
	— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia :			
8527 21	— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :			
8527 21 10	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser	22	14	p/st
8527 21 90	— — — — altri	22	14	p/st
8527 29 00	— — — — altri	22	14	p/st
	— altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonìa o la radiotelegrafia :			
8527 31	— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :			
8527 31 10	— — — con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro . . .	22	14	p/st
	— — — — altri :			
8527 31 91	— — — — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser	22	14	p/st
8527 31 99	— — — — — altri	22	14	p/st
8527 32	— — non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria :			
8527 32 10	— — — Radiosveglie	22	esenzione	p/st
8527 32 90	— — — — altri	22	14	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8527 39	— — altri :			
8527 39 10	— — — con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro . . .	22	14	p/st
	— — — altri :			
8527 39 91	— — — — senza amplificatore incorporato	22	14	p/st
8527 39 99	— — — — con amplificatore incorporato	22	14	p/st
8527 90	— altri apparecchi :			
8527 90 10	— — per la radiotelefonica o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	p/st
	— — altri :			
8527 90 91	— — — Apparecchi riceventi tascabili per l'installazione di chiamata o di ricerca di persone	22	12	p/st
8527 90 99	— — — altri	22	14	p/st
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini :			
8528 10	— a colori :			
	— — Teleproiettori :			
8528 10 14	— — — con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	22	14	p/st
	— — — con parametri di scanning superiori a 625 righe :			
8528 10 16	— — — — con risoluzione verticale inferiore a 700 righe	22	14	p/st
8528 10 18	— — — — con risoluzione verticale uguale o superiore a 700 righe	22	14	p/st
	— — Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica :			
8528 10 22	— — — con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 . . .	22	14	p/st
8528 10 28	— — — altri	22	14	p/st
	— — Videomonitor :			
	— — — con tubo catodico :			
8528 10 31	— — — — con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 .	22	14	p/st
	— — — — altri :			
8528 10 41	— — — — — con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	22	14	p/st
8528 10 43	— — — — — con parametri di scanning superiori a 625 righe	22	14	p/st
8528 10 49	— — — altri	22	14	p/st
	— — altri :			
	— — — con tubo immagini incorporato :			
	— — — — con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo :			
8528 10 52	— — — — — inferiore o uguale a 42 cm	22	14	p/st
8528 10 54	— — — — — superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	22	14	p/st
8528 10 56	— — — — — superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	22	14	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8528 10 58	— — — — superiore a 72 cm	22	14	p/st
	— — — — altri :			
	— — — — con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo :			
8528 10 62	— — — — inferiore o uguale a 75 cm	22	14	p/st
8528 10 66	— — — — superiore a 75 cm	22	14	p/st
	— — — — con parametri di scanning superiori a 625 righe :			
8528 10 72	— — — — con risoluzione verticale inferiore a 700 righe	22	14	p/st
8528 10 76	— — — — con risoluzione verticale uguale o superiore a 700 righe	22	14	p/st
	— — — — altri :			
	— — — — con schermo :			
8528 10 81	— — — — con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	22	14	p/st
8528 10 89	— — — — altri	22	14	p/st
	— — — — senza schermo :			
8528 10 91	— — — — Videotuner	22	14	p/st
8528 10 98	— — — — altri	22	14	p/st
8528 20	— in bianco e nero o in altre monocromie :			
8528 20 20	— Videomonitor	22	14	p/st
	— — — — altri :			
	— — — — con tubo immagini incorporato, con la diagonale dello schermo :			
8528 20 71	— — — — inferiore o uguale a 42 cm	22	14	p/st
8528 20 73	— — — — superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	22	14	p/st
8528 20 79	— — — — superiore a 52 cm	22	14	p/st
	— — — — altri :			
8528 20 91	— — — — con schermo	22	14	p/st
8528 20 99	— — — — senza schermo	22	14	p/st
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :			
8529 10	— Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti :			
8529 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
	— — — — altri :			
	— — — — Antenne :			
8529 10 20	— — — — Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	22	7,2	—
	— — — — Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione :			
8529 10 31	— — — — per ricezione via satellite	22	7,2	—
8529 10 39	— — — — altre	22	7,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8529 10 40	— — — Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle incorporate	22	7,2	—
8529 10 50	— — — altre antenne	22	7,2	—
8529 10 70	— — Filtri e separatori di antenne	22	7,2	—
8529 10 90	— — — altri	22	7,2	—
8529 90	— altri :			
8529 90 10	— — Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10, 8526 91 e 8526 92 e destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Mobili e cofanetti :			
8529 90 51	— — — di legno	16	4,6	—
8529 90 59	— — — di altre materie	20	5,3	—
8529 90 70	— — Assiemaggi elettronici	22	7,2	—
8529 90 98	— — — altri	22	7,2	—
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) :			
8530 10 00	— Apparecchi per strade ferrate o simili	15	4,4	—
8530 80 00	— altri apparecchi	15	4,4	—
8530 90 00	— Parti	15	4,4	—
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 :			
8531 10	— Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili :			
8531 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — altri :			
★ 8531 10 20	— — — del tipo utilizzato per autoveicoli	15	4,4	p/st
★ 8531 10 30	— — — del tipo utilizzato per edifici	15	4,4	p/st
★ 8531 10 80	— — — altri	15	4,4	p/st
8531 20	— Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) :			
8531 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
	— — altri :			
★ 8531 20 30	— — — a diodi emettitori di luce (LED)	15	4,4	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) :			
	— — — — che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva :			
★ 8531 20 51	— — — — a colori	15	4,4	—
★ 8531 20 59	— — — — in bianco e nero o in altre monocromie	15	4,4	—
★ 8531 20 80	— — — — altri	15	4,4	—
8531 80	— altri apparecchi :			
8531 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	—
8531 80 90	— — altri	15	4,4	—
8531 90 00	— Parti	15	4,4	—
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili :			
8532 10 00	— Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	17	4,9	—
	— altri condensatori fissi :			
8532 21 00	— — di tantalio	17	7	—
8532 22 00	— — elettrolitici all'alluminio	17	7	—
8532 23 00	— — a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	17	4,9	—
8532 24	— — a dielettrico di ceramica, a più strati :			
8532 24 10	— — — provvisti di fili di connessione	17	4,9	—
8532 24 90	— — — altri	17	4,9	—
8532 25 00	— — a dielettrico di carta o di materia plastica	17	4,9	—
8532 29 00	— — altri	17	4,9	—
8532 30	— Condensatori variabili o regolabili :			
8532 30 10	— — Condensatori variabili	17	7	—
8532 30 90	— — altri	17	7	—
8532 90 00	— Parti	17	6,1	—
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) :			
8533 10 00	— Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	16	5,3	—
	— altre resistenze fisse :			
8533 21 00	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W	16	5,3	—
8533 29 00	— — altre	16	5,3	—
	— Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate :			
8533 31 00	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W	16	5,3	—
8533 39 00	— — altre	16	5,3	—
8533 40	— altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) :			
8533 40 10	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W	16	5,3	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8533 40 90	— — altre	16	5,3	—
8533 90 00	— Parti	16	5,3	—
8534 00	Circuiti stampati :			
	— solamente con elementi conduttori e di contatto :			
8534 00 11	— — Circuiti multipli	15	6,2	—
8534 00 19	— — altri	15	6,2	—
8534 00 90	— con altri elementi passivi	15	6,2	—
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V :			
8535 10 00	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	16	4,6	—
	— Interruttori automatici :			
8535 21 00	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV	16	4,6	—
8535 29 00	— — altri	16	4,6	—
8535 30	— Sezionatori ed interruttori :			
8535 30 10	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV	16	4,6	—
8535 30 90	— — altri	16	4,6	—
8535 40 00	— Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	16	4,6	—
8535 90 00	— altri	16	4,6	—
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V :			
8536 10	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili :			
8536 10 10	— — per una intensità inferiore o uguale a 10 A	16	4,6	—
8536 10 50	— — per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	16	4,6	—
8536 10 90	— — per una intensità superiore a 63 A	16	4,6	—
8536 20	— Interruttori automatici :			
8536 20 10	— — per una intensità inferiore o uguale a 63 A	16	4,6	—
8536 20 90	— — per una intensità superiore a 63 A	16	4,6	—
8536 30	— altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici :			
8536 30 10	— — per una intensità inferiore o uguale a 16 A	16	4,6	—
8536 30 30	— — per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	16	4,6	—
8536 30 90	— — per una intensità superiore a 125 A	16	4,6	—
	— Relè :			
8536 41	— — per una tensione inferiore o uguale a 60 V :			
8536 41 10	— — — per una intensità inferiore o uguale a 2 A	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8536 41 90	— — — per una intensità superiore a 2 A	16	4,6	—
8536 49 00	— — — altri	16	4,6	—
8536 50	— — — altri interruttori, sezionatori e commutatori : — — — per una tensione inferiore o uguale a 60 V :			
8536 50 11	— — — a tasto o pulsante	16	4,6	—
8536 50 15	— — — rotanti	16	4,6	—
8536 50 19	— — — altri	16	4,6	—
8536 50 90	— — — altri — — — Portalampade, spine e prese di corrente :	16	4,6	—
8536 61	— — — Portalampade :			
8536 61 10	— — — Portalampade Edison	16	4,6	—
8536 61 90	— — — altre	16	4,6	—
8536 69	— — — altre :			
8536 69 10	— — — per cavi coassiali	16	4,6	—
8536 69 30	— — — per circuiti stampati	16	4,6	—
8536 69 90	— — — altre	16	4,6	—
8536 90	— — — altri apparecchi :			
8536 90 01	— — — Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	16	4,6	—
8536 90 10	— — — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	16	4,6	—
8536 90 80	— — — altri	16	4,6	—
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 :			
8537 10	— — — per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V :			
8537 10 10	— — — Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione — — — altri :	14	4,1	—
8537 10 91	— — — Apparecchi di comando a memoria programmabile	14	4,1	—
8537 10 99	— — — altri	14	4,1	—
8537 20	— — — per una tensione superiore a 1 000 V :			
8537 20 91	— — — superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	14	4,1	—
8537 20 99	— — — superiore a 72,5 kV	14	4,1	—
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 :			
8538 10 00	— — — Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	14	4,1	—
8538 90	— — — altri :			
8538 90 10	— — — Assiemaggi elettronici	16	4,6	—
8538 90 90	— — — altri	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco :			
8539 10	— Oggetti detti « fari e proiettori sigillati » :			
8539 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	15	esenzione	p/st
8539 10 90	— — altri	15	6	p/st
	— altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi :			
8539 21	— — alogeni, al tungsteno :			
8539 21 10	— — — dei tipi utilizzati per proiettori	15	6	p/st
8539 21 30	— — — dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	15	6	p/st
	— — — altri, di tensione :			
8539 21 91	— — — — superiore a 100 V	15	6	p/st
8539 21 99	— — — — uguale o inferiore a 100 V	15	6	p/st
8539 22	— — altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V :			
8539 22 10	— — — a riflettore	15	6	p/st
8539 22 90	— — — altri	15	6	p/st
8539 29	— — altri :			
8539 29 10	— — — dei tipi utilizzati per proiettori	15	6	p/st
	— — — dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli :			
8539 29 31	— — — — per fari	15	6	p/st
8539 29 39	— — — — altri	15	6	p/st
	— — — altri, di tensione :			
8539 29 91	— — — — superiore a 100 V	15	6	p/st
8539 29 99	— — — — uguale o inferiore a 100 V	15	6	p/st
	— Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti :			
8539 31	— — fluorescenti, a catodo caldo :			
8539 31 10	— — — con due zoccoli	18	4,9	p/st
8539 31 90	— — — altri	18	4,9	p/st
8539 39	— — altri :			
8539 39 10	— — — a luce mista	18	4,9	p/st
	— — — altri :			
8539 39 30	— — — — a vapore di mercurio	18	4,9	p/st
	— — — — a vapore di sodio :			
8539 39 51	— — — — — con tubo in forma di U	18	4,9	p/st
8539 39 59	— — — — — altri	18	4,9	p/st
8539 39 90	— — — — altri	18	4,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8539 40	— Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco :			
8539 40 10	— — a raggi ultravioletti	18	4,9	p/st
8539 40 30	— — a raggi infrarossi	18	4,9	p/st
8539 40 90	— — lampade ad arco	18	4,9	p/st
8539 90	— Parti :			
8539 90 10	— — Zoccoli	15	5,1	—
8539 90 90	— — altri	15	5,1	—
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio : lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 :			
	— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor :			
8540 11	— — a colori :			
	— — — con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo :			
★ 8540 11 11	— — — — inferiore o uguale a 42 cm	19	15	p/st
★ 8540 11 13	— — — — superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	19	15	p/st
★ 8540 11 15	— — — — superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	19	15	p/st
★ 8540 11 19	— — — — superiore a 72 cm	19	15	p/st
	— — — altri, con la diagonale dello schermo :			
★ 8540 11 91	— — — — inferiore o uguale a 75 cm	19	15	p/st
★ 8540 11 99	— — — — superiore a 75 cm	19	15	p/st
★ 8540 12 00	— — in bianco e nero o in altre monocromie	19	15	p/st
8540 20	— Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo :			
8540 20 10	— — Tubi per telecamere	17	4,9	p/st
8540 20 30	— — Tubi convertitori o intensificatori di immagini	17	4,9	p/st
8540 20 90	— — altri tubi a fotocatodo	17	4,9	p/st
8540 30	— altri tubi catodici :			
8540 30 10	— — a colori	19	5,1	p/st
8540 30 90	— — in bianco e nero o in altre monocromie	19	5,1	p/st
	— Tubi per iperfrequenza (per esempio : magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia :			
8540 41 00	— — Magnetron	19	5,1	p/st
8540 42 00	— — Klystron	19	5,1	p/st
8540 49 00	— — altri	19	5,1	p/st
	— altre lampade, tubi e valvole :			
8540 81 00	— — Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	19	5,1	p/st
8540 89	— — altri :			
	— — — Tubi di visualizzazione :			
8540 89 11	— — — — a vuoto	19	5,1	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8540 89 19	— — — — altri	19	5,1	p/st
8540 89 90	— — — — altri	19	5,1	p/st
	— Parti :			
8540 91 00	— — di tubi catodici	15	5,8	—
8540 99 00	— — altri	15	5,8	—
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati :			
8541 10	— Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce :			
8541 10 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
	— — altri :			
8541 10 91	— — — Diodi raddrizzatori di potenza	21	14	—
8541 10 99	— — — altri	21	14	—
	— Transistori, diversi dai fototransistori :			
8541 21	— — con potere di dissipazione inferiore a 1 W :			
8541 21 10	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8541 21 90	— — — altri	21	14	—
8541 29	— — altri :			
8541 29 10	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8541 29 90	— — — altri	21	14	—
8541 30	— Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili :			
8541 30 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8541 30 90	— — altri	21	14	—
8541 40	— Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce :			
8541 40 10	— — Diodi emettitori di luce	21	14	—
	— — altri :			
8541 40 91	— — — Cellule solari anche montate in moduli o costituite in pannelli . . .	16	4,6	—
8541 40 93	— — — Fotodiodi, fototransistori, fototiristori e fotocoppie	16	4,6	—
8541 40 99	— — — altri	16	4,6	—
8541 50	— altri dispositivi a semiconduttore :			
8541 50 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati a microplacchette	21	9	—
8541 50 90	— — altri	21	14	—
8541 60 00	— Cristalli piezoelettrici montati	20	8	—
8541 90 00	— Parti	15	5,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici :			
	– Circuiti integrati monolitici :			
8542 11	– – numerici :			
	– – – del tipo MOS :			
8542 11 01	– – – – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8542 11 05	– – – – Microplacchette (chips)	21	14	—
	– – – – altri :			
	– – – – – Memorie :			
	– – – – – Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) :			
8542 11 12	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit	21	14	p/st
8542 11 14	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit	21	14	p/st
8542 11 16	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit ed inferiore o uguale a 4 Mbit	21	14	p/st
8542 11 18	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit	21	14	p/st
	– – – – – Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) :			
8542 11 21	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 64 Kbit	21	14	p/st
8542 11 23	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 64 Kbit ma non superiore a 256 Kbit	21	14	p/st
8542 11 25	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit	21	14	p/st
8542 11 27	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit	21	14	p/st
8542 11 31	– – – – – Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM)	21	14	p/st
	– – – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM); FLASH E ² PROM :			
8542 11 42	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit	21	14	p/st
8542 11 44	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit	21	14	p/st
8542 11 46	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit ed inferiore o uguale a 4 Mbit	21	14	p/st
8542 11 48	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit	21	14	p/st
8542 11 50	– – – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), esclusi i FLASH E ² PROM	21	14	p/st
8542 11 59	– – – – – altre memorie	21	14	—
	– – – – – Microprocessori :			
8542 11 62	– – – – – con capacità di elaborazione non superiore a 8 bit	21	14	p/st
8542 11 64	– – – – – con capacità di elaborazione superiore a 8 bit ma non superiore a 16 bit	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8542 11 67	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 16 bit ma non superiore a 32 bit	21	14	p/st
8542 11 68	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 32 bit	21	14	p/st
	— — — — — Microcontrollori (compresi i microelaboratori):			
8542 11 71	— — — — — con capacità di elaborazione inferiore o uguale a 8 bit . . .	21	14	p/st
8542 11 73	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 8 bit ed inferiore o uguale a 16 bit	21	14	p/st
8542 11 74	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 16 bit ed inferiore o uguale a 32 bit	21	14	p/st
8542 11 75	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 32 bit	21	14	p/st
	— — — — — altri:			
8542 11 77	— — — — — Gate arrays	21	14	—
8542 11 79	— — — — — Celle standard	21	14	—
8542 11 80	— — — — — Dispositivi logici programmabili	21	14	—
	— — — — — altri:			
8542 11 82	— — — — — Circuiti di controllo e comando	21	14	—
8542 11 84	— — — — — Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando . .	21	14	—
8542 11 86	— — — — — altri	21	14	—
	— — — — — altri:			
8542 11 88	— — — — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8542 11 89	— — — — — Microplacchette (chips)	21	14	—
	— — — — — altri:			
8542 11 90	— — — — — Memorie	21	14	—
8542 11 91	— — — — — Microprocessori e microcontrollori (compresi microelaboratori)	21	14	—
8542 11 95	— — — — — Circuiti logici, circuiti di controllo e comando, circuiti di interfaccia	21	14	—
8542 11 98	— — — — — altri	21	14	—
8542 19	— — — — — altri:			
8542 19 10	— — — — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	9	—
8542 19 20	— — — — — Microplacchette (chips)	21	14	—
	— — — — — altri:			
8542 19 30	— — — — — Amplificatori	21	14	—
8542 19 50	— — — — — Regolatori di potenza o di tensione	21	14	—
8542 19 60	— — — — — Circuiti di controllo e comando	21	14	—
8542 19 70	— — — — — Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	21	14	—
8542 19 80	— — — — — altri	21	14	—
8542 20	— — — — — Circuiti integrati ibridi:			
8542 20 10	— — — — — Microprocessori e microcontrollori (compresi i microelaboratori)	21	14	—
8542 20 30	— — — — — Convertitori	21	14	—
8542 20 50	— — — — — Amplificatori	21	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8542 20 80	— — altri	21	14	—
8542 80 00	— altri	21	14	—
8542 90 00	— Parti	15	5,8	—
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
8543 10 00	— Acceleratori di particelle	13	7	—
8543 20 00	— Generatori di segnali	13	7	—
8543 30 00	— Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	13	7	—
8543 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8543 80 10	— — Registratori di volo destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
8543 80 20	— — Amplificatori d'antenne	13	7	—
8543 80 80	— — altri	13	7	—
8543 90	— Parti :			
8543 90 10	— — Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
8543 90 90	— — altre	13	7	—
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione :			
	— Fili per avvolgimenti :			
8544 11	— — di rame :			
8544 11 10	— — — smaltati o laccati	17	6,5	—
8544 11 90	— — — altri	17	6,5	—
8544 19	— — altri :			
8544 19 10	— — — smaltati o laccati	17	6,5	—
8544 19 90	— — — altri	17	6,5	—
★ 8544 20 00	— Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	17	6,5	—
8544 30	— Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto :			
8544 30 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
8544 30 90	— — altri	17	6,5	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V :			
8544 41	— — muniti di pezzi di congiunzione :			
8544 41 10	— — — dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	17	6,5	—
8544 41 90	— — — altri	17	6,5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8544 49	— — altri :			
★ 8544 49 20	— — — dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	17	6,5	—
★ 8544 49 80	— — — altri	17	6,5	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V :			
8544 51 00	— — muniti di pezzi di congiunzione	17	6,5	—
8544 59	— — altri :			
8544 59 10	— — — Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	17	6,5	—
	— — — altri :			
★ 8544 59 20	— — — — per una tensione di 1 000 V	17	6,5	—
★ 8544 59 80	— — — — per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V	17	6,5	—
8544 60	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V :			
★ 8544 60 10	— — con conduttori di rame	17	6,5	—
★ 8544 60 90	— — con altri conduttori	17	6,5	—
8544 70 00	— Cavi di fibre ottiche	17	8	—
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici :			
	— Elettrodi :			
8545 11 00	— — dei tipi utilizzati per forni	12	5,3	—
8545 19	— — altri :			
8545 19 10	— — — Elettrodi per impianti d'elettrolisi	9	5,8	—
8545 19 90	— — — altri	12	5,3	—
8545 20 00	— Spazzole	12	5,3	—
8545 90	— altri :			
8545 90 10	— — Resistenze riscaldanti	14	4,1	—
8545 90 90	— — altri	12	5,3	—
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia :			
8546 10 00	— di vetro	19	6,2	—
8546 20	— di ceramica :			
8546 20 10	— — senza parti metalliche	19	10	—
	— — con parti metalliche :			
8546 20 91	— — — per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica	19	10	—
8546 20 99	— — — altri	19	10	—
8546 90	— altri :			
8546 90 10	— — di materie plastiche	19	7,7	—
8546 90 90	— — altri	19	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio : boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente :			
8547 10	— Pezzi isolanti di ceramica :			
8547 10 10	— — contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici	17	10	—
8547 10 90	— — altri	17	10	—
8547 20 00	— Pezzi isolanti di materie plastiche	19	7,5	—
8547 90 00	— altri	16	6,2	—
8548 00 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	14	4,1	—

SEZIONE XVII**MATERIALE DA TRASPORTO****Note**

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come « parti » o « accessori », anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto :
 - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
 - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
 - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
 - d) gli oggetti della voce 8306;
 - e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
 - f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
 - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
 - h) gli oggetti del capitolo 91;
 - ij) le armi (capitolo 93);
 - k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
 - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a « parti » o « accessori », non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. I veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei.
Gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie :
 - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
 - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
 - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1. *Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.*
2. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.*

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALEZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1. Questo capitolo non comprende :
 - a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);
 - b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;
 - c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.
2. Rientrano segnatamente nella voce 8607 :
 - a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
 - b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
 - c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
 - d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffiotti per vetture intercomunicanti;
 - e) gli articoli di carrozzeria.
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608 :
 - a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
 - b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici :			
8601 10 00	— a presa di corrente elettrica esterna	14	4,9	p/st
8601 20 00	— ad accumulatori elettrici	14	4,9	p/st
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender :			
8602 10 00	— Locomotive diesel-elettriche	13	3,8	—
8602 90 00	— altri	13	3,8	—
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 :			
8603 10 00	— a presa di corrente elettrica esterna	14	4,9	p/st
8603 90 00	— altre	13	4,6	p/st
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio : carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	13	3,8	p/st
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) . .	13	5	p/st
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie :			
8606 10 00	— Carri cisterna e simili	14	5	p/st
8606 20 00	— Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sotto-voce 8606 10	14	5	p/st
8606 30 00	— Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20	14	5	p/st
	— altri :			
8606 91	— — coperti e chiusi :			
8606 91 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	3,8	p/st
8606 91 90	— — — altri	14	5	p/st
8606 92 00	— — aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	14	5	p/st
8606 99 00	— — altri	14	5	p/st
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili :			
	— Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti :			
8607 11 00	— — Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	13	3,8	—
8607 12 00	— — altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) . . .	13	3,8	—
8607 19	— — altri, comprese le parti :			
	— — — assi, anche montati; ruote e loro parti :			
8607 19 01	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	6	—
8607 19 11	— — — — di acciaio stampato	15	6	—
8607 19 18	— — — — altri	15	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili :			
8607 19 91	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	13	3,8	—
8607 19 99	— — — — altre	13	3,8	—
	— Freni e loro parti :			
8607 21	— — Freni ad aria compressa e loro parti :			
8607 21 10	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	11	4,5	—
8607 21 90	— — — altri	11	4,5	—
8607 29	— — altri :			
8607 29 10	— — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	11	4,5	—
8607 29 90	— — — altri	11	4,5	—
8607 30	— Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti :			
8607 30 01	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,1	—
8607 30 10	— — di acciaio stampato	14	4,1	—
8607 30 80	— — altri	14	4,1	—
	— altre :			
8607 91	— — di locomotive o di locotrattori :			
	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti :			
8607 91 11	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	7,5	—
8607 91 19	— — — — altre	15	7,5	—
	— — — altre :			
8607 91 91	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,1	—
8607 91 99	— — — — altre	14	4,1	—
8607 99	— — altre :			
	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti :			
8607 99 11	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	15	7,5	—
8607 99 19	— — — — altre	15	7,5	—
8607 99 30	— — — Casse e loro parti	14	4,1	—
	— — — Telai e loro parti :			
8607 99 51	— — — — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,1	—
8607 99 59	— — — — altri	14	4,1	—
8607 99 90	— — — altre	14	4,1	—
8608 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti :			
8608 00 10	— Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	14	4,4	—
8608 00 30	— altri apparecchi	14	4,4	—
	— Parti :			
8608 00 91	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	14	4,4	—
8608 00 99	— — altre	14	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto :			
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (<i>Euratom</i>)	10	3,8	p/st
8609 00 90	– altri	15	4,4	p/st

CAPITOLO 87

**VEETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI,
LORO PARTI ED ACCESSORI**

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo per « trattori » si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) :			
8701 10	— Motocoltivatori :			
8701 10 10	— — con potenza inferiore o uguale a 4 kW	12	4,4	p/st
8701 10 90	— — con potenza superiore a 4 kW	12	4,4	p/st
8701 20	— Trattori stradali per semirimorchi :			
8701 20 10	— — nuovi	20	20	p/st
8701 20 90	— — usati	20	20	p/st
8701 30 00	— Trattori a cingoli	20	11	p/st
8701 90	— altri :			
	— — Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote :			
	— — — nuovi, di potenza del motore :			
8701 90 11	— — — — inferiore o uguale a 18 kW	20	8,5	p/st
8701 90 15	— — — — superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 25 kW	20	8,5	p/st
8701 90 21	— — — — superiore a 25 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	20	8,5	p/st
8701 90 25	— — — — superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	20	8,5	p/st
8701 90 31	— — — — superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	20	8,5	p/st
8701 90 35	— — — — superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	20	8,5	p/st
8701 90 39	— — — — superiore a 90 kW	20	8,5	p/st
8701 90 50	— — — usati	20	8,5	p/st
8701 90 90	— — altri	20	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente :			
8702 10	— azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) :			
	— — di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :			
8702 10 11	— — — nuovi	29	20	p/st
8702 10 19	— — — usati	29	20	p/st
	— — di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³ :			
8702 10 91	— — — nuovi	29	11	p/st
8702 10 99	— — — usati	29	11	p/st
8702 90	— altri :			
	— — azionati da motore a pistone con accensione a scintilla :			
	— — — di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :			
8702 90 11	— — — — nuovi	29	20	p/st
8702 90 19	— — — — usati	29	20	p/st
	— — — di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³ :			
8702 90 31	— — — — nuovi	29	11	p/st
8702 90 39	— — — — usati	29	11	p/st
8702 90 90	— — altri	25	12,5	p/st
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa :			
8703 10	— Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili :			
8703 10 10	— — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	29	10	p/st
8703 10 90	— — azionati da altri motori	25	12,5	p/st
	— altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla :			
8703 21	— — di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³ :			
8703 21 10	— — — nuovi	29	10	p/st
8703 21 90	— — — usati	29	10	p/st
8703 22	— — di cilindrata superiore a 1 000 cm³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm³ :			
	— — — nuovi :			
8703 22 11	— — — — Campers e motorcaravans	29	10	p/st
8703 22 19	— — — — altri	29	10	p/st
8703 22 90	— — — usati	29	10	p/st
8703 23	— — di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm³ :			
	— — — nuovi :			
8703 23 11	— — — — Campers e motorcaravans	29	10	p/st
8703 23 19	— — — — altri	29	10	p/st
8703 23 90	— — — usati	29	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8703 24	— di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :			
8703 24 10	— — — nuovi	29	10	p/st
8703 24 90	— — — usati	29	10	p/st
	— altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) :			
8703 31	— di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :			
8703 31 10	— — — nuovi	29	10	p/st
8703 31 90	— — — usati	29	10	p/st
8703 32	— di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :			
	— — — nuovi :			
8703 32 11	— — — — Campers e motorcaravans	29	10	p/st
8703 32 19	— — — — altri	29	10	p/st
8703 32 90	— — — usati	29	10	p/st
8703 33	— di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :			
	— — — nuovi :			
8703 33 11	— — — — Campers e motorcaravans	29	10	p/st
8703 33 19	— — — — altri	29	10	p/st
8703 33 90	— — — usati	29	10	p/st
8703 90	— altri :			
8703 90 10	— — azionati da motore elettrico	25	12,5	p/st
8703 90 90	— — altri	29	10	p/st
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci :			
8704 10	— Autocarri a cassone ribaltabile detti « dumpers » costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale :			
	— — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla :			
8704 10 11	— — — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³	28	17	p/st
8704 10 19	— — — altri	22	6	p/st
8704 10 90	— — altri	25	10	p/st
	— altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) :			
8704 21	— di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t :			
8704 21 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
	— — — — azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :			
8704 21 31	— — — — — nuovi	28	22	p/st
8704 21 39	— — — — — usati	28	22	p/st
	— — — — azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³ :			
8704 21 91	— — — — — nuovi	28	11	p/st
8704 21 99	— — — — — usati	28	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8704 22	— di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t :			
8704 22 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
8704 22 91	— — — — nuovi	28	22	p/st
8704 22 99	— — — — usati	28	22	p/st
8704 23	— di peso a pieno carico superiore a 20 t :			
8704 23 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
8704 23 91	— — — — nuovi	28	22	p/st
8704 23 99	— — — — usati	28	22	p/st
	— altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla :			
8704 31	— di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t :			
8704 31 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
	— — — — azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :			
8704 31 31	— — — — — nuovi	28	22	p/st
8704 31 39	— — — — — usati	28	22	p/st
	— — — — azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³ :			
8704 31 91	— — — — — nuovi	28	11	p/st
8704 31 99	— — — — — usati	28	11	p/st
8704 32	— di peso a pieno carico superiore a 5 t :			
8704 32 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
8704 32 91	— — — — nuovi	28	22	p/st
8704 32 99	— — — — usati	28	22	p/st
8704 90 00	— altri	25	10	p/st
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio : carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) :			
8705 10 00	— Gru-automobili	25	6,2	p/st
8705 20 00	— Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	25	6,2	p/st
8705 30 00	— Autopompe antincendio	25	6,2	p/st
8705 40 00	— Autocarri betoniere	25	6,2	p/st
8705 90	— altri :			
8705 90 10	— — Carro-attrezzi	25	6,2	p/st
8705 90 30	— — Autoveicoli pompa per il cemento	25	6,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8705 90 90	— — altri	25	6,2	p/st
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore :			
	— Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³ :			
8706 00 11	— — degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	29	20	p/st
8706 00 19	— — altri	29	9,3	p/st
	— altri :			
8706 00 91	— — degli autoveicoli della voce 8703	29	6,5	p/st
8706 00 99	— — altri	29	11	p/st
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine :			
8707 10	— degli autoveicoli della voce 8703 :			
8707 10 10	— — destinate all'industria del montaggio ⁽¹⁾	24	6,9	p/st
8707 10 90	— — altre	24	8,9	p/st
8707 90	— altre :			
8707 90 10	— — destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	24	6,9	p/st
8707 90 90	— — altre	24	8,9	p/st
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :			
8708 10	— Paraurti e loro parti :			
8708 10 10	— — destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 10 90	— — altri	19	6,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine) :			
8708 21	— — Cinture di sicurezza :			
8708 21 10	— — — destinate all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	p/st
8708 21 90	— — — altri	19	6,9	p/st
8708 29	— — altri :			
8708 29 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 29 90	— — — altri	19	6,9	—
	— Freni e servofreni, e loro parti :			
8708 31	— — Guarnizioni di freni montate :			
8708 31 10	— — — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
	— — — altri :			
8708 31 91	— — — — per freni a dischi	19	6,9	—
8708 31 99	— — — — altri	19	6,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8708 39	— — altri :			
8708 39 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 39 90	— — — altri	19	6,9	—
8708 40	— Cambi di velocità :			
8708 40 10	— — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 40 90	— — altri	19	6,9	—
8708 50	— Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione :			
8708 50 10	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 50 90	— — altri	19	6,9	—
8708 60	— Assi portanti e loro parti :			
8708 60 10	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8706, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
	— — altri :			
8708 60 91	— — — di acciaio stampato	19	6,9	—
8708 60 99	— — — altri	19	6,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8708 70	— Ruote, loro parti ed accessori :			
8708 70 10	— — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 (1)	19	4,9	—
	— — altri :			
8708 70 50	— — — Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	19	6,9	—
8708 70 91	— — — Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	19	4,9	—
8708 70 99	— — — altri	19	6,9	—
8708 80	— Ammortizzatori di sospensione :			
8708 80 10	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 (1)	19	4,9	—
8708 80 90	— — altri	19	6,9	—
	— altre parti ed accessori :			
8708 91	— — Radiatori :			
8708 91 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 (1)	19	4,9	—
8708 91 90	— — — altri	19	6,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8708 92	— — Silenziatori e tubi di scappamento :			
8708 92 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 92 90	— — — altri	19	6,9	—
8708 93	— — Frizioni e loro parti :			
8708 93 10	— — — destinate all'industria del montaggio : dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 93 90	— — — altri	19	6,9	—
8708 94	— — Volanti, colonne di guida (piononi) e scatole dello sterzo :			
8708 94 10	— — — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—
8708 94 90	— — — altri	19	6,9	—
8708 99	— — altri :			
8708 99 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705 ⁽¹⁾	19	4,9	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
8708 99 30	— — — — Barre stabilizzatrici	19	6,9	—
8708 99 50	— — — — Barre di torsione	19	6,9	—
	— — — — altri :			
8708 99 92	— — — — — di acciaio stampato	19	6,9	—
8708 99 98	— — — — — altri	19	6,9	—
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti :			
	— Carrelli :			
8709 11	— — elettrici :			
8709 11 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	3,8	p/st
8709 11 90	— — — altri	22	6	p/st
8709 19	— — altri :			
8709 19 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	3,8	p/st
8709 19 90	— — — altri	22	6	p/st
8709 90	— Parti :			
8709 90 10	— — di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	20	5,3	—
8709 90 90	— — altre	20	5,3	—
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	10	3,8	—
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car ») :			
8711 10 00	— con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³ .	26	9	p/st
8711 20	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³ :			
8711 20 10	— — Moto « scooters »	26	9	p/st
	— — altri, di cilindrata :			
8711 20 91	— — — superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 80 cm ³	26	9	p/st
★ 8711 20 93	— — — superiore a 80 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	26	9	p/st
★ 8711 20 98	— — — superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	26	9	p/st
8711 30	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³ :			
★ 8711 30 10	— — di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³ . . .	26	9	p/st
★ 8711 30 90	— — di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³ . . .	26	9	p/st
8711 40 00	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	26	9	p/st
8711 50 00	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	26	9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8711 90 00	— altri	26	9	p/st
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore :			
8712 00 10	— senza cuscinetti a sfere	21	17	p/st
	— altri :			
★ 8712 00 30	— — Biciclette	21	17	p/st
★ 8712 00 80	— — altri	21	17	p/st
8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione :			
8713 10 00	— senza meccanismo di propulsione	18	4,9	—
8713 90 00	— altri	18	4,9	—
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :			
	— di motocicli (compresi i ciclomotori) :			
8714 11 00	— — Selle	24	6	p/st
8714 19 00	— — altri	24	6	—
8714 20 00	— di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	20	8	—
	— altri :			
8714 91	— — Telai e forcelle, e loro parti :			
8714 91 10	— — — Telai	20	8	p/st
8714 91 30	— — — Forcelle	20	8	p/st
8714 91 90	— — — Parti	20	8	—
8714 92	— — Cerchioni e raggi :			
8714 92 10	— — — Cerchioni	20	8	p/st
8714 92 90	— — — Raggi	20	8	—
8714 93	— — Mozz (diversi dai mozz-freno) e pignoni di ruote libere :			
8714 93 10	— — — Mozz	20	8	p/st
8714 93 90	— — — Pignoni di ruote libere	20	8	—
8714 94	— — Freni, compresi i mozz-freno, e loro parti :			
8714 94 10	— — — Mozz-freno	20	8	p/st
8714 94 30	— — — altri freni	20	8	—
8714 94 90	— — — Parti	20	8	—
8714 95 00	— — Selle	20	8	—
8714 96	— — Pedali e pedaliere, e loro parti :			
8714 96 10	— — — Pedali	20	8	pa
8714 96 30	— — — Pedaliere	20	8	—
8714 96 90	— — — Parti	20	8	—
8714 99	— — altri :			
8714 99 10	— — — Manubri	20	8	p/st
8714 99 30	— — — Portabagagli	20	8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8714 99 50	— — — Cambi	20	8	—
8714 99 90	— — — altri; parti	20	8	—
8715 00	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti :			
8715 00 10	— Carrozze, passeggini e veicoli simili	18	4,9	p/st
8715 00 90	— Parti	18	4,9	—
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti :			
8716 10	— Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte :			
8716 10 10	— — Carrelli tenda e roulotte pieghevoli	20	5,3	p/st
	— — altri, di peso :			
8716 10 91	— — — inferiore o uguale a 750 kg	20	5,3	p/st
8716 10 93	— — — superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	20	5,3	p/st
8716 10 99	— — — superiore a 3 500 kg	20	5,3	p/st
8716 20	— Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli :			
8716 20 10	— — Spanditori di letame	20	5,3	p/st
8716 20 90	— — altri	20	5,3	p/st
	— altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci :			
8716 31 00	— — Cisterne	20	5,3	p/st
8716 39	— — altri :			
8716 39 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
	— — — — nuovi :			
8716 39 30	— — — — — Semirimorchi	20	5,3	p/st
	— — — — — altri :			
8716 39 51	— — — — — con un asse	20	5,3	p/st
8716 39 59	— — — — — altri	20	5,3	p/st
8716 39 80	— — — — usati	20	5,3	p/st
8716 40 00	— altri rimorchi e semirimorchi	20	5,3	—
8716 80 00	— altri veicoli	14	4,1	—
8716 90	— Parti :			
8716 90 10	— — Telai	15	4,4	—
8716 90 30	— — Carrozzerie	15	4,4	—
8716 90 50	— — Assi	15	4,4	—
8716 90 90	— — altre parti	15	4,4	—

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota complementare

1. Per « peso a vuoto » ai fini dell'applicazione della voce 8802, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8801	Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore :			
8801 10	— Alianti e deltaplani :			
8801 10 10	— — civili ⁽¹⁾	18	esenzione	p/st
8801 10 90	— — altri	18	7	p/st
8801 90	— altri :			
8801 90 10	— — civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — altri :			
8801 90 91	— — — Palloni e dirigibili	18	9	—
8801 90 99	— — — altri	18	4,9	p/st
8802	Altri veicoli aerei (per esempio : elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio :			
	— Elicotteri :			
8802 11	— — di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg :			
8802 11 10	— — — civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8802 11 90	— — — altri	15	15	p/st
8802 12	— — di peso a vuoto superiore a 2 000 kg :			
8802 12 10	— — — civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8802 12 90	— — — altri	12	5	p/st
8802 20	— Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg :			
8802 20 10	— — civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8802 20 90	— — altri	15	12	p/st
8802 30	— Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg :			
8802 30 10	— — civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8802 30 90	— — altri	14	5,5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8802 40	— Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg :			
8802 40 10	— — civili ⁽¹⁾	12	esenzione	p/st
8802 40 90	— — altri	12	5	p/st
8802 50 00	— Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio	12	6,4	—
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802 :			
8803 10	— Eliche e rotori, e loro parti :			
8803 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	—
8803 10 90	— — altri	12 ⁽²⁾	5	—
8803 20	— Carrelli di atterraggio e loro parti :			
8803 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	—
8803 20 90	— — altri	12 ⁽²⁾	5	—
8803 30	— altre parti di aeroplani o di elicotteri :			
8803 30 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	—
8803 30 90	— — altre	12 ⁽²⁾	5	—
8803 90	— altre :			
8803 90 10	— — di cervi volanti	12	3,8	—
	— — altre :			
8803 90 91	— — — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	12 ⁽²⁾	esenzione	—
8803 90 99	— — — altre	12 ⁽²⁾	5	—
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori	15	5,8	—
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti :			
8805 10	— Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti :			
8805 10 10	— — Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	17	5,6	—
8805 10 90	— — altre	15	4,4	—
8805 20	— Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti :			
8805 20 10	— — destinate ad usi civili ⁽¹⁾	13	esenzione	—
8805 20 90	— — altre	13	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 00 91 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione « navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione » comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale :
- pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;
 - articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci :			
8901 10	— Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto :			
8901 10 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	BRT
8901 10 90	— — altri	8	2,5	p/st
8901 20	— Navi cisterna :			
8901 20 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	BRT
8901 20 90	— — altre	8	2,5	Ct/l
8901 30	— Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20 :			
8901 30 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	BRT
8901 30 90	— — altre	8	2,5	Ct/l
8901 90	— altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci :			
8901 90 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	BRT

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
8901 90 91	— — — senza propulsione meccanica	8	2,5	Ct/l
8901 90 99	— — — a propulsione meccanica	8	2,5	Ct/l
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca :			
	— per la navigazione marittima :			
8902 00 11	— — di stazza lorda superiore a 250 t (BRT)	esenzione	esenzione	BRT
8902 00 19	— — di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t (BRT)	esenzione	esenzione	p/st
8902 00 90	— altre	8	2,5	p/st
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe :			
8903 10	— Imbarcazioni pneumatiche :			
	— — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg :			
8903 10 11	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 20 kg o di lunghezza inferiore o uguale a 2,5 m	13	3,8	p/st
8903 10 19	— — — altri	13	3,8	p/st
8903 10 90	— — altre	8	2,5	p/st
	— Altri :			
8903 91	— — Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario :			
8903 91 10	— — — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	p/st
	— — — altre :			
8903 91 91	— — — — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	13	3,8	p/st
	— — — — altre :			
8903 91 93	— — — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	8	2,5	p/st
8903 91 99	— — — — — di lunghezza superiore a 7,5 m	8	2,5	p/st
8903 92	— — Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo :			
8903 92 10	— — — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8903 92 91	— — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	8	2,5	p/st
8903 92 99	— — — — di lunghezza superiore a 7,5 m	8	2,5	p/st
8903 99	— — altre :			
8903 99 10	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	13	3,8	p/st
	— — — altre :			
8903 99 91	— — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	8	2,5	p/st
8903 99 99	— — — — di lunghezza superiore a 7,5 m	8	2,5	p/st
8904 00	Rimorchiatori e spintori :			
8904 00 10	— Rimorchiatori	esenzione	esenzione	—
	— Spintori :			
8904 00 91	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	—
8904 00 99	— — altri	8	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili :			
8905 10	— Draghe :			
8905 10 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	p/st
8905 10 90	— — altre	8	3,2	p/st
8905 20 00	— Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili .	esenzione	esenzione	p/st
8905 90	— Altri :			
8905 90 10	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	p/st
8905 90 90	— — altre	8	3,2	p/st
8906 00	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi :			
8906 00 10	— Navi da guerra	esenzione	esenzione	—
	— altre :			
8906 00 91	— — per la navigazione marittima	esenzione	esenzione	p/st
	— — altre :			
8906 00 93	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	13	3,8	p/st
8906 00 99	— — — altre	8	2,5	p/st
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio : zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) :			
8907 10 00	— Zattere gonfiabili	10	4,9	—
8907 90 00	— altri	10	4,9	—
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione ⁽¹⁾ . . .	esenzione	esenzione	—

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

SEZIONE XVIII**STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****CAPITOLO 90****STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);
- b) le cinte e le bende di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo (per esempio, cinte di gravidanza, bende toraciche, bende addominali, bende per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
- c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
- d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);
- e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
- f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti « ottici »), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);
- h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
- ij) i proiettori della voce 9405;
- k) gli oggetti del capitolo 95;
- l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
- m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole :
- a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;
 - b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
 - c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. La voce 9032 comprende soltanto :
- a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione dei fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
 - b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.

Nota complementare

1. Sono considerati come « elettronici », ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :			
9001 10	— Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche :			
9001 10 10	— — Cavi conduttori di immagini	17	7,5	—
9001 10 90	— — altri	17	7,5	—
9001 20 00	— Materie polarizzanti in fogli o in lastre	18	5,8	—
9001 30 00	— Lenti oftalmiche a contatto	17	7,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9001 40	— Lenti per occhiali, di vetro :			
9001 40 20	— — non correttive	17	7,5	p/st
	— — correttive :			
	— — — completamente lavorate sulle due facce :			
9001 40 41	— — — — unifocali	17	7,5	p/st
9001 40 49	— — — — altre	17	7,5	p/st
9001 40 80	— — — — altre	17	7,5	p/st
9001 50	— Lenti per occhiali, di altre materie :			
9001 50 20	— — non correttive	17	7,5	p/st
	— — correttive :			
	— — — completamente lavorate sulle due facce :			
9001 50 41	— — — — unifocali	17	7,5	p/st
9001 50 49	— — — — altre	17	7,5	p/st
9001 50 80	— — — — altre	17	7,5	p/st
9001 90	— altri :			
9001 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
9001 90 90	— — altri	17	7,5	—
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :			
	— Obiettivi :			
9002 11 00	— — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	17	10	p/st
9002 19 00	— — altri	17	10	p/st
9002 20	— Filtri :			
9002 20 10	— — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	17	10	p/st
9002 20 90	— — altri	17	10	p/st
9002 90	— altri :			
9002 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
	— — altri :			
9002 90 91	— — — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	17	10	—
9002 90 99	— — — altri	17	10	—
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti :			
	— Montature :			
9003 11 00	— — di materie plastiche	19	5,1	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9003 19	— — di altre materie :			
9003 19 10	— — — di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	19	5,1	p/st
9003 19 30	— — — di metalli comuni	19	5,1	p/st
9003 19 90	— — — di altre materie	19	5,1	p/st
9003 90 00	— Parti	19	5,1	—
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili :			
9004 10	— Occhiali da sole :			
9004 10 10	— — con vetri lavorati otticamente	19	6	p/st
9004 10 90	— — altri	19	6	p/st
9004 90 00	— altri	19	6	—
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia :			
9005 10	— Binocoli :			
9005 10 10	— — con prismi	20	7,2	p/st
9005 10 90	— — senza prismi	20	7,2	p/st
9005 80 00	— altri strumenti	17	6,9	—
9005 90 00	— Parti ed accessori (compresi i sostegni)	17	6,9	—
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 :			
9006 10 00	— Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	18	7,2	p/st
9006 20 00	— Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati	18	7,2	p/st
9006 30 00	— Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	18	7,2	p/st
9006 40 00	— Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	18	7,2	p/st
	— altri apparecchi fotografici :			
9006 51 00	— — con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	18	7,2	p/st
9006 52 00	— — altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	18	7,2	p/st
9006 53	— — altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm :			
9006 53 10	— — — Apparecchi fotografici non ricaricabili	18	7,2	p/st
9006 53 90	— — — altri	18	7,2	p/st
9006 59 00	— — altri	18	7,2	p/st
	— Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia :			
9006 61 00	— — Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti « flashes elettronici »)	16	5,3	p/st
9006 62	— — Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili :			
9006 62 10	— — — Cubi-lampo	16	5,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9006 62 90	— — — altri	16	5,3	p/st
9006 69 00	— — altri	16	5,3	p/st
	— Parti ed accessori :			
9006 91	— — di apparecchi fotografici :			
9006 91 10	— — — Sostegni	18	7,2	p/st
9006 91 90	— — — altri	18	7,2	—
9006 99 00	— — altri	16	5,3	—
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono :			
	— Cineprese :			
9007 11 00	— — per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm	16	6,2	p/st
9007 19 00	— — altri	16	6,2	p/st
	— Proiettori :			
9007 21 00	— — per film di larghezza inferiore a 16 mm	19	6,5	p/st
9007 29 00	— — altri	19	6,5	p/st
	— Parti ed accessori :			
9007 91	— — di cineprese :			
9007 91 10	— — — Sostegni	16	6,2	p/st
9007 91 90	— — — altri	16	6,2	—
9007 92 00	— — di proiettori	19	6,5	—
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione :			
9008 10 00	— Proiettori di diapositive	18	6,3	p/st
9008 20 00	— Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	18	6,3	p/st
9008 30 00	— altri proiettori di immagini fisse	18	6,3	p/st
9008 40 00	— Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	18	6,3	p/st
9008 90 00	— Parti ed accessori	18	6,3	—
9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia :			
	— Apparecchi di fotocopia elettrostatici :			
9009 11 00	— — riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)	18	7,2	p/st
9009 12 00	— — riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	18	7,2	p/st
	— altri apparecchi di fotocopia :			
9009 21 00	— — a sistema ottico	18	7,2	p/st
9009 22	— — per contatto :			
9009 22 10	— — — Fotoricalcatori e diazocopiatori	15	4,9	p/st
9009 22 90	— — — altri	15	4,9	p/st
9009 30 00	— Apparecchi di termocopia	15	4,4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9009 90	— Parti ed accessori :			
9009 90 10	— di apparecchi di fotocopia elettrostatica o di altri apparecchi di fotocopia a sistema ottico	18	7,2	—
9009 90 90	— altri	15	4,9	—
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni :			
9010 10 00	— Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	15	4,9	—
9010 20 00	— altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	15	4,9	—
9010 30 00	— Schermi per proiezioni	15	4,9	—
9010 90 00	— Parti ed accessori	15	4,9	—
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione :			
9011 10 00	— Microscopi stereoscopici	18	10	p/st
9011 20 00	— altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	18	10	p/st
9011 80 00	— altri microscopi	18	10	p/st
9011 90 00	— Parti ed accessori	18	10	—
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi :			
9012 10 00	— Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi	15	5,8	—
9012 90 00	— Parti ed accessori	15	5,8	—
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
9013 10 00	— Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	18	6,5	—
9013 20 00	— Laser, diversi dai diodi laser	18	6,5	—
9013 80	— altri dispositivi, apparecchi e strumenti :			
	— Dispositivi a cristalli liquidi :			
	— Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva :			
★ 9013 80 11	— a colori	18	6,5	—
★ 9013 80 19	— in bianco e nero o in altre monocromie	18	6,5	—
★ 9013 80 30	— altri	18	6,5	—
9013 80 90	— altri	18	6,5	—
9013 90 00	— Parti ed accessori	18	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione :			
9014 10	— Bussole, comprese quelle di navigazione :			
9014 10 10	— — destinate ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9014 10 90	— — altre	17	5	—
9014 20	— Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) :			
	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ :			
9014 20 11	— — — Calcolatori di stallo	16	esenzione	p/st
9014 20 13	— — — Centrali inerziali	16	esenzione	p/st
9014 20 15	— — — Sistemi di allarme che segnalano la vicinanza del suolo	16	esenzione	p/st
9014 20 19	— — — altri	16	esenzione	—
9014 20 90	— — altri	16	7,2	—
9014 80 00	— altri strumenti ed apparecchi	16	7,2	—
9014 90	— Parti ed accessori :			
9014 90 10	— — di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	—
9014 90 90	— — altri	17	5,6	—
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri :			
9015 10	— Telemetri :			
9015 10 10	— — elettronici	16	7,2	—
9015 10 90	— — altri	17	5,6	—
9015 20	— Teodoliti e tacheometri :			
9015 20 10	— — elettronici	16	7,2	—
9015 20 90	— — altri	17	5,6	—
9015 30	— Livelle :			
9015 30 10	— — elettroniche	16	7,2	—
9015 30 90	— — altre	17	5,6	—
9015 40	— Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria :			
9015 40 10	— — elettronici	16	7,2	—
9015 40 90	— — altri	17	5,6	—
9015 80	— altri strumenti ed apparecchi :			
	— — elettronici :			
9015 80 11	— — — di meteorologia, idrologia e geofisica	16	7,2	—
9015 80 19	— — — altri	16	7,2	—
	— — altri :			
9015 80 91	— — — di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	17	5,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9015 80 93	— — — di meteorologia, idrologia e geofisica	17	5,6	—
9015 80 99	— — — altri	17	5,6	—
9015 90 00	— Parti ed accessori	17	5,6	—
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi :			
9016 00 10	— Bilance	16	7,2	p/st
9016 00 90	— Parti ed accessori	16	7,2	—
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio : macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio : metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo :			
9017 10	— Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche :			
9017 10 10	— — Macchine per disegnare con il sistema dei parallelogrammi e macchine per disegnare con il carrello	16	5,3	p/st
9017 10 90	— — altri	16	5,3	—
9017 20	— altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo :			
	— — Strumenti da disegno :			
9017 20 11	— — — Scatole di compassi	16	5,3	p/st
9017 20 19	— — — altri	16	5,3	—
9017 20 30	— — Strumenti per tracciare	16	5,3	p/st
9017 20 90	— — Strumenti per calcolo	16	5,3	p/st
9017 30	— Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili :			
9017 30 10	— — Micrometri, noni o calibri a corsoio	15	5,8	p/st
9017 30 90	— — altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della sottovoce 9031 80 51)	15	5,8	p/st
9017 80	— altri strumenti :			
9017 80 10	— — Metri e regoli graduati	15	5,8	—
9017 80 90	— — altri	15	5,8	—
9017 90 00	— Parti ed accessori	16	5,3	—
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici :			
	— Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici) :			
9018 11 00	— — Elettrocardiografi	16	5,3	—
9018 19 00	— — altri	16	5,3	—
9018 20 00	— Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	16	5,3	—
	— Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili :			
9018 31	— — Siringhe, con o senza aghi :			
9018 31 10	— — — di materie plastiche	16	5,3	—
9018 31 90	— — — altri	16	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9018 32	— — Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture :			
9018 32 10	— — — Aghi tubolari di metallo	16	5,3	—
9018 32 90	— — — Aghi per suture	16	5,3	—
9018 39 00	— — altri	16	5,3	—
	— altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria :			
9018 41 00	— — Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	17	5,1	—
9018 49 00	— — altri	16	5,3	—
9018 50	— altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia :			
9018 50 10	— — non ottici	16	5,3	—
9018 50 90	— — ottici	16	5,3	—
9018 90	— altri strumenti ed apparecchi :			
9018 90 10	— — Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	16	5,3	—
9018 90 20	— — Endoscopi	16	5,3	—
9018 90 30	— — Reni artificiali	16	5,3	—
	— — Apparecchi di diatermia :			
9018 90 41	— — — ad ultrasuoni	16	5,3	—
9018 90 49	— — — altri	16	5,3	—
9018 90 50	— — Apparecchi per trasfusione	16	5,3	—
9018 90 60	— — Strumenti ed apparecchi di anestesia	16	5,3	—
★ 9018 90 70	— — Litotritori ad ultrasuoni	16	5,3	—
★ 9018 90 80	— — altri	16	5,3	—
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria :			
9019 10	— Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica :			
9019 10 10	— — Vibromassaggiatori elettrici	16	4,6	—
9019 10 90	— — altri	16	4,6	—
9019 20 00	— Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	16	4,6	—
9020 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile :			
9020 00 10	— Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9020 00 90	— altri	16	4,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità :			
	— Protesi articolari ed altri apparecchi di ortopedia o per fratture :			
9021 11 00	— — Protesi articolari	16	6,2	—
9021 19	— — altri :			
9021 19 10	— — — Oggetti ed apparecchi di ortopedia	15	5,8	—
9021 19 90	— — — Oggetti ed apparecchi per fratture	15	5,8	—
	— Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria :			
9021 21	— — Denti artificiali :			
9021 21 10	— — — di materie plastiche	17	4,9	100 p/st
9021 21 90	— — — di altre materie	17	4,9	100 p/st
9021 29	— — altri :			
9021 29 10	— — — di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	17	4,9	—
9021 29 90	— — — altri	17	4,9	—
9021 30	— altri oggetti ed apparecchi di protesi :			
9021 30 10	— — oculistica	14	4,1	—
9021 30 90	— — altri	16	6,2	—
9021 40 00	— Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori .	12	3,8	p/st
9021 50 00	— Stimolatori cardiaci (« pacemakers ») escluse le parti ed accessori	13	5,3	p/st
9021 90	— altri :			
9021 90 10	— — Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi . . .	12	3,8	—
9021 90 90	— — altri	13	5,3	—
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento :			
	— Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia :			
9022 11 00	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	16	4,6	p/st
9022 19 00	— — per altri usi	16	4,6	p/st
	— Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia :			
9022 21 00	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	16	4,6	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9022 29 00	— — per altri usi	16	4,6	p/st
9022 30 00	— Tubi a raggi X	16	4,6	p/st
9022 90	— altri, comprese le parti ed accessori :			
9022 90 10	— — Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori	16	4,6	—
9022 90 90	— — altri	16	4,6	—
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio : nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi :			
9023 00 10	— per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	12	3,8	—
9023 00 30	— Modelli di anatomia umana o animale	12	3,8	—
9023 00 90	— altri	12	3,8	—
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche) :			
9024 10	— Macchine ed apparecchi per prove su metalli :			
9024 10 10	— — elettronici	16	7,2	—
	— — altri :			
9024 10 91	— — — universali e per prove di trazione	15	4,5	—
9024 10 93	— — — per prove di durezza	15	4,5	—
9024 10 99	— — — altri	15	4,5	—
9024 80	— altre macchine ed apparecchi :			
9024 80 10	— — elettronici	16	7,2	—
	— — altri :			
9024 80 91	— — — per prove su tessuti, carta e cartoni	15	4,5	—
9024 80 99	— — — altri	15	4,5	—
9024 90 00	— Parti ed accessori	16	5,1	—
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro :			
	— Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti :			
9025 11	— — a liquido, a lettura diretta :			
9025 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — — altri :			
9025 11 91	— — — — per uso clinico	21	6,9	p/st
9025 11 99	— — — — altri	21	6,9	p/st
9025 19	— — altri :			
9025 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
9025 19 91	— — — — elettronici	16	7,2	p/st
9025 19 99	— — — — altri	16	4,2	p/st
9025 20	— Barometri, non combinati con altri strumenti :			
9025 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	17	esenzione	p/st
9025 20 90	— — altri	17	4	p/st
9025 80	— altri strumenti :			
9025 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
9025 80 91	— — — elettronici	16	7,2	—
9025 80 99	— — — altri	16	4,6	—
9025 90	— Parti ed accessori :			
9025 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9025 90 90	— — altri	16	7	—
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio : misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 :			
9026 10	— per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi :			
9026 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — elettronici :			
9026 10 51	— — — — Misuratori di portata	16	7,2	p/st
9026 10 59	— — — — altri	16	7,2	p/st
	— — — altri :			
9026 10 91	— — — — Misuratori di portata	16	5,8	p/st
9026 10 99	— — — — altri	16	5,8	p/st
9026 20	— per la misura o il controllo della pressione :			
9026 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
9026 20 30	— — — elettronici	16	7,2	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica :			
9026 20 51	— — — — — Apparecchi destinati a misurare e a regolare non automaticamente la pressione di aria nei pneumatici	18	5	p/st
9026 20 59	— — — — — altri	18	5	p/st
9026 20 90	— — — — altri	18	5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9026 80	— altri strumenti ed apparecchi :			
9026 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
9026 80 91	— — — elettronici	16	7,2	—
9026 80 99	— — — altri	16	5,8	—
9026 90	— Parti ed accessori :			
9026 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9026 90 90	— — altri	16	5,1	—
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio : polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi :			
9027 10	— Analizzatori di gas o di fumi :			
9027 10 10	— — elettronici	16	7,2	p/st
9027 10 90	— — altri	16	6,2	p/st
9027 20	— Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi :			
9027 20 10	— — Cromatografi	16	7,2	—
9027 20 90	— — Apparecchi di elettroforesi	16	7,2	—
9027 30 00	— Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	16	7,2	—
9027 40 00	— Indicatori dei tempi di posa	16	7,2	—
9027 50 00	— altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	16	7,2	—
9027 80	— altri strumenti ed apparecchi :			
	— — elettronici :			
9027 80 11	— — — pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	16	7,2	—
9027 80 19	— — — altri	16	7,2	—
	— — altri :			
9027 80 91	— — — Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	16	6,2	—
9027 80 99	— — — altri	16	6,2	—
9027 90	— Microtomi; parti ed accessori :			
9027 90 10	— — Microtomi	16	6,2	p/st
9027 90 90	— — Parti ed accessori	16	7,2	—
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura :			
9028 10 00	— Contatori di gas	15	5	p/st
9028 20 00	— Contatori di liquidi	15	5	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9028 30	— Contatori di elettricità :			
	— — per corrente alternata :			
9028 30 11	— — — monofase	15	5	p/st
9028 30 19	— — — polifase	15	5	p/st
9028 30 90	— — altri	15	5	p/st
9028 90	— Parti ed accessori :			
9028 90 10	— — di contatori elettrici	16	5,1	—
9028 90 90	— — altri	16	5,1	—
9029	Altri contatori [per esempio : contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi :			
9029 10	— Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili :			
9029 10 10	— — Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9029 10 90	— — altri	16	5,2	—
9029 20	— Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi :			
	— — Indicatori di velocità e tachimetri :			
9029 20 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — — altri :			
9029 20 31	— — — — Indicatori di velocità per veicoli terrestri	17	6,3	—
9029 20 39	— — — — altri	17	6,3	—
9029 20 90	— — Stroboscopi	14	5,6	—
9029 90	— Parti ed accessori :			
9029 90 10	— — di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9029 90 90	— — altri	16	7,2	—
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti :			
9030 10	— Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti :			
9030 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 10 90	— — altri	16	10,6	—
9030 20	— Oscilloscopi ed oscillografi catodici :			
9030 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 20 90	— — altri	16	11	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore :			
9030 31	— — Multimetri :			
9030 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 31 90	— — — altri	16	10,6	—
9030 39	— — altri :			
9030 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — — altri :			
9030 39 30	— — — — elettronici	16	11	—
	— — — — altri :			
9030 39 91	— — — — — Voltametri	16	4,6	—
9030 39 99	— — — — — altri	16	4,6	—
9030 40	— altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio : ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psomometri) :			
9030 40 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 40 90	— — altri	16	11	—
	— altri strumenti ed apparecchi :			
9030 81	— — con dispositivo registratore :			
9030 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 81 90	— — — altri	16	11	—
9030 89	— — altri :			
9030 89 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — — altri :			
9030 89 91	— — — — elettronici	16	11	—
9030 89 99	— — — — altri	16	4,6	—
9030 90	— Parti ed accessori :			
9030 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9030 90 90	— — altri	16	7,2	—
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili :			
9031 10 00	— Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	16	7,2	—
9031 20 00	— Banchi di prova	16	7,2	—
9031 30 00	— Proiettori di profili	15	5,8	p/st
9031 40 00	— altri strumenti ed apparecchi ottici	15	5,8	—
9031 80	— altri strumenti, apparecchi e macchine :			
9031 80 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — elettronici :			
9031 80 31	— — — — per la misura o il controllo di grandezze geometriche	16	7,2	—
9031 80 39	— — — — altri	16	7,2	—
	— — — altri :			
	— — — — per la misura o il controllo di grandezze geometriche :			
9031 80 51	— — — — — Calibri sprovvisti di dispositivo regolabile	15	5,8	—
9031 80 59	— — — — — altri	15	5,8	—
9031 80 99	— — — — altri	15	5,8	—
9031 90	— Parti ed accessori :			
9031 90 10	— — di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9031 90 90	— — altri	16	7,2	—
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici :			
9032 10	— Termostati :			
9032 10 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
	— — altri :			
9032 10 30	— — — elettronici	16	7,2	p/st
	— — — altri :			
9032 10 91	— — — — con dispositivo elettrico di scatto	15	5	p/st
9032 10 99	— — — — altri	15	5	p/st
9032 20	— Manostati (pressostati) :			
9032 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9032 20 90	— — altri	16	5,8	p/st
	— altri strumenti ed apparecchi :			
9032 81	— — idraulici o pneumatici :			
9032 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9032 81 90	— — — altri	16	5,8	—
9032 89	— — altri :			
9032 89 10	— — — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9032 89 90	— — — altri	16	7,2	—
9032 90	— Parti ed accessori :			
9032 90 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	16	esenzione	—
9032 90 90	— — altri	16	7,2	—
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	16	5,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

CAPITOLO 91**OROLOGERIA****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
 - b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
 - c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
 - d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
 - e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
 - f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);
 - g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
- 2.** Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
- 3.** Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come « movimenti di orologi tascabili » i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
- 4.** Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9101 11 00	— — solamente con indicatore meccanico	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 12 00	— — solamente con indicatore opto-elettronico	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 19 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9101 21 00	— — a carica automatica	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 29 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri :			
9101 91 00	— — a pila o ad accumulatore	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 99 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 :			
	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9102 11 00	— — solamente con indicatore meccanico	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 12 00	— — solamente con indicatore opto-elettronico	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9102 19 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9102 21 00	— — a carica automatica	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 29 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri :			
9102 91 00	— — a pila o ad accumulatore	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 99 00	— — altri	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili :			
9103 10 00	— a pila o ad accumulatore	14	6,2	p/st
9103 90 00	— altre	13	5,8	p/st
9104 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli :			
9104 00 10	— destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	13	esenzione	p/st
9104 00 90	— altri	13	5,8	p/st
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili :			
	— Sveglie :			
9105 11	— — a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9105 11 10	— — — funzionanti solamente a pila o ad accumulatore	14	6,2	p/st
9105 11 90	— — — altri	14	6,2	p/st
9105 19	— — altre :			
9105 19 10	— — — con il maggior diametro o diagonale del quadrante uguale o superiore a 7 cm	13	5,8	p/st
9105 19 90	— — — altre	13	5,8	p/st

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9105 21	— Pendole ed orologi, murali :			
	— — a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9105 21 10	— — — con regolatore a quarzo piezoelettrico	14	6,2	p/st
9105 21 90	— — — altri	14	6,2	p/st
9105 29	— — altri :			
9105 29 10	— — — a cucù	13	5,8	p/st
9105 29 90	— — — altri	13	5,8	p/st
	— altri :			
9105 91	— — a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete :			
9105 91 10	— — — di distribuzione e di unificazione dell'ora	14	6,2	p/st
	— — — altri :			
9105 91 91	— — — — con regolatore a quarzo piezoelettrico	14	6,2	p/st
9105 91 99	— — — — altri	14	6,2	p/st
9105 99	— — altri :			
9105 99 10	— — — Orologi da tavolo o da caminetto	13	5,8	p/st
9105 99 90	— — — altri	13	5,8	p/st
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio : registratori di presenza, orodatori, contatori di ore) :			
9106 10	— Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore :			
9106 10 10	— — Registratori di presenza	15	6,3	p/st
9106 10 90	— — Orodatori e contatori di ore	15	6,3	p/st
9106 20 00	— Parchimetri	15	6,3	p/st
9106 90	— altri :			
9106 90 10	— — Contatori per minuti e secondi	15	6,3	p/st
9106 90 90	— — altri	15	6,3	p/st
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	14	6,2	p/st
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati :			
	— a pila o ad accumulatore :			
9108 11 00	— — solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	14	6,2	p/st
9108 12 00	— — solamente con indicatore opto-elettronico	14	6,2	p/st
9108 19 00	— — altri	14	6,2	p/st
9108 20 00	— a carica automatica	14	6,2	p/st
		MIN 0,4 Ecu p/st	MIN 0,17 Ecu p/st	
	— altri :			
9108 91 00	— — misuranti 33,8 mm o meno	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9108 99 00	— — altri	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili :			
	— a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9109 11 00	— — di sveglie	14	6,2	p/st
9109 19	— — altri :			
9109 19 10	— — — aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	p/st
9109 19 90	— — — altri	14	6,2	p/st
9109 90	— altri :			
9109 90 10	— — aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	14	esenzione	p/st
9109 90 90	— — altri	14	6,2	p/st
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati « chablons »; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria :			
	— Di orologi tascabili :			
9110 11	— — Movimenti completi, non montati o parzialmente montati « chablons » :			
9110 11 10	— — — a bilanciere con spirale	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9110 11 90	— — — altri	14	6,2	p/st
9110 12 00	— — Movimenti incompleti, montati	11	5,1	—
9110 19 00	— — Sbozzi	11	7,5	—
9110 90 00	— altri	11	5,1	—
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti :			
9111 10 00	— Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi .	9	4,6	p/st
9111 20	— Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate :			
9111 20 10	— — dorate o argentate	9	4,6	p/st
9111 20 90	— — altre	9	4,6	p/st
9111 80 00	— altre casse	9	4,6	p/st
9111 90 00	— Parti	9	4,6	—
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti :			
9112 10 00	— Casse e gabbie di metallo	14	5,1	p/st
9112 80 00	— altre casse e gabbie	14	5,1	p/st
9112 90 00	— Parti	14	5,1	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti :			
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
9113 10 10	– – di metalli preziosi	9	3,5	—
9113 10 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12	5,8	—
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	22	8,5	—
9113 90	– altri :			
9113 90 10	– – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	19	7	—
9113 90 30	– – di materie plastiche	22	8,4	—
9113 90 90	– – altri	21	6,4	—
9114	Altre forniture d'orologeria :			
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	12	5,6	—
9114 20 00	– Pietre	8	4,1	—
9114 30 00	– Quadranti	11	5,1	—
9114 40 00	– Platine e ponti	11	5,1	—
9114 90 00	– altri	11	5,1	—

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI;
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
- c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);
- d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);
- e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera :			
9201 10	— Pianoforti verticali :			
9201 10 10	— — nuovi	22	5,8	p/st
9201 10 90	— — usati	22	5,8	p/st
9201 20 00	— Pianoforti a coda	20	6,2	p/st
9201 90 00	— altri	18	4,9	—
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio : chitarre, violini, arpe) :			
9202 10	— ad arco strofinato, a mezzo di un archetto :			
9202 10 10	— — Violini	21	6,3	p/st
9202 10 90	— — altri	21	6,3	p/st
9202 90	— altri :			
9202 90 10	— — Arpe	18	4,9	p/st
9202 90 30	— — Chitarre	21	6,3	p/st
9202 90 90	— — altri	21	6,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9203 00	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere :			
9203 00 10	— Organi a canne e a tastiera	20	5,3	—
9203 00 90	— altri	20	5,3	p/st
9204	Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca :			
9204 10 00	— Fisarmoniche e strumenti simili	15	7,5	p/st
9204 20 00	— Armoniche a bocca	15	7,5	p/st
9205	Altri strumenti musicali ad aria (per esempio : clarinetti, trombe, cornamuse) :			
9205 10 00	— Strumenti detti « ottoni »	18	4,9	p/st
★ 9205 90 00	— altri	18	4,9	—
9206 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio : tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas] :			
9206 00 10	— Timballi e tamburi	18	6,3	—
9206 00 90	— altri	18	6,3	—
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio : organi, chitarre, fisarmoniche) :			
9207 10	— Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche :			
9207 10 10	— — Organi	19	6	p/st
9207 10 30	— — Pianoforti digitali	19	6	p/st
9207 10 50	— — Sintetizzatori	19	6	p/st
9207 10 80	— — altri	19	6	—
9207 90	— altri :			
9207 90 10	— — Chitarre	19	6	p/st
9207 90 90	— — altri	19	6	—
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca :			
9208 10 00	— Scatole musicali	14	4,4	—
9208 90 00	— altri	14	4,9	—
9209	Parti (per esempio : meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio : carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie :			
9209 10 00	— Metronomi e diapason	18	5	—
9209 20 00	— Meccanismi per scatole musicali	18	3,2	—
9209 30 00	— Corde armoniche	17	4,9	—
	— altri :			
9209 91 00	— — Parti ed accessori di pianoforti	18	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9209 92 00	— — Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	18	5	—
9209 93 00	— — Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203	18	5	—
9209 94 00	— — Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	18	5	—
9209 99	— — altri :			
9209 99 10	— — — Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9204	18	5	—
9209 99 30	— — — Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	18	5	—
9209 99 80	— — — altri	18	5	—

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
- b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);
- d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
- e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
- f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2. Ai sensi della voce 9306 il termine « parti » non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9301 00 00	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche	esenzione	esenzione	—
9302 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 :			
9302 00 10	— di calibro 9 mm o superiore	9	5,1	p/st
9302 00 90	— altre	16	6,7	p/st
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio : fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) :			
9303 10 00	— Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	18	6,3	p/st
9303 20	— altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia :			
9303 20 10	— — ad una canna liscia	18	6,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9303 20 30	— a due canne lisce	18	6,3	p/st
9303 20 90	— altri	18	6,3	p/st
9303 30	— altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo : — ad una canna rigata :			
9303 30 11	— a percussione anulare	18	6,3	p/st
9303 30 19	— altri	18	6,3	p/st
9303 30 90	— altri	18	6,3	p/st
9303 90 00	— altri	16	5,3	p/st
9304 00 00	Altre armi (per esempio : fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	16	6	—
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :			
9305 10 00	— di rivoltelle o pistole	15	5,1	—
	— di fucili o carabine della voce 9303 :			
9305 21 00	— Canne lisce	18	4,9	p/st
9305 29	— altri :			
9305 29 10	— Canne rigate	18	4,9	p/st
9305 29 30	— Sbozzi di legno di calci per fucili	10	3,8	—
9305 29 50	— Calci	18	4,9	p/st
9305 29 90	— altri	18	4,9	—
9305 90	— altri :			
9305 90 10	— per armi da guerra della voce 9301	esenzione	esenzione	—
9305 90 90	— altre	18	4,9	—
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce :			
9306 10 00	— Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti . . — Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa :	17	5,6	1 000 p/st
9306 21 00	— Cartucce	19	6	1 000 p/st
9306 29	— altri :			
9306 29 10	— Pallini per carabine ad aria compressa	17	5,6	1 000 p/st
	— altri :			
9306 29 20	— Pallettoni e pallini	17	5,6	—
9306 29 40	— Bossoli	17	5,6	1 000 p/st
9306 29 80	— altri	17	5,6	—
9306 30	— altre cartucce e loro parti :			
9306 30 10	— per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	13	4,6	—
	— altre :			
9306 30 30	— per armi da guerra	6	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
9306 30 91	— — — — Cartucce a percussione centrale	19	6	1 000 p/st
9306 30 93	— — — — Cartucce a percussione anulare	19	6	1 000 p/st
9306 30 95	— — — — Bossoli	19	6	1 000 p/st
9306 30 99	— — — — altri	19	6	—
9306 90	— altri :			
9306 90 10	— — da guerra	9	3,5	—
9306 90 90	— — altri	17	5,6	—
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	8	3,2	—

SEZIONE XX**MERCI E PRODOTTI DIVERSI****CAPITOLO 94**

**MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI;
APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE;
INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI;
COSTRUZIONI PREFABBRICATE**

Note**1. Questo capitolo non comprende :**

- a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
- b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio : specchiere mobili) (voce 7009);
- c) gli oggetti del capitolo 71;
- d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303.
- e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
- f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
- g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
- h) gli oggetti della voce 8714;
- ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
- k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
- l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri :

- a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
 - b) le sedie ed i letti.
3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
- b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.

4. Si considerano come « costruzioni prefabbricate », ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti :			
9401 10	— Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei :			
9401 10 10	— — diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾ . . .	12	esenzione	—
9401 10 90	— — altri	12	4,4	—
9401 20 00	— Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	18	5,6	—
9401 30	— Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza :			
9401 30 10	— — imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini	18	5,6	—
9401 30 90	— — altri	18	5,6	—
9401 40 00	— Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	18	5,6	—
9401 50 00	— Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili	18	5,6	—
	— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno :			
9401 61 00	— — imbottiti	18	5,6	—
9401 69 00	— — altri	18	5,6	—
	— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo :			
9401 71 00	— — imbottiti	18	5,6	—
9401 79 00	— — altri	18	5,6	—
9401 80 00	— altri mobili per sedersi	18	5,6	—
9401 90	— Parti :			
9401 90 10	— — di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	12	4,4	—
	— — altri :			
★ 9401 90 30	— — — di legno	18	5,6	—
★ 9401 90 80	— — — altri	18	5,6	—
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio : tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti :			
9402 10 00	— Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	17	4,9	—
9402 90 00	— altri	17	4,9	—
9403	Altri mobili e loro parti :			
9403 10	— Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici :			
9403 10 10	— — Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	18	5,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri, di altezza :			
	— — — inferiore o uguale a 80 cm :			
9403 10 51	— — — — Scrivanie	18	5,6	—
9403 10 59	— — — — altri	18	5,6	—
	— — — superiore a 80 cm :			
9403 10 91	— — — — Armadi a porte, a sportelli o ad ante	18	5,6	—
9403 10 93	— — — — Armadi a cassetti, classificatori e schedari	18	5,6	—
9403 10 99	— — — — altri	18	5,6	—
9403 20	— altri mobili di metallo :			
9403 20 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — altri :			
9403 20 91	— — — Letti	18	5,6	—
9403 20 99	— — — altri	18	5,6	—
9403 30	— Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici :			
	— — di altezza inferiore o uguale a 80 cm :			
9403 30 11	— — — Scrivanie	18	5,6	—
9403 30 19	— — — altri	18	5,6	—
	— — di altezza superiore a 80 cm :			
9403 30 91	— — — Armadi, classificatori e schedari	18	5,6	—
9403 30 99	— — — altri	18	5,6	—
9403 40	— Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine :			
★ 9403 40 10	— — Elementi di cucine componibili	18	5,6	—
★ 9403 40 90	— — altri	18	5,6	—
9403 50 00	— Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	18	5,6	—
9403 60	— altri mobili di legno :			
9403 60 10	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	18	5,6	—
9403 60 30	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	18	5,6	—
9403 60 90	— — altri mobili di legno	18	5,6	—
9403 70	— Mobili di materie plastiche :			
9403 70 10	— — destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
9403 70 90	— — altri	18	5,6	—
9403 80 00	— Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	18	5,6	—
9403 90	— Parti :			
9403 90 10	— — di metallo	18	5,6	—
9403 90 30	— — di legno	18	5,6	—
9403 90 90	— — di altre materie	18	5,6	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio : materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti :			
9404 10 00	— Sommier	20	7	—
	— Materassi :			
9404 21	— — di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti :			
9404 21 10	— — — di gomma	22	6,5	—
9404 21 90	— — — di materie plastiche	22	6,5	—
9404 29	— — di altre materie :			
9404 29 10	— — — con molle metalliche	20	7	—
9404 29 90	— — — altre	20	7	—
9404 30	— Sacchi a pelo :			
9404 30 10	— — imbottiti di piume o di calugine	20	7	p/st
9404 30 90	— — altri	20	7	p/st
9404 90	— altri :			
9404 90 10	— — imbottiti di piume o di calugine	20	7	—
9404 90 90	— — altri	20	7	—
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove :			
9405 10	— Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche :			
9405 10 10	— — di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di materie plastiche :			
9405 10 21	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	22	8,4	—
9405 10 29	— — — — altri	22	8,4	—
9405 10 30	— — — di ceramica	20	9	—
		MIN 35 Ecu/ 100 kg/br		
9405 10 50	— — — di vetro	20	6,2	—
	— — — di altre materie :			
9405 10 91	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	18	5	—
9405 10 99	— — — — altri	18	5	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9405 20	— Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici :			
	— — di materie plastiche :			
9405 20 11	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	22	8,4	—
9405 20 19	— — — altri	22	8,4	—
9405 20 30	— — di ceramica	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
9405 20 50	— — di vetro	20	6,2	—
	— — di altre materie :			
9405 20 91	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	18	4,9	—
9405 20 99	— — — altri	18	4,9	—
9405 30 00	— Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	22	6,2	—
9405 40	— altri apparecchi elettrici per l'illuminazione :			
9405 40 10	— — Proiettori	18	6,5	—
	— — altri :			
	— — — di materie plastiche :			
9405 40 31	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	22	8,4	—
9405 40 35	— — — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	22	8,4	—
9405 40 39	— — — — altri	22	8,4	—
	— — — di altre materie :			
9405 40 91	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	18	4,9	—
9405 40 95	— — — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	18	4,9	—
9405 40 99	— — — — altri	18	4,9	—
9405 50 00	— Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	18	4,9	—
9405 60	— Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili :			
9405 60 10	— — insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
	— — altri :			
9405 60 91	— — — di materie plastiche	22	8,4	—
9405 60 99	— — — di altre materie	18	5,1	—
	— Parti :			
9405 91	— — di vetro :			
	— — — Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) :			
9405 91 11	— — — — Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	20	10	—
9405 91 19	— — — — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20	9	—
9405 91 90	— — — altri	20	6,2	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9405 92	— — di materie plastiche :			
9405 92 10	— — — parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	22	esenzione	—
9405 92 90	— — — altri	22	8,4	—
9405 99	— — altre :			
9405 99 10	— — — parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili ⁽¹⁾	18	esenzione	—
9405 99 90	— — — altri	18	4,9	—
9406 00	Costruzioni prefabbricate :			
9406 00 10	— di legno	14	6	—
	— di ferro o di acciaio :			
★ 9406 00 31	— — Serre	14	6	—
★ 9406 00 39	— — altri	14	6	—
9406 00 90	— di altre materie	14	6	—
⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.				

CAPITOLO 95

**GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT;
LORO PARTI ED ACCESSORI****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) le candele per alberi di Natale (voce 3406);
- b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
- c) i fili, monofilamenti, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
- d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
- e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
- f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
- g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
- h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
- ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;
- k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;
- m) i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);
- n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili;
- o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);
- p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
- q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
- r) i richiami ed i fischietti (voce 9208);
- s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
- t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
- u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9501 00	Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole :			
9501 00 10	— Carrozzelle e passeggini per bambole	21	10,5	—
9501 00 90	— altri	21	10,5	—
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani :			
9502 10	— Bambole, anche vestite :			
9502 10 10	— — di materia plastica	25	8	—
9502 10 90	— — di altre materie	25	8	—
	— Parti ed accessori :			
9502 91 00	— — Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli	21	6,9	—
9502 99 00	— — altri	21	6,9	—
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie :			
9503 10	— Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori :			
9503 10 10	— — Modelli ridotti	24	8	—
9503 10 90	— — altri	24	8	—
9503 20	— Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sotto-voce 9503 10 :			
9503 20 10	— — di materia plastica	24	8	—
9503 20 90	— — di altre materie	24	8	—
9503 30	— altri assortimenti e giocattoli da costruzione :			
9503 30 10	— — di legno	24	8,7	—
9503 30 30	— — di materia plastica	24	8	—
9503 30 90	— — di altre materie	24	8	—
	— Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani :			
9503 41 00	— — imbottiti	24	8	—
9503 49	— — altri :			
9503 49 10	— — — di legno	24	8,7	—
9503 49 30	— — — di materia plastica	24	8	—
9503 49 90	— — — di altre materie	24	8	—
9503 50 00	— Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli . . .	24	8	—
9503 60	— puzzle :			
9503 60 10	— — di legno	24	8,7	—
9503 60 90	— — altri	24	8	—
9503 70 00	— altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	24	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9503 80	— altri giocattoli e modelli, a motore :			
9503 80 10	— — di materia plastica	24	8	—
9503 80 90	— — di altre materie	24	8	—
9503 90	— altri :			
9503 90 10	— — Armi giocattolo	24	8	—
	— — altri :			
9503 90 31	— — — di materia plastica	24	8	—
9503 90 35	— — — di gomma	24	8	—
9503 90 37	— — — di materie tessili	24	8	—
	— — — di metallo :			
9503 90 51	— — — — Modelli in miniatura, ottenuti per fusione	24	8	—
9503 90 55	— — — — altri	24	8	—
9503 90 99	— — — di altre materie	24	8	—
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio : bowling) :			
9504 10 00	— Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	21	5,6	—
9504 20	— Biliardi e loro accessori :			
9504 20 10	— — Biliardi	21	5,6	—
9504 20 90	— — altri	21	5,6	—
9504 30	— altri giochi a monete od a gettoni, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) :			
9504 30 10	— — Giochi con schermo	21	5,6	p/st
	— — altri giochi :			
9504 30 30	— — — Flippers	21	5,6	p/st
9504 30 50	— — — altri	21	5,6	p/st
9504 30 90	— — Parti	21	5,6	—
9504 40 00	— Carte da gioco	23	5	—
9504 90	— altri :			
9504 90 10	— — Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	21	5,6	—
9504 90 90	— — altri	21	5,6	—
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese :			
9505 10	— Oggetti per feste di Natale :			
9505 10 10	— — di vetro	22	6,2	—
9505 10 90	— — di altre materie	22	6,2	—
9505 90 00	— altri	22	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare :			
	— Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve :			
9506 11	— — Sci :			
9506 11 10	— — — Sci da fondo	19	6	pa
9506 11 90	— — — altri sci	19	6	pa ⁽¹⁾
9506 12 00	— — Attacchi per sci	19	6	—
9506 19	— — altri :			
9506 19 10	— — — Bastoni	19	6	pa
9506 19 90	— — — altri	19	6	—
	— Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici :			
9506 21 00	— — Tavole a vela	19	6	—
9506 29	— — altri :			
9506 29 10	— — — Sci nautici	19	6	—
9506 29 90	— — — altri	19	6	—
	— Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf :			
9506 31 00	— — Bastoni completi	19	6	p/st
9506 32 00	— — Palle	19	6	p/st
9506 39	— — altri :			
9506 39 10	— — — Parti e pezzi staccati dei bastoni	19	6	—
9506 39 90	— — — altri	19	6	—
9506 40	— Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo :			
9506 40 10	— — Racchette, palle e reti	21	5	—
9506 40 90	— — altri	21	5,6	—
	— Racchette da tennis, da « badminton » o simili, anche senza corde :			
9506 51 00	— — Racchette da tennis, anche senza corde	19	7,3	—
9506 59	— — altre :			
9506 59 10	— — — Racchette da « badminton », anche senza corde	19	6	—
9506 59 90	— — — altre	19	6	—
	— Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo :			
9506 61 00	— — Palle da tennis	19	6	—
9506 62	— — gonfiabili :			
9506 62 10	— — — di cuoio	19	6	—
9506 62 90	— — — altri	19	6	—
9506 69	— — altri :			
9506 69 10	— — — Palle da crichet e da polo	19	esenzione	—
9506 69 90	— — — altri	19	6	—

(1) Per i monosci ogni unità va considerato come un paio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9506 70	— Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini :			
9506 70 10	— — Pattini da ghiaccio	19	6	pa
9506 70 30	— — Pattini a rotelle	19	6	pa
9506 70 90	— — Parti ed accessori	19	6	—
	— altri :			
9506 91 00	— — Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica . . .	19	6	—
9506 99	— — altri :			
9506 99 10	— — — Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle	19	esenzione	—
9506 99 90	— — — altri	19	6	—
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia :			
9507 10 00	— Canne da pesca	17	6,9	—
9507 20	— Ami, anche montati su alambatori :			
9507 20 10	— — ami non montati	10	3,8	—
9507 20 90	— — altri	17	6,9	—
9507 30 00	— Mulinelli per la pesca	17	6,9	—
9507 90 00	— altri	17	6,9	—
9508 00 00	Giostrre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi, serragli e teatri ambulanti	14	4,1	—

CAPITOLO 96**LAVORI DIVERSI****Note****1. Questo capitolo non comprende :**

- a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
- b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : parti di ombrelli o di bastoni);
- c) le minuterie di fantasia (voce 7117);
- d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;
- f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio : montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];
- g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
- h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
- ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2. Ai sensi della voce 9602, per « materie vegetali o minerali da intaglio » si intendono :

- a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio : noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
- b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3. Ai sensi della voce 9603, per « teste preparate » si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.**4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.**

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) :			
9601 10 00	— Avorio lavorato e lavori di avorio	17	5,6	—
9601 90	— altri :			
9601 90 10	— — Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie	esenzione	2,5	—
9601 90 90	— — altri	esenzione	5,6	—
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	12	4,4	—
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili :			
9603 10 00	— Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	18	5,8	p/st
	— Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi :			
9603 21 00	— — Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	25	6,2	p/st
9603 29	— — altri :			
9603 29 10	— — — Pennelli da barba	21	7,7	p/st
9603 29 30	— — — Spazzole per capelli	21	7,7	p/st
9603 29 90	— — — altri	21	7,7	—
9603 30	— Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici :			
9603 30 10	— — Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	21	7,7	p/st
9603 30 90	— — Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	21	7,7	p/st
9603 40	— Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere :			
9603 40 10	— — Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	21	7,7	p/st
9603 40 90	— — Tamponi e rulli per dipingere	21	7,7	p/st
9603 50 00	— altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	17	4,9	—
9603 90	— altri :			
9603 90 10	— — Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	15	4,4	p/st
	— — altri :			
9603 90 91	— — — Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	21	7,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9603 90 99	— — — altri	21	7,7	—
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	20	5,3	—
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	19	8	—
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni :			
9606 10 00	— Bottoni a pressione e loro parti	18	7,2	—
	— Bottoni :			
9606 21 00	— — di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	18	7,2	—
9606 22 00	— — di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	18	7,2	—
9606 29 00	— — altri	18	7,2	—
9606 30 00	— Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	13	6,2	—
9607	Chiusure lampo e loro parti :			
	— Chiusure lampo :			
9607 11 00	— — con dentini di metalli comuni	16	11,5	m
9607 19 00	— — altre	20	14	m
9607 20	— Parti :			
	— — di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni) :			
9607 20 11	— — — Nastri con dentini	16	11,5	m
9607 20 19	— — — altre	16	11,5	—
	— — — altre :			
9607 20 91	— — — Nastri con dentini	20	14	m
9607 20 99	— — — altre	20	14	—
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 :			
9608 10	— Penne e matite a sfera :			
9608 10 10	— — con inchiostro liquido	22	7,2	p/st
	— — altre :			
9608 10 30	— — — con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	22	7,2	p/st
	— — — altre :			
9608 10 91	— — — — con cartucce sostituibili	22	7,2	p/st
9608 10 99	— — — — altre	22	7,2	p/st
9608 20 00	— Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	22	7,2	p/st
	— Penne stilografiche ed altre penne :			
9608 31 00	— — per disegnare ad inchiostro di China	22	7,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9608 39	— — altre :			
9608 39 10	— — — con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	22	7,2	p/st
9608 39 90	— — — altre	22	7,2	p/st
9608 40 00	— Portamine	19	6	p/st
9608 50 00	— Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	22	7,2	—
9608 60	— Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte :			
9608 60 10	— — con inchiostro liquido	17	4,9	p/st
9608 60 90	— — altre	17	4,9	p/st
	— altri :			
9608 91 00	— — Pennini da scrivere e punte per pennini	16	4,6	—
9608 99	— — altri :			
9608 99 10	— — — altre portapenne, portamatite e simili	19	6	—
	— — — altri :			
9608 99 30	— — — — Cartucce di ricambio per penne e stilografi con punta di feltro . .	17	4,9	p/st
	— — — — altri :			
9608 99 91	— — — — — di metalli	17	4,9	—
9608 99 99	— — — — — altri	17	4,9	—
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti :			
9609 10	— Matite con guaina :			
9609 10 10	— — con mina di grafite	17	5,6	—
9609 10 90	— — altri	17	5,6	—
9609 20 00	— Mine per matite o per portamine	14	4,9	—
9609 90	— altri :			
9609 90 10	— — Pastelli e carboncini	14	4,9	—
9609 90 90	— — altri	10	3,8	—
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	17	5,6	—
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9612	Nastri inchiosticatori per macchine da scrivere e nastri inchiosticatori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola :			
9612 10	— Nastri inchiosticatori :			
9612 10 10	— — di materia plastica	16	5,3	—
9612 10 90	— — altri	16	5,3	—
9612 20 00	— Cuscinetti per timbri	16	5,3	—
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :			
9613 10 00	— Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	15	6,5	p/st
9613 20	— Accendini tascabili, a gas, ricaricabili :			
9613 20 10	— — con sistema elettrico di accensione	15	6,5	p/st
9613 20 90	— — con altri sistemi di accensione	15	6,5	p/st
9613 30 00	— Accendini da tavolo	15	6,5	p/st
9613 80 00	— altri accendini ed accenditori	15	6,5	—
9613 90 00	— Parti	15	6,5	—
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti :			
9614 10 00	— Sbozzi di pipe, di legno o di radica	6	2,5	—
9614 20	— Pipe e teste di pipe :			
9614 20 10	— — di legno o di radica	18	6,2	—
9614 20 90	— — di altre materie	18	6,2	—
9614 90 00	— altri	18	6,2	—
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti :			
	— Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili :			
9615 11 00	— — di gomma indurita o di materie plastiche	22	5,8	—
9615 19 00	— — altri	22	5,8	—
9615 90 00	— altri	22	5,8	—
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta :			
9616 10	— Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature :			
9616 10 10	— — Spruzzatori da toletta	20	6,2	—
9616 10 90	— — Montature e teste di montature	20	6,2	—
9616 20 00	— Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	20	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampole di vetro) :			
	– Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità :			
9617 00 11	– – inferiore o uguale a 0,75 litri	26	13	—
9617 00 19	– – superiore a 0,75 litri	26	13	—
9617 00 90	– Parti (escluse le ampole di vetro)	26	13	—
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	18	4,9	—

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);
- b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
- c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

2. Ai sensi della voce 9702, per « incisioni, stampe e litografie, originali » si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.

4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.

- b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, « collages » e quadretti simili (« tableaux »), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; « collages » e quadretti simili (« tableaux ») :			
9701 10 00	— Quadri, pitture e disegni	esenzione	esenzione	—
9701 90 00	— altri	esenzione	esenzione	—
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	esenzione	—
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati, o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione	esenzione	esenzione	—
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	esenzione	esenzione	—
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	esenzione	—

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI ESPORTATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CEE) N. 518/79 DELLA COMMISSIONE

Nota

Il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione, del 19 marzo 1979 ⁽¹⁾, ha istituito una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio	<i>Institut national de statistique</i> <i>Rue de Louvain 44</i> <i>B - 1000 Bruxelles</i> <i>Nationaal Instituut voor de Statistiek</i> <i>Leuvenseweg 44</i> <i>B - 1000 Brussel</i>
Danimarca	<i>Skatteministeriet</i> <i>Told- og Skattestyrelsen</i> <i>Amaliegade 44</i> <i>DK - 1256 København K</i>
Germania (RF)	<i>Statistisches Bundesamt</i> <i>Gruppe V B - Außenhandel</i> <i>Gustav-Stresemann-Ring 11</i> <i>Postfach 5528</i> <i>D - 65189 Wiesbaden 1</i>
Ελλάδα	<i>Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)</i> <i>Οδός Λυκούργου 14-16</i> <i>GR - 10166 Αθήνα</i>
Spagna	<i>Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales</i> <i>Subdirección General de Planificación Informática Aduanera</i> <i>C/Guzmán el Bueno, 137</i> <i>E - 28071 Madrid</i>
Francia	<i>Direction générale des douanes et droits indirects</i> <i>Division de la statistique et de l'informatique</i> <i>Bureau C 1</i> <i>8, rue de la Tour-des-Dames</i> <i>F - 75436 Paris Cedex 09</i>
Italia	<i>Ministero delle finanze</i> <i>Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette</i> <i>Direzione centrale dei servizi doganali</i> <i>(Tor Pagnotta)</i> <i>I - 00100 Roma-EUR</i>
Irlanda	<i>Central Statistics Office</i> <i>Earlsfort Terrace</i> <i>IRL - Dublin 2</i> <i>Office of the Revenue Commissioners</i> <i>Dublin Castle</i> <i>IRL - Dublin 2</i>
Lussemburgo	<i>Institut national de statistique</i> <i>Rue de Louvain 44</i> <i>B - 1000 Bruxelles</i>
Paesi Bassi	<i>Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, in wiens ambtsgebied</i> <i>belanghebbende woont of is gevestigd</i>
Portogallo	<i>Direcção-Geral das Alfândegas</i> <i>Direcção de Serviços de Nomenclatura</i> <i>Política Pautal Origens e Relações Externas</i> <i>Rua da Alfândega, 2</i> <i>P - 1194 Lisboa CODEX</i>
Regno Unito	<i>The Controller</i> <i>HM Customs and Excise</i> <i>Tariff and Statistical Office</i> <i>Portcullis House</i> <i>27 Victoria Avenue</i> <i>UK - Southend-on-Sea SS2 6AL</i>

(1) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.

Codice NC	Designazione delle merci
	Componenti d'impianti industriali:
9880 63 00 fino a 9889 63 10	— rientranti nel capitolo 63
9880 68 00 fino a 9889 68 15	— rientranti nel capitolo 68
9880 69 00 fino a 9889 69 14	— rientranti nel capitolo 69
9880 70 00 fino a 9889 70 20	— rientranti nel capitolo 70
9880 72 00 fino a 9889 72 29	— rientranti nel capitolo 72 esclusi i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
9880 73 00 fino a 9889 73 26	— rientranti nel capitolo 73 esclusi i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
9880 76 00 fino a 9889 76 16	— rientranti nel capitolo 76
9880 82 00 fino a 9889 82 15	— rientranti nel capitolo 82
9880 84 00 fino a 9889 84 85	— rientranti nel capitolo 84
9880 85 00 fino a 9889 85 48	— rientranti nel capitolo 85
9880 86 00 fino a 9889 86 09	— rientranti nel capitolo 86
9880 87 00 fino a 9889 87 16	— rientranti nel capitolo 87
9880 90 00 fino a 9889 90 33	— rientranti nel capitolo 90
9880 94 00 fino a 9889 94 06	— rientranti nel capitolo 94
9880 99 00 fino a 9889 99 00	— non classificati nei capitoli da cui dipendono

ALLEGATO

VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI CONCESSIONE AL GATT O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:	
	— congelati:	
ex 0306 11 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):	
	— Code di aragoste	25
	— non congelati:	
ex 0306 21 00	— — Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):	
	— Code di aragoste	25
0406	Formaggi e latticini:	
0406 90	— altri formaggi:	
0406 90 11	— — destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ :	
	— aventi un valore netto franco frontiera inferiore a 175,30 ECU ⁽²⁾ per 100 kg peso netto	12,09 Ecu/100 kg/net ⁽³⁾
	— — altri:	
ex 0406 90 13	— — — Emmental:	
	— aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno tre mesi ⁽¹⁾ :	
	— in forme standard ⁽⁴⁾ , di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto:	
	— pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	24,18 Ecu/100 kg/net
	— pari o superiore a 171,37 ECU ⁽⁵⁾	9,07 Ecu/100 kg/net

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ I limiti di valore sono adeguati automaticamente tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo limite del Cheddar nella Comunità.

⁽³⁾ Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽⁴⁾ Sono considerate forme standard le forme aventi il seguente peso netto:

- Emmental: da 60 a 130 kg inclusi,
- Gruyère e Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi,
- Bergkäse: da 20 a 60 kg inclusi,
- Appenzell: da 6 a 8 kg inclusi.

⁽⁵⁾ La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

⁽⁶⁾ La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
ex 0406 90 13 (seguito)	— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: — con la crosta, almeno da un lato, di peso netto: — pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 24,18 Ecu/100 kg/net — pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ 9,07 Ecu/100 kg/net — altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ ⁽³⁾ 9,07 Ecu/100 kg/net	
ex 0406 90 15	— — — Gruyère, Sbrinz: — aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno tre mesi ⁽⁴⁾: — in forme standard ⁽⁵⁾, di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto: — pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 24,18 Ecu/100 kg/net — pari o superiore a 171,37 ECU ⁽¹⁾ 9,07 Ecu/100 kg/net — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: — con la crosta almeno da un lato, di peso netto: — pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 24,18 ECU/100 kg/net — pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ 9,07 ECU/100 kg/net — altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto ⁽¹⁾ ⁽³⁾ 9,07 Ecu/100 kg/net	
ex 0406 90 17	— — — Bergkäse e Appenzell: — aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno tre mesi ⁽⁴⁾: — in forme standard ⁽⁵⁾, di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto: — pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU (escluso l'Appenzell) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ 24,18 Ecu/100 kg/net	

⁽¹⁾ La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

⁽²⁾ La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.

⁽³⁾ I pezzi condizionati sotto vuoto, di peso netto inferiore o pari a 450 g, sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio sono riportate almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse,
- imballatore responsabile,
- paese di fabbricazione.

⁽⁴⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁵⁾ Sono considerate forme standard le forme aventi il seguente peso netto:

- Emmental: da 60 a 130 kg inclusi,
- Gruyère e Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi,
- Bergkäse: da 20 a 60 kg inclusi,
- Appenzell: da 6 a 8 kg inclusi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
ex 0406 90 17 (seguito)	— pari o superiore a 171,37 ECU ⁽¹⁾ — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: — con la crosta, almeno da un lato, di peso netto: — pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso l'Appenzell) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) ⁽¹⁾ — altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) ⁽¹⁾ ⁽³⁾	9,07 Ecu/100 kg/net 24,18 Ecu/100 kg/net 9,07 Ecu/100 kg/net 9,07 Ecu/100 kg/net
ex 0406 90 21	— — Cheddar: — In forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg inclusi e blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso, della sostanza secca, una maturazione di almeno tre mesi e un valore franco frontiera uguale o superiore a 199,48 ECU ⁽⁴⁾ per 100 kg peso netto ⁽⁵⁾	12,09 Ecu/100 kg/net ⁽⁶⁾
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3 non atti all'alimentazione umana:	
	— altri:	
0511 91	— — Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:	
ex 0511 91 90	— — — altri:	
	— Uova e lattimi di pesci; uova per la pesca e invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi	esenzione

⁽¹⁾ La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

⁽²⁾ La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.

⁽³⁾ I pezzi condizionati sotto vuoto, di peso netto inferiore o pari a 450 g, sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio sono riportate almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse,
- imballatore responsabile,
- paese di fabbricazione.

⁽⁴⁾ I limiti di valore sono adeguati automaticamente tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione uguale a quella del prezzo limite del Cheddar nella Comunità.

⁽⁵⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁶⁾ Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:	
0910 10 00	– Zenzero:	
	– in radici intere, in pezzi o in fette:	
	– destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ⁽¹⁾	esenzione
	– altri	17
	– altri	esenzione
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:	
1106 10 00	– Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713:	
	– di piselli, di fagioli o di lenticchie	12
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
ex 1302 20 10	– – allo stato secco:	
	– pectina di mele	24
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	
1402 10 00	– Capoc:	
	– grezzo	esenzione
	– altre:	
	– di nappa con supporto di altre materie	1,5
	– altre	1
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:	
1504 10 90	– – altri:	
	– di balena	esenzione
	– di altri pesci	6

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
1512	Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Olio di girasole o di cartamo e loro frazioni:	
1512 11	– – Oli greggi:	
ex 1512 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di girasole	5
1512 19	– – – altri:	
ex 1512 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di girasole	8
	– – – altri:	
ex 1512 19 99	– – – – di cartamo:	
	– Olio di cartamo, escluso l'olio di cartamo con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:	
1513 29	– – altri:	
	– – – altri:	
ex 1513 29 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di babassù	8
	– – – – altri:	
	– – – – – altrimenti presentati:	
ex 1513 29 99	– – – – – di babassù:	
	– Olio di babassù, escluso l'olio di babassù con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Oli greggi:	
ex 1514 10 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di ravizzone e di colza	5
1514 90	– – altri:	
ex 1514 90 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di ravizzone e di colza	8
ex 1514 90 90	– – – altri:	
	– Olio di senapa, escluso l'olio di senapa con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– Olio di lino e sue frazioni:	
1515 19	– – altri:	
ex 1515 19 90	– – – altri:	
	– Olio di lino, escluso l'olio di lino con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
	– Olio di granturco e sue frazioni:	
1515 29	– – altri:	
ex 1515 29 90	– – – altri:	
	– Olio di granturco, escluso l'olio di granturco con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni:	
	– – altri:	
ex 1515 50 99	– – – altri:	
	– Olio di sesamo, escluso l'olio di sesamo con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
1515 90	– altri:	
ex 1515 90 10	– – Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:	
	– Oli di oleococca, di oiticica, greggi; loro frazioni, greggie	3
	– Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica raffinata o depurati; loro frazioni, raffinate o depurate	3
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni:	
	– – – altri:	
ex 1515 90 39	– – – – altri:	
	– Olio di semi di tabacco, escluso l'olio di semi di tabacco con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso	15
	– – altri oli e loro frazioni:	
	– – – Oli greggi:	
ex 1515 90 40	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di illipè, di karitè, di makorè o di touloucouna	5
	– – – altri:	
ex 1515 90 60	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾ :	
	– Olio di illipè, di karitè, di makorè o di touloucouna	8
	– – – – altri:	
ex 1515 90 99	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	– altri oli, esclusi gli oli con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di illipè o di copaiba	15

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 10	– Grassi e oli animali e loro frazioni:	
ex 1516 10 90	– – altrimenti presentati:	
	– Grassi e oli di pesce o di mammiferi marini, idrogenati	17
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
	– – altri:	
ex 1516 20 99	– – – altrimenti presentati:	
	– Oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽¹⁾	8
	– Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole	15
	– altri oli, esclusi gli oli con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di colza, di ravizzone o di copaiba	15
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:	
	– – altre:	
	– – – altre:	
	– – – – altre:	
	– – – – – altre:	
	– – – – – di ovini o di caprini:	
1602 90 71	– – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:	
	– di ovini	20
	– di caprini	26
1602 90 79	– – – – – altre:	
	– di ovini	20
	– di caprini	26
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi:	
	– – senza aggiunta di alcole:	
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 20 91	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg:	
	– da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2008 30	— Agrumi:	
	— — senza aggiunta di alcole:	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 30 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
2008 50	— Albicocche:	
	— — senza aggiunta di alcole:	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 50 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
2008 60	— Ciliegie:	
	— — senza aggiunta di alcole:	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
ex 2008 60 71	— — — — — Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>):	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
ex 2008 60 79	— — — — — altre:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
2008 70	— Pesche:	
	— — senza aggiunta di alcole:	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 70 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
2008 80	— Fragole:	
	— — senza aggiunta di alcole:	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 80 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
	— altri, compresi i miscugli, eccetto quelli della voce 2008 19:	
2008 92	— — Miscugli:	
	— — — senza aggiunta di alcole:	
	— — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 92 91	— — — — — uguale o superiore a 4,5 kg:	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2008 99	— — altri: — — — senza aggiunta di alcole: — — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: — — — — — Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:	
ex 2008 99 71	— — — — — uguale o superiore a 4,5 kg: — — — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi	23
ex 2008 99 99	— — — — — altri: — — — — — altri frutti in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg	23
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): — — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:	
ex 2208 50 91	— — — non eccedente 2 litri: — — — — avente un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 50 99	— — — eccedente 2 litri: — — — — avente un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl
2208 90	— altri: — — altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: — — — non eccedente 2 litri: — — — — Acquaviti:	
ex 2208 90 51	— — — — di frutta: — — — — — diversi dalle acquaviti di frutta a nocciolo, frutta a semi o vinaccia di frutta a semi, aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 53	— — — — — altri: — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 55	— — — — Liquori: — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,5 % o meno — — — — superiore a 2 litri: — — — — — Acquaviti:	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 71	— — — — — di frutta: — — — — — diversi dalle acquaviti di frutta a nocciolo, frutta a semi o vinaccia di frutta a semi, aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno .	1,6 Ecu/% vol/hl
ex 2208 90 73	— — — — — altri: — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl
ex 2208 90 79	— — — — Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: — — — — — Liquori aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 %	1,6 Ecu/% vol/hl

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
ex 2208 90 79 (seguito)	— — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	
ex 2208 90 91	— — — non eccedente 2 litri: — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 99	— — — superiore a 2 litri: — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno	1,6 Ecu/% vol/hl
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.):	
	— Mastici bituminosi	2,5
	— altre	0,9
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:	
2844 10 00	— Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets») prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale (<i>Euratom</i>):	
	— Uranio naturale:	
	— greggio; cascami e rottami (<i>Euratom</i>)	—
	— lavorato:	
	— Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (<i>Euratom</i>)	esenzione
	— altro (<i>Euratom</i>)	1,5
	— Ferrouranio	4,9
	— altri (<i>Euratom</i>)	—
2844 20	— Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (<i>Euratom</i>):	
	— — Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti con tenore in U 235:	
2844 20 11	— — — inferiore al 20 % in peso:	
	— Ferrouranio	4,9
	— altri (<i>Euratom</i>)	—
2844 20 19	— — — uguale o superiore al 20 % in peso:	
	— Ferrouranio	4,9
	— altri (<i>Euratom</i>)	—
	— — Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:	
2844 20 91	— — — Miscele d'uranio e di plutonio:	
	— Ferrouranio	4,9
	— altri (<i>Euratom</i>)	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2844 20 99	— — — altri:	
	— Ferrouranio	4,9
	— altri	—
2844 30	— Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:	
	— — Torio; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:	
2844 30 59	— — — altri (<i>Euratom</i>):	
	— greggio; cascami e rottami	—
	— lavorato:	
	— Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	esenzione
	— altri	1,5
2844 30 90	— — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>):	
	— di torio, di uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio	esenzione
2844 40 00	— Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:	
	— Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i «cermets»), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di questo prodotto:	
	— Ferrouranio	4,9
	— altre leghe	—
	— altri:	
	— Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	—
	— Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	esenzione
	— Prodotti inorganici del tipo di quelli utilizzati come «luminofori», attivati con composti radioattivi	5,3
	— altri	esenzione
2901	Idrocarburi aciclici:	
	— non saturi:	
2901 21 00	— — Etilene:	
	— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2901 22 00	— — Propene (propilene):	
	— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2901 23 00	— — Butene (butilene) e suoi isomeri:	
	— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2901 24 00	— — Buta-1,3-diene e isoprene: — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2901 29	— — altri:	
2901 29 10	— — — Buta-1,2-diene; 3-methylbuta-1,2-diene: — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2901 29 90	— — — altri: — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	12
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2902	Idrocarburi ciclici:	
	— Cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:	
2902 11 00	— — Cicloesano: — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	8,4
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
2902 19	— — — altri:	
2902 19 90	— — — — altri: — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile	8,4
	— destinato ad altri usi ⁽¹⁾	esenzione
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:	
3706 10	— di larghezza uguale o superiore a 35 mm:	
3706 10 10	— — portanti soltanto la registrazione del suono: — negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	— altre positive	0,91 Ecu/100 m
3706 90	— — — altre:	
3706 90 10	— — — — portanti soltanto la registrazione del suono: — negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	— — — — altre positive	0,91 Ecu/100 m
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:	
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini:	
5111 11 00	— — di peso non superiore a 300 g/m ² : — Tessuti detti «Loden» ⁽²⁾ : — di un valore di 2,50 ECU o più per m ²	13

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Si intendono per tessuti detti «loden», i tessuti ad armatura di tela, di peso, per m², da 250 a 450 g inclusi, frollati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
5111 11 00 (seguito)	— altri	14
	— altri tessuti:	
	— Filati di lana di un valore di 2,50 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5111 19	— — altri:	
5111 19 10	— — — di peso superiore a 300 g/m ² ma non superiore a 450 g/m ² :	
	— Tessuti detti «Loden» ⁽¹⁾ :	
	— di un valore di 2,50 ECU o più per m ²	13
	— altri	14
	— altri tessuti:	
	— Filati di lana di un valore di 2,50 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5111 19 90	— — — di peso superiore a 450 g/m ² :	
	— di filati di lana, di un valore di 2,50 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:	
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini:	
5112 11 00	— — di peso non superiore a 200 g/m ² :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5112 19	— — altri:	
5112 19 10	— — — di peso superiore a 200 g/m ² ma non superiore a 375 g/m ² :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5112 19 90	— — — di peso superiore a 375 g/m ² :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m ²	13
	— altri	16
5907 00 00	Altri tessuti impregnati o spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	5,1
	— altri	4,9

(¹) Si intendono per tessuti detti «loden», i tessuti ad armatura di tela, di peso, per m², da 250 a 450 g inclusi, frollati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
6405	Altre calzature:	
6405 90	– altre:	
ex 6405 90 10	– – con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito:	
	– con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	20
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili e loro lame:	
8211 10 00	– Assortimenti:	
	– Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile	17
	– altri:	
8211 91	– – Coltelli da tavola a lama fissa:	
8211 91 90	– – – altri:	
	– Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile	17
8211 92	– – altri coltelli a lama fissa:	
8211 92 90	– – – altri:	
	– Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile	17
8211 93	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili:	
8211 93 90	– – – altri:	
	– Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile	17
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):	
8408 10	– Motori per la propulsione di navi ⁽¹⁾ :	
	– destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 ⁽¹⁾	esenzione
⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.		

*ALLEGATO II***REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2
DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87**

1. Sospensioni tariffarie
 2. Contingenti e massimali tariffari
 3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi)
 4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo
 5. Dazi antidumping e dazi compensatori
 6. Prelievi
 7. Tasse compensatrici
 8. Elementi mobili
 9. Importi compensativi monetari
 10. Importi compensativi «adesione» e dazi residuali
 11. Valori unitari
 12. Prezzo di riferimento e prezzo minimale
 13. Proibizioni all'importazione
 14. Restrizioni all'importazione
 15. Sorveglianza all'importazione
 16. Meccanismo complementare agli scambi
 17. Proibizioni all'esportazione
 18. Restrizioni all'esportazione
 19. Sorveglianza all'esportazione
 20. Restituzioni all'esportazione
-